

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
SAGGI 114

ANGELO DI FALCO

La pratica decide non già la teorica
Giovan Nicola Del Mercato, la baronia di Cilento
e il buon governo del territorio (sec. XVII)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
2016

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SERVIZIO II - PATRIMONIO ARCHIVISTICO

Direttore generale Archivi: Gino Famiglietti
Direttore del Servizio II: Micaela Procaccia

Il volume fa parte della Collana *Alle origini di Minerva trionfante*, frutto della collaborazione scientifica tra la Direzione generale Archivi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa (COSME) del Dipartimento di scienze politiche "J. Monnet" della Seconda Università degli studi di Napoli.

© 2016 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione generale Archivi
ISBN 978-88-7125-344-2

Stampato nel mese di settembre 2016
a cura della Tipografia Gutenberg di Libertyprint S.r.l. - Fisciano (SA)

Responsabile scientifico del progetto:

Giuseppe Cirillo

Comitato scientifico:

Giuseppe Galasso, Aurelio Musi, Francesco Barra, Giovanni Brancaccio, Salvatore Ciriaco, Luigi Mascilli Migliorini, Aurelio Cernigliaro, Rosanna Cioffi, Gian Maria Piccinelli, Gregorio Angelini, Imma Ascione, Maria Luisa Storch, Cosimo Rummo, Antonio Baldo, Pasquale Femia, Micaela Procaccia, Michelina Sessa, Mauro Felicori, Gino Famiglietti, Caterina Bon Valsassina

Responsabile della redazione:

Maria Anna Noto

Redazione:

Ugo della Monica, Angelo Di Falco, Claudio Meo, Giuseppe Rescigno, Paola Viviani, Marco Trotta, Francesco Moscato

La collana è provvista di referees anonimi italiani e stranieri

Hanno collaborato al progetto:

Seconda Università degli Studi di Napoli

Giuseppe Cirillo, Lanfranco Cirillo, Fabio Converti, Angelo Di Falco, Elvira Falivene, Amalia Franciosi, Diego Lazzarich, Gian Maria Piccinelli, Elvira Romano, Carmen Saggiomo, Antonio Tisci, Rosanna Verde, Paola Viviani, Nadia Verdile

Università degli Studi di Napoli, Federico II

Gianfranco Borrelli

Università di Salerno

Francesco Barra, Ugo Della Monica, Aurelio Musi, Maria Anna Noto, Giuseppe Rescigno, Claudio Meo

Università di Chieti-Pescara

Giovanni Brancaccio, Marco Trotta

Biblioteca Centrale dell'Università di Salerno

Marcello Andria (direttore), Angelina Pinto (capo ufficio acquisizioni), Patrizia De Martino (capo ufficio catalogazioni)

Archivio di Stato di Avellino

Michelina Sessa (direttore)

Archivio di Stato di Benevento

Valeria Taddeo (direttore), Palma Stella Polcaro, Giuseppe Losanno, Ornella Colarusso, Albina Cerleglia

Archivio di Stato di Caserta

Luisa Grillo (direttore)

Archivio di Stato di Napoli

Imma Ascione (direttore)

Archivio di Stato di Salerno

Anna Sole (direttore), Renato Dentoni Litta, Maria Teresa Schiavino

Archivio di Stato di Roma

Maria Antonietta Quesada, Luisa Salvatori, Lucia D'Amico

Consorzio-Osservatorio Appennino Meridionale (Università di Salerno)

Raffaele Beato, Orsolina della Queva, Eduardo Martuscelli

Abbreviazioni

ADSA = Archivio Diocesano di Salerno
ASBNA = Archivio Storico del Banco di Napoli
ASNA = Archivio di Stato di Napoli
ASSA = Archivio di Stato di Salerno
ASPN = Archivio Storico per le Province Napoletane
ASPZ = Archivio di Stato di Potenza
ASMNA = Archivio Storico Municipale di Napoli
BNNA = Biblioteca Nazionale di Napoli

PREFAZIONE

Gli studi sul feudalesimo nel Mezzogiorno di età moderna hanno vissuto e stanno vivendo una forte accelerazione durante gli ultimi anni dopo una lunga stagione di marginalità nella ricerca empirica e nel dibattito storiografico. Centralità e marginalità – in questo caso – sono condizioni che hanno rispecchiato e rispecchiano congiunture politico-culturali, per così dire, più generali. La lunga durata del feudalesimo nel Mezzogiorno è stata considerata per molto tempo, a partire dalla cultura postunitaria, il retroterra storico della questione meridionale come questione nazionale e la categoria del dualismo, del rapporto tra sviluppo e sottosviluppo, è stata la base di un comune sentire per analizzare economia, società e politica dell'Italia tra età moderna ed età contemporanea e attivare strategie di intervento: la persistenza dei rapporti di natura feudale oltre i termini della periodizzazione tradizionale, in tale ottica, veniva considerata come una delle funzioni del sottosviluppo e dell'arretratezza. Revisionismi di varia natura hanno indotto poi qualcuno, tra gli ultimi decenni del Novecento e i primi anni del nuovo secolo, a coltivare illusioni sui diversi Mezzogiorno, sulle sue differenze territoriali, ad esaltare le potenzialità dei "sistemi locali", a parlare di "obsolescenza della questione meridionale". I dati e le indagini più recenti hanno fatto cadere tutte quelle illusioni, confermato il dualismo italiano che è andato ancor più accentuandosi, riportata la questione meridionale, sia pur mutata nei suoi termini classici, alla sua cogente attualità.

Questo mutamento è all'origine, accanto ad altri fattori, della recente fioritura, dopo un periodo di lunga stagnazione, di studi e ricerche sul feudalesimo nel Mezzogiorno moderno, a cui hanno recato sollecitazioni e apporti considerevoli sia il mio volume su *Il feudalesimo nell'Europa moderna* (Bologna, Il Mulino 2007) sia i risultati confluiti nell'opera a più voci *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale* (Palermo, Quaderni di Mediterranea 2011) sia, da ultimo, l'opera *Feudalesimi nel Mediterraneo* (Palermo 2015), che contiene numerosi saggi di storici stranieri e analizza il problema in un'ottica comparativa. I titoli qui citati sono solo rappresentativi di un orientamento di studi che è andato sempre più arricchendosi negli ultimi anni.

A questa stagione appartiene il volume di Angelo Di Falco che integra il suo precedente sui governatori feudali. Il contributo di Di Falco viene a colmare una lacuna: sono infatti ancora largamente insufficienti le ricerche sul funzionamento e le pratiche delle corti feudali nel Mezzogiorno di età moderna.

Anche nel Mezzogiorno come altrove in Europa lo Stato moderno si configurò, insieme con altre caratteristiche, come un processo tendenziale di uniformazione del diritto. Questo percorso è meglio analizzabile, come suggerisce Di Falco, attraverso l'analisi delle pratiche di governo del territorio. Il loro coordinamento per la realizzazione dell'obiettivo dell'uniformazione fu reso assai complicato nel Regno di Napoli per varie ragioni. La prima fu una caratteristica comune sia alla Spagna sia ai territori del sistema imperiale spagnolo tra XVI e XVII secolo: la coesistenza, cioè, non sempre pacifica tra lo *ius regni* e le numerose e plurisecolari stratificazioni del diritto consuetudinario. In quella che è stata definita "la via napoletana allo Stato moderno" la caratteristica prima indicata andava a cumularsi con gli effetti derivanti dalle difficoltà di coordinare le pratiche di governo del territorio. La proliferazione delle magistrature periferiche e locali era parte integrante di un sistema di rapporti di *collusione* e *collisione* che doveva fare i conti soprattutto con il controllo della giurisdizione da parte dei baroni, considerati, di fatto, giudici ordinari di primo grado. Solo col nuovo sistema di rapporti fra centro e periferia, inaugurato durante il decennio napoleonico, il coordinamento delle magistrature periferiche e locali da parte di una sola autorità di governo delegato divenne operativo di diritto e di fatto.

Se così stanno le cose, appare alquanto problematico l'uso della categoria "disciplinamento", proposta da Di Falco per rappresentare l'azione di governo della periferia da parte dello Stato ispano-napoletano. Quella categoria allude ad una traduzione, ad un'applicazione forte del più generale concetto di "disciplina", che indica il rapporto tra un'autorità preposta al comando e i sudditi disponibili all'obbedienza. Il rapporto tra il centro madrilenico del sistema imperiale spagnolo e la periferia dei "reinos" fu assai articolato. Se "assolutismo" è categoria adeguata a rappresentare il tendenziale processo di "reductio ad unum" della Monarchia spagnola, la concentrazione del potere nel sovrano, la natura giuridica della sua titolarità e gli strumenti messi in atto per realizzare l'obiettivo, le modalità per raggiungerlo furono complesse e differenziate. Se la categoria di "disciplinamento" è stata messa in discussione persino sul terreno per cui è nata, quello dell'azione ecclesiastica post tridentina, a maggior ragione suscita dubbi se riferita ai processi di formazione e sviluppo degli Stati moderni in Europa e al sistema dei rapporti tra centro e periferia. Se ne ha una conferma, del resto, se si analizza il meccanismo delle avocazioni, attentamente ricostruito dallo stesso Di Falco. Il trasferimento di alcuni processi di particolare delicatezza e importanza dalle corti periferiche e locali alle magistrature

centrali testimonia certo di una tendenza all'accentramento dei poteri, che investe anche il viceregno napoletano, ma al tempo stesso si configura come una sorta di ultima istanza a cui ricorre lo *Stato giurisdizionale* per aggirare il sistema prevalente che lo caratterizza a lungo fino all'affermazione dello Stato di diritto: la molteplicità di poteri concorrenti sul territorio, laddove il termine "territorio" è da intendersi sia come spazio sia come materia, insieme cioè di competenze e di prerogative.

Il contributo di questo libro alla migliore comprensione del funzionamento delle corti di giustizia, attraverso la ricostruzione del diritto delle province del Regno di Napoli e le pratiche dei governatori feudali, è assai rilevante. Uno di questi governatori, il Del Mercato, è il personaggio-chiave della storia raccontata dall'autore. Il Del Mercato è anche autore di uno dei tanti manuali di pratica civile e criminale stampati nel Regno di Napoli durante il Seicento: a testimonianza ulteriore, peraltro, che la pubblicazione e la diffusione della manualistica riguardante settori diversi durante il Seicento furono la rappresentazione di uno stadio di sviluppo delle arti, dei mestieri e delle professioni, caratterizzato da una più accurata definizione dei loro compiti, delle virtù richieste, delle specializzazioni, in una parola dell'identità professionale.

Il manuale di Del Mercato è la rappresentazione della stratificazione del diritto nel viceregno spagnolo di Napoli e della diffusione del diritto longobardo in molte sue aree. Operando tra i differenti strati, altresì, i governatori delle corti feudali riuscirono a sensibilmente limitare le pene, a circoscrivere gli ambiti della tortura e i casi di applicazione della condanna a morte.

Insomma l'immagine che ci restituisce la ricostruzione di Di Falco non è quella di magistrature locali che, attraverso i governatori feudali, opprimono i vassalli. Certo negli anni della crisi del Seicento la spinta baronale verso un'intensificazione della pressione e della giurisdizione feudale è assai forte: e sarebbe necessario sia confrontare il contenuto dei manuali di pratica civile e criminale con le fonti applicative, sia con la contemporanea pubblicazione dei trattati sugli abusi feudali, come quello del giurista Giovanni Maria Novario.

"La pratica decide, non già la teorica", per riprendere il titolo di questo libro: ed è indubitabile che sia così. E' un valore, certo, e un vantaggio per i sudditi. Ma la sfasatura tra teoria e pratica, la giungla del diritto e della legislazione costituirono anche lo spazio di coltura in cui poterono proliferare gli "arcana juris", gli arbitrii della pratica dei magistrati, i loro abusi. Ci sarà bisogno del Settecento dei Lumi e, soprattutto, di una rivoluzione per superare quei limiti. Insomma "il buon governo degli stati feudali-territoriali" va attentamente contestualizzato, storicizzato, circoscritto. E la ricerca di Di Falco rappresenta una prima risposta a tale esigenza.

Aurelio Musi

INTRODUZIONE

Lo Stato moderno nel Regno di Napoli e la costruzione dell'apparato territoriale

Il feudo nella riorganizzazione territoriale del Regno di Napoli agli inizi del XVI secolo

Nell'affrontare uno studio sulla giurisdizione baronale e sulle modalità di esercizio della stessa nei territori del Regno di Napoli in età moderna, ci si imbatte in molteplici difficoltà. La prima è costituita dalla mancanza di documentazione relativa ai tribunali feudali – sporadicamente sono rinvenibili copie di procedimenti negli archivi delle grandi famiglie del baronaggio napoletano, o negli archivi notarili – che permetta di affrontare uno studio sul sistema di funzionamento di tali magistrature che rappresentavano il terminale, verso il basso, dell'attività di governo nell'incipiente affermazione dello Stato moderno.

La seconda difficoltà è rappresentata dalla particolarità dello *ius Regni* napoletano che si sostanziava in un'eteronomia legislativa, quale precipitato dell'attività di normazione delle dinastie che si erano alternate nel dominio del territorio, che trovò un freno nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordine giuridico tradizionale, essenzialmente consuetudinario. Ne derivò un ordinamento giuridico che, in età moderna, risultava composto di consuetudini, capitoli, statuti, prammatiche succedutesi nel tempo e senza mai, di fatto, abrogare la normativa precedente.

Una stratificazione di norme aventi vigore, tutte contemporaneamente, che fu alla base, almeno fino alla codificazione, di quella condizione di discrezionalità da parte dei giudici, che li vide assurgere a *sacerdotes iuris*, in quanto unici ad essere muniti degli strumenti per orientarsi nella giungla degli *arcana iuris*. Il dato che suscita immediatamente l'attenzione, infatti, è quello dello scollamento tra l'ordinamento giuridico e la realtà sociale del Regno di Napoli, che palesava la necessità della creazione di un raccordo tra la rigidità formale di norme emanate per regolare una serie di rapporti relativi a società più risalenti nel tempo – come il diritto romano, le assise normanne e le costituzioni sveve – e la loro declinazione in un contesto moderno differente, che rispondesse a fini di funzionalità sociale della realtà che andavano a servire; tale necessità veniva soddisfatta dall'attività interpretativa dei giudici.

Se per le grandi magistrature del Regno di Napoli fu prodotta una vasta letteratura relativa alle raccolte delle *decisiones* da esse emanate e volte a fornire indicazioni su come realizzare tale attività di raccordo con finalità unificanti, mancò un'analogha produzione per quanto riguarda i tribunali minori, tale da poter permettere di capire il *modus operandi*, in sede di attività giurisprudenziale, dei magistrati esercenti nelle corti baronali e regie. Non mancò, diversamente, la produzione di una letteratura volta a definire il livello formale delle modalità di esercizio del loro *officio*, la quale, per quanto attiene all'attività giurisprudenziale, si limitava a decretare vagamente l'attenersi allo *stylus* della Vicaria.

È per questi motivi che un repertorio di sentenze emesse da un governatore feudale, quale quello che sarà oggetto di studio nelle seguenti pagine, viene considerata una fonte rara nel suo genere.

I governatori feudali rappresentano figure storiografiche discusse e contraddittorie; a metà strada tra servitori privati e pubblici ufficiali, in bilico tra il potere sovrano, da cui derivava la giurisdizione delegata, e il potere economico, espressione degli interessi delle oligarchie locali; a volte in ostaggio dei feudatari, altre volte zelanti dispensatori di giustizia. Interessanti figure sociologiche che sono sempre restate ai margini dell'interesse storiografico nel grande dibattito che ha interessato il feudalesimo in età moderna e nell'altrettanto importante dibattito sullo Stato moderno.

Negli ultimi anni, tuttavia, sono stati prodotti alcuni studi sulle giurisdizioni baronali e sul governo del feudo¹, con particolare attenzione all'esercizio della giurisdizione e, quindi, alle figure dei governatori, uomini di legge di cui i feudatari dovevano avvalersi per dare effetto alla delega di potere che derivava loro dal sovrano.

Le motivazioni di tale interesse possono essere individuate negli esiti di una riflessione più complessiva sullo Stato moderno, testimoniata dagli ultimi approdi

¹ D. ARMANDO, *I poteri giurisdizionali dei baroni romani nel Settecento: un problema aperto*, in *Identità nobiliari in Età moderna*, a cura di M.A. Visceglia, fascicolo monografico di «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2, 1993, pp. 209-239; R. CANCELILA, *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», V, n. 14 (dicembre 2008), pp. 469-504; EAD, *Per la retta amministrazione della giustizia. La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», VI, n. 16 (agosto 2009), pp. 315-352; EAD, *Lo scudo infranto. Uso e abuso della giurisdizione feudale siciliana a fine Settecento*, in *Feudalità laica ed ecclesiastica nell'Italia meridionale*, a cura di A. Musi-M.A. Noto, Mediterranea, Palermo 2011, pp. 183-206; EAD, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Mediterranea, Palermo 2013; L. COVINO, *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria citra (1650- 1800)*, Franco Angeli, Milano 2013; A. DI FALCO, *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI- XVIII)*, Il Terebinto Edizioni, Avellino 2012; ID, *Istituto giuridico del feudo e tipologie di Stati feudali nel Regno di Napoli nell'Età moderna*, in *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, a cura di A. Musi-M.A. Noto, cit., pp. 311-334; ID, *Feudalità ecclesiastica nel Regno di Napoli: giurisdizione feudale e rendita fondiaria dell'Abbazia di Montecassino nel secolo XVIII*, in *Baroni e Vassalli. Storie moderne*, a cura di V. Fiorelli-E. Novi Chavarria, Franco Angeli Storia, Milano 2011, pp. 108-132.

storiografici che tendono a porre in evidenza, per quanto attiene alla sua affermazione, un percorso basato più sul pattismo e sulla contrattazione, tra corpi della società e forze della *reductio ad unum*, piuttosto che sulla forza e sulla capacità di coercizione ed imposizione operate da parte di queste ultime; uno spostamento di attenzione verso le ragioni del *consenso* piuttosto che le condizioni del *dominio*.

Il recupero di una visione dal basso della costruzione del percorso verso la modernità, caratterizzata da uno sfioramento del Medioevo nei secoli della modernità che ha portato a parlare di uno Stato *giurisdizionale* o Stato *della prima età moderna*, destinato a durare fino alla Rivoluzione francese. Una realtà che si compone di tante parti che conservano la propria identità in quanto lo Stato non le espropria dei propri poteri, ma le consocia all'interno di un orizzonte comune, dove persistono diversi universi giuridici fra loro spesso contrastanti.

Stato *giurisdizionale* perché lo strumento della giurisdizione o della molteplicità delle giurisdizioni, permetteva al potere centrale di controllare diverse realtà territoriali e di mantenere l'equilibrio fra le diverse forze sociali. Dunque, una delle parole chiave della semantica medievale del potere – *iurisdictio* – assurge a concetto caratterizzante la formazione degli stati in età moderna. Il ruolo dell'autorità politica non è quello di dar luogo ad un progetto di convivenza, ma di mantenere un giusto equilibrio fra le varie parti componenti l'ordinamento, che è composito e pluralista, attraverso l'amministrazione della grazia, superiore forma di giustizia distributiva, volta ad emendare le iniquità.

Lo spostamento dell'attenzione verso la sfera della giurisdizione, ha riportato in auge il ruolo della feudalità in quelle realtà territoriali in cui, ancora, rappresentava un'importante protagonista delle dinamiche socio-politiche, come nel Regno di Napoli, dove deteneva, nella maggior parte dei casi, il *merum et mixtum imperio*. A differenza di quanto accadde nell'Italia centro-settentrionale, in cui esso servì a definire la sfera giurisdizionale e politica, delineando le competenze delle città e delle sue magistrature, nel Regno di Napoli il *merum et mixtum imperio* provocò l'accentramento nelle mani del baronaggio della giurisdizione e dell'amministrazione². Ha scritto Cirillo:

La burocrazia presente all'interno delle grandi signorie feudali da una parte sostituisce la mancanza di quella delle università, dall'altra riflette una gerarchizzazione ed una ramificazione dello Stato centrale³.

² G. CIRILLO, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, tomi 1-2, Guerini e Associati, Milano 2011, tomo I, p. 33. Per quanto riguarda l'esperienza relativa alle città dell'Italia centro-settentrionale vedi G. CHITTOLINI, *Conclusioni*, in *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, Atti del Seminario di San Miniato, 7-8 giugno 1996, a cura di A. Zorzi-W.J. Connel, San Miniato 2001, p. 599; E. FASANO GUARINI, *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, ora in *L'Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche*, Firenze 2008, pp. 177-220.

³ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 35.

Il rapporto tra feudalità e baronaggio, lungo il corso del secolo XVI e primi anni del XVII, non fu caratterizzato da dinamiche conflittuali e lo Stato feudale venne imitando, nell'organizzazione burocratica, il modello dello Stato centrale⁴; ma fu soltanto un'imitazione fine a sé stessa o rappresentò, lo Stato feudale, un elemento inscindibile dello Stato moderno nella sua ramificazione territoriale?

Il lento lavoro delle forze della *reductio ad unum* fu concentrato, su di un versante, alla costituzione o ricostituzione degli organi centrali e supremi del potere giudiziario, con qualità di appello e revisione di tutte le giurisdizioni dipendenti, la cui giurisprudenza, appunto, esercitò un ruolo fondamentale nel processo di unificazione del diritto, contribuendo all'uniformità dell'interpretazione delle norme processuali. Sull'altro versante, la riforma delle giurisdizioni ordinarie rappresentò un'impresa più ardua. Ha scritto Astuti:

Più a lungo si conservarono quasi dovunque le vecchie giurisdizioni e magistrature cittadine o municipali e i principi, nell'impossibilità di eliminare la varietà degli ordinamenti locali, si limitarono a semplificarli, riunendo negli stessi organi la giurisdizione civile e criminale, ed estendendone la competenza territoriale come giudici ordinari di primo grado⁵.

Questa razionalità di antico regime, che Astuti leggeva per le giurisdizioni e le magistrature cittadine, ci sembra essere calzante anche per il processo di disciplinamento del feudo che ha avuto luogo nei primi anni del Cinquecento nel Regno di Napoli.

Dagli anni '30 di tale secolo, si pose in campo un processo di territorializzazione degli istituti feudali nel Regno, un'organizzazione istituzionale e giuridica che prevedeva un ampliamento delle giurisdizioni attribuite al baronaggio, per cui il barone si convertiva in *iudex ordinari loci*, ossia in ufficiale regio. Venne conservata la struttura verticistica dei feudi; le ristrutturazioni interne degli stessi, attraverso i privilegi di

⁴ G. GALASSO, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Guida, Napoli 1992; M.A. VISCEGLIA, *Territorio, feudi e potere locale. Terra d'Otranto tra Medio Evo ed Età moderna*, Napoli 1998; G. VALLO-NE, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed antico regime. L'area salentina*, Roma 1999.

⁵ G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano*, G. Giappichelli Editore, Torino 1967, p. 99. Sulla formazione dello Stato moderno più in generale, cfr. E. ROTELLI-P. SCHIERA, *Lo Stato moderno*, vol. I, *Dal Medioevo all'Età moderna*, il Mulino, Bologna 1971; EOD., *Lo Stato moderno*, vol. II, *Principi e ceti*, il Mulino, Bologna 1973; EOD., *Lo Stato moderno*, vol. III, *Accentramento e rivolte*, il Mulino, Bologna 1974; G. OESTREICH, *Filosofia e costituzione dello Stato moderno*, a cura di P. Schiera, Bibliopolis, Napoli 1989; N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, il Mulino, Bologna 1993; W. REINHARD, *Storia dello Stato moderno*, il Mulino, Bologna 2007; M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Editori Laterza, Roma-Bari 2007. Per un approfondimento dei percorsi storiografici in materia durante il secolo XX, a livello europeo, vedi il sempre attuale A. MUSI, *Stato e pubblica amministrazione nell'ancien régime*, Guida, Napoli 1979.

riconferma o le nuove investiture, permisero una ricompattazione dell'equilibrio giurisdizionale ed amministrativo dei vecchi feudi. Attraverso l'aggregazione in un'unica università di casali, ville, castelli e terre che componevano gli Stati feudali, si realizzò la coincidenza tra territorio giurisdizionale e territorio amministrativo.

Una riorganizzazione, quella attuata nel primo Cinquecento, in cui la permanenza dei grandi Stati feudali fu finalizzata all'allocazione, nei punti strategicamente rilevanti del territorio, di una ristretta compagine feudale fedele alla Spagna; in tal modo, quest'ultima si assicurava il controllo del sistema difensivo, creando nelle periferie nuove gerarchizzazioni territoriali e di controllo, grazie anche al potenziamento delle Udienze provinciali.

Lo stato moderno alla periferia: le corti ed i governatori feudali

I poteri giurisdizionali si presentavano compatibili e complementari al programma centripeto del governo e il loro implemento deve essere inteso in un'ottica di vantaggio generale dell'ordinamento e della sua stabilità⁶. Il feudo divenne una signoria giurisdizionale e l'esercizio dei poteri giurisdizionali era inserito nell'apparato del Regno in un rapporto funzionale con il viceré e il Collaterale⁷. L'estensione delle funzioni giurisdizionali rappresentò un modo di riorganizzazione spaziale delle province, in sintonia con la migliore definizione di tribunali superiori, funzionale all'attivazione di momenti di coordinamento amministrativo, nonché di controllo, per l'utilizzo delle giurisdizioni particolari ai fini fiscali e di governo militare del territorio.

Vista, dunque, la trasformazione degli Stati feudali in propaggini dello Stato centrale, anche il ruolo di coloro che operavano come amministratori di giustizia nei feudi, ma che sovrintendevano anche ad altre funzioni strumentali ai fini fiscali del centro, deve poter essere letto in un'ottica, appunto, funzionale ad un quadro di riferimento più ampio, cioè quello dello Stato moderno. Del resto, diverso tempo fa, Moscati aveva già rilevato come il governatore feudale tendeva a considerarsi un pubblico ufficiale, mantenendo contatti con i presidi delle Udienze e con le magistrature centrali, in particolare con la Regia Camera della Sommaria, che esercitava controlli molto serrati sulle università, sottoponendo a sindacato le gestioni finanziarie delle stesse⁸.

⁶ A tal proposito vedi A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli (1505-1557)*, Jovene Editore, 2 voll., Napoli 1983. Per un quadro più generale sul rapporto tra feudalità e monarchia in Europa, vedi A. MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna 2007.

⁷ A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo*, cit., vol. I, p. 323.

⁸ R. MOSCATI, *Una famiglia "borghese" del Mezzogiorno e altri saggi*, ESI, Napoli 1964, p. 21.

Lungo il corso del Cinquecento, la corte feudale era unica per ogni Stato feudale e, generalmente, ubicata nella città o nella terra madre degli Stati feudali. La figura del capitano di giustizia che, nel corso dei secoli, erose le competenze del baglivo, concentrando nelle sue mani l'esercizio della giurisdizione piena, fu funzionale all'azione livellatrice della monarchia volta a ricondurre le *universitates*, che godevano di differenti gradi di autonomia, ad un modello unico, seppur continuando a garantire loro spazi di relativa autonomia, attraverso il monitoraggio di questo funzionario regio.

Nelle città del regno l'ufficio del capitano che assunse, nel tempo, il carattere oltre che il nome di governatorato crebbe di importanza concentrando competenze che, a seconda dei luoghi di riferimento, potevano variare a causa della prerogativa baronale di regolare gli ordinamenti giudiziari dei loro stati, secondo criteri personali e disparati, e delle città demaniali di far variare le attribuzioni di questo ufficio in base alle locali esigenze.

Nella prima metà del secolo XVI, con l'esperienza viceregnale, cominciò a fiorire una letteratura tendente a generalizzare le norme del buon governo attraverso la pubblicazione di formulari ai quali si uniformarono i feudatari per l'ordinamento dei propri stati, per dare una risposta alla necessità di rapportarsi con le amministrazioni statali ed adattare le esigenze di una giustizia impartita per conto dello Stato, alle esigenze amministrative e politiche dei baroni⁹. A differenza di quanto sostiene il Pescione, in merito alla non ingerenza dello Stato in tale opera di generalizzazione delle norme, siamo convinti che tale operazione abbia rappresentato un ulteriore tassello a sostegno di quel processo che portò alla modificazione dell'istituto giuridico del feudo, attraverso l'acquisizione della sfera alta delle giurisdizioni, la reintegra dei corpi, dei diritti e delle giurisdizioni che erano state in gran parte usurpate, il consolidamento, accanto alla sfera giurisdizionale, della sfera amministrativa all'interno della quale le comunità si gerarchizzarono.

Non era possibile non tener conto, dunque, degli ufficiali del feudo che operavano nelle province. Il governo centrale, sulla scia degli interventi riformistici che connotarono il primo Seicento, al fine di meglio radicare il potere statale sul Regno, emanò una prammatica che introduceva dei requisiti minimi nella formazione degli ufficiali preposti all'amministrazione della giustizia a tutti i livelli, tra i quali non doveva mancare un'adeguata conoscenza delle costituzioni, capitoli e prammatiche vigenti nel Regno¹⁰.

⁹ R. PESCIONE, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale. Dal periodo normanno all'epoca moderna*, Arnaldo Forni Editore, Bologna 2001, pp. 344-45.

¹⁰ Prammatica XXIII *De officialibus et his quae eis prohibeantur*, del 28 luglio del 1631.

Veniva costituita, inoltre, una Giunta centrale composta da alti magistrati, atta a verificare la conoscenza, da parte degli aspiranti alle cariche di giustizia, non soltanto della *teorica* ma anche della *practica*. Le istituzioni centrali mostravano, così, considerazione verso uno dei problemi più ingombranti ai fini dell'effettività di un ordinamento, ossia la totale alterità tra l'ordinamento *formale* e quello *materiale*. Era palese la differenza esistente tra ciò che veniva insegnato nelle università, ossia il *jus legibus constitutum* (il diritto civile, canonico, feudale, municipale), e quello con cui ci si doveva rapportare, a livello concreto, nella pratica forense che era rappresentato dal *ius moribus receptum* (decisioni, stili di giudicare); la legislazione pratica dei tribunali era diversa da quella scritta nelle leggi e nelle opere dei dottori.

Ecco perché si resero necessari i vari manuali di pratiche forensi e le raccolte di *decisiones* che rappresentarono un genere letterario tipico dell'età moderna, precipitato di una realtà giuridica che non interessò, tuttavia, soltanto il Regno di Napoli. Una realtà fortemente segnata dalla sopravvivenza delle consuetudini che, nel tempo, furono ridotte da questioni di fatto a questioni di diritto, come ha sottolineato il Pecchia, in riferimento all'operazione, compiuta dai giuristi, di combinare le consuetudini al diritto giustiniano, che portò come conseguenza la nascita di alcune parti *spurie*.

Sulla particolarità del fenomeno giuridico nazionale, Raffaele Ajello ha dedicato molta parte della sua riflessione scientifica, coagulatasi in un recente volume, nel quale punta a rimarcare come una concezione del diritto intesa come metodo esistenziale creato dallo specifico sistema empirico della convivenza, affermatasi in paesi come Francia e Inghilterra, portò ad una giurisprudenza che rappresentava la risposta a bisogni determinati e ad interessi comuni. Altra, invece, fu la strada intrapresa nella zona subalpina dove il diritto assunse il "significato di emanazione di forze cosmiche, insondabili, magiche", tanto da diventare una vera e propria scienza teorizzata dai *sacerdotes iuris*, pretendendo di essere una "disciplina regolatrice di rapporti metafisici, divini oltre che umani"¹¹.

In tali condizioni, dunque, la scienza accademica e l'elaborazione dottrinale procedevano senza avere corrispondenza rispetto alla prassi giurisdizionale, che avrebbero dovuto guidare, rispetto alla politica e alla cultura, al cui servizio dovevano porsi, e rispetto alle condizioni di fatto della giustizia materiale, che avrebbero dovuto migliorare¹².

¹¹ R. AJELLO, *Eredità medievali, paralisi giudiziaria. Profilo storico di una patologia italiana*, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2009, p. XVIII.

¹² Ivi, pp. XXXII-XXXIII.

Practicae ed uffici di giustizia

Fondamentale, ai fini dell'esercizio degli uffici di giustizia del Regno, era l'acquisizione di quello specifico *know how* che soltanto la pratica all'interno degli ingranaggi della macchina burocratico-giudiziaria del regno poteva far acquisire. Si parla di ciò che era usualmente definito con il termine di *exercitium* e che rappresentava il fattore indispensabile per acquisire un'adeguata conoscenza del *jus Regni* e maturare una sufficiente *peritia*¹³, oltre che elemento di discriminazione tra i veri dottori e la massa dei legulei.

L'esperienza accumulata nelle corti minori e periferiche del Regno permetteva di entrare in possesso di quei requisiti atti a garantire il destreggiarsi, con analoga padronanza, tra dottrina giuridica ed esperienza pratica. Questo bagaglio, teorico e pratico, aveva rappresentato l'elemento di discriminazione su cui fece leva la monarchia spagnola, nel Cinquecento, ai fini dell'estromissione dei nobili dalle più alte magistrature napoletane e che, non a caso, assurgeva a carattere di requisito fondamentale nella prammatica del 1631, relativa al reclutamento per l'esercizio della giustizia, fortemente voluta dal Tapia, in un momento in cui la componente nobiliare stava ritornando forte negli ambienti delle istituzioni centrali¹⁴.

Era, dunque, principio affermato nell'ambito del mondo giuridico che, oltre alla conoscenza teorica, occorreva possedere una conoscenza pratica. Per tale esigenza si diffusero le *pratiche*, in quanto "l'uso pratico, insieme all'esperienza, rende[va] spedito e fruttuoso il lavoro di chi [aveva] il compito di amministrare i pubblici interessi dei diversi principi e luoghi"¹⁵.

La loro diffusione raggiunse il periodo di massima fioritura nel Cinquecento, di pari passo con il momento dell'affermazione dell'egemonia degli apparati statali, dei quali esse rappresentano, come ha scritto Sbriccoli, l'architrave dottrinale e la ragione non ultima della loro egemonia. Come riporta l'autore, Marsili nella sua *Practica causarum criminalium* aveva sentenziato: «Parum prodest habere tehoricam ipsarum causarum criminalium sine practica»; questo a sottolineare la necessità di una sintesi tra i due momenti giuridici, funzionale all'assolvere il compito di *fare* la

¹³ I. DEL BAGNO, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinquecento e Seicento*, Jovene Editore, Napoli 1993, p. 145.

¹⁴ Per un approfondimento in merito alla contestualizzazione della prammatica del 1631 vedi A. DI FALCO, *Il governo del feudo*, cit., in particolare le pp. 94-122. Sull'addensamento dell'aristocrazia di seggio negli alti gradi dell'amministrazione regia vedi anche V.I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600- 1647): aspetti dell'ideologia del magistrato in età moderna*, L. S. Olschki, Firenze 1974; G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, UTET, Torino 2006, vol. III, *Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco*, p. 118.

¹⁵ M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, cit., p. 174.

giustizia in concreto. Il fenomeno della diffusione delle *practicae* continuerà ancora, lungo i secoli XVII e XVIII, ed il giurista teorico-pratico produrrà

[...] un diritto che ha la sua origine nella pratica e perpetua quella pratica convertendola in *ius*. Il giudice che se ne lascia guidare segue le sue indicazioni e le stabilizza in una *consuetudo iudicandi* che diventa ben presto *norma agendi*. Di qui, la *Practica* successiva non farà più riferimento a certe operazioni come a ciò che succede *de facto, quamvis contra ius*, ma a ciò che *de iure fieri debet*¹⁶.

Risulta evidente l'intento di mirare ad una generalizzazione delle norme processuali e di interpretazione delle leggi, al fine di superare il sincretismo curiale esistente, soprattutto, nelle province del regno di Napoli, che sottendeva all'operazione di pubblicazione e diffusione delle *practiche* dei processi civile e criminale. A tal riguardo, il Manna, sul fenomeno dell'eccessiva diffusione delle pratiche – «mai fu ne' nostri (curiali) tanta smania ed ansietà di raccogliere biblioteche di pratici forensi» – denunciava che ormai tutto nel foro si era trasformato in vera arte meccanica, dove il ragionamento non trovava più spazio¹⁷.

Una delle fonti su cui è basato il presente lavoro è proprio un manuale di pratica civile e criminale, rinvenuto nell'archivio Del Mercato – una famiglia di notabili, originaria del Cilento – e vergato a mano da uno dei membri di questo importante lignaggio. L'autore è Giovan Nicola Del Mercato, un giurista di grande erudizione, fine conoscitore del diritto del Regno che, in ossequio alla tradizione familiare, aveva fondato la sua fortuna sull'esercizio della carica di governatore baronale, prevalentemente in Cilento, al servizio di varie famiglie della più importante feudalità napoletana. Nato a Laureana Cilento il 3 giugno del 1618, venne avviato alla carriera magistratuale, secondo quanto dettato dalla tradizione familiare che vantava illustri antenati nel settore. Il nonno Giovan Cola del Mercato *senior* fu persona molto stimata, dottore in *utroque*, il quale raggiunse il grado di Consigliere nel Sacro Regio Consiglio e del quale il Consigliere Giovan Francesco Sanfelice ebbe a dire «suae tempestatis causarum patronus acerrimus». Lo zio, Francesco del Mercato, fu uomo prudentissimo ed esperto nei governi ecclesiastici, mentre Francesco Antonio del Mercato, altro zio, fu segretario del Sacro Regio Consiglio. Il due di maggio del 1640, Giovan Nicola, presentato come uomo del sig. Sanfelice, si addottorò *januis apertis* e l'anno seguente ottenne l'approvazione all'esercizio degli uffici di giustizia baronale da parte della Regia Giunta degli Approbandi¹⁸. In questa occasione uno

¹⁶ Ivi, p. 175.

¹⁷ G. MANNA, *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Arnaldo Forni Editore, Bologna 1999, rist. anastatica, pp. 194-95.

¹⁸ Si tratta della Giunta introdotta dalla prammatica XXIII *de Officialibus*.

dei membri della Regia Giunta, il Presidente di Camera Gioan Camillo Cacace, si offrì, come racconta lo stesso Del Mercato, di procurargli un governo, o di accontentarlo in

[...] tutto quello che richiedeva soggiungendo «Raccomandatemi a vostro zio, che intendo sia de molti meriti»¹⁹.

Dalle pagine introduttive del manuale redatto da Giovan Nicola, si coglie il senso di quanto abbiamo fin qui detto in relazione all'alterità tra diritto formale e pratico e alla necessità di disporre di ufficiali esercenti le cariche di giustizia che fossero preparati.

Così scriveva:

Practica attenditur, et vera interpretatio dixit quae sumitur a practica [...] Ideo inter munera collata mihi assessoratus et populorum regimina, totaliter inespertos capitaneos eorumque locutenentis et inscios actuarios reperisse ex quo tempus in cognitionem causarum distribuendum necesse semper habui, illud consumare in corrigendis eorum erroribus et in eorundem eruditione qui molestissimus assidui mihi fuit cum in tantis minutijs versari contingisset; Hinc actuarij SRC debent esse examinati et aprobati ut refert Tapia lib. 2 Juris Regni, fol. 164, sic et caeteri saldem idonei converit esse, sed hoc barones non audiunt et sufficit haberem assicuratum Attictum eius²⁰.

Anche il Del Mercato, dunque, testimoniava dell'ignoranza diffusa tra capitani di giustizia, luogotenente e attuari che, nei diversi anni di esperienza, aveva avuto modo di constatare.

De quibus aliquae legum doctores de quibus da actuarijs qui nihil quo ad ius attinet, sapiunt edocti, in ijs formulis absquae; iure pertinaces effecti nil a dere vel immutare sciunt, et cum casus praeter illas evenit, dicunt causa nova est, et articulus fortis ex quo illum non inveniunt in eorum formulario, cum quo fastosi tripudiant absquae scientia maximis in Gubernis non nulli iudicis officium est, ne iudicia elusoria fieri constigat

Ut ab hoc discrimine pedes evellerem ego Joes Nicolas de Mercato a Lauriana Cilenti exa argine anfractorum judiciariorum vario tempore observatorum tu in progressu ordinis iudiciarij et ne du ut de caetero laborem minus scatirem: sed ut actui et reo; iudicium inespertis satisfacerem hanc Praxim, nostra diligentia cumulavit

¹⁹ F. VOLPE (a cura di), *Memorie di famiglia. Giovan Cola del Mercato di Laureana (secolo XVII)*, Napoli 1994, p. 24.

²⁰ Archivio di Stato di Salerno (d'ora in poi Assa), Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 69, ff. 2r.

Come lo stesso governatore scrive, l'organizzazione di questo agevole *excursus* nella teorica e nella pratica è strutturata per Titoli, Rubriche e Capitoli, insieme ad Atti giudiziari. L'opera consta di quattro libri che trattano i seguenti argomenti: *De Introduzione et ordine totius iudicarijs processus; De Causis prohibitis officialibus Baronum; De Appellationibus; De Arbitris; Miscellanea Praxis, de Juditijs quae summarie tractari solent; Praxis criminalis totius ordinis Processus, tam absente quam praesente.*

Essendo una pratica diretta a coloro che si sarebbero dovuti cimentare nei governi baronali, l'opera si apre con un capitolo dedicato alle cause che non rientravano nella sfera di competenza degli ufficiali baronali. All'interno del manoscritto si trovano numerosi esempi pratici utili per la redazione di atti, attraverso la presentazione di modelli creati appositamente per coloro che si sarebbero avvalsi di tale pratica.

Uno stato feudale territoriale: la baronia di Cilento

La baronia di Cilento, in Principato Citra, inglobava tutti i paesi e villaggi inclusi tra il mare ed i fiumi Solofrone ed Alento, con eccezione dei feudi ecclesiastici di Castellabate ed Agropoli con i rispettivi territori, che avevano propri statuti e furono aggregati alla baronia solo nel 1436.

Originariamente facevano parte di tale baronia: Camella, Cannicchio, Copersito, Fiumicello, Galdo, Guarazzano, Laureana, Lustra, Omignano, Ortodonico, Palearia, Pietrafocaria, Pollera, Porcili, Prignano, Puglisi, Rutino, S. Mauro, S. Teodoro, Sessa, Torchiara, Valle e Vatolla. Questa era la composizione dell'intero distretto longobardo di Cilento, su cui Ruggero, figlio di Troisio il Normanno, divenne signore, e la cui consistenza ed estensione si apprende dal processo di reintegra ordinato da re Carlo nel 1266²¹. Il figlio di Ruggero, Tommaso, aggiunse alla signoria di Cilento i feudi di Atena, Casale Boni Riparii, Castelluccio, Corbella, Diano, Fasanella e casali, Magniano, Monteforte, Pantuliano (casale e civita), Policastro, Polla, Postiglione, Sala, S. Severino di Camerota, Sanza Serre.

Nel 1305, dopo aver ottenuto il feudo di Padula, lo stesso Tommaso vi fondò la famosa Certosa²². Dopo la crisi politica dei Principi di Salerno, i Sanseverino, la baronia fu oggetto di un imponente smembramento, che diede vita ad un incremento delle giurisdizioni; così commentava Giovan Cola del Mercato, in merito a tali accadimenti :

²¹ P. EBNER, *Economia e società nel Cilento medievale*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1979, vol. II, pp. 124-25.

²² Ivi, p. 127.

E così essendo la Lucania [Cilento] afflitta da vari domini di varie genti, fummo uniti, ma non tutti i lucani, in giurisdizione comune con la contea di Marsico, come dirò in calce a quest'opera, fino a Ferdinando Sanseverino ultimo principe di Salerno, ribellatosi nell'anno 1552. In verità questa baronia era interamente in suo potere e proprio dal momento della sua caduta fu divisa fra molti baroni, non creati dalla munificenza dei re ma stabiliti dal prezzo nei pubblici incanti, che, comportandosi duramente, fecero sospirare non la passata libertà ma desiderare la sicurezza sotto il diretto dominio del re sovrano²³.

Gli oltre 40 casali che componevano la baronia vennero venduti individualmente, ognuno con giurisdizione, complicando il panorama della titolarità delle giurisdizioni nonché quello dell'effettività delle stesse, in quanto risultava molto controversa l'attribuzione di un territorio per ogni singolo casale.

Facciamo, ancora una volta, ricorso alle parole di Giovan Nicola Del Mercato, contenute all'interno della sua opera *Comentaria Statutorum, Capitulorum, Consuetudinum, Morum, Privilegiorumque baroniae Cilenti*, scritta nella metà del XVII secolo²⁴:

E così il Silento e la sua regione che comprende molte colline e villaggi, sopporta numerosi baroni, vicino al numero all'incirca di cinquanta su di un solo promontorio [...] per la qual cosa noi, tralasciato ciò che potrebbe argomentarsi sulla giustizia o ingiustizia della separazione, fissiamo i confini non dallo stesso decantato fiume Silaro, [...] ma dalla bocca di un altro fiumicello che impropriamente è chiamato Selefone²⁵.

In piena età moderna, la baronia di Cilento sarà composta dalla terra di Rocca Cilento, Ogliastro, Eredita, Finocchito, Monte, Cicerale, Prignano (con i due villaggi di Melito e Puglisi), Torchiara e Copersito, Rotino, Carusi, Lustra, Santo Martino, Laureana, Matonti, Vatolla, Casigliano, San Mango, Valle, Castagneta, Santa Lucia, Sessa, Omignano, Porcili, Acquavella, Casalicchio, Galdo, Celso, Pollica, Cannicchio, San Mauro, Serramezzana, Capograssi, San Teodoro, i paesi della Chiova, ossia Montanari, Cosentini, Ortodonico, Fornelli, Zoppi, Montecorice, Perdifumo, Camella.

Si tendeva ad escludere Castellabate ed Agropoli con i suoi villaggi, il primo perché considerato come centro di potere religioso svincolato dal corpo feudale della baronia, sebbene territorialmente da esso dipendente, il secondo in «ragione

²³ P. CANTALUPO, *Pagine storiche nei Comentaria di Giovan Nicola del Mercato*, Edizioni del Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli 2001, p. 79.

²⁴ Come riporta Cantalupo, nell'Archivio di Stato di Salerno sono presenti tre redazioni autografe e successive del manoscritto, che risalgono rispettivamente al 1652, al 1658, e al 1677; Ivi, pp. 6-7.

²⁵ Ivi, p. 83.

del diverso processo storico che ne aveva fatto un organismo feudale differente per origine e sviluppo nonché rimasto separato e distinto dalla baronia per circa quattro secoli, finché non vi era stato aggregato nel 1436»²⁶.

I rapporti interni della baronia erano regolati essenzialmente dagli statuti, ossia le leggi municipali, che furono concessi nel 1487 dal re di Napoli, Ferdinando I d'Aragona, ai rappresentanti della baronia e confermati da re Alfonso II nel 1494²⁷. A questo corpo principale vennero ad aggiungersi altri 18 articoli concessi dal principe Ferdinando Sanseverino, l'ultimo feudatario a possedere per intero la baronia²⁸. Della legislazione statutaria parleremo più compiutamente nelle pagine a seguire, ci basti, ora, rilevare che le norme statutarie, generalmente, riguardavano i criteri regolanti la composizione e il funzionamento delle istituzioni di rappresentanza delle *universitates*, nonché quelli relativi alla gestione del potere esecutivo delle stesse e le modalità di attuazione dei compiti di tipo più squisitamente amministrativo.

Le leggi, gli usi e i costumi propri della baronia di Cilento furono destinati a conservare il loro intero valore per molto tempo, anche dopo la frantumazione del territorio della stessa con l'insediamento di diversi signori feudali.

Le Storie delle leggi del Regno di Napoli: il rinnovamento neumanista negli studi giuridici tra XVII e XVIII secolo

Al fine di avere una maggiore contezza, a livello diacronico, della sedimentazione legislativa nel Mezzogiorno moderno, tale da poter risultare funzionale al nostro discorso, un'importante fonte si è rivelata quella particolare letteratura storico-giuridica che prese piede in pieno Settecento, nel Regno di Napoli, appartenente alla scuola degli eruditi. Le pubblicazioni di tale genere riguardavano soprattutto la storia delle leggi, della giurisprudenza e dei tribunali del Regno e, tra le tante edite in quegli anni, ci siamo avvalsi delle opere di due fra gli autori più rappresentativi: Carlo Pecchia e Gregorio Grimaldi.

Di questi due autori ne ha scritto il Manna, nel suo volume sulla storia del foro e della giurisprudenza napoletana, usando tali parole:

Forse l'opera di Carlo Pecchia non ebbe eguali in questo genere fra i contemporanei. Il Pecchia scrisse una storia delle nostre leggi e dei nostri legislatori, la quale benchè non compiuta, e benchè intitolata col modesto nome di Storia della G. C. della Vicaria, pure per la minutezza ed utilità delle notizie intorno alle origini e compilazione de' nostri codici può

²⁶ Ivi, p. 11.

²⁷ A tal proposito vedi F. CALASSO, *La legislazione statutaria nell'Italia meridionale*, Bologna 1929.

²⁸ P. CANTALUPO, *Pagine storiche*, cit., p. 8.

reputarsi di poco inferiore a quella del Giannone; e forse talora la critica del Pecchia supera quella del Giannone medesimo.

Gregorio Grimaldi perseguì un disegno simigliante, anzi assai più ampio, una storia cioè delle leggi e dei magistrati del regno: ma sventuratamente le forze non rispondevano al generoso concetto, e nella sua opera manca appunto quello che doveva esserne il principal fondamento, l'ordine e la critica: egli ha fatta piuttosto una cronaca legislativa, la quale non riesce al tutto inutile agli studiosi²⁹.

Sin dagli ultimi anni del secolo XVII, si era registrato un rinnovamento degli studi giuridici e Napoli rappresentò un centro importante in tal senso, esprimendo personalità di un certo rilievo culturale. Il rinnovamento si sostanzialmente nel recupero dei canoni metodologici umanistici che comportava un ritorno in *auge* della filologia

[...] come strumento di libertà intellettuale e in particolare di emancipazione dalle formule interpretative consolidate, nella prospettiva dell'affermazione di modelli nazionali³⁰.

I giuristi umanisti temevano che le conseguenze del pensiero critico moderno potessero operare la trasformazione del diritto inteso come *scienza*, in diritto inteso come *politica*, preludio alla trasformazione pericolosa della volontà giuridica in *principis arbitrium*. Fu nel divario tra *giusnaturalismo* e *giusvolontarismo* che fu battuto il sentiero che portava i giuristi colti italiani dell'epoca ad affidare ad un interprete idealizzato «la ricerca del *jus* nel complesso delle fonti tradizionali, specialmente le più antiche», basandosi sul fatto che le fonti alla base delle esperienze giuridiche del passato fossero espressione di strutture normative naturali³¹. I contrasti che emergevano fra le varie legislazioni, o all'interno di ciascuna di esse, non erano letti come sfasature del sistema, ma trovavano la soluzione nel loro rimando dal piano ideale a quello prammatico.

Le correnti neumanistiche ponevano al centro del loro interesse il governo della società civile (ridefinizione della legge, dei rapporti tra governati e governanti, della funzione dello Stato e dei suoi ufficiali) e, a differenza della precedente esperienza cinquecentesca, si evitò di incorrere nelle stesse accuse di astrattezza, per la capacità di fondere la nuova cultura antiquaria nell'agire pratico. Personaggio di indubbio spessore e corifeo di tale movimento fu Gian Vincenzo Gravina, il

²⁹ G. MANNA, *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Arnaldo Forni Editori, Bologna 1999, rist. anast., p. 211.

³⁰ I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, G. Giappichelli Editore, Torino 2002, p. 317.

³¹ R. AJELLO, *Arcana iuris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene Editore, Napoli 1976, pp. 70-1.

quale poneva alla base della formazione del giurista la conoscenza del latino, l'arte del ragionamento e la conoscenza della storia. Quest'ultima assurgeva a requisito essenziale per penetrare le leggi, in quanto la conoscenza storica era riferita «alla storia dell'ordinamento, delle magistrature e di quei riti esterni (sacri e profani) che evidentemente lasciavano un segno nelle istituzioni»³².

Ha scritto Birocchi:

La trattazione storica ed esegetica era funzionale a un modello di ragione che faceva da sfondo e che costituiva il parametro per il presente. [...] L'esercizio del potere era da considerarsi condizionato dalle finalità per le quali esso era stato costituito, con i limiti che ne scaturivano, salva la non convenienza di far valere quei limiti³³.

La diffusione di questa nuova cultura neoumanistica nel Regno di Napoli non fu limitata solo agli ambienti prettamente universitari, ma si estese a tutti gli ambienti culturali, principalmente nei circoli e nelle aggregazioni spontanee di intellettuali dalla formazione eterogenea e dalla varia competenza.

La natura essenzialmente consuetudinaria dell'ordinamento napoletano ne rappresentava il suo carattere precipuo; in particolar modo, nel dibattito della seconda metà del '700, i cultori del diritto patrio tesero a rivalutare l'incidenza delle leggi longobarde, che assurgevano a spina dorsale del *jus regni*. Alcuni insigni giuristi, come il Vario ad esempio, vedevano proprio nella cesura che si ebbe con l'avvento del diritto longobardo la formazione di un ordinamento nazionale, con una sua fisionomia particolare.

Il dibattito, tutto interno al mondo dei giuristi, sulla continuità-discontinuità del diritto romano nell'alto medioevo, emerse nei primi decenni del Settecento – nel corso degli anni '20 –, quando venne pubblicata l'opera, in due volumi, di Domenico Antonio d'Asti, dal titolo *Dell'uso e autorità della ragion civile nelle Provincie dell'Imperio Occidentale*. In essa l'autore sosteneva la continuità del diritto romano nell'Alto Medioevo, confutando la tesi secondo la quale il dominio dei Longobardi avesse provocato nelle popolazioni italiche la desuetudine del diritto comune. A far da contrappunto al d'Asti, l'opera *Historia Pandectarum* di Brenkmann – fondata sullo studio de *la Littera Florentina*, il documento in cui veniva riportata quasi integralmente la compilazione giustiniana – che, a sua volta, confutava l'ipotesi della continuità del diritto giustiniano. Tale dibattito fu destinato a protrarsi per lungo tempo, seppur in modo rapsodico e, negli anni Trenta del secolo scorso, fu possibile coglierne alcuni echi nel confronto tra Trifone e Genuardi, in relazione

³² I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 321.

³³ Ivi, pp. 322-23.

alla continuità del diritto romano nell'Alto Medioevo nell'area geografica del Principato Citra, avvenuto sulle pagine della rivista «Archivio Storico per la Provincia di Salerno»³⁴.

Le storie del Pecchia e del Grimaldi si pongono indubbiamente sulla scia di quello spirito innovatore che pervase gli ambienti culturali napoletani, e non solo.

L'opera del Pecchia, originariamente pensata come storia della Gran Corte della Vicaria, venne ampliata dallo stesso autore in sede di stesura, così come egli stesso precisa nell'introduzione, per non ridurla alla semplice storia di un tribunale. Scrive l'autore:

Ora essendomi io determinato di scriverne la storia fin dalla sua prima origine, fui nell'obbligo di premettere un sunto dello Stato, in cui erano le cose prima della fondazione della Monarchia. Di qui prendendo le mosse, nulla stimai di dover tralasciare di tutto ciò che formava l'oggetto della Magna Curia Normanna; e procedendo innanzi, additare i primi cambiamenti fattivi dall'Imperador Federigo; con che venni ad esporre e ad illustrare, il meglio che per me si potesse, tutte le parti del Sistema politico, economico, militare e civile del Regno fino a tutto il regnar degli Svevi. Eseguito ciò né due primi Tomi dell'Opera, e datigli in luce col titolo di Storia dell'origine e dello Stato antio e moderno della G.C., tutti fermatisi sul frontispizio crederono che d'altro non si trattasse nel corpo dell'Opera che dell'economia d'un Tribunal di giustizia; e ciò perché le parole Gran Corte ha già gran tempo che non hanno altra nozione che questa, anzi non vi è scrittore, ch'io sappia, il quale altro gliene abbia dato finora. Bisognò leggere per ricredersi; ed allora non vi fu chi non si fosse doluto meco d'un titolo, che giusta l'universal nozione, dando un'idea troppo svantaggiosa del pregio dell'Opera altri non potea invogliare che i nostri forensi. Molti dunque, e fra questi i più dotti e rispettabili Magistrati mi esortavano a cambiarlo; [...] Ecco il perché del nuovo titolo il quale né due seguenti Tomi mi obbliga a qualche cosa di più, giacchè per esso non potrò più venirmi restringendo nella sola Gran Corte, oggetto principalissimo del mio primo intraprendimento³⁵.

Il titolo venne, così, modificato dal Pecchia in *Storia Civile e Politica del Regno di Napoli*, e l'opera si strutturò in un primo tomo, a sua volta suddiviso in due libri, dai rispettivi titoli: *Del Governo e delle leggi de' Romani, de' Goti e de' Longobardi; Del Governo e delle leggi de' Normanni e degli Svevi. Origine della Gran Corte*. Un secondo tomo contiene due *Dissertazioni*, dal titolo *Dell'origine e del progresso de' feudi in Francia, in Lombardia, in Germania ed in Inghilterra*, la prima, e *Dell'ori-*

³⁴ R. TRIFONE, *La "lex et romanorum consuetudo" nelle carte salernitane del secolo XIII*, in «Archivio Storico per la Provincia di Salerno», Anno VI della nuova serie, Fascicolo I (agosto-settembre 1932), pp. 11-25.

³⁵ C. PECCHIA, *Storia Civile e Poltica del Regno di Napoli*, nella Stamperia di Filippo Raimondi, Napoli 1791, seconda edizione, tomo I, *Avviso* dell'autore prima dell'Introduzione.

gine e dello stato antico de' Feudi in Regno, la seconda. Un terzo tomo comprende il libro dal titolo *Del governo e delle leggi degli Angioini*; infine, un quarto tomo *Ossia supplimento alle opere del Pecchia che contiene diverse consulte e rappresentanze dell'illustre Marchese Signor D. Saverio Simonetti, oggi segretario di S. M. per ripartimento di Grazia e Giustizia, fatte in tempo ch'egli era Consultore in Sicilia su diverse materie feudali di quel Regno, e raccolte dal Pecchia*.

Più corposa, anche se più deludente secondo il giudizio del Manna, l'opera del Grimaldi, *Istoria delle leggi e dei magistrati del Regno di Napoli*, iniziata da Gregorio Grimaldi, che scrisse i primi quattro tomi, e terminata da suo fratello, Ginesio Grimaldi, autore dei tomi che vanno dal quinto al dodicesimo. In particolare, il tomo IV è dedicato ai *Riti della Gran Corte della Vicaria*; essi vengono analizzati singolarmente ed integrati con i commenti del Caravita, segnalando i riti ancora in vigore e quelli, invece, oramai desueti nella pratica forense napoletana, al tempo della compilazione dell'opera.

L'autore fu indirizzato e guidato dal padre, Costantino Grimaldi – consigliere di Santa Chiara e amico di Giannone – negli studi dedicati al diritto feudale e municipale del Regno, senza tralasciare l'approfondimento della storia e delle leggi di Roma. Affidato a Giambattista Vico per l'istruzione storica, filosofica e letteraria, e a Pietro Contegna per gli insegnamenti di diritto, Gregorio Grimaldi intraprese la carriera forense sotto la guida del padre³⁶. La sua opera principale, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, considerata modesta sul piano storiografico, ma fedele interprete delle posizioni di una parte consistente del ceto civile, venne pubblicata a Napoli, tra il 1731 e il 1733, in quattro tomi, ed affrontava la storia del Regno di Napoli a partire dal tempo dei romani giungendo fino al regno di Federico d'Aragona.

Alla base dell'opera vi fu l'intento di riscrivere la *Istoria* giannoniana, rafforzandone gli aspetti giuridici ed eruditi. La cosa non fu gradita allo stesso Giannone che, in una recensione del primo tomo, giudicò l'opera del Grimaldi come sciocca e ridicola, sottolineandone, nel compararla alla sua, il carattere pedissequo³⁷. Ha scritto Ajello, a proposito della *Istoria* di Grimaldi:

Versione moderata della *Istoria* civile, priva di ogni mordente politico e destinata ad appagare gli ambienti eruditi ed antiquari più conservatori, quella stessa cultura ufficiale che aveva respinto l'opera di Giannone³⁸.

³⁶ [http://www.treccani.it/enciclopedia/gregorio-grimaldi_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/gregorio-grimaldi_(Dizionario-Biografico)/).

³⁷ G. RICUPERATI, *Giannone e i suoi contemporanei; Langlet du Fresnoy, Matteo Egizio e Gregorio Grimaldi*, in *Miscellanea Walter Maturi*, G. Giappichelli, Torino 1966, pp. 74-6.

³⁸ R. AJELLO, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. La fondazione e il "tempo eroico" della dinastia*, in AA. VV. *Storia di Napoli*, Società Editrice Storia di Napoli, vol. IV, Napoli 1976, p. 684.

Cultura ufficiale che lo isolò, dopo la caduta in disgrazia del padre che troppo si era spinto nelle sue invettive anticuriali e di difesa giurisdizionale. Entrambi vennero, infatti, arrestati con l'accusa di delitto di Stato, e Gregorio fu condannato all'esilio a Pantelleria, successivamente condonato con l'imposizione della residenza in Sicilia, ove finì i suoi giorni.

L'esito di tale caduta in disgrazia di Costantino, e conseguentemente di suo figlio Gregorio, in quegli ambienti culturali che avevano precedentemente sostenuto le tesi da egli perorate, trovano una spiegazione nella tesi di Quondam, riportata da Ajello, che così scriveva:

[...] il petrarchismo nato insieme alla cultura degli investiganti come fenomeno borghese e con notevole carica antif feudale, sarebbe stato poi assunto, in una seconda fase, ossia nel momento del purismo toscaneggiante, dalla classe al potere; in essa, già agli inizi del Settecento, si sarebbero fuse le istanze del ceto civile con quelle feudali; da ciò la sorte di Vico (incompreso), di Giannone (esiliato), e di Grimaldi (perseguitato), unici relitti sparsi ed isolati del naufragio in cui finì il rinnovamento della cultura meridionale promosso dalla celebre Accademia³⁹.

Un'involuzione intellettuale che frenò il fermento del neumanesimo napoletano, affermatosi nella cultura giuridica, ma che non si limitò soltanto ad essa, in quanto il fenomeno di ritorno ai testi avvenne secondo un impianto scientifico-filosofico moderno. I sintomi del rinnovamento, infatti, si manifestarono principalmente nei circoli di intellettuali che avevano una formazione eterogenea e competenze varie. Del resto, nei primi anni del XVIII secolo, il giurista era spesso un letterato ed uno scienziato che

[...] utilizzava i metodi delle scienze sperimentali o gli schemi ermeneutici legati alla realtà documentale, o che magari dibatteva i canoni della poetica⁴⁰.

L'involuzione sarebbe stata una conseguenza dell'esigenza di conservazione degli intellettuali di formazione giuridica che, pur avendo acquistato un'autonomia attraverso la funzione burocratica-ministeriale, alla fine del XVII secolo, restavano subordinati a strutture di potere ancora fortemente condizionate dal sistema feudale⁴¹.

³⁹ R. AJELLO, *Arcana Iuris*, cit., p. 154, n. 10; A. QUONDAM, *Dal Barocco all'Arcadia*, in *Storia di Napoli*, Società Editrice della Storia di Napoli, vol. VI, Napoli 1970, pp. 896-905.

⁴⁰ I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 318.

⁴¹ B. DE GIOVANNI, *La vita intellettuale a Napoli fra la metà del '600 e la restaurazione del Regno*, in *Storia di Napoli*, cit, vol. VI, p. 454.

La Napoli della fine del Seicento e degli inizi del Settecento non fu aliena alla «crisi di coscienza europea» del tempo ma, come ha scritto Galasso,

[...] la viveva, naturalmente con i limiti che la sua storia e le sue condizioni le imponevano, ma anche con originalità di accenti e con contributi che non si saprebbe in alcun modo definire trascurabili⁴².

A.D.F.

⁴² G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello. Politica, cultura, società*, Sansoni Editore, Firenze 1982, vol. II, p. 737.

Parte I

I DIRITTI CONCORRENTI.
CONFLITTI E DIALETTICA GIUDIZIARIA
NEL REGNO DI NAPOLI IN ETÀ MODERNA

L'ordo juris e i tentativi di disciplinamento giurisprudenziale

Il panorama giuridico nel Mezzogiorno moderno

Nelle pagine a seguire, prenderemo in esame la complicata realtà giuridica del Regno di Napoli. Partendo da ciò che ha rappresentato un'esigenza comune a tutti gli Stati che si incamminarono sul terreno incerto della *reductio ad unum*, ossia la ricerca di un ordine giuridico di riferimento, analizzeremo la sedimentazione diacronica delle leggi nel Regno di Napoli e la progressiva affermazione del ruolo del ceto togato che, attraverso la delicata funzione di coordinamento tra le vecchie fonti e le fonti moderne, riuscì a reinterpretare e ricomprendere la variegata realtà dei diritti locali e particolari nell'unità giuridica dell'Impero universale.

I protagonisti di questo processo – sovrano, feudalità, corpi territoriali, *universitates*, ceto togato – dialogano costantemente, in un rapporto oscillante tra collisione e collusione, proprio di quel sistema di riferimento che la storiografia più recente ha chiamato Stato *giurisdizionale* o *della Prima Età moderna*, in cui la superiorità giurisdizionale equivale al potere di controllo e di armonizzazione dei poteri inferiori, e il cui scopo è quello di preservare piuttosto che innovare.

L'elemento feudale giocò un ruolo fondamentale in questo contesto; gli antichi Stati feudali furono utilizzati nel momento incipiente dell'affermazione della dinastia degli Asburgo nel Regno di Napoli, come importanti strumenti di uniformazione, dal punto di vista giuridico, degli ordinamenti locali, contribuendo alla loro semplificazione e sottoponendo le decisioni dei giudici locali al controllo, in grado di appello, dei tribunali regi.

Naturalmente, è impossibile non dar conto della peculiarità del Regno di Napoli, sostanziata nell'alterità tra norme giuridiche formali e prassi giudiziaria con una inclinazione, fin troppo evidente, di quest'ultima ad un'attività interpretativa estremamente elastica, pur nella vera condizione di necessità di adeguamento di norme antichissime ad una società differente rispetto a quella per la quale esse erano

state emanate. Fenomeno, questo, comune a tutte le società in cui il diritto romano ritrovò vigenza ma che, nel regno di Napoli, raggiunse toni parossistici.

Ha rilevato Ajello che tra i miti che hanno intessuto la *ratio* politica del *mos italicus*, il maggiore fu rappresentato dalla stabilità e dalla uniformità ontologica delle strutture giuridiche umane, «illustrate dal diritto romano antico, corrette dalla regolamentazione canonica, tradotte in capacità sapienziali di pochi», che diedero vita ad un'influenza metafisica ed asociale, deduttiva e non induttiva⁴³. Il merito della scuola pratica napoletana fu quello di sopperire alla mancanza di una legislazione patria con una interpretazione delle norme, questa sì, tutta napoletana.

Vedremo come la dottrina meridionale recepì il diritto romano, quale diritto comune, nell'accezione elaborata dalla scuola bolognese, come diritto universale dotato di un'autorità superiore ed universale. Tuttavia, nel prendere in considerazione i vari rimandi al diritto comune che, pure, erano presenti nelle leggi fondamentali del regno, in particolare nella costituzione *Puritatem*, non possiamo tralasciare di dar conto del dibattito innescatosi tra i giuristi, sulla qualità dell'aggettivo *comune* utilizzato in riferimento al diritto. Il dubbio alla base del dibattito era se esso poteva essere considerato un rimando *tout court* al diritto romano o rappresentava un semplice rimando alle norme di diritto comune, intendendo con tale termine il riferimento alle norme consuetudinarie comuni che avevano vigenza nei territori di riferimento?

La differenza non era di poco conto perché il recepimento del diritto romano come diritto comune fu qualcosa che avvenne nella seconda metà del secolo XIV nell'Italia settentrionale mentre, per il regno di Napoli, le cose furono leggermente diverse.

Vedremo, inoltre, come l'esigenza di coniugare un sistema normativo certo di riferimento ad un corpo di ufficiali di giustizia preparato, che conoscesse il *jus regni*, rappresentò una preoccupazione sentita, particolarmente, in seno alle comunità periferiche del regno, ma della quale furono consapevoli gli ambienti di governo centrali, tenuto conto che disposizioni normative e tentativi di riforma funzionali a tale scopo venivano ciclicamente presentati. La difficoltà restava nel riuscire a spuntarla contro il blocco di interessi trasversali che complicava e connotava la realtà del regno.

In un lavoro molto apprezzato, di non molto tempo fa, Italo Birocchi rilevava, nelle pagine poste a premessa del volume e in riferimento al periodo che va dal Cinquecento alla fine del Settecento, l'emergenza di un elemento comune nella trama complessiva delle varie esperienze giuridiche europee, rappresentato dalla ricerca dell'ordine giuridico. Scriveva l'autore:

⁴³ R. AJELLO, *Eredità medievali*, cit., p. XVII.

Quell'ordine che era sentito intrinsecamente presente nel sistema del diritto comune, indipendentemente dalle idealità fondate sulle due istituzioni universali (del resto presto cadute), nell'età moderna diventa l'obiettivo di una ricerca e l'oggetto di una ricostruzione di fronte al proliferare delle fonti o, se si vuole, all'atomizzarsi dei rapporti in tante relazioni tra istituzioni e soggetti diversi⁴⁴.

Il panorama giuridico dell'età moderna si componeva di un fiorire di particolarismi e microcosmi tra loro correlati, seppur in un *ménage* caratterizzato dall'alternanza tra commistione e scontro. Esso rappresentava il precipitato di quella risoluzione adottata dalla dottrina giuridica, dal XII secolo in poi, al fine di conciliare il principio ideologico dell'*unum ius* nell'*unum imperium* con la pluralità degli ordinamenti giuridici creatisi di forza nell'impero stesso. La normativa particolare, nell'Italia dei secoli XII e XIII era costituita dalle consuetudini e dagli statuti cittadini; nell'Italia meridionale, fra diritto imperiale e consuetudini di terre e città, si poneva il complesso della legislazione sovrana normanno-sveva⁴⁵ che aveva il carattere di diritto preminente e generale del regno.

La dottrina, a livello generale, riuscì a ricomprendere all'interno dell'unità giuridica dell'impero universale la realtà del diritto locale e particolare, con la costruzione logica del *ius commune*. Con tali termini si indicava

[...] il diritto romano imperiale concepito come elemento di un sistema organizzato di fonti giuridiche coesistenti nel quale esso, come diritto generale e universale, si coordinasse secondo certe regole ai diritti locali e particolari⁴⁶.

Legittimare l'antico diritto romano come vigente diritto dell'impero dava adito al protagonismo del ceto togato che con un lavoro di interpretazione avrebbe dovuto coordinarlo con le fonti moderne.

A partire dalla fine del secolo XV, in Italia, la concezione universalistica del diritto comune entrerà in una profonda crisi di evoluzione con l'avvento delle forme di organizzazione statale su base regionale, simili a quelle delle grandi monarchie nazionali ed europee. In tale contesto politico, verrà a mutare il quadro delle fonti giuridiche; la prima e suprema fonte di produzione del diritto sarà il principe, per cui la legge regia verrà a fraporsi tra *ius commune* e diritto locale. Legislazione regia

⁴⁴ I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, G. Giappichelli Editore, Torino 2002, p. XII.

⁴⁵ Le Assise normanne promulgate nel 1140 dal re Ruggero II e le *Constitutiones Augustales* di Melfi promulgate nel 1231 da Federico II.

⁴⁶ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Giuffrè Editore, Milano 1982, p. 48.

che si rivelerà frammentaria, lacunosa – senza raggiungere quell’esito unificatore verso cui era protesa – la cui forza, tuttavia, risiedeva nella fonte autoritaria da cui promanava, tale da presentarsi, il diritto principesco, come *ius commune* esso stesso. E sarà proprio nei casi di legislazione regia lacunosa che si creeranno ampi spazi di manovra per i giudici atti a far rivivere, nelle loro sentenze, i diritti particolari⁴⁷. Lo *ius commune* verrà, dunque, recepito come diritto dello Stato, all’interno del quale sarà accolto come sussidiario e subordinato alla superiore normativa generale sovrana⁴⁸.

Tra XV e XVI secolo, dunque, il diritto comune diviene diritto positivo dello Stato, in virtù dell’accettazione, espressa o tacita, fatta dal sovrano e si regionalizza, diventando comune solo in ciascuna unità politica statale; viene formandosi quello che Calasso definì come *diritto comune particolare*.

Nel caso della realtà del Regno di Napoli in età moderna, il sistema delle fonti legislative vedeva le Assise normanne e le Costituzioni sveve formare le basi della monarchia, cioè la norma fissa di tutto l’andamento dello Stato, a cominciare dalla funzione regia per finire alla tutela dei cittadini, e tale legislazione non fu quasi mai abrogata; pertanto, fino alla codificazione essa fornì i confini entro i quali si svolse il restante lavoro legislativo del Regno⁴⁹. Su tali basi andarono stratificandosi, nel tempo, gli interventi legislativi angioini e aragonesi; essi furono: le costituzioni, concernenti principi organici della monarchia o materie di amministrazione o di diritto; le prammatiche, che erano provvedimenti per la migliore applicazione delle norme giuridiche contenute nelle costituzioni e che prevedevano la comminazione di una pena, in caso di omissione, per tutti coloro che erano chiamati ad applicarle; i capitoli che erano disposizioni di carattere particolare, sia per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione che per favorire l’interesse di un determinato numero di cittadini⁵⁰.

Dopo il XV secolo, il termine capitoli venne sostituito dai termini grazie e privilegi che indicavano quelle concessioni fatte dai sovrani alle popolazioni in cambio dei donativi, e restarono solo le prammatiche che assunsero preponderanza sulle altre forme in quanto utilizzate, a lungo, da tutti i governi che si alternarono a Napoli, fino al tempo della codificazione. Oltre alle prammatiche emanate dal sovrano, vi erano quelle emanate dal viceré – precipitato di una potestà legislativa esercitata con il Collaterale – che, tuttavia, non avevano la stessa importanza delle prime. Le prammatiche regie o imperiali afferivano ai campi dell’amministrazione

⁴⁷ M. FIORAVANTI, *Stato e costituzione*, in ID. (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, cit., pp. 12-13.

⁴⁸ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., p. 72.

⁴⁹ R. TRIFONE, *Alcuni caratteri dell’antica legislazione del Regno delle due Sicilie*, Stabilimento tipografico della Regia Università Achille Cimmaruta, Napoli 1909, pp. 4-5.

⁵⁰ Ivi, pp. 11-15.

dello Stato, della distribuzione di competenze fra le diverse magistrature, dell'ufficio dei baroni, insomma cose che erano più attinenti alla costituzione dello Stato, al suo governo ed ai diritti dei cittadini. Le prammatiche vicereali concernevano, invece, l'andamento amministrativo, l'interpretazione di alcune disposizioni regie, i provvedimenti inerenti ad esigenze di bilancio, le misure per far fronte alle richieste di denaro provenienti dalla corte madrilena.

Il diritto comune cominciò ad essere applicato diversamente in ogni singolo ordinamento politico, in conformità dello spazio che la legislazione sovrana gli consentiva e secondo lo stile e gli orientamenti giurisprudenziali dei vari tribunali centrali che giudicavano in nome del principe. Esso venne consegnato ad una prassi giudiziaria che, seppur aperta ad un generale stile interpretativo europeo, era sensibile alle tendenze politiche e ai bisogni prettamente locali.

Lo svolgimento del diritto comune era ormai affidato, in primo luogo, alle decisioni dei tribunali; a partire dal Cinquecento, le raccolte di *decisiones* rappresentarono, tra l'altro, un fenomeno editoriale volto a segnare l'intera stagione del diritto moderno europeo, rimanendo, come ha rilevato Miletta, a lungo ai margini dell'interesse della storiografia⁵¹.

I repertori a stampa rappresentarono una risposta all'esigenza di certezza avvertita sin dagli inizi dell'età moderna, anche se il risultato deluse le aspettative, non riuscendo a favorire la nascita di una giurisprudenza affidabile e prevedibile⁵².

L'attività di *interpretatio* del giudice componeva e scompondeva, continuamente, l'ordinamento giuridico, adattandolo alla realtà attraverso la sua mediazione. Miletta ha posto in evidenza come i canoni interpretativi della letteratura giurisprudenziale non si presentassero affatto stabili e la loro volatilità era legata a finalità da spendere nella dialettica tra potere regio e magistrature, registrata agli inizi del Cinquecento. L'alternanza tra interpretazioni restrittiva ed estensiva permetteva la sperimentazione, da parte dell'apparato giudiziario, della sfera d'azione delle fonti dello *ius Regni* e di circoscrivere e/o stemperare la *vis coactiva* della legislazione regia⁵³.

Questo stato di fatto delle cose, comportò atteggiamenti diversi condizionati dalle contingenze storiche del momento che videro, nel caso particolare del Regno di Napoli, i giuristi del tempo cambiare frequentemente opinione su quali dovesse essere le leggi da considerare come diritto del Regno. Ha scritto Miletta:

⁵¹ Vedi M.N. MILETTI, *Stylus iudicandi. Le raccolte di decisiones del Regno di Napoli in età moderna*, Jovene Editore, Napoli 1998.

⁵² Ivi, p. 4.

⁵³ M.N. MILETTI, *Ermeneutica del Ius municipale nella giurisprudenza napoletana d'Età moderna*, in C. STORTI (a cura di), *Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici*, Società Italiana di Storia del Diritto, 2, Jovene Editore, Napoli 2010, p. 314.

Nella letteratura giurisprudenziale del Mezzogiorno moderno l'approccio al problema metodologico dell'*interpretatio* risente della stratificazione diacronica del *ius Regni*. Non a caso la tematica venne quasi sempre affrontata con riferimento al rapporto tra *ius commune*, da un lato, e costituzioni, capitoli, prammatiche, dall'altro: piani il cui continuo slittamento presupponeva canoni ermeneutici elastici e consentiva applicazioni a geometria variabile⁵⁴.

I giuristi del primo Cinquecento nel Regno di Napoli, ponendosi in continuità con la visione restrittiva della potestà legislativa del monarca, collocarono al rango di diritto municipale le leggi normanno sveve. Matteo d'Afflitto fondò la perdurante vigenza delle costituzioni sveve sulla legittimazione di Federico II ad emanarle e sull'ininterrotta osservanza praticata anche sotto regimi diversi. L'indirizzo di d'Afflitto fu ispiratore della prassi del Sacro Consiglio e venne metabolizzato dalla dottrina municipalistica.

L'*interpretatio* dei grandi tribunali, dunque, traeva dalla tradizione medievale la legittimazione teorica per *condere leges* oltreché per disapplicarle; a Napoli, la dottrina configurava in capo ai ministri supremi un analogo, latente diritto di resistenza o di disobbedienza nei confronti del *Princeps*, sul presupposto che la stima di cui essi godevano presso il sovrano, li autorizzasse a render conto soltanto alla propria coscienza⁵⁵.

Questo perché nella visione medievale di *lex* come rivelazione, ossia di regola precettiva che trova nella natura la sua fonte e la sua legittimazione e da essa deve essere tratta e ridotta in precetto formale, la scienza giuridica colse la funzione più propria del principe nell'attività di traduzione dei contenuti di equità e redazione di essi in precetti imposti all'osservanza dei sudditi⁵⁶. Come ha opportunamente rilevato Grossi, in questo mondo medievale, dove il diritto era sentito come qualcosa di ontico, tutto veniva visto in chiave interpretativa, e la stessa attività normativa del principe era *interpretatio*, così come il render giustizia del giudice o l'edificare teorico del *magister*⁵⁷. L'*ordo juris* veniva considerato come qualcosa di intoccabile; un sovrano che avesse voluto cambiarlo o innovarlo sarebbe stato definito e screditato come despota.

Nella società di Antico Regime, la parola *riforma* era del tutto inimmaginabile e la mentalità imperante era quindi l'esatto opposto della nostra attuale: l'innovazione e il cambiamento erano visti con sospetto e negatività mentre tutto ciò che era tradizionale, antico e stabile veniva considerato positivamente e con interesse. In un simile contesto, il progresso legislativo veniva ricercato dal sovrano attraverso il ritorno ai primigeni principi delle istituzioni che il tempo aveva corrotto; proprio

⁵⁴ Ivi, p. 299.

⁵⁵ ID., *Stylus judicandi*, cit., pp. 147-48.

⁵⁶ A tal proposito vedi P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969.

⁵⁷ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 162.

perché di fronte al re e al suo potere innovativo c'era la nazione organizzata e questa organizzazione consisteva in una incondizionata difesa delle tradizioni ordinarie⁵⁸. Il mutamento del diritto, indispensabile nella pratica e nell'attività di governo, passava dunque per un altro canale; la legge, non poteva essere modificata o sostituita, poteva però essere interpretata dagli esegeti autorizzati a tale attività, alla quale nessun altro aveva accesso, se non i *sacerdotes juris* in quanto possessori della *juris peritia*⁵⁹.

I giuristi dunque, assicurarono la continuità formale dell'*ordo juris* realizzando, nel contempo, quei cambiamenti possibili e quegli interventi manutentivi ritenuti utili e non incompatibili con l'assetto consolidato del sistema, il cui perno era costituito dal potere interpretativo dei grandi organi magistratuali che, attraverso la giurisdizione, riuscivano ad arrivare al nucleo della sovranità politica, orientando le scelte di indirizzo.⁶⁰ La pratica del diritto giurisprudenziale rendeva possibile ciò che la teoria e l'impalcatura formale del sistema impedivano;

[...] si può dire che gli interventi manutentivi si realizzavano tutti all'interno degli *arcana juris* nella dimensione del potere occulto che, in una sorta di anonimato istituzionale permanente, proteggeva i suoi autori materiali dalla responsabilità degli effetti prodotti⁶¹.

Veniva garantita così la fissità assiologica, la continuità dei valori dell'*ordo juris* nelle sue strutture formali, salvo operare degli interventi occulti per realizzare il suo costante aggiornamento. Ha scritto Di Donato:

In questo senso e per quel che riguarda l'Antico Regime la manutenzione dell'ordine giuridico deve essere considerata uno dei principali strumenti del potere arcano della magistratura attraverso il quale la *jurisdictio* era convertita occultamente in sovranità politica⁶².

I giuristi di antico regime come strumento principe della manutenzione dell'ordinamento preferirono sempre la desuetudine delle norme all'abrogazione, proprio per le infinite possibilità, offerte al giurista interprete, di compiere un arbitrio, potremmo dire illimitato, potendo sempre ripescare la norma desueta dall'ordinamento, asserendone la vigenza formale. A ben vedere, un qualunque sistema di potere nel quale ogni pubblico comando venga funzionalizzato alla difesa e alla riafferma-

⁵⁸ F. DI DONATO, *La manutenzione delle norme nell'Antico Regime. Ragioni pratiche e teorie giuspolitiche nelle società prerivoluzionarie*, in «Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale», XLIII, n. 170 (2010), p. 45.

⁵⁹ Ivi, p. 46.

⁶⁰ Ivi, p. 47.

⁶¹ Ivi, p. 49.

⁶² Ivi, p. 50.

zione di una norma giuridica già data, è stato definito dalla storiografia più recente, come *Stato giurisdizionale*.

Questa categoria storiografica, affermatasi recentemente nel panorama scientifico, è stata coniata da Maurizio Fioravanti e sottende alla prima e più risalente forma di Stato moderno prevalente, almeno, fino alla rivoluzione francese ed iniziata nella fase successiva al secolo XIII. In tale periodo, infatti, diviene sempre più evidente e visibile una certa tendenza all'organizzazione del governo dei molteplici territori presenti in Europa e alla trasformazione di esso, i cui sintomi sono ravvisabili quando si riscontrano: un signore che esercita i poteri di *imperium* in riferimento ad un territorio; un'assemblea del territorio che, da un lato, rivendica una partecipazione al governo dello stesso e, dall'altro, tende a preservare privilegi e ordinamento di ceto e di luogo sul territorio; la formalizzazione delle regole di origine consuetudinaria come contratto tra signore e forze sul territorio⁶³.

Secondo Fioravanti, lo Stato giurisdizionale prevarrebbe per gran parte dell'età moderna; tale modello di Stato risulta caratterizzato da un'intrinseca elasticità, in quanto sottoposto al suo interno a continue tensioni tra i due poli che lo compongono: quello dell'unità e della rappresentazione nella figura del sovrano e quello delle pluralità incarnate dall'eredità medievale, ossia quell'insieme di forze volte a preservare i loro ambiti di privilegio e di potere, di cui non si sbarazzerà, almeno, fino alla rivoluzione francese.

In buona sostanza, ciò che caratterizza in negativo lo Stato giurisdizionale è l'assenza del principio guida della sovranità, ossia la pretesa all'esclusività, al dominio monopolistico dei poteri. Manca, ancora, al diritto del sovrano quel *quid* di superiorità rispetto agli altri diritti esistenti sul territorio. Lo Stato giurisdizionale, pertanto, si fonda sul principio orizzontale della consociazione, ossia di un equilibrio tra la pluralità di forze agenti su ciascuno di quei territori. Lo strumento della giurisdizione, in tale contesto, assurge a strumento principe per la ricerca di punti di equilibrio ispirati dal principio dell'equa attribuzione a ciascuno di spazi e di diritti commisurati⁶⁴.

Il tipo di Stato che emerge da tale visione è quello di un soggetto, non intenzionato e non unitario, con una vocazione a fungere da contenitore ordinante di tutti gli altri soggetti minori quali città, comunità rurali, feudi, enti ecclesiastici, ecc... Consociazione di parti distinte, piuttosto che persona giuridica individua, mirante non alla realizzazione di fini propri, quanto all'equilibrio tra i vari corpi di cui è contessuto⁶⁵. Sostanzialmente, permane la visione dell'ordinamento medievale che

⁶³ M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, cit., pp. 4-5.

⁶⁴ Ivi, p. 32.

null'altro richiedeva all'autorità politica se non il mantenimento dello *status quo ante*; difesa della tradizione fondata sul rifiuto dell'innovazione e, dunque, giustificazione dell'intervento normativo del principe con la necessità di realizzare una più efficace amministrazione della giustizia. In un contesto in cui il diritto del principe non ha la forza necessaria per innovare ma soltanto una forza, potremmo dire, di arbitro, l'unica occasione di intervento per il potere centrale era legata, necessariamente, all'accensione di liti relative a diritti che venivano a collidere. L'autorità del principe veniva riconosciuta, in questo caso, e la sentenza assumeva il carattere di precedente, in quanto il giudicare comprendeva un'attività normativa, visto che il legiferare era diretta conseguenza dell'amministrare la giustizia e legittimato solo da questa potestà⁶⁶.

Il quadro delle funzioni pubbliche, in un ordinamento che rappresentava un conglomerato di soggetti di diversa origine e provenienza, continuò ad ordinarsi attorno al primato della giurisdizione, cioè attorno ad una tecnica e un'ideologia del potere che erano figlie del medioevo, in cui la superiorità giurisdizionale consisteva solo nel potere di controllo e di armonizzazione dei poteri inferiori⁶⁷.

Da tale situazione, emerse il ruolo importante delle magistrature e il loro ricorso ai continui aggiustamenti dottrinari di annosi dettati normativi, al fine di adattarli ad una realtà ormai diversa; esse sottoposero ad una lettura radicalmente distorsiva le fonti romane, facendo della *iurisdictio* il genere sommo della pubblica autorità e dell'*imperium* una sua sottoarticolazione interna. Come ha rilevato Mannori, per tutta la cultura giuridica preilluministica, il primo diritto del sovrano restò quello dell'amministrazione della giustizia, che doveva essere il fondamento dell'ordine pubblico⁶⁸.

L'amministrazione della giustizia come strumento di affermazione della superiorità regia

Fu proprio dall'amministrazione della giustizia che partì il percorso della nuova entità istituzionale – lo Stato – in età moderna; dalla contesa di questa importante prerogativa tra sovrano e nobiltà feudale.

⁶⁵ L. MANNORI-B. SORDI, *Giustizia e amministrazione*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, cit., p. 64. Sul tema dell'autorità politica come garante del giusto equilibrio tra le parti cfr. L. MANNORI (a cura di), *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*, CUEN, Napoli 1997, pp. 7-42; A. DE BENEDICTIS, *Introduzione. Giustizia, società e corpi in età moderna: alcuni spunti di riflessione*, in A. DE BENEDICTIS-I. MATTOZZI (a cura di), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, Bologna 1994, pp. 11-22.

⁶⁶ M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, il Mulino, Bologna 1994, p. 524.

⁶⁷ L. MANNORI-B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Editori Laterza, Roma-Bari 2001, p. 13.

⁶⁸ Ivi, pp. 38-9.

Rol Benito ha rilevato, per la realtà spagnola di principio età moderna, che l'aspetto dell'amministrazione della giustizia fu considerato prioritario dalla regina Isabella la Cattolica, in quanto sulla base di una giustizia efficace, sviluppò buona parte della sua pratica politica, essendo un requisito fondamentale per consolidare la supremazia regia sulla feudalità, fino ad allora, diretta competitorice per potere politico.

Scriva l'autore:

En efecto, desde la llegada de Isabel al trono la administración de justicia cobra una dimensión especial, hasta el punto de ser considerada, junto con la política exterior y el ejército, como la base sobre la que se construyó el Estado Moderno⁶⁹.

Attraverso l'utilizzo della superiorità della giustizia regia i sovrani consolidarono il proprio potere a fronte delle altre istanze centrifughe presenti sul territorio. Alla stregua di quanto accaduto in Castiglia, dove si realizzò una compatibilità tra lo Stato e l'organizzazione signorile, con l'attivazione di antidoti per frenare l'eccessivo potere baronale attraverso la possibilità di adire i tribunali regi in sede di appello, anche per il Regno di Napoli, la storiografia più recente tende a leggere come complementari, e non assolutamente contrapposte, le due istanze feudale e regia. Si instaurò un rapporto definito di *collusione-collisione* tra monarchia e feudalità che, a seconda delle contingenze, tendeva ad oscillare ora verso l'uno, ora verso l'altro dei due termini del rapporto.

Nel Mezzogiorno d'Italia, vi fu la consapevolezza da parte del centro che ogni suo progetto dovesse necessariamente passare attraverso le maglie di queste organizzazioni di base, realizzando i suoi obiettivi non contro, bensì attraverso questo fitto ordito di istanze intermedie. Come ha rilevato Musi, la realtà storica del Mezzogiorno spagnolo appare caratterizzata da un'accentuata mobilità della strategie politiche, del sistema di rapporti, del difficile equilibrio tra dominio, compromesso, *pactismo*⁷⁰.

Galasso ha segnalato che il Regno di Napoli entrò a far parte dei possedimenti della Corona spagnola con una tradizione di governo in cui elementi «di una modernità assai più che incipiente si frammischiavano a condizioni generali d'ambiente di tutt'altro significato»⁷¹. Una prima strutturale organizzazione giudiziaria si era

⁶⁹ A.L. ROL BENITO, *La Administración de la justicia durante el reinado de los Reyes Católicos: una perspectiva secular*, in XXXIII Coloquios Históricos de Extremadura: homenaje a la memoria de Isabel la Católica en el V Centenario de su muerte, C. I. T., Trujillo 2005, p. 548.

⁷⁰ A. MUSI, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Guida, Napoli 1992, p. 22.

⁷¹ G. GALASSO, *Momenti e problemi di storia napoletana nell'età di Carlo V*, in *Mezzogiorno medievale e moderno*, Einaudi, Torino 1975, p. 141.

avuta durante il periodo normanno, ma fu nel periodo svevo che si portò nel Regno quanto di più completo era possibile ideare ed attuare nel campo dell'organizzazione giudiziaria e l'amministrazione della giustizia fu degnamente posta tra le più alte cure dello Stato⁷². Federico II consolidò gli ordinamenti dei suoi predecessori, raccogliendo riordinando e integrandone le disposizioni legislative, aggiungendo un numero di disposizioni da lui ritenute urgenti. Questo corpo di leggi e quelle che scaturirono dall'attività di Federico II, vennero comprese nella compilazione presentata all'assemblea di Melfi del 1231, meglio nota come *Liber Augustalis*. Ha sottolineato Pescione:

[...] si chiudeva con Federico il periodo più fulgido della storia del nostro diritto: quello che aveva dato un assetto agli ordinamenti giudiziari ed alla legislazione delle terre nostre⁷³.

La particolare cura destinata da Federico II alla giustizia e, in particolare, le costituzioni che diedero stabile assetto e competenza definitiva all'ufficio del Gran Giustiziere⁷⁴, limitando la competenza dei giustizieri provinciali, dimostrano quanto al sovrano stessero a cuore la garanzia della giustizia e il facile accesso ad essa, come diritti incontestabili del popolo. Del resto, ogni potere territoriale non può prescindere dall'esercizio diretto della giurisdizione criminale come strumento per il controllo dell'ordine sociale e politico.

Pescione fa notare come le costituzioni interessanti la giustizia fossero frutto anche di un'attività normativa posteriore al 1231, anno della pubblicazione del *Liber Augustalis*, in particolare quelle che vanno sotto il nome di *Nova Constitutio* che furono riunite, intorno al 1244, alla compilazione del '31.

L'intervento di Federico, conservando le linee semplici e logiche della gerarchia degli organi giudiziari creati dai normanni, fu volto ad una «ripartizione di competenza che con norme sagaci ed accorte ne assicurava il rendimento e la funzione»⁷⁵.

Con l'avvento della dinastia angioina, mutamenti dell'ordinamento giudiziario si ebbero nella capitale, con l'unificazione della corte del Compalazzo, della Gran

⁷² R. PESCIONE, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale dal periodo normanno all'epoca moderna*, rist. anast., Arnoldo Forni Editore, Bologna 2001, p. 15.

⁷³ Ivi, p. 21.

⁷⁴ Costituzione *Statuimus ut magna curiae*, Tit. *De Officio Magistris justiciarum et Judicum*.

⁷⁵ «L'amministrazione ordinaria della giustizia era allora affidata presso che in ogni terra del regno ad un bajulo o ad un capitano che avevano competenza minima ed eran sottoposti al giustiziere della provincia. Questo presiedeva l'udienza provinciale e dipendeva dal gran Giustiziere che impartiva giustizia nella unica Gran Corte del Regno. Di questi tre gradi, con snodato e semplice meccanismo, si componeva la giurisdizione ordinaria nella quale rientrava, per le questioni fiscali e di contenzioso amministrativo, la Corte del gran Camerario», R. PESCIONE, *Corti di giustizia*, cit., p. 22.

Corte e del tribunale dei Razionali, che sancì la nascita del tribunale della Vicaria. Inizialmente, esso ebbe competenza sugli affari giudiziari che vi finivano per ordinaria attività di revisione o per supplica e, successivamente, gli venne incorporata la corte del Giustiziere, pur mantenendo un funzionamento separato⁷⁶.

In periferia, al contrario, non vi furono cambiamenti pertanto in ogni provincia vi era un giustiziere che amministrava la giustizia, con l'aiuto di un assessore, e che dipendeva, gerarchicamente e amministrativamente, dal Giustiziere di Napoli. Tali tribunali provinciali, con vasta competenza in materia civile e penale, non avevano, tuttavia, la cognizione delle cause di materia feudale o vertenti tra feudatari, né dei delitti di lesa maestà⁷⁷.

Durante il periodo angioino, l'ordinamento e il funzionamento dei tribunali regionali si distaccarono dalle modalità conosciute nel periodo svevo; scrive Pescione:

Assistiamo in quest'epoca ad uno strano fenomeno che dovette ripetersi in parte del periodo viceregnale: le leggi ed i provvedimenti si rivelano spesso opportuni e saggi, ma la pratica ad essi non risponde affatto⁷⁸.

Con la dominazione degli Aragonesi si assistette ad un profondo rinnovamento delle istituzioni giudiziarie; Alfonso I aveva fondato una corte suprema con competenza in ogni materia civile, criminale e amministrativa, il Sacro Regio Consiglio, al quale si ricorreva per supplica e non per appello. Immediatamente sottoposta a tale tribunale vi era la Corte della Vicaria; altro tribunale riordinato da Alfonso d'Aragona fu quello della Regia Camera della Sommaria – composto dal Tribunale della Zecca e dal Tribunale della Regia Camera – con competenza sulla contabilità di Stato, cause feudali e contenzioso amministrativo. Ad esso si ricorreva con appello da tutte le innumerevoli giurisdizioni in cui era sparso tale ultimo ramo del potere giudiziario.

Con riferimento a quanto attuato dalla dinastia aragonese nel Regno di Napoli, Galasso ha rilevato che si palesò uno schema tipico da Stato moderno che constava di una Cancelleria e una Segreteria, un organo, come la Camera della Sommaria, fungente da corte dei conti e consiglio di Stato per le competenze amministrative ed economico finanziarie, un Tribunale per la giustizia civile e criminale, la Gran Corte della Vicaria, una corte di appello e di cassazione, il Sacro Regio Consiglio, una Tesoreria Generale e una Scrivania di ragione⁷⁹.

⁷⁶ Ivi, p. 25.

⁷⁷ Ivi, p. 27.

⁷⁸ Ivi, p. 32.

⁷⁹ G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, cit., vol. I, *Il Mezzogiorno angioino-aragonese*, pp. 736-7.

Nelle campagne, la giurisdizione penale spettava anche ai baroni, grazie alla concessione del mero e misto imperio e alla consegna delle quattro lettere arbitrarie, fatta da Alfonso ai feudatari. Ciò che Federico II aveva espressamente vietato, cioè che conti e baroni e prelati si arrogassero il diritto di esercitare le funzioni del giustiziere – con la Costituzione del Regno di Sicilia dal titolo *Quod nullus prelatus, comes, baro officium justitiarii gerat* – fu invece attuato dagli aragonesi. Anche se, come riconosce Pescione, alcune concessioni in tal senso si riscontrano già nel periodo angioino, come la concessione della giurisdizione criminale per la città di Salerno fatta da Carlo I a suo figlio, investito del principato di Salerno, e le concessioni fatte da Renato d'Angiò e le regine, Giovanna I e Giovanna II, ad alcuni tra i maggiori baroni del regno.

Con riferimento al rapporto monarchia – feudalità nel Regno di Napoli, va rilevato che la dispersione del potere pubblico nelle mani dei feudatari, cominciata a registrare successivamente al periodo svevo, ha contribuito alla nascita dello stereotipo storiografico di un Meridione italiano prevalentemente agrario e feudale, dove il potere locale era saldamente radicato nelle mani di potenti baroni i quali assurgevano ad interlocutori unici con la monarchia.

Fu a partire dal regno di Giovanna I che i sovrani, con la finalità di garantirsi la titolarità della corona, cominciarono a fare importanti concessioni di terre e giurisdizioni ai nobili in cambio del loro appoggio, sopportando anche occupazioni di terre demaniali da parte di questi ultimi. Tra la metà del Trecento e la prima metà del secolo successivo, vennero a costituirsi alcune grandi signorie aristocratiche in cui i titolari esercitavano il mero e misto imperio e le regalie un tempo riservate al sovrano⁸⁰; un'autorità talmente ampia che finì per escludere ogni intervento dell'autorità monarchica.

Fu con la conquista aragonese del Regno che questa situazione venne ad essere, in parte, modificata attuando una politica di recupero delle terre demaniali e di riduzione della potestà baronale, attraverso l'affermazione di famiglie meno nobili e più fedeli alla corona. Un primo passo fu, certo, rappresentato dalla riorganizzazione degli uffici regi, tuttavia, Alfonso non poteva non tener conto degli assetti sociali ed istituzionali definiti nel Regno e, dunque, orientò la sua azione verso il tentativo di imporre l'autorità regia come unica fonte di legittimazione di tali assetti, cercando, per un altro verso, di favorire i baroni direttamente legati a lui. Fu così che il sovrano, nel Parlamento di S. Lorenzo del 1443, concesse ai grandi baroni il riconoscimento formale delle loro terre, giurisdizioni e regalie in cambio della dichiarazione con cui essi si proclamavano feudatari diretti del sovrano e beneficiari dei suoi privilegi. I baroni ottennero la legittima titolarità del mero e misto impero

⁸⁰ M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici*, cit., p. 575.

e della piena giurisdizione – anche se frutto di usurpazioni e di abusi compiuti nel passato – in cambio, però, riconoscevano che tale autorità derivava loro dal sovrano, il quale era loro signore feudale e fonte di ogni potestà. In tal modo, veniva riaffermata l'autorità feudale del sovrano, recuperando alla dimensione pubblica il potere disperso sul territorio ed utilizzato a mo' di privata.

Il riconoscimento delle concessioni da parte del sovrano aragonese, dunque, in un'ottica di affermazione della potestà regia, fu cosa secondaria rispetto all'operazione di recupero dell'autorità feudale del sovrano. La concessione risultò anche funzionale ad esigenze di razionalità amministrativa, in quanto i grandi baroni all'interno dei propri territori rappresentavano, di fatto, la potestà unitaria dei numerosi ordinamenti particolari che continuavano ad esistere come espressione della tradizionale organizzazione delle comunità.

In un contesto in cui al sovrano si chiedeva non tanto di innovare, quanto di preservare lo *status quo ante*, la scelta operata non sembra essere così lesiva dell'autorità regia, visto che il sovrano si riservava la possibilità, sancita dal diritto feudale, di potere intervenire, a mezzo dei tribunali regi, e revocare quei poteri concessi se utilizzati in modo diverso, ossia nell'interesse del feudatario e non a pro degli interessi specifici della corona. In tale ottica, anche la concentrazione delle giurisdizioni civile e criminale negli stessi organi, dettata dall'impossibilità di eliminare la varietà degli ordinamenti locali, rispondeva ad esigenze che rimandavano alla razionalità amministrativa di antico regime.

Altra importante mossa operata da Alfonso d'Aragona, per disciplinare ulteriormente il rapporto con i baroni, fu quella di imporre loro l'iscrizione dei feudi di cui erano titolari e dei relativi poteri e competenze nei Quinternioni della Regia Camera, in cui venivano registrate le concessioni e i privilegi disposti dal sovrano in materia feudale e di nobiltà. L'esercizio dei diritti goduti dai feudatari nel feudo era subordinato alla registrazione in tali Quinternioni, in modo tale da poter avere una mappatura di tutto il potere pubblico delegato sul territorio, ed evitare l'abusivo esercizio di poteri mai concessi. Grazie a tale strumento, il potere centrale sarà sempre in grado, in presenza di una volontà politica in tal senso, di recuperare i poteri usurpati, chiedendo l'esibizione dei titoli di legittimazione all'esercizio.

Lo Stato giurisdizionale: l'ordinamento nelle terre feudali

Sin dal XIX secolo, periodo in cui lo Stato di diritto – lo Stato moderno per eccellenza – andò affermandosi nei territori europei, l'attenzione degli storici è andata focalizzandosi sugli albori dello stesso, cercando di cogliere il momento e la qualità delle sue prime manifestazioni. La messe di studi pubblicati fino alla prima metà del secolo XX, finì per mettere in evidenza, soprattutto, due particolari modelli do-

minanti di Stato moderno: il primo riconducibile ad una matrice *weberiana*, legato al processo di riduzione dell'arbitrio del sovrano e all'affermazione progressiva di un'azione pubblica normativamente definita e calcolabile; il secondo legato all'affermazione del principio politico di sovranità, come elemento che crea neutralità ed uguaglianza, facendo tabula rasa dei particolarismi di ceto e di luogo.

Ambedue i modelli tradizionali, come è stato messo in evidenza da Fioravanti, risulterebbero viziati da un'ideologia finalistica tendente a considerare tutte le manifestazioni dello Stato precedenti all'affermazione dello Stato moderno – la cui essenza si coglie nell'affermazione, dunque, della regola giuridica sul mero arbitrio, della legge generale e astratta sul mero privilegio – come una preparazione a tale esito, un progressivo affermarsi di quella essenza, racchiusa nel principio di sovranità⁸¹.

Ciò che, al contrario, emerge fortemente dalla più recente ricerca sul tema in oggetto, è che dal XIV secolo fino ai tempi a noi più vicini, sono esistite diverse forme di Stato, ognuna con i propri caratteri, che non esauriscono il proprio significato nella preparazione della fase successiva. Secondo Fioravanti, esiste Stato moderno in Europa dal momento in cui si afferma, a partire all'incirca dal XIV secolo, quella dimensione nuova, che l'autore definisce come *governo del territorio* [...], composto da tre elementi: la presenza di un signore che esercita i poteri di *imperium* (dire la giustizia, esigere le imposte, chiamare alle armi) con riferimento ad una realtà integrata che è il territorio, ossia qualcosa di diverso e di più di un semplice insieme di terre; la tendenza da parte delle forze e dei soggetti presenti sul territorio di costruire una dinamica rappresentativa nel duplice intento di limitare il potere del signore, definendo i privilegi e gli ordinamenti di ceto e di luogo, da un lato, e di collaborare, dall'altro, con il signore al governo del territorio, sentito ormai come un bene comune; la tendenza a fissare in forma scritta le regole di origine consuetudinaria, in modo tale da fissare i modi di collaborazione tra i soggetti per lo scopo comune del governo del territorio⁸². Conservazione della pluralità delle forze e dei soggetti e riconduzione, organizzata e disciplinata, in un intero comune, che è il territorio; questa sarebbe la duplicità con la quale si configura, secondo Fioravanti, lo *Stato moderno di antico regime*.

La novità è data dal sorgere di un vero e proprio contratto costituzionale, tra il signore e le altre forze presenti sul territorio, con l'intento di organizzare i poteri su di esso, definendone gli ambiti e le finalità comuni. È così che prende corpo quello che Fioravanti definisce il diritto pubblico territoriale, che è il diritto pubblico dello *Stato moderno di antico regime*, diverso dal diritto pubblico statale del XIX secolo. C'è già

⁸¹ M. FIORAVANTI, È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno?, in «Scienza & politica», 31 (2004), p. 41.

⁸² Ivi, p. 42.

uno Stato perché ci sono un governo e un territorio, ma ancora manca la sovranità; è lo Stato giurisdizionale, ossia la forma di Stato prevalente fino al XVIII secolo, in cui, come illustrato precedentemente, si ha un governo che opera in riferimento ad un territorio nel suo insieme, senza avere la pretesa di generare uniformità generale della periferia al centro, e che opera per il tramite della giurisdizione al fine di mantenere la pace e di consociare le varie parti che compongono il territorio, tenendo in equilibrio le forze esistenti. La novità, la trasformazione alla quale si assiste, nel passaggio dall'età medievale a quella moderna, è quella di uno Stato che, come governo di un territorio, tende ad operare in modo sempre più disciplinato e regolato, al fine di consociare le forze presenti sul territorio e di ricondurle ad una prospettiva comune; uno Stato la cui funzione era nel preservare piuttosto che nell'innovare.

Come abbiamo ricordato nelle pagine precedenti, ciò che caratterizzò l'azione di governo spagnola nel Regno di Napoli fu, senza alcun dubbio, la scarsa propensione all'innovazione; questo atteggiamento è stato letto da una parte della storiografia come il precipitato della particolare attenzione prestata dalla corona spagnola al rispetto costituzionale in riferimento ai domini italiani, secondo la quale il rispetto dello *status quo ante*, il rifiuto di introdurre novità nel sistema politico-istituzionale locale, da parte spagnola, significava attenersi al patto costituzionale che vincolava il sovrano al rispetto delle leggi antiche, in cambio della fedeltà del Regno⁸³.

La linea pattista adottata dalla Spagna nel Regno di Napoli è già stata largamente dimostrata dagli studi di Galasso e di Musi⁸⁴ e, con riferimento al particolare rapporto monarchia-baronaggio, la linea politica e normativa del governo rimase stabilmente attestata sul disegno realizzato, sotto Carlo V, dal viceré Toledo. Esso si fondò su: l'assoluto disciplinamento politico e sul lealismo dinastico del baronaggio; la sua subordinazione al potere del sovrano e, quindi, alla giurisdizione e all'amministrazione regia; la salvaguardia degli usi e dei costumi del Regno; l'apertura eventuale allo stesso baronaggio di nuovi spazi che fossero consentiti dal potenziamento e allargamento del potere sovrano e dallo sviluppo del paese, ma anche lo scompaginamento e la riduzione dei complessi feudali di maggiore ampiezza⁸⁵.

Negli anni '30 del Cinquecento, infatti, cominciò un processo di territorializzazione degli istituti feudali, come ha posto in evidenza Cernigliaro, attraverso una riorganizzazione istituzionale e giudiziaria degli stessi. Incise in tale processo,

⁸³ M. RIVERO RODRIGUEZ, *Doctrina y práctica política en la monarquía hispana: las instrucciones dadas a los virreyes y gobernadores de Italia en los siglos XVI y XVII*, in «Investigaciones históricas: época moderna y contemporánea», n. 9, Valladolid 1989, pp. 199-200.

⁸⁴ G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, Firenze 1982, vol. I, pp. I-II; A. MUSI, *Mezzogiorno spagnolo*, cit., pp. 7-8.

⁸⁵ G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, cit., vol. VI, *Società e cultura del Mezzogiorno moderno*, p. 857;

l'ampliamento delle giurisdizioni attribuite al baronaggio, integrando il mero e misto imperio, generalizzato da Alfonso d'Aragona a tutti i baroni del Regno, con la concessione delle seconde cause; il feudo si trasformò da *ius in re* in *ius propter rem*.

Le concessioni feudali – come giurisdizioni, prime e seconde cause, il citato mero e misto imperio – non venivano attribuite più nell'interesse del barone bensì a vantaggio generale dell'ordinamento e della sua stabilità, ossia degli interessi della Corona⁸⁶. Il feudo, continua Cernigliaro, si configurò come elemento essenziale, costitutivo e funzionale della nuova struttura dell'ordinamento. Attraverso i privilegi di riconferma o nuove investiture, si procedette ad una ristrutturazione giurisdizionale ed amministrativa interna ai feudi, permettendo una ricompattazione degli equilibri sia nei nuovi che nei vecchi feudi. A questo processo coincise una razionalità amministrativa che si coglie nell'utilizzo, a partire dagli anni '30 del secolo XVI, del termine *Status* nei privilegi di investitura, richiamando all'unitarietà dei complessi feudali⁸⁷.

Il processo interesserà anche i casali, le ville, i castelli, le terre che componevano gli Stati feudali, comprendenti anche decine di centri, i quali andranno ad aggregarsi in un'unica università, realizzando la coincidenza tra territorio giurisdizionale e territorio amministrativo.

L'obiettivo dell'assoggettamento baronale, alla disciplina politica e giurisdizionale della monarchia, era già presente nella logica aragonese e continuò con i sovrani spagnoli, al quale si sommò l'esigenza di far in modo che non vi fossero insidie alla dipendenza del Regno da Madrid. Tale necessità permise di tollerare un qualche grado di prepotere sociale del baronaggio a fronte del corrispettivo di fedeltà baronale alla dinastia⁸⁸.

Tra Quattrocento e Cinquecento, dopo l'acquisizione da parte della feudalità del *mero e misto imperio*, vennero riorganizzate le corti di giustizia, nell'ambito di una modifica dell'istituto del feudo che avvenne parallelamente al processo di reintegra e di riorganizzazione dei corpi e delle giurisdizioni feudali. Il sovrano favorì tale riorganizzazione dell'istituto del feudo su basi nuove, accorpando territori feudali e burgensatici, reintegrando comprensori demaniali usurpati, ripristinando diritti caduti in disuso ed, infine, intervenendo sulle giurisdizioni. Con l'acquisto della sfera alta della giustizia criminale da parte del baronaggio, vennero riorganizzate le corti di giustizia, le cui sedi furono collocate nelle comunità principali degli Stati feudali, con giurisdizione sul tutto il territorio dei singoli Stati⁸⁹.

⁸⁶ A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo*, cit., vol. I, p. 163.

⁸⁷ Ivi, p. 170.

⁸⁸ G. GALASSO, *Società e cultura del Mezzogiorno moderno*, cit., p. 871.

⁸⁹ G. CIRILLO, *La cartografia della feudalità del Regno di Napoli nell'età moderna: dai grandi Stati feudali al piccolo baronaggio*, in *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, a cura di A. Musi e M.A. Noto, Quaderni Mediterranea Ricerche Storiche, 19, Palermo 2011, p. 25.

Nei primi anni del XVI secolo, nel Regno cominciò a manifestarsi un particolare movimento il quale, come rilevava Pescione, non era stato oggetto di sufficiente approfondimento da parte della storiografia: la tendenza all'ordinamento nelle terre feudali.

Abbiamo ricordato l'esistenza di una pluralità di diritti locali, rappresentati da antiche consuetudini, non sempre consolidate in testi scritti e approvati, da statuti cittadini, municipali, rurali, da privilegi e franchigie di varia origine e natura, che erano oggetto di strenua difesa da parte delle popolazioni, nel mondo comunale non meno che nei contadi feudali⁹⁰. A fronte di tali diritti particolari vi era il diritto comune, romano e canonico, per la cui applicazione e interpretazione si originavano ardue problematiche in merito alla determinazione della linea di confine tra le due leggi generali, civile ed ecclesiastica, e in merito al preciso regolamento dei rapporti, molto diversi nei tempi e nei luoghi, fra disposizioni del diritto comune e disposizioni dei diritti particolari.

Nel Regno di Napoli, tra questi due diritti, comune e particolare, si era inserita la legislazione regia, la quale fino a quando si limitava a riconoscere e a confermare, oltretutto concedere franchigie, consuetudini, privilegi e statuti speciali, era ben accettata dai sudditi, mentre veniva fortemente osteggiata quando tentava di introdurre norme che innovassero o che modificassero lo *status quo ante*.

Anche nel campo dell'amministrazione della giustizia, sia civile che criminale, tradizionalmente legata alle *iurisdictiones* nei diversi gradi della gerarchia feudale come dell'autonomia comunale, sopravvivevano le antiche giurisdizioni locali, personali e speciali. Scrive Astuti:

Alla pluralità degli ordinamenti giuridici corrispondeva la molteplicità della giurisdizioni, complicata dal sistema delle immunità e dei privilegi di foro. Le tendenze generali verso una graduale riduzione del particolarismo si manifestano in questo periodo anche nell'ordinamento della funzione giurisdizionale, con l'affermazione del principio che tutta la giustizia emana dal sovrano ed è amministrata nel suo nome⁹¹.

Lo *stylus iudicandi* e la giurisprudenza dei maggiori tribunali contribuirono all'uniformità dell'interpretazione delle norme, processuali e sostanziali, e al rinnovamento della vita giuridica assurgendo a fonti di produzione e di cognizione del diritto⁹². Per molto più tempo, si conservarono quasi dovunque le vecchie giurisdizioni e magistrature, cittadine o municipali, e i sovrani e i principi, nell'impossibilità di eliminare la varietà degli ordinamenti locali, non poterono far altro che

⁹⁰ G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, cit., p. 42.

⁹¹ Ivi, p. 98.

⁹² *Ibidem*.

semplificarli attraverso la riunione delle giurisdizioni civile e criminale negli stessi organi, estendendone la competenza territoriale come giudici di primo grado.

Dunque, ciò che lungamente è stato interpretato come una concessione a detrimento della *reductio ad unum*, ossia la concentrazione di giurisdizione civile e criminale nelle mani dello stesso organo – nel Mezzogiorno d'Italia, quasi sempre la figura del barone – si rivela, invece, come una semplificazione ulteriore verso l'affermazione della superiore giustizia regia e, dunque, dello Stato moderno.

Passo decisivo per uniformare ulteriormente, in un panorama prevalentemente feudale come quello della provincia del Regno di Napoli, fu l'azione congiunta di autorità statali e grandi feudatari che

servendosi di uomini di legge allora in fama tendevano a fermare le norme per l'ordinamento interno, giudiziario e amministrativo, delle terre baronali, tal che tendesse a dare carattere quanto più possibile di concordanza a l'amministrazione della giustizia, in tutte le sue forme, nelle terre demaniali e feudali del regno in quegli anni in cui Carlo V sentiva il bisogno di creare il tribunale degli abusi feudali⁹³.

Come ricordato da Cavanna, l'opera «di unificazione politica dell'assolutismo post-medievale ha favorito e in parte intrapreso quella di unificazione giuridica, ma a conti fatti ha solo annunciato e preparato l'idea finale di codificazione»⁹⁴.

⁹³ R. PESCIONE, *Corti di giustizia*, cit., pp. 62-3.

⁹⁴ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., p. 198.

*La ricerca dell'ordine:
esigenze di uniformità giuridica*

L'exercitium per la conoscenza dell'ordinamento

Lungo il percorso che ha portato alla transizione dal sistema di diritto comune, sostanzialmente giurisprudenziale, al sistema del diritto codificato, dunque legale, si sono avuti momenti intermedi che hanno offerto parziali soluzioni volte progressivamente alla raccolta, al riordinamento, alla selezione riduttiva di parte del materiale legislativo e giurisprudenziale esistente.

Questo perché un ruolo fondamentale per cogliere il *jus Regni*, cioè la pratica giuridica locale, era svolto dai magistrati, per i quali era indispensabile lo studio e la conoscenza degli ordinamenti del Regno – dalle Costituzioni più antiche alle prammatiche più recenti –, la conoscenza della storia delle istituzioni e le loro basi giuridiche, quella dei meccanismi amministrativi, la conoscenza del diritto feudale ed ecclesiastico. Da tale esigenza nacque il fenomeno delle raccolte di prammatiche e di sentenze delle magistrature del Regno. Era palese la necessità di un quadro normativo di riferimento all'attività governativa; bisognava conoscere l'ordinamento al fine di valutarne l'efficacia.

Per tutta la cultura giuridica moderna il primo diritto del sovrano restò quello dell'amministrazione della giustizia, che doveva essere il fondamento dell'ordine pubblico⁹⁵. L'esercizio della potestà pubblica – secondo la riflessione di Bartolo destinata ad influenzare pesantemente il pensiero giuridico successivo – dava luogo ad un unico tipo di funzione, indicata con il termine di *iurisdictio*, che evocava «una attività consistente nel produrre nuovi precetti giuridici ricavandoli da altri precetti giuridici preesistenti e dotati di un maggior grado di generalità»⁹⁶.

⁹⁵ L. MANNORI-B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., pp. 38-9.

⁹⁶ L. MANNORI, *Per una preistoria della funzione amministrativa*, in «Quaderni Fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico», 19, 1990, p. 346.

La conoscenza dell'ordinamento vigente all'interno del Regno di Napoli, del resto, era uno dei requisiti richiesti per poter ricoprire uffici di amministrazione della giustizia a tutti i livelli.

Uno dei tanti problemi che affliggevano le realtà baronali del Regno di Napoli in età moderna, infatti, era rappresentato dalla scarsa preparazione dei giudici preposti alle corti baronali. Occorre rilevare che l'obbligo di sostenere un esame in materia di costituzioni e capitoli del Regno, per ricoprire le cariche di giudici e di assessori baronali, era già stato oggetto di una disposizione sovrana, al tempo di Giovanna I, e lo divenne nuovamente, nel 1631, quando si varò la riforma disciplinante il reclutamento degli ufficiali di giustizia, che istituiva una commissione, la Giunta degli Approbandi, atta ad esaminare i candidati alle cariche di giustizia e abilitarli all'esercizio delle stesse⁹⁷.

Come sottolineato da Francesco d'Andrea, l'avvocatura rappresentava la strada maestra ai fini della cooptazione negli uffici statali ma essa non garantiva tutte le competenze necessarie a chi doveva far funzionare i vari settori della macchina amministrativa⁹⁸. Molta importanza veniva conferita, negli ambienti di governo, all'*exercitium*, una sorta di tirocinio espletato a seguito del dottorato, che rappresentava il fattore indispensabile per acquisire un'adeguata conoscenza del *jus Regni* e maturare una sufficiente *peritia*⁹⁹.

Una forma di specializzazione che, oltre a conferire il godimento di taluni privilegi, rappresentava un requisito discriminante tra i veri *doctores* e la massa.

La sperimentazione dall'interno, in tutte le articolazioni e i meccanismi periferici oltre che centrali, dei settori della macchina amministrativa risultava condizione necessaria per candidarsi, con un bagaglio di competenze utile, all'occupazione delle cariche pubbliche. Era la strada obbligata per tutti coloro che non potendo aspettare di fare fortuna nel foro per poter essere, finalmente, cooptati, cominciavano a fare esperienza partendo dagli uffici periferici, quali le corti di giustizia feudali, regie e le Udienze provinciali. Attraverso questo *iter* era possibile cumulare quell'esperienza che permetteva di padroneggiare, contemporaneamente, dottrina giuridica ed esperienza pratica. Un bagaglio, allo stesso tempo, teorico e pratico che si rivelava di estrema importanza ai fini dell'ottenimento delle cariche per l'amministrazione della giustizia, a causa della persistenza di una legislazione statutaria locale che ritardava una vera e propria unificazione legislativa, prolungando l'ombra del medioevo fino alla fine del XVIII secolo.

⁹⁷ A tal proposito vedi A. DI FALCO, *Il governo del feudo*, cit., p. 101 e passim.

⁹⁸ S. ZOTTA, *Giovan Francesco De Ponte. Il giurista politico*, Jovene, Napoli 1987, p. 41. Sulla figura di Francesco D'Andrea vedi I. ASCIONE, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Iovene Editore, Napoli 1994.

⁹⁹ I. DEL BAGNO, *Legum doctores*, cit., p. 145.

Uniformità dell'ordinamento nel feudo: tra *jus legibus constitutum* e *jus moribus receptum*

Abbiamo visto che ai fini di un' uniformità dell' ordinamento interno, giudiziario e amministrativo, delle terre baronali molto importante fu l' opera di pubblicazione di consuetudini e di statuti, nonché la tendenza a stabilire una specie di formulario che avesse valore di vero e proprio regolamento¹⁰⁰. I tentativi di compilazione furono numerosi e riuscirono a stabilire norme elementari che contribuirono a dare omogeneità all' ordinamento interno dei feudi¹⁰¹.

Nel Regno di Napoli, la precedenza tra le fonti giuridiche era prioritaria per la legislazione sovrana; in caso di fattispecie non disciplinata da questa e non ricadente sotto la disciplina canonista o non contenente un diretto rinvio allo *ius commune*, il giudice poteva applicare le disposizioni statutarie o consuetudinarie locali e, solo in mancanza di queste ultime, infine, il diritto comune¹⁰².

Diventavano importanti, a tal proposito, i brogliacci di prassi giudiziaria e forense che i legulei producevano relativamente a specifici territori e che non venivano soventemente dati alle stampe proprio per questa specificità territoriale. Il loro destino, vista la circolarità delle carriere e le specializzazioni familiari, era quello di essere trasmesso di generazione in generazione al fine di facilitare lo svolgimento dell' ufficio. Del resto, la pluralità di ordinamenti giuridici con un diritto adeguato alle realtà locali, di volta in volta, riconosciuto dai sovrani e dagli stessi feudatari aveva contribuito a far sviluppare una vasta gamma di statuti cittadini, castrensi, rurali, strettamente legati alla base consuetudinaria locale e in cui le varie comunità politiche particolari, nelle forme ufficiali previste dall' ordinamento di ciascuna, fissavano in norme il proprio libero assetto costituzionale e amministrativo, le proprie procedure giudiziarie, le proprie regole di diritto privato¹⁰³.

Nel Regno di Napoli, il processo di codificazione delle norme statutarie, raggiunse il più ampio sviluppo durante la dominazione aragonese, nella seconda metà del XV secolo, quando fu notevole, per estensione e qualità, l' intervento della Corona in funzione antif feudale. Tale intervento a favore delle terre, città e università demaniali, si concretizzò in concessioni in campo economico, amministrativo e

¹⁰⁰ R. PESCIONE, *Corti di giustizia*, cit., p. 63.

¹⁰¹ Tra i tanti ricordiamo G. MANGIONE, *Utile istruzioni et documenti per qualsevoglia persona a da eliger officiali circa il regimento de Populi e anco per officiali serranno eletti et Universitate che serranno da quelli gubernate*, Napoli 1530; G.F. DE LEONARDIS, *Praxis officialium regionum et baronialium regni*, Napoli 1595; F.G. DE ANGELIS, *Tractatus de officialibus baronum civilem et criminalem iurisdictionem habentium*, Napoli 1689.

¹⁰² A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., p. 208.

¹⁰³ C. MEO, *La legislazione statutaria dei comuni irpini*, in AA.VV., *Storia illustrata di Avellino e dell' Irpinia*, vol. III, *L'età moderna*, a cura di F. Barra, Sellino & Barra Editori, Avellino 1996, p. 337.

giudiziario e in una minuta normativa in materia di governo interno che interessava il funzionamento, la composizione e l'elezione dei consigli locali e dei corpi esecutivi¹⁰⁴.

È abbastanza evidente, dunque, che chiunque fosse chiamato ad amministrare la giustizia nelle province del Regno di Napoli, almeno a livello formale, non potesse fare a meno della conoscenza di tali differenze territoriali caratterizzanti l'ordinamento giuridico napoletano e, necessariamente, dovesse prevedere una specializzazione in riferimento ad un territorio. Le specializzazioni familiari, nonché il prestare servizio quasi sempre negli stessi luoghi, ruotando tra le *universitates* dei possedimenti di uno o due baroni sembrerebbero, dunque, un riflesso di tale realtà. Consuetudini, statuti e capitoli differenti tra territori, ad esempio, di una baronia di Principato Citra o di una degli Abruzzi, necessariamente rimandavano ad una specializzazione nelle preparazioni, che desse conto delle peculiarità giuridiche territoriali. Del resto, l'insegnamento del diritto nell'università era teorico e formalistico, mentre quello che avveniva negli studi privati era casistico, attuale e strumentale alla formazione delle future leve dell'apparato. Pertanto, il ricorso ai brogliacci, possibilmente redatti da chi teneva lezioni private o da membri della famiglia dello studente che lo avevano preceduto nell'esercizio di simili uffici, rappresentavano il materiale didattico di riferimento da integrare all'*exercitium*.

Il fenomeno della stampa di manuali, in cui si riportava la pratica civile o/e criminale, andò diffondendosi sin dal Cinquecento, e continuò lungo tutto il corso dell'età moderna, tanto che, ha sottolineato il Manna, nel XVIII secolo era così diffuso che, nel Regno di Napoli, esso non fece altro che accrescere la gran confusione in cui erano cadute le discipline legali «e la strana mostruosità di quel sincretismo forense, il quale a poco a poco erasi trasformato in vero pirronismo pratico per i magistrati e per i curiali»¹⁰⁵. Con riferimento alle *practicae* criminali Sbriccoli ha scritto:

Sono l'architrave dottrinale della giustizia di apparato e la ragione non ultima della sua egemonia. Asseverative e prescrittive insieme, procedono su di un duplice registro: legittimare con la *consuetudo practicandi* la procedura così come è e dettare al giudice cosa deve decidere [...] davanti alla infinita casistica che gli si può presentare¹⁰⁶.

L'utilizzo delle pratiche ci sembra ancor di più legittimato dalle considerazioni del Manna che, ancora con riferimento al Regno di Napoli, osservava che:

¹⁰⁴ Ivi, pp. 337-8.

¹⁰⁵ G. MANNA, *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Napoli 1839 [rist. anast. Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese 1999], pp. 194-95.

¹⁰⁶ M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno*, cit., p. 173.

la legislazione pratica del foro e de' tribunali era tanto diversa da quella scritta nelle leggi e nelle opere de' dottori, che lo studio delle scuole divenne pressochè vano ai giovani: e tutta l'istruzione cominciò a riceversi nel foro¹⁰⁷.

Si sottolinea in modo netto lo iato presente nel Regno di Napoli tra *jus legibus constitutum*, ossia il diritto civile, canonico, feudale, municipale, e il *jus moribus receptum*, ossia decisioni, *styli* di giudizio, ecc...

Come sottolineato da Ajello, se la prassi rivelava un'assoluta capacità di eversione della legislazione, facendo nascere usi forensi e consuetudini interpretative, non si può affermare, tuttavia, che all'ordinamento formale si contrapponesse un ordinamento prammatico, nel senso di affermazione di una normazione stabile a cui lo Stato potesse fare riferimento¹⁰⁸. Nel suo *Testamento forense*, fu lo stesso Galanti tra le prime voci a denunciare tale enorme problema del Regno. Così scriveva:

Ma quando mancano le buone leggi, quando quelle che si hanno sono confuse, oscure, in collisione o abrogate da nuovi usi civili, bisogna soffrire nella pratica l'abbandono de' principj. Allora i magistrati dovranno vedere con quali leggi e con quali principj si deve governare e giudicare. Allora essi si erigono in veri legislatori, e co' loro giudizj ora modificano le leggi, ora le interpretano, ora ordinano quello che niuna legge ha ordinato¹⁰⁹.

Per Ajello i giuristi prammatici difendevano una concezione arcaica dell'organizzazione sociale, residuo dell'idea giusnaturalistica dello Stato e del diritto, fondata sull'interesse dei magistrati a conservare, con l'autosufficienza dell'ordinamento, l'autonomia amplissima ed il prestigio della propria funzione nella società e nell'organizzazione statale¹¹⁰. La contrapposizione tra la tesi dell'incompletezza dell'ordinamento, funzionale alle magistrature per legittimare l'uso degli strumenti offerti dalla dottrina pratica e dalla giurisprudenza (sentenze di tribunali, usi interpretativi forensi), e condivisa dalla dottrina pratica (gli autori delle *practicae e commentaria*), e la tesi della possibilità di far giustizia in base alle leggi esistenti, sostenuta dal potere centrale e dalla dottrina culta, aveva origini antiche e andò trascinandosi per secoli nel Regno, tanto da creare quella condizione di paradosso, di cui fa testimonianza anche il Galanti, cioè che il foro e il sistema legislativo erano cose assolutamente diverse tra di loro e che il giudice e l'avvocato erano cosa diversa dal giureconsulto. Scriveva il Galanti:

¹⁰⁷ G. MANNA, *Della giurisprudenza*, cit., p. 190.

¹⁰⁸ R. AJELLO, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Casa Editrice dott. Eugenio Jovene, Napoli 1968, p. 56.

¹⁰⁹ G. GALANTI, *Testamento forense*, a cura di I. Del Bagno, Di Mauro Editore, Cava dei Tirreni 2003, p. 69.

¹¹⁰ R. AJELLO, *Preilluminismo giuridico*, cit., pp. 132-33.

[...] oggi tutto è cambiato. Il cattedratico è un giurista grammatico, l'avvocato un giurista forense, il primo studia *jus legibus constitutum* [...] il secondo studia il *jus moribus receptum*. [...] si meravigliano alcuni come i cattedratici divenuti avvocati perdano le cause con volerle trattare *per tramite juris*¹¹¹.

È proprio di questi due livelli, di cui si sostanziava l'ordinamento del Regno di Napoli in età moderna, che vogliamo dar conto nelle pagine a seguire, attraverso l'utilizzo di alcune fonti, uniche nel loro genere, quali un brogliaccio di pratica civile e criminale per gli ufficiali di giustizia, vergato a mano da un governatore feudale cilentano, e un manoscritto di sentenze dallo stesso pronunciate durante la sua carriera.

Tra ordine formale e disordine reale. La realtà tra le pieghe dell'ordinamento giuridico

Il problema relativo allo iato verificatosi tra il diritto formalmente vigente e il diritto che veniva applicato nella realtà, è stato al centro di gran parte dell'attività scientifica di Raffaele Ajello, uno tra i massimi storici del diritto italiani.

In uno dei suoi ultimi lavori, egli individua l'origine di quella che ha definito una patologia italiana, ossia la paralisi giudiziaria, nell'impossibilità di porre l'ordine come qualcosa di empirico, sociale, mondano, preferendo una scelta di carattere metafisico, che ha creato non soltanto disastri pratici ma anche «profondi vizi nell'etica e nell'autenticità sociale»¹¹². Scrive Ajello:

Nell'ultimo millennio, rispetto ad altre popolazioni europee, le italiane hanno subito, in modo grave e continuo, il condizionamento di istituzioni che per natura e per struttura sono state indotte ad appoggiarsi su basi metafisiche, a contrastare il cambiamento, a non permettere che fosse diagnosticato, ad impedire che le strutture mentali si rinnovassero¹¹³.

Palesi patologie ideali ed istituzionali, dunque, ed idee improbabili che furono tradotte in forti apparati potestativi e in sistemi statici di potere nascosti furono alla base dell'assunzione da parte della gente comune di atteggiamenti scettici, sordinati e asociali, come istinto naturale di sopravvivenza. In questo quadro, secondo Ajello, venne meno da parte degli intellettuali il rispetto di quel compito sociale che loro compete, di propulsione e di critica, aggregandosi finalmente al sistema.

¹¹¹ La citazione è riportata in G. MANNA, *Della giurisprudenza*, cit., p. 191.

¹¹² R. AJELLO, *Eredità medievali*, cit., p. XVI.

¹¹³ *Ibidem*.

La realtà fu ben diversa, nelle esperienze francese e inglese, nelle quali il diritto, sin dalla fine del medio evo, venne inteso non come espressione di dogmi universali, ma «come metodo esistenziale creato dallo specifico sistema empirico della convivenza»¹¹⁴. In quei contesti la giurisprudenza, rileva Ajello, nacque come risposta a determinati bisogni e agli interessi comuni, dando per scontato che le esigenze erano mutevoli e andavano, di volta in volta, individuate e disciplinate.

In riferimento al problema dell'esperienza giuridica di antico regime, ossia il divario tra l'abbondante produzione dottrinale astratta e l'arbitrio delle giurisdizioni, queste ultime, conclude Ajello, si ponevano in condizioni di netto privilegio, essendo in grado di non tener conto delle leggi, tantomeno della giurisprudenza, realizzando un'ampia libertà della macchina giudiziaria che, in modo arbitrario ma efficace, pur raggiungeva i fini di giustizia materiale, di disciplinamento sociale e mantenimento dell'ordine.¹¹⁵ Quelle terapie fondate sul segreto e sull'arbitrio, da parte dei *sacerdotes juris*, impedirono alla legislazione e alla giurisprudenza di crescere e alla popolazione di elaborare e maturare la coscienza collettiva dei suoi problemi. I comportamenti delle corti di giustizia – al limite del crimine, secondo l'autore – facevano venir meno il carattere di esemplarità, tradendo l'esigenza di un ordinamento chiaro ed uguale per tutti, e contribuendo a tener fuori dalla logica giurisdizionale e giuridica la partecipazione della comunità all'andamento della giustizia sostanziale¹¹⁶. La prassi dei tribunali, con l'emanazione di sentenze non motivate, non creava esempi e precedenti ufficiali ed univoci non attivando, pertanto, alcun meccanismo acquisitivo dell'esperienza tecnica; la scena dell'antico regime fu dominata dall'aspetto formale ed astratto delle dottrine, mentre la realtà rimase nelle pieghe dell'ordinamento¹¹⁷.

Le velleità degli esponenti del ceto togato ad essere gli effettivi *moderatores* della respublica affondavano, del resto, le radici nel passato e recuperavano un discorso interrotto nel secolo XI, originatosi nell'Italia settentrionale. Qui la contestazione dei poteri dell'imperatore e della nobiltà feudale da parte dei comuni, che si sentivano forti della loro ascesa economica, da un lato, e la rinascita di un diritto universale e scientifico, dall'altro, avevano provocato dei cambiamenti notevoli sul piano sociologico. La riscoperta del *Corpus Iuris Civilis* e l'elaborazione del *Decretum Gratiani* avevano contribuito a trasformare il diritto, mentre la giurisprudenza era assunta a scienza che imponeva a coloro che la maneggiavano di acquisire la necessaria conoscenza attraverso una formazione regolare e sistematica. In tal modo, gli uo-

¹¹⁴ Ivi, p. XVIII.

¹¹⁵ Ivi, p. 429.

¹¹⁶ Ivi, p. 430.

¹¹⁷ Ivi, pp. 432-33.

mini di legge cominciarono a godere di un alto prestigio, e gli studi cominciarono a permettere alla gente di umili origini di potere ascendere socialmente superando il proprio *status*. Nel XII secolo, le famiglie dei giuristi già venivano annoverate tra le più degne di considerazione e nel XIII secolo, i *legum doctores* godevano tutti del rango nobiliare in virtù della loro alta e prestigiosa posizione occupata in seno alla società¹¹⁸.

La società meridionale, già dal basso medioevo, si presentava abbastanza articolata e, in molti casi, furono gli appartenenti ai *mediocres* che, forniti di beni materiali e di cultura giuridica – avendo svolto attività burocratiche di *iudices ad contractus*, di baiuli anche per conto del sovrano – si presentavano sulla ribalta della modernità, attrezzati per «svolgere funzioni di nuovo tessuto connettivo tra potere e società»¹¹⁹.

La cultura giuridica napoletana, sedimentatasi nel corso degli anni, affondava le proprie radici nella singolare fusione tra diritto locale e diritto romano, avutasi nelle glosse di Bartolomeo da Capua, Marino di Caramanico, Andrea da Isernia, che avevano avuto grande valore scientifico come primo lavoro nel quale il diritto nazionale positivo venne utilizzato col diritto romano per formare un tutto.

Il grande interesse dei giuristi napoletani per il diritto pubblico romano ha rappresentato un punto di discriminazione favorevole che fece la differenza tra lo studio napoletano e quello delle altre università dei secoli XIII e XIV. Secondo Meyers, ciò poteva essere rapportabile al carattere di struttura monarchica del Regno e alla prevalenza di una linea maggiormente pratica piuttosto che teorica, nei giuristi napoletani, interessati alla conoscenza di un diritto applicato alle diverse circostanze della società¹²⁰.

Il pragmatismo giuridico che si fece gradualmente dominante nel *mos italicus* fu motivo di una crescente prevalenza del genere letterario dei *consilia*, cioè di quella letteratura consiliare che accoglieva i risultati dell'ormai preminente attività extra-universitaria e consulente della giurisprudenza. Il fenomeno ebbe una tale portata che il periodo che si aprì con la seconda metà del secolo XV è stato denominato come periodo «dei consiglieri»¹²¹.

Cavanna ha definito l'arbitrio giudiziale esercitato da taluni grandi tribunali come uno strumento chiave per «sbloccare i congegni» di quegli ordinamenti che erano caratterizzati dalla massima complicazione delle fonti, delle norme e delle procedure¹²². Pur essendo originato dall'incertezza ed essendo, a sua volta, fomite

¹¹⁸ A. CREMER, *La genés de la notion de noblesse de robe*, in «Revue d'Histoire moderne et contemporaine», (janvier-mars 1999), pp. 26-7.

¹¹⁹ S. ZOTTA, *Giovan Francesco De Ponte*, cit., pp. 11-2.

¹²⁰ G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, cit., vol. I, *Mezzogiorno angioino-aragonese*, p. 478.

¹²¹ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., p. 148.

di essa, era espressione di un'incertezza ufficiale, in quanto tollerato dal sovrano e da questi ricondotto entro i limiti della norma scritta, del rispetto delle regole di equità e dei precedenti, della subordinazione al superiore controllo dell'autorità centrale. Pertanto, il concetto di arbitrio non rivestiva, nell'opinione dei giuristi, delle autorità e nella cultura giuridica dell'assolutismo, quella portata negativa che ebbe con l'illuminismo. Secondo Cavanna, ciò che appariva fonte di disfunzione, di disordine e di incertezza era rappresentato dal fatto che certi tribunali rendevano vani i limiti imposti dal sovrano e dalla dottrina alla loro ampia discrezionalità, lasciando così ampio margine alle manifestazioni «patologiche dell'arbitrio»¹²³.

In tale modo, si creava lo spazio alle figure dei pratici, ossia i giuristi di professione, che si muovevano con disinvoltura tra la marea di opere legali e la debordante confusione di usi forensi per piegare a proprio piacimento la legge. Bisogna tuttavia riconoscere, rileva ancora Cavanna, gli aspetti positivi dell'attività svolta dai tribunali centrali o territoriali; tali corti, in cui spesso officiarono insigni giureconsulti, svilupparono un'elaborazione

[...] creativa, moderna ed originale del copioso diritto del tempo, nel quale gli aspetti di arbitraria incoerenza non cancellarono le grandi linee complessive di una uniformità tendente a stabilizzarsi attraverso il consolidarsi di una *consuetudo iudicandi*, uniformità spesso regionale o provinciale ma talvolta aperta ad orizzonti più vasti¹²⁴.

Con specifico riferimento al Regno di Napoli, Galasso ha così scritto:

La certezza del diritto, invece di essere la premessa nell'amministrazione della giustizia, ne rappresentava la conclusione, nel senso che si identificava con la decisione volta per volta assunta dal giudice; invece di essere un fondamento generale, ne rappresentava una mutevole fattispecie. Questo almeno è il quadro che nel Mezzogiorno dei secoli XIV e XV si va sempre più e meglio delineando. Esso costituisce, a sua volta, peraltro, un punto di arrivo: il punto di arrivo di una struttura e di una prassi politico-istituzionale, il cui fondamento sta nella vita storica della società meridionale e degli ordinamenti del Regno. Ciò avrebbe finito ben presto col dare al ceto forense un ruolo del tutto particolare nelle vicende del paese¹²⁵.

Non tralascia Galasso di sottolineare che proprio nel ceto forense e nella sua proiezione e attività culturale il Regno trovò un momento fondamentale di elaborazione, riconoscimento ed espressione della sua identità¹²⁶. In particolare, riporta

¹²² Ivi, p. 232.

¹²³ Ivi, p. 233.

¹²⁴ Ivi, p. 235.

¹²⁵ G. GALASSO, *Diritto e società*, cit., p. 484.

¹²⁶ *Ibidem*.

le considerazioni di Trifone, il quale individuò nelle leggi angioine un periodo di passaggio tra la concezione barbarica e quella moderna, che tende a confutare la lettura del Mezzogiorno angioino esclusivamente in chiave di oppressione e miseria, di crisi e involuzione. Al contrario, per quanto riguarda la civiltà del diritto, l'epoca angioina va ad inserirsi a più riprese nella serie di quei non brevi momenti di grande storia che il Mezzogiorno conobbe, dal XIII al XVI secolo¹²⁷.

Il giudizio di Ajello, in merito al ruolo del ceto forense è, invece, lapidario:

[...] i giuristi prammatici difendevano ancora una concezione arcaica dell'organizzazione sociale, residuo dell'idea giusnaturalistica medioevale dello Stato e del diritto e paghi dell'assetto, dell'autosufficienza che l'ordinamento aveva raggiunto attraverso l'opera della dottrina, si sforzavano di limitare e di tenere il più possibile ai margini l'intervento del potere centrale. Si trattava, ovviamente di una posizione prammatica, non teoretica, e, in quella fase di organizzazione della società non teorizzabile ed infatti non esplicitamente formulata, non contrapposta e difesa nel dibattito politico. Tanto più che essa si fondava sull'interesse dei magistrati a [...] lasciar sussistere le condizioni su cui s'era fondata l'elevazione sociale, politica, economica del loro ceto¹²⁸.

Il continuo aggiustamento operato dall'arbitrio iperpragmatico dei magistrati, capace di sanare l'astrattismo derivante dal formalistico rispetto delle legislazioni, secondo Ajello, ne ha garantito la sopravvivenza al prezzo di una ingiustizia sostanziale e di una mirata inefficienza, con enormi costi sociali; il rispetto dell'ordine formale imponeva l'accettazione, come suo prezzo, del disordine sostanziale¹²⁹. Salvo, tuttavia, riconoscere che la resistenza operata dai magistrati, attraverso la simulazione dell'obbedienza al potere, è stata funzionale alla circolazione delle idee nel Regno, contribuendo a limitare i danni di una piena arrendevolezza alla Chiesa della Controriforma e di una totale ispanizzazione, ossia di un doppio conformismo inquisitoriale¹³⁰.

Di Donato, in un recente saggio, ha tentato di fornire una risposta alla domanda su come conciliare l'idea di fondo del diritto, ossia stabilità e certezza delle regole, con l'idea di mutamento continuo che sta alla base di quella che egli definisce la *manutenzione* dell'ordinamento giuridico, ossia quell'attività di prevenzione degli effetti negativi che derivano dall'invecchiamento di un sistema, e come lo hanno risolto le società che hanno preceduto la nostra.

¹²⁷ Ivi, pp. 485-86.

¹²⁸ R. AJELLO, *Preilluminismo giuridico*, cit., pp. 132-33.

¹²⁹ ID., *Formalismo medioevale e moderno*, Jovene Editore, Napoli 1990, pp. XVII-XVIII.

¹³⁰ Ivi, p. 25.

Il concetto di manutenzione delle norme, e dei sistemi che le raggruppano, rinvia al superamento della fallacia idealistica – ossia la pretesa di derivare l'essere dal dover essere e di subordinargli l'esistere, in base alla piena fiducia nel valore fattuale della deontologia¹³¹ – e richiede l'accettazione dello sfasamento tra fatti e valori, tra realtà e normatività¹³². Da questo punto di vista, come già ricordato nelle pagine precedenti, per una società di Antico Regime fondata sull'idea di base dell'immutabilità dei valori, l'idea di manutenzione, ossia di un costante aggiustamento, dovrebbe esserle aliena. Tale giudizio lo si può facilmente rilevare dalla lettura dei più autorevoli trattatisti o delle fonti dottrinali del tempo. Fondare, tuttavia, il giudizio nei confronti di una società basandosi soltanto sull'analisi della letteratura politica filo assolutista, ricorda Di Donato, ha portato lungamente a credere che l'assolutismo monarchico fosse veramente tale, incorrendo in un errore distorsivo della realtà, basato solo sull'elaborazione di teorici e considerando solo l'aspetto formale delle norme e dei principi e non la loro diretta applicazione, «la loro *declinatio* nella complessa e difficile vita delle relazioni effettive»¹³³. È importante per l'autore osservare e descrivere, non soltanto, il piano ideale e deontico del diritto formale, ma anche quello dell'esperienza giuridica, ossia l'inquadramento di norme ed istituti nel contesto dinamico. Ed è proprio in tale dimensione che avveniva, rileva Di Donato, quel mutamento del diritto, negato in teoria ma indispensabile nella pratica, attraverso lo strumento dell'interpretazione a mezzo dei *sacerdotes juris*. Scrive l'autore:

Quello della manutenzione delle norme giuridiche, insomma, è una vicenda politico-istituzionale il cui ruolo nella dinamica evolutiva dello Stato moderno è relevantissimo e la cui complessità è difficile da racchiudere in una sintesi esaustiva e coerente¹³⁴.

Il sovrano assoluto, in realtà, tale non era in quanto doveva agire nel rispetto di quella *Traditio* che si era consolidata in un *corpus* normativo, indicato con il nome di costituzione del regno e comprendente i principi di fondo dello Stato assoluto, le leggi cosiddette fondamentali e tutte le disposizioni emanate, sempre nel nome di Dio (in quanto la parola del re coincideva con la parola di Dio del quale egli era il rappresentante in terra), dagli altri re che lo avevano preceduto. In base a ciò, la parola dei sovrani precedenti, proprio perché anch'essi rappresentanti del *Verbum divinum*, aveva lo stesso peso di quella del sovrano attuale il quale, a sua volta, non poteva modificare quanto detto in precedenza dagli altri re, senza violare lo stesso principio della monarchia di diritto divino, che legittimava il proprio potere.

¹³¹ Ivi, p. 107.

¹³² F. DI DONATO, *La manutenzione delle norme*, cit., pp. 37-8.

¹³³ Ivi, p. 43.

¹³⁴ Ivi, p. 58.

Sulla base di tale principio venne coniata da Bodin la formula della conferma delle leggi per tacita tolleranza, con la quale il sovrano salendo al trono confermava per silenzio-assenso le norme giuridiche vigenti al tempo del suo predecessore. Con tale finzione giuridica fu possibile il consolidamento del sistema giuridico della monarchia assoluta consentendo, sul lungo periodo, di garantire la stabilità dell'ordinamento giuridico, contribuendo a qualificare sempre più lo Stato moderno come Stato di diritto, abilitando il potere interpretativo-politico dei giuristi-magistrati e la loro azione manutentiva dell'ordinamento, realizzata in condizioni di quasi esclusività¹³⁵.

Con riferimento alla realtà francese, Di Donato ha rilevato che:

[...] il diritto francese restò fino alla rottura rivoluzionaria, un diritto composto da materiali eterogenei, con molteplici influenze e sottoposto all'enorme e costante pressione giurisprudenziale dei parlamenti, che realizzarono un'attività di manutenzione spesso assai più incisiva degli interventi legislativi, arrivando perfino a governare i territori e le città attraverso un uso politico-amministrativo minuziosissimo della giurisdizione¹³⁶.

Regno di Napoli e diritto comune

Alla stregua di quanto affermato per la Francia nel precedente paragrafo, possiamo dire che il diritto del Regno di Napoli si presentava, anch'esso, composto da *materiali eterogenei con molteplici influenze* sul quale si faceva sentire *una costante pressione giurisprudenziale* delle magistrature, anche qui, *più incisiva degli interventi legislativi, che attraverso l'utilizzo politico-amministrativo della giurisdizione* governarono i territori e le città.

Le origini di tale condizione, ossia di territorio composto di materiali eterogenei e molteplici influenze, connotante il Regno di Napoli, possono cominciare a cogliersi a partire dal radicamento che ebbe il diritto longobardo nelle province dello stesso, sopravvissuto alla stessa dominazione e diventato concorrente del diritto romano. A tal riguardo, così scriveva il giurista Gaspare Capone, in un suo volume del 1854:

Il mutamento che si ebbe in Italia dopo l'editto di Lotario II nel 1137, di non tener più conto delle leggi longobardiche, trovate le romane [...] non ebbe luogo nella nostra cistiberina Italia, la quale presso che tutta già riunita in forma di Regno ubbidiva al gran nimico di Lotario, Ruggiero¹³⁷.

¹³⁵ Ivi, p. 57.

¹³⁶ Ivi, p. 60.

¹³⁷ G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie all'altezza reale del Principe D. Ferdinando Duca di Calabria*, Terza edizione riveduta e corretta, Tipografia di Gabriele Argenio, Napoli 1854, p. 91.

Durante la dominazione longobarda, era sorto un diritto “d’indole nuova”, cosiddetta *legge longobarda*, la quale per molti secoli fu concorrente al diritto romano, tanto che lo stesso Capone, lo definì «nostro diritto comune e poscia origine in parte del municipale che fino a’ primi anni del corrente secolo ci ha retto»¹³⁸. In riferimento alla permanenza e al radicamento di tali leggi longobarde, il Capone rilevava:

Quanto alla parte cistiberina, che comprende le nostre contrade, sono elleno durate tra noi tre altri secoli e più, cioè per tutto il secolo XV e buona parte del XVI; sempre però in concorso del diritto romano e cedendogli a poco a poco il terreno, a misura che i popoli se ne svezavano. Negli Abruzzi persistettero fino ad una parte del secolo XVII¹³⁹.

Ha scritto Bianchini:

Molte sue leggi [di Ruggiero] si comprendono nella raccolta di costituzioni che Federico Imperadore fece pubblicare nel 1231 in Melfi [...] Quanto alle particolarità di esse è da por mente che molto hanno della legislazione Longobarda e pochissimo della Romana [...] Non di meno una folla di interpreti e chiosatori, che surse dopo de’ Normanni e degli Svevi, i quali tutto vollero far derivare dalla romana legislazione, credettero in ogni luogo delle costituzioni veder leggi del popolo di Roma, come se a questo soltanto avesse Iddio concesso il raro talento di far leggi. [...] Il modo di procedere ne’ giudizi civili e criminali era allora secondo il costume longobardo tutto verbale e speditissimo senza libelli scritti¹⁴⁰.

Lo stesso diritto longobardo veniva considerato, tra gli addetti ai lavori, assai più *noto e spedito* rispetto a quello romano che si presentava, al contrario, «sì copioso ed intralciato che studiavasi appena da pochi giureconsulti»¹⁴¹. Del resto, nel diritto feudale, era di gran lunga preferito in materia di successione; così riporta il Pecchia:

Ch’ove si dimandi se alle romane o alle longobarde fosse da ricorrersi intorno al punto della successione dei feudi, io risponderò francamente alle longobarde; tra perché le romane non conobbero feudi, e perché Federigo nella costituzione *in aliquibus*, come nell’altra *ut univervis* alle romane preferì sempre le longobarde¹⁴².

¹³⁸ Ivi, p. 32.

¹³⁹ Ivi, p. 79.

¹⁴⁰ L. BIANCHINI, *Della Storia delle Finanze di Napoli*, dalla Stamperia di Francesco Lao, Palermo 1839, vol. I, p. 20.

¹⁴¹ C. PECCHIA, *Storia civile e politica del Regno di Napoli*, Stamperia Raimondiana, Napoli 1783, tomo III, p. 270.

¹⁴² Ivi, tomo II, p. 317.

Il Pecchia riporta che, da Ferdinando il Cattolico in poi, i baroni del Regno, al momento dei generosi donativi da fare, rivendicarono sempre dinanzi ai sovrani gli usi longobardi ed i Capitoli del Regno di Sicilia per la proroga, fino al settimo grado nella linea collaterale, riguardo ai feudi antichi «e per ottenere qualche benigna interpretazione della legge di Federigo anche riguardo a' nuovi»¹⁴³.

Circa la permanenza dell'influenza longobarda nel diritto feudale, si può osservare come lo stesso Federico II, nella Costituzione 189, in merito alla successione feudale in linea femminile, ammise che le zitelle commoranti in casa dei loro padri o dei loro fratelli feudatari, morti senza successori maschili, dovessero essere preferite alle sorelle maritate, benchè primogenite; tale usanza avrebbe avuto valore soltanto per coloro che vivevano secondo il rito del diritto francese, non per coloro che seguissero quello longobardo, in quanto secondo tale diritto, i figli succedevano ugualmente¹⁴⁴. Grimaldi riporta che

Il Reggente Tappia rapporta che a' suoi tempi ancora nella provincia di Apruzzo tal costume serbavasi e la ragione si è che ivi molte reliquie de' costumi de' longobardi si son mantenute tanto che vi si osserva molti feudi a' quali secondo tal diritto si regola la successione¹⁴⁵.

Pecchia, ancora, approfondisce l'argomento circa la vigenza del diritto longobardo nel Regno di Napoli, citando un caso che val la pena di riportare nella sua interezza.

Il riferimento è alla vicenda del Dottor Giulio Ferretti, figlio di nobili cittadini di Ravenna che, dopo gli studi in legge presso l'Università di Padova e la laurea dottorale, finì al servizio del viceré Toledo a Napoli. Qui ricoprì la carica di Uditore in Principato Citra¹⁴⁶, per poi essere nominato Commissario Generale con sovrana potestà *contra a' fuoriusciti* che infestavano il Regno, per finalmente passare «alla Prefettura di Lucera e del Contado di Molise fino al 1667». In merito a quest'ultima

¹⁴³ Ivi, p. 320.

¹⁴⁴ G. GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli in cui si contiene la polizia delle leggi e dei magistrati di questo Regno sotto a' Romani, Goti, Greci, Longobardi e Normanni*, Nella Stamperia di Giovanni di Simone, Napoli 1749, tomo II, p. 269.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

¹⁴⁶ Questo quanto riportato dal Pecchia; in realtà Maffei, nella ricostruzione biografica del Ferretti, parla del suo servizio presso il Viceregno col titolo di Uditore Regio come giudice-governatore dell'Irpinia e in particolare del Principato Ultra, per poi passare, sempre col titolo di Uditore Regio, al governo della Capitanata e del Molise, cfr. D. MAFFEI, *Giulio Ferretti fra diritto romano e diritto longobardo nell'impero di Carlo V. Ricerche bio-bibliografiche ed un testo in anastatica*, Elio Sellino Editore, Pratola Serra 2003, pp. 15-16.

data riteniamo che ci sia stato un errore di stampa e che la giusta data dovrebbe essere il 1547, anno in cui il dottore Giulio Ferretti terminò la sua esperienza terrena¹⁴⁷.

Tra le opere scritte dal Ferretti, compare un'operetta sulle leggi longobarde¹⁴⁸, frutto di un approfondimento che ritenne doveroso operare in conseguenza di una lite in tribunale alla quale sovrintese quando ricopriva l'incarico di Uditore, come riporta Pecchia, in Principato Citra, (ma riteniamo trattarsi, a questo punto, del principato Ultra, secondo quanto scritto dal Maffei).

Nel dibattito intercorso fra gli avvocati delle parti, Dottor Mercurio Mercogliano, cittadino di Napoli, e Dottor Giammarco d'Atripalda, il primo, scriveva Ferretti, secondo quanto riporta il Pecchia, «ragionò pel suo cliente colle massime del diritto Romano», mentre il secondo, tratto fuori un «picciol codice longobardo» così disse:

Domine secundum jus longobardum hic vivimus et secundum id judicatur, juxta consuetudinem hujus Regni, quae est optima legum interpret¹⁴⁹.

Al che sentite tali parole, il Mercogliano, riporta Pecchia, «tacuit et voluntariam cum rubore sententiam contra se sumpsit»¹⁵⁰. Nella *Additio* al proemio dell'opera di Ferretti, in realtà, si chiarisce il dubbio e si conferma l'errore del Pecchia circa la provincia in cui il dottore esercitava la carica di Uditore; nel riportare quanto accaduto il Ferretti così scriveva:

Contingit me Iulio Ferretto Auditore Regio tunc Dei gratia existente pro cesarea et catholica maiestat in provincia Principatus Ultra Serras Montorii Regni Sicilie citra Farum¹⁵¹.

L'opera del Ferretti venne pubblicata a Venezia nel 1537, mentre il Pecchia data l'edizione veneziana nel 1595 ma, in realtà, una seconda edizione venne stampata, seconda quanto riporta Maffei, nel 1599 quando il nipote del Ferretti, «Giulio Camillo Ferretti iunior ripresentò l'opera sicuro che non fosse stata già mandata sotto i torchi»¹⁵².

Il Ferretti aggiungeva:

¹⁴⁷ Ivi, p. 18.

¹⁴⁸ Il titolo dell'opera è *Contrarietates iuris civilis Romanorum et iuris longobardorum*.

¹⁴⁹ C. PECCHIA, *Storia civile e politica del Regno di Napoli*, Nella stamperia raimondiana, Napoli 1778., tomo I, p. 249.

¹⁵⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹ D. MAFFEI, *Giulio Ferretti*, cit., p. 42.

¹⁵² Ivi, p. 38.

[...] et quod preferatur, ut dictum est, ius longobardum romano in dicto Regno Scicilie est tex. in Constitutionibus imperialibus in constitutione Federici imperatoris incipiente Puritatem in titu. De prestan, iuramento baiulis et camerariis, l. i., et per d. And. De Ysernia in constitut, predictis imperialibus in consti. incipiente Ut universis, in titulo De servando honore comitibus baronibus et militibus, ubi dicit d. And primo iudicari in dicto Regno Scicilie secundum constitutiones, postea secundum consuetudines, tertio secundum ius longobardum, quarto et ultimo secundum ius romanum. Et propterea utile fuit dictum libellum contrarietatum compillari, ne studentes longo studio fastidirentur in dicto iure longobardorum¹⁵³.

Pecchia, a proposito dell'incontro con tale volume del Ferretti e della sua conseguente lettura, così scriveva:

E veramente allorchè a caso mi venne in mano un tal libro, restai sorpreso nell'intendere, ch'in quel secolo sotto il governo dell'Imperador Carlo V eranvi ancora provincie intere tanto vicine alla capitale le quali vivevano *jure longobardorum*. Ma più mi colmò di meraviglia il legger dappoi nel Seldeno le seguenti parole: *de iuris tum Longobardici, tum Francorum in Regno Neapolitano, Siculoque, praeter Romanum, post instauratum in occidente jus Justineanum, usu, visendi Andrea de Isernia, Carolus Tapia, Andreas Molfesius, Marius Mutus, praeter Bartolum, atque ad eum Iulii Ferretti additiones aureae*. E veramente è da stupire come un inglese fin dall'oceano fosse giunto a sapere delle cose nostre quel che noi stessi in casa propria abbiam fin'ora ignorato, cioè che non essendovi leggi di Principe, la quale obbligasse i suoi sudditi a vivere *jure Romano*, reggeva ancora sotto il Governo degli Austriaci, il diritto de' Longobardi per tutti coloro che'l professavano, *ubi est proprium jus suum commune*¹⁵⁴.

Quanto riportato dal Pecchia è il precipitato del contenuto della Costituzione *Puritatem* nella quale Guglielmo II sanciva l'autorità delle Costituzioni e, in mancanza di esse, quella dei diritti comuni longobardo e romano, a seconda della qualità dei litiganti¹⁵⁵. Questo perché, come riporta Valletta, in merito alle leggi longobarde:

[...] perciocchè essendo durata la di loro osservanza fino dopo i Svevi, se ne inserirono molte non solo nel Diritto Canonico, ma nelle Costituzioni di Federigo II, altresì nei Riti della G. C. e nelle Consuetudini di Napoli, oltre quelle della Città di Bari, che hanno per autori i Longobardi medesimi. È qui da notarsi diligentemente, che questi Principi lasciarono agl'italiani la libertà di vivere o a norma delle Romane leggi o delle Longobarde, secondo la qualità de' litiganti esigea e secondo avevano i Contraenti negli strumenti convenuto; dond'è la clausola

¹⁵³ Ivi, p. 43.

¹⁵⁴ Ivi, pp. 249-50.

¹⁵⁵ N. VALLETTA, *Elementi del diritto del Regno napoletano*, Nella stamperia di Michele Morelli, Napoli 1776, p. 87.

iure romano. Le longobarde però erano seguite da' nobili e specialmente da' feudatarj perché il regolamento de' feudi tutto dalle longobarde Consuetudini dipendeva¹⁵⁶.

Nella sua opera sulla storia delle leggi patrie, Capone fa riferimento ad una compilazione delle leggi longobarde ad opera di un anonimo, che egli individua in un benedettino del secolo XI, che sarebbe la vulgata in tre libri divenuta famosa per l'uso che comunemente se ne fece lungo il corso di più secoli. Scrive l'autore:

Questa collezione si trova annessa alle novelle di Giustiniano, nelle antiche edizioni del corpo del diritto civile, con chiose di Carlo Tocco, di Andrea Bonello da Barletta, detto perciò de baruto, di Biagio da Morcone, tutti antichi giureconsulti di questo regno¹⁵⁷.

Valletta chiarisce anche che il rimando al *diritto comune*, fatto all'interno delle costituzioni stesse, sottendeva al diritto che più era *abbracciato*, in quanto «nelle nostre province state in que' tempi leggi de' francesi, de' sassoni ed altre, ma da pochi seguite»¹⁵⁸.

La discordia tra i dottori in legge, secondo quanto riporta Valletta, verteva anche su quale fosse il diritto romano a cui far riferimento, vista la presenza del codice Giustiniano e del codice di Teodosio; secondo l'autore, il rinvio di Guglielmo II al diritto comune romano sottendeva al Breviario di Aniano, che durò presso i Visigoti, nelle *Spagne* e nelle *Gallie*, insieme al codice Teodosiano. In merito all'opzione verso quest'ultimo, così Valletta fonda le sue ragioni:

A me sempre mai è paruto più credibile, che le Leggi di Giustiniano, dopo la sua morte, per poco di tempo serbata avessero la loro autorità, ma nelle nostre Città marittime all'Impero de' Greci soggette, e che in queste del pari, che nell'Oriente, promulgati i Basilici, fossero venute a mancare; ma che mancato non fosse il Codice Teodosiano per ogni dove, nemmeno quando fu da Giustiniano abolito¹⁵⁹.

In accordo con la tesi di Valletta, il pensiero di Capone secondo il quale, alla caduta dell'impero occidentale, tra le collezioni di leggi antiche più utilizzate la principale era il codice di Teodosio *il giovine*, fonte alla quale si continuò ad attingere lungo tutto il regno dei Goti, aggiungendovi un compendio denominato, dal suo creduto autore, Breviario di Aniano¹⁶⁰.

¹⁵⁶ Ivi, p. 73-4.

¹⁵⁷ G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, cit., p. 36.

¹⁵⁸ N. VALLETTA, *Elementi del diritto del Regno napoletano*, cit., p. 87.

¹⁵⁹ Ivi, p. 74-5.

¹⁶⁰ G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, cit., p. 24.

Il dubbio, secondo Capone, subentra per il periodo in cui l'Italia fu liberata da Giustiniano e le *Pandette*, il *Codice* e le *Istituzioni* erano già state pubblicate. Dubbio che, secondo l'autore, si estende fino al secolo XII, in quanto il diritto romano venne utilizzato nell'età media. Scrive Capone:

Che Giustiniano [...] avesse imposta l'osservanza delle leggi sue è chiaro da una delle sue costituzioni, annesse alle novelle. Ma si disputa se il suo volere fosse stato seguito dall'effetto, essendo dopo quindici in sedici anni, fra i quali alla guerra di Giustiniano seguì una pestilenza vieppiù desolatrice, sopravvenuti i Longobardi. La più comune opinione è per la negativa, tranne per i paesi restati in balia de' Greci¹⁶¹; la quale per tanto non manca de' suoi oppugnatori. Anche però a giudizio di costoro, delle *Pandette* le quali fanno la principal parte del Corpo civile, niuno uso o quasi in occidente sembra essere fatto per tutto il 1100¹⁶².

In merito alle Consuetudini della città di Napoli, raccolte in vari codici dall'Arcivescovo di Napoli, Filippo Minutoli, su commissione di Carlo II, e pubblicate nel 1306, apprendiamo dal Valletta che esse contenevano «parte del Diritto degli Ateniesi, che sulli principj di Napoli ebbe vigore e parte del Longobardico avendo i Longobardi nelle Cittadi a Napoli vicine avuta la loro fede»¹⁶³.

Alle leggi romana e longobarda che, secondo Capone, rimasero le precipue, salvo alcune aggiunte fatte dai francesi alla seconda, andarono accumulandosi altre leggi barbariche, la salica, la ripuarica, la alemanna, e

[...] quante altre genti al seguito di Carlo Magno si stabilirono nella penisola. E la libertà fatta più estesa di professar fra tutte quella legge che si volesse condusse in questa materia la confusione al colmo. Quindi nacque la necessità che nei giudizi e nei contratti dichiarasse ciascuno la legge colla quale visse; e si cominciò così a distinguere il longobardo, il romano, il salico¹⁶⁴.

Della varietà e della stratificazione caratterizzanti il diritto napoletano – leggi longobarde, Costituzione del Regno, capitoli del regno, corpo delle prammatiche, privilegi e capitoli cittadini, consuetudini napoletane, riti della Regia Camera, dispacci, decreti dei supremi Tribunali – ne assumevano l'onere i giureconsulti napoletani, i quali, scriveva Valletta, dovevano:

¹⁶¹ «Sicilia, e al di qua del faro, molte città marittime nella terra dei Bruzzij oggidì detta le Calabrie, e nella Puglia, ed altre nelle regioni a quelle superiori, Amalfi, Sorrento, Napoli, Gaeta ecc.. le quali tutte si ressero sotto il nome di ducati, siccome altresì nella parte più settentrionale, il ducato romano e l'esarcato di Ravenna». Ivi, p. 23.

¹⁶² Ivi, p. 25.

¹⁶³ N. VALLETTA, *Elementi del diritto del Regno napoletano*, cit., p. 103.

¹⁶⁴ G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, cit., pp. 29-30.

[...] saper componere del Municipale diritto le parti discordanti; giacchè la nostra Giurisprudenza è dissona, né costante con se stessa per le tante Nazioni, che varie parole, leggi e costumi pubblici e privati in queste provincie portarono¹⁶⁵.

Come ha sottolineato Miletti, la giurisprudenza meridionale tra Cinque e Seicento si sforzò di epurare l'ordinamento regnicolo da residui germanici, mentre i cultori del diritto patrio della seconda metà del Settecento rivalutarono l'incidenza delle leggi longobarde, tanto da considerarle, come abbiamo ora mostrato, la spina dorsale del *jus Regni* a partire dalla fondazione della monarchia normanno-sveva¹⁶⁶.

Nel primo Cinquecento, ad esempio, d'Afflitto pur essendo un seguace di Andrea d'Isernia che aveva innalzato il diritto longobardo fino ad un livello più elevato di quello romano, negava la possibilità di ricorso al diritto longobardo e Roberto Maranta, in merito alla costituzione *Puritatem*, più sopra citata, ammoniva che preporre il diritto longobardo al romano tradiva il senso della costituzione stessa¹⁶⁷.

La dottrina cinquecentesca, tuttavia, fu costretta a fare i conti con la tenace sopravvivenza, anche in sede giudiziaria, di istituti e zone geografiche che contraddicevano il proclama di una battuta in ritirata della legge longobarda nel Regno. A tal proposito, Miletti ricorda il caso di una decisione di fine Quattrocento del Sacro Consiglio che nel dubbio optò a favore della glossa alla Lombarda rispetto al Digesto¹⁶⁸.

La persistenza del diritto longobardo in molte zone del Regno venne rilevata da Carlo Tapia nel suo *Ius Regni*, edito a Napoli nel 1605, e fu confermata anche da Marcello Marciano, qualche decennio più tardi, con riferimento ad alcune zone dell'Abruzzo e Terra d'Otranto. Fu Francesco D'Andrea, tuttavia, a lanciare la tesi, recepita da parte della dottrina settecentesca, che il diritto longobardo, seppur scomparso da molto tempo *ab aula*, era stato veramente *ius commune* ispirando alcune fondamentali costituzioni fridericiane¹⁶⁹. Tale richiamo alle radici longobarde del diritto patrio, secondo Miletti, non fu casuale, in quanto annunciava le prime avvisaglie di una lettura del *ius Regni* in chiave nazionale¹⁷⁰.

Fu tra lo slittamento delle fonti tardomedievali, guidato dalla scienza giuridica, e l'accumulo di nuove leggi, dettato dalle contingenze e dalla mancanza di un disegno

¹⁶⁵ Ivi, p. 125.

¹⁶⁶ M.N. MILETTI, *Peregrini in patria. La percezione del ius regni nella giurisprudenza napoletana d'età moderna*, in *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004, a cura di I. Birocchi e A. Mattoni, Viella, Roma 2006, p. 410.

¹⁶⁷ Ivi, p. 413.

¹⁶⁸ Ivi, p. 420.

¹⁶⁹ Ivi, p. 423.

¹⁷⁰ Ivi, p. 424.

coerente corroborato, soprattutto, dall'assenza di un centro decisionale autorevole, che si aprirono, secondo Miletta, gli ampi margini di manovra alla creatività della giurisprudenza. Questa seppe ergersi a baricentro della produzione normativa, contribuendo a far sedimentare il diritto patrio vivente all'interno delle corti giudicanti. Come ricordato dal Manna, in conclusione alla sua opera sulla giurisprudenza e il foro napoletani, il vero contributo, in termini di originalità e indipendenza, apportato alla cultura giuridica meridionale provenne dai pratici che, a fronte di una legislazione storicamente non patria, imposero un'interpretazione, questa sì, tutta napoletana¹⁷¹.

Le interpretazioni della costituzione *Puritatem* nel dibattito storiografico contemporaneo

Nella costituzione *Puritatem*, norma contenuta nel *Liber Augustalis* emanato da Federico II ai fini del disciplinamento della vita sociale ed istituzionale del Regno di Sicilia¹⁷², il sovrano indicava una gerarchia delle fonti alla quale i magistrati provinciali dovevano attenersi. Innanzitutto, il ricorso alle costituzioni regie che avevano provveduto ad abolire quegli usi locali contrari all'equità e alla razionalità; in loro mancanza intervenivano le consuetudini non abolite e, dunque, ritenute corrette, tanto da essere applicate nelle corti di giustizia; infine, se non fosse stato possibile rinvenire la norma utile in queste fonti, si rinviava al diritto longobardo e al diritto romano, entrambi indicati con la qualifica di *ius commune*.

La qualifica del diritto romano quale diritto comune, nasceva dal recepimento da parte della dottrina meridionale dell'idea del diritto romano quale diritto universale dotato, dunque, di un'autorità superiore ed universale, elaborata dalla scuola bolognese. Scrive Caravale, in merito al dibattito:

Calasso sostenne che il monarca svevo aveva definito comune il diritto romano perché condivideva le conclusioni della scienza giuridica contemporanea e aveva esteso tale qualifica al diritto longobardo non già perché lo considerasse sullo stesso piano del romano, ma soltanto perché lo riconosceva come diritto territoriale generale delle comunità di alcune regioni meridionali. E le idee di Calasso sono state accolte dalla maggioranza degli storici successivi¹⁷³.

L'autore, tuttavia, rileva che potrebbero sorgere dubbi su tale interpretazione accogliendo la tesi sostenuta da Guzmán Brito¹⁷⁴ e Cortese¹⁷⁵, secondo i quali l'e-

¹⁷¹ G. MANNA, *Della giurisprudenza*, cit., p. 240.

¹⁷² Vedi O. ZECCHINO, *Liber Constitutionum*, [http://www.treccani.it/enciclopedia/liber-constitutionum_\(Federiciana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/liber-constitutionum_(Federiciana)/)

¹⁷³ M. CARVALE, *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, G. Giappichelli Editore, Torino 2013, p. 110.

lezione del *Corpus Iuris* giustiniano a diritto comune sarebbe avvenuta solamente nella seconda metà del secolo XIV e avrebbe interessato la sola parte dell'Italia centro-settentrionale, interessata dalla straordinaria diffusione del diritto statutario comunale. Questo, secondo Caravale, sposterebbe il discorso sulla verifica dell'anno di emanazione della costituzione *Puritatem* la quale, pur essendo un'aggiunta al testo principale del 1231, è comunque antecedente al 1246, secondo Stürner¹⁷⁶, e di fine secolo XIII, secondo Cortese¹⁷⁷. Ambedue le datazioni collocano, in ogni modo, la costituzione in un luogo temporale nettamente precedente alla teorizzazione del diritto romano come diritto comune universale e l'esistenza di altre norme contenute nel *Liber Augustalis*, che fanno riferimento al diritto romano come diritto comune, in pieno secolo XIII, rimandano ad un modo diverso di intendere tale qualifica rispetto a quella che nascerà, all'incirca un secolo dopo, con riferimento ad una realtà quale quella comunale, profondamente diversa da quella meridionale¹⁷⁸.

Il discorso, allora, secondo Caravale va spostato verso il pensiero dei giuristi medievali sulla vigenza del diritto romano nel Regno di Sicilia. Secondo Marino da Caramanico, il diritto romano era vigente sul territorio in base alla volontà esplicita o implicita dei monarchi ed era, a differenza del diritto franco, diritto comune alle regioni meridionali. Per Andrea d'Isernia il diritto romano che, prima della donazione di Costantino, era applicato in modo diretto, successivamente, sopravvisse nella misura in cui i sovrani gli riconoscevano la *ratio iuris*, ossia i contenuti di *aequitas* e di conformità alla *ratio*, in base ai doveri di abolizione delle norme inique e irrazionali e di difesa di quelle eque e razionali che, secondo Ruggero II e Federico II, doveva onorare il monarca¹⁷⁹.

Il diritto romano fondato sui *libri legales*, commentati ed insegnati nello Studio napoletano costituiva dunque, la matrice comune delle consuetudini locali, che si rifacevano in tutto o in parte, ad una legittima ed equa tradizione risalente all'antico dominio di Roma¹⁸⁰.

¹⁷⁴ Cfr. A. GUZMÁN BRITO, *Historia de las naciones de "derecho común" y "derecho propio"*, in *Homenaje al profesor Alfonso García Gallo*, Madrid 1996, I, pp. 207-40.

¹⁷⁵ Cfr. E. CORTESE, *Agli albori del concetto di diritto comune in Italia (secc. XII-XIII)*, in *El dret comú i Catalunya. Actes del VIII Simposi Internacional*, Barcelona 29-30 de maig de 1998, Estudis 18, Barcelona 1999, pp. 173-95.

¹⁷⁶ Cfr. W. STÜRNER, *Liber Augustalis. Die Konstitutionen Friedrichs II, für das Königreich Sizilien*, in *Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, 2, *Supplementum*, Hannoverae 1996, pp. 227 e ss.

¹⁷⁷ Cfr. E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000, pp. 458-60.

¹⁷⁸ M. CARAVALE, *Diritto senza legge*, cit., pp. 110-11.

¹⁷⁹ Ivi, p. 111.

¹⁸⁰ Ivi, p. 112.

Naturalmente, la matrice consuetudinaria non era composta soltanto dal diritto romano ma era stata contaminata, ineluttabilmente, dalla lunga dominazione longobarda, il precipitato della quale, in termini di diritto, era rappresentato da *la Lombarda*, testo compreso tra i *libri legales* insegnati presso lo Studio napoletano. Da qui, il riconoscimento al diritto longobardo della qualità di diritto comune, su cui concordava la generalità dei giuristi meridionali, medievali e moderni. L'oggetto di discussione tra i giuristi meridionali, come ricorda Caravale, era se riconoscere tale qualità soltanto nei singoli territori dove vivevano le comunità di *natio* longobarda, oppure nell'intero regno.

Secondo tali osservazioni, nel testo della costituzione *Puritatem*, il rinvio al diritto comune sottendeva alla ricerca della norma idonea all'interno dei libri *legales*, contenenti ambedue i diritti, romano e longobardo, matrici delle consuetudini del Regno; dunque, conclude Caravale, nell'accezione delle leggi sveve il termine comune aveva una valenza territoriale, differente dalla valenza conferita dalla giurisprudenza successivamente¹⁸¹.

La conoscenza dell'ordinamento nel Regno di Napoli in Età moderna

La particolarità del Regno di Napoli, con l'esistenza di isole geografiche che constavano di *jura propria* e consuetudini differenti, rendeva necessaria la piena conoscenza del diritto effettivamente vigente nel Regno, da parte degli addetti all'amministrazione della giustizia.

Fu questa la *ratio* alla base dell'importante riforma che interessò gli uffici di giustizia, a tutti i livelli, del Regno di Napoli negli anni Trenta del Seicento, che si poneva in linea di continuità con quella parentesi di temperie riformistica che conobbe il regno, durante la seconda decade del XVII secolo. In questi anni, si operò un tentativo di razionalizzazione amministrativa, fortemente voluto dal viceré conte di Lemos, che fu destinato al fallimento ad opera della dialettica politico-sociale meridionale, in quanto un suo successo avrebbe intaccato e compromesso gli interessi dei notabili che gestivano l'apparato periferico meridionale e l'alta burocrazia consiliare napoletana avrebbe visto minacciata la sua sfera di discrezionalità amministrativa e di prestigio politico¹⁸².

Non furono, tuttavia, soltanto le opposizioni interne al regno a determinarne il fallimento; certo, molto influì la perdita di consenso tra i gruppi dominanti napoletani, ma l'allontanamento del viceré dal regno fu determinato anche dal mu-

¹⁸¹ Ivi, p. 113.

¹⁸² A. MUSI, *Mezzogiorno spagnolo*, cit., p. 49.

tamento del clima politico a Madrid e dal venir meno del consenso al suo disegno riformistico¹⁸³.

La partita della formazione dello Stato moderno, intrapresa dagli Asburgo di Spagna, doveva fare i conti anche con le relazioni tenute dai membri del partito di corte sul territorio napoletano che, nella ricerca di tornaconti personali, non sempre, si manifestarono in sintonia con il progetto della corona. Esse tesero, molto spesso, a sedimentare quelle pratiche, tipiche del tempo, di utilizzo del potere a sostegno dei progetti facenti capo a quei centri di interesse prevalenti e meglio organizzati sul territorio¹⁸⁴.

L'importante riforma degli uffici di giustizia, alla quale abbiamo fatto riferimento, venne sancita nella prammatica XXIII del titolo *de Officialibus et quae eis prohibeantur*, del 28 luglio 1631. Riteniamo che l'emanazione di tale prammatica possa essere considerato come l'ultimo atto di una stagione che aveva avuto al centro del suo interesse alcune questioni del sistema di potere a Napoli.

Fin dai primi anni del Seicento, si era cominciato ad affrontare le trasformazioni avvenute nella prassi del diritto pubblico, a seguito di un secolo di dominio spagnolo, e a ragionare sui rimedi agli scompensi che tale evoluzione aveva generato¹⁸⁵. Era molto sentita nel dibattito politico sviluppatosi nel Regno, nei primi decenni del Seicento, l'esigenza di identificare un fondamento incontrovertibile alle istituzioni pubbliche, attraverso la riaffermazione del valore formale delle leggi¹⁸⁶. Il precipitato di tale esigenza è rappresentato da quella lunga tradizione di studio e di analisi della realtà del paese che, nella prima metà del secolo XVII, venne inaugurata da intellettuali come Tapia, Biblia, De Santis, Serra, Novario, protagonisti indiscussi di tale dibattito politico.

Si registravano la desuetudine delle norme più antiche e più severe e una necessità di principi certi di governo nel momento in cui l'esigenza di razionalizzazione andava a scontrarsi con l'anarchia feudale e burocratica¹⁸⁷. Tale logica come scrive Comparato, era tipica dell'impostazione di Carlo Tapia, uno dei reggenti del Collaterale che fu dietro alla prammatica del 1631, testimoniata dall'esigenza

¹⁸³ ID., *Amministrazione, razionalità statale, formazione del ceto politico*, nel volume miscelaneo, ID., *L'Italia dei viceré*, Avagliano Editore, Cava dei Tirreni 2000, p. 198. Sulle ripercussioni degli avvicendamenti dei partiti a corte nelle zone periferiche dell'impero spagnolo vedi anche il recente volume di ID., *L'impero dei viceré*, il Mulino, Bologna 2013, in particolare le pp. 157-217.

¹⁸⁴ A. DI FALCO, *Il governo del feudo*, cit., p. 102.

¹⁸⁵ V.I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Olschki, Firenze 1974, p. 250.

¹⁸⁶ A. MUSI, *Momenti del dibattito politico a Napoli nella prima metà del secolo XVII*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», III, XI, (1972), p. 348.

¹⁸⁷ V.I. COMPARATO, *Uffici e società*, cit., p. 251.

di procedere ad una compilazione di tutte le norme vigenti nel Regno di Napoli, alla cui base vi era il bisogno politico di un quadro di riferimento per le attività di governo¹⁸⁸. Occorreva qualificare i processi di potere all'interno del territorio, partendo dalla conoscenza dell'ordinamento vigente al fine di misurarne l'efficacia, ossia il suo rispetto. Questo perché, in un contesto in cui lo Stato non era ancora definito, il potere esercitato dal governo rappresentava uno dei tanti centri e delle diverse forme di potere esistenti nella società¹⁸⁹.

L'intento era quello di fornire un quadro normativo che potesse disciplinare i processi di potere che si verticalizzavano, piuttosto che lasciare che questi fossero disciplinati dall'autonoma organizzazione di relazioni diseguali. Un processo di potere che, nella sua dinamica, dipende da un sistema di simboli dati – ossia l'ordinamento – è un processo di potere valido e l'ordinamento, in tal caso, sarà efficace; al contrario, se il processo di potere si organizza al di fuori degli schemi previsti dall'ordinamento, esso sarà effettivo e l'ordinamento non estenderà più su di esso la sua influenza¹⁹⁰.

Il contenuto della prammatica del 1631 non rappresentava affatto una novità nel settore specifico in cui interveniva; infatti, l'obbligo di sottoporsi ad un esame in materia di costituzioni e capitoli del regno, finalizzato all'esercizio degli uffici di giudice e assessore, come ricordato nelle pagine precedenti, fu già oggetto di una disposizione di Giovanna II, caduta in desuetudine alla stregua di tante altre disposizioni.

Sulla scorta delle numerose lamentele relative alle qualità e alla preparazione di coloro che erano impiegati negli uffici di giustizia, il sovrano con la prammatica del 1631 introduceva l'obbligatorietà per tutti gli aspiranti a ricoprire incarichi di giustizia – giudici di Gran corte della Vicaria, Uditori di Provincia, giudici e assessori di terre demaniali e baronali – del requisito della laurea, conseguita a Napoli o in altra Università fuori dal regno, e di un esame di abilitazione all'ufficio, da sostenere dinanzi alla Giunta degli Approbandi¹⁹¹. La Giunta, tenuta a riunirsi una volta alla settimana presso la casa del Reggente del Collaterale, avrebbe dovuto verificare la preparazione dei candidati al livello teorico e pratico, in merito alle prammatiche, costituzioni, riti e capitoli del Regno; al seguito di tale verifica, essa doveva decretare per quale tipologia di ufficio approvasse il candidato, sulla scorta delle personali

¹⁸⁸ *Ibidem*.

¹⁸⁹ A tal proposito vedi P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica meridionale (1100-1433)*, [rist. Giuffrè Editore, Milano 2002], p. 69.

¹⁹⁰ *Ivi*, pp. 85- 6.

¹⁹¹ La Giunta doveva essere formata da un membro del Consiglio Collaterale, uno del Sacro Regio Consiglio, detto anche Consiglio di Santa Chiara, e un altro della Regia Camera della Sommaria.

capacità. L'esame dinanzi alla Giunta era propedeutico all'esercizio degli uffici di giustizia¹⁹² e la sua modalità di esecuzione prevedeva che i tre ministri presentassero al candidato

[...] due processi, uno criminale ed un altro civile per lo spazio di ventiquattro ore; ne ascolta[sser]o poi la relazione del fatto e la ragione della Sentenza, in quella promulgata; indi l'approva[sser]o più o meno giusta la capacità che eglino in ciò dimostrano; o ad *Judicatus Magnae Curiae Vicariae* (che è il grado maggiore), o ad *Regias audientias* o ad *Regios judicatus, sive assessoratus*, o ad *Baronales* o ad *quanquaginta focularia* (che è il minimo grado, quando non vi è il REdeat)¹⁹³.

L'insistenza sulla conoscenza delle leggi del Regno quale corredo necessario ai fini dell'esercizio delle cariche di giustizia, e la necessità della verifica da parte della Giunta della preparazione pratica, oltreché teorica, degli aspiranti ad esse, poneva in risalto l'importanza dell'*exercitium*, quel tirocinio espletato a seguito del dottorato, utile viatico lungo l'arduo percorso della conoscenza dello *jus Regni* e dello sviluppo di un'adeguata *peritia*. Con questo provvedimento si mirava a dare una risposta all'inadeguatezza, palesata nel testo della prammatica, di non meglio precisati *hombres moços* che, fino ad allora, avevano esercitato incarichi senza «ser aprobados por el Consejo Collateral»¹⁹⁴.

Era ben chiaro ed evidente il tentativo di creare un personale preposto agli incarichi di giustizia, innanzitutto, competente, munito della necessaria conoscenza dell'ordinamento vigente, elemento fondamentale per svincolare il sistema delle nomine alle cariche di giustizia dalle dinamiche clientelari. L'intento era quello di vedere privilegiata la preparazione, finalmente verificata da una Giunta nominata dal viceré e composta da membri delle più alte magistrature.

A distanza di due anni dalla sua promulgazione, la prammatica del 1631 fu oggetto di rilevanti emendamenti, contenuti nella prammatica XXIV dello stesso titolo. Con essa si delegò l'onere dell'esame dei candidati per l'esercizio degli uffici di giustizia baronali alle Udienze provinciali di appartenenza, con partecipazione e voto dell'Avvocato Fiscale (che avrebbe dovuto rappresentare una garanzia per il controllo e la difesa degli interessi sovrani); per tutti gli altri incarichi di giustizia,

¹⁹² D.A. VARIO, *Pragmaticae, edicta, decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani quae olim viri consultissimi collegerunt suisque titulis*, I-IV, sumptibus Antonii Cervonii, Napoli 1772, tomo III, p. 19.

¹⁹³ P. TROYLI, *Istoria generale del Reame di Napoli ovvero Stato antico e moderno delle Regioni i Luoghi che l' Reame di Napoli compongono, una colle loro prime popolazioni, costumi, leggi, polizia, uomini illustri e monarchi*, Napoli 1752, tomo IV, p. 196.

¹⁹⁴ *Ibidem*.

compresi i governatorati e gli assessorati delle città demaniali, si confermava la necessità di presentarsi dinanzi alla Giunta degli Approbandi¹⁹⁵. La riduzione della verifica ad una competenza più squisitamente territoriale fu dettata dal paventato corto circuito dell'amministrazione della giustizia periferica a seguito dell'allontanamento dagli uffici, da parte dei governatori ed assessori in carica, per recarsi nella capitale a sostenere l'esame, avendo questo obbligatorietà con efficacia *ex tunc*.

Una prammatica che, più che riformare, ribadiva una necessità sentita sin dai tempi della regina Giovanna II, di avere ufficiali di giustizia che fossero a conoscenza delle norme vigenti sul territorio del Regno, dell'eterogeneità delle fonti e dell'esistenza di isole geografiche connotate da usi giuridici e consuetudini differenti tra di loro; che conoscessero, insomma, l'ordinamento.

¹⁹⁵ Sulle motivazioni alla base di tale provvedimento e su di una possibile interpretazione che tiene conto dell'intreccio tra le dinamiche politiche interne al Regno di Napoli e quelle interne alla corte di Madrid vedi A. DI FALCO, *Il governo del feudo*, cit., pp. 94-122.

Parte II

GIURISDIZIONI E AMMINISTRAZIONE NELLE
PROVINCE DEL REGNO DI NAPOLI IN ETÀ MODERNA

Politica statale, apparato feudale e universitates

L'armonizzazione dei poteri inferiori

Lo Stato giurisdizionale si caratterizza, dunque, per la sua capacità di garantire, attraverso lo strumento della giurisdizione, l'equilibrio tra le parti che lo compongono, attuando una vera e propria armonizzazione di quei poteri gerarchicamente inferiori al potere regio.

La realtà di antico regime nel Regno di Napoli offriva numerosi casi di rottura degli equilibri tra i poteri inferiori, che si sostanziavano in conflitti giurisdizionali, per la risoluzione dei quali veniva richiesto l'intervento del potere centrale e la capacità di composizione delle controversie. Nel Seicento, in particolare, il quadro giurisdizionale all'interno del regno di Napoli venne a complicarsi notevolmente a seguito della politica di alienazione di feudi e giurisdizioni intrapresa dalla Spagna che portò, oltre alla creazione di una nuova feudalità, molte *universitates* a trovarsi nella condizione di possessori di gradi di giudizio o di giurisdizioni civili o criminali.

Venne, insomma, ad essere sconvolto il delicato rapporto tra territorio e distretto, comportando la costituzione di vere e proprie giungle giurisdizionali, non essendo sempre chiara la definizione degli ambiti di rispettiva competenza. Una condizione estremamente caotica che impediva, a livello locale, il pacifico svolgimento del ruolo di composizione delle controversie, esaltando, al contrario, la conflittualità tra i soggetti ad esso preposti. Tale stato di fatto delle cose, favoriva, tuttavia, la penetrazione della giurisdizione regia la quale, in un contesto conflittuale, era adita in ultima istanza, per ricomporre la normalità. Questo perché se, in un contesto di Stato giurisdizionale, la possibilità di intervento da parte del potere centrale era prevista esclusivamente dalla necessità di realizzare una più efficace amministrazione della giustizia, fomentare la confusione giurisdizionale accentuando la conflittualità tra i poteri inferiori, voleva dire creare possibilità di penetrazione alla giurisdizione regia, attraverso l'avocazione delle cause.

Vedremo, nelle pagine a seguire, quali erano i principali soggetti preposti alla giurisdizione e alla amministrazione – *universitates* e feudi – ripercorrendo le principali tappe che hanno portato ad una migliore definizione dei propri ruoli. Analizzeremo la specificità delle *universitates* meridionali, le modalità e le materie interessanti la loro attività normativa statutaria e le disposizioni relative alle amministrazioni delle stesse che il governo spagnolo introdusse ai fini di una migliore gerenza delle loro risorse, funzionale, naturalmente, alla contribuzione fiscale.

Passeremo ad analizzare, in un secondo momento, l'istituto del feudo, prendendo in considerazione il dibattito storiografico relativo alla sua comparsa nel Regno di Napoli, che interessò gli storici, in particolare gli storici del diritto, a cavaliere tra i secoli XVIII e XIX, tanto da meritare una sentenza da parte della Corte di Cassazione nel 1881¹⁹⁶. Importante, ai fini dell'economia del nostro discorso, è delineare alla luce delle caratteristiche del Regno di Napoli – complesso di stratificazioni normative eterogenee estremamente caotico e con un'alta conflittualità giurisdizionale – come poteva realizzarsi la messa in pratica di una, seppur vaga, certezza giuridica. A tal proposito, attraverso l'analisi delle modalità di intervento suggerite da giuristi e magistrati, vedremo come esse abbiano rappresentato un'epifania del tentativo di coniugare l'attenuazione della durezza delle pene, contemplata dalle norme antichissime, con l'esigenza della certezza del diritto, che si concretizzò nella prassi giudiziaria. Vedremo quanto fossero sentiti nella comunità dei giuristi del tardo diritto comune i problemi relativi al contrasto tra le esigenze di certezza del diritto e di umanizzazione delle pene, e come condizionassero il rapporto tra diritto proprio e diritto comune.

La delimitazione del rapporto conflittuale tra le magistrature regnicole – in particolar modo, tra Regie Udienze e corti baronali – e tra i titolari di differenti giurisdizioni, ci introdurrà alla presentazione di esempi concreti riguardanti lo stile di giudizio adottato, rispetto a differenti tipologie di reati, da un giudice baronale, in un contesto territoriale quale quello della baronia del Cilento.

Le controverse sfere della giurisdizione e dell'amministrazione: a) il feudo; b) gli Stati territoriali, le città, le *universitates*.

A) IL FEUDO – Secondo parte rilevante della recente storiografia, la linea generale di emersione del feudo italiano risiede nella continuità di contenuto giurisdizionale tra concessioni immunitarie e concessioni feudali, che implicherebbe il rifiuto del carattere militare del feudo italiano nei secoli IX e X e l'affermazione della sua natura amministrativo-giurisdizionale. Sarebbero state le concessioni immunitarie – alle

¹⁹⁶ Vedi *Infra*, p. 89.

quali non si accompagnò nessuna clausola che instaurava a carico di chi le riceveva un rapporto di dipendenza personale, di dipendenza vassallatica, nei confronti del sovrano che le concedeva – ad avviare il processo che portò al graduale trasferimento dell'attribuzione e dell'esercizio dei diritti giurisdizionali, dalla persona del proprietario alla circoscrizione territoriale. In tal modo, al trasferimento del possesso della terra a titolo di feudo o di vendita si accompagnò il trasferimento dei diritti giurisdizionali¹⁹⁷.

Secondo Vallone, tale linea interpretativa della continuità non sarebbe valida per il Mezzogiorno d'Italia, in quanto le immunità giurisdizionali cominciarono ad emergere solo nel secolo seguente, durante il Principato di Pandolfo Testadiferro (961-981)¹⁹⁸.

Per l'autore, la continuità deve essere colta in quel potere sul territorio inglobato nel feudo *ratione territorii*, che nasce dai poteri, da un certo punto in poi, anche giustiziali, che competevano al *dominus* fondiario in ragione del suo *dominium* sulla terra.

A livello storiografico, vi è concordanza sul fatto che il sistema fondiario alto-medievale fosse basato sui resti del sistema fondiario romano, in cui il padrone della terra aveva il potere di ordinare, costringere e punire; un'attività giurisdizionale spicciola, limitata a quelle che saranno dette le cause minori e a tutte le questioni che potevano sorgere dai loro rapporti di lavoro. Vallone definisce i poteri del *dominus* sul dipendente fondiario come l'archeologia della giustizia *cohaerens territorii*; più complicata è l'individuazione dell'attrazione nel territorio e le relative motivazioni delle figure diverse dai dipendenti. La giustizia o nucleo giustiziale di cui parliamo, ossia quello sul dipendente fondiario, è una giustizia legata al fatto privato del possesso fondiario; è una giustizia patriarcale o dominicale che, alla stregua delle concessioni immunitarie, non rimanda necessariamente ad un progetto politico dell'esercizio del potere, né alla costruzione dell'area istituzionale del pubblico. Bisognerà, in buona sostanza, «aspettare il feudo» supportato da «una teorica giuristica in grado di tessere o rideterminare l'idea e la pratica del pubblico oltre le lacerazioni, comunque, oltre il terreno di allodio e immunità»¹⁹⁹.

Fu con l'istituzione della monarchia, attraverso la legge emanata nel 1140 ad Ariano, che venne a rompersi il regime allodiale della concessione di giustizia e dell'anarchia immunitaria; Ruggero limitò le regalie, a prescindere dal titolo della

¹⁹⁷ G. FASOLI, *Feudo e castello. Il processo di formazione del rapporto vassallatico*, in *Storia d'Italia*, Einaudi, Torino 1973, 5, pp. 73 e ss.

¹⁹⁸ G. VALLONE, *Evoluzione giuridica ed istituzionale della feudalità*, in *Storia del Mezzogiorno*, cit., vol. IX, p. 75.

¹⁹⁹ Ivi, p. 81.

detenzione, imputandole ad un *superior*, consolidando l'idea di una regime differenziato del *publicum*, in ragione non del soggetto dell'imputazione ma degli oggetti imputati. L'elenco delle regalie che venivano sottratte dall'indistinto mondo dell'allodio, contenuto nei *Libri feudorum*, contemplava la *potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendam*. Veniva delineandosi la nuova idea di *iurisdictio* intesa come potere politico, come titolo di quella *superioritas* che sarà la sovranità²⁰⁰.

Ha scritto Winspeare:

Ruggieri ridusse alla sua obbedienza tutto lo stuolo de' regoli che aveansi diviso il regno [...] riformò tra gli altri abusi molti di quelli che si esercitavano dai baroni sul popolo. Mise inoltre un gran freno al potere ed all'influenza baronale stabilendo dappertutto giudici e magistrati regi che esercitassero in suo nome la giustizia. [...] La presenza del sovrano ed un centro d'autorità comune a cui i popoli potessero rivolgersi, era dopo uno stato di lunga anarchia il principale presidio contro l'oppressione²⁰¹.

Prima dell'ascesa al potere di Federico II, tuttavia, qualche sconvolgimento dell'ossatura provinciale ruggieriana – in cui solo i Giustizieri potevano definirsi magistrati *in officio* – a pro della feudalità e a scapito del giustizierato si dovette registrare.

Con Federico II, il rapporto monarchia-feudalità venne a modificarsi attraverso l'emanazione di una norma che prevedeva la possibilità di revoca dei privilegi anteriori, anche quelli da lui stesso concessi.

Per quanto attiene alla giustizia, Federico organizzò la struttura giurisdizionale del regno per *officia*, fissando nell'*officio* del *Camerariato* la giustizia civile, ma l'ossatura portante della magistratura federiciana, sia nel civile che nel penale, restò fissata nei Giustizieri. In età sveva, quindi, la feudalità non ha ancora alcun *officium* giudiziale *ex lege*, fatta eccezione per qualche attività giudicante di feudali e di curie feudali attribuite da alcune norme del *Liber Augustalis*, facenti riferimento alla giustizia dominicale, che non era esercitata *ratione feudi*, bensì *ratione territorii*, su persone legate a questa giustizia nel loro stesso stato giuridico²⁰².

Il tratto forte della monarchia federiciana fu quello di entrare nelle relazioni di potere, attraendo verso i propri uffici tutte le giustizie tranne quella dominicale; con gli Angioini, tutto ciò venne meno in quanto Carlo I d'Angiò, nel 1282, riconobbe ai feudatari la possibilità di inquisizione su di un particolare *negotium*, subordinandola alla concessione regia e non furono rare le deroghe in tema di giurisdizione

²⁰⁰ Ivi, p. 86.

²⁰¹ D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, tomo I, Napoli 1811, pp. 34-35.

²⁰² G. VALLONE, *Evoluzione giuridica*, cit., pp. 91-92.

penale²⁰³. Carlo I, inoltre, concesse a suo figlio, il Principe di Salerno, il diritto di amministrare giustizia, anche criminale, nella città che aveva avuto in feudo²⁰⁴ e tale prassi andò sempre più diffondendosi fino al punto che, al tempo di Giovanna II, erano pochissimi i baroni che non godevano di queste giurisdizioni.

Gli Angioni furono lontani dall'assetto federiciano per *officia* delle giustizie, optando, per una gestione territoriale in concomitanza con altri poteri, «instaurando profili così diffusi di giustizia feudale, da creare un sistema tendenzialmente binario nell'esercizio delle giustizie; sistema binario e certamente non concorrenziale»²⁰⁵.

Con la costituzione del 1282, venne attribuito ad ogni feudatario il potere di emanare il *bannum* (sentenza) nei limiti di un augustale definendo, in tal modo, il potere sanzionatorio del baglivo, all'interno della sua competenza civilistica. Tale concessione, secondo Vallone, fu un riconoscimento della territorialità della giustizia civile che operò un'unificazione tra giustizia dominicale e giustizia civile nelle mani del feudatario, diventando, anche la seconda, *cohaerens territorio*, ma a differenza della prima che lo era *ratione territorii*, la seconda lo era *ratione feudi*²⁰⁶.

Il Capone in riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere giurisdizionale nei feudi, così scriveva:

[...] sopra gli abitanti delle terre beneficiarie, come sopra i grandi allodi, si vennero a poco a poco formando, parte per concessione, parte per usurpazione, o per l'una o per l'altra cosa, a spese della giurisdizione dei conti e dei duchi, ch'era la regia, la giurisdizione signorile; cioè il diritto di giudicar gli uomini delle loro terre, che unito al diritto di menargli alla guerra formava il servigio e il potere dei signori [...] Egli era un principio fondamentale della monarchia, che i soggetti al potere militare di alcuno, fossero eziandio sotto la sua civil giurisdizione²⁰⁷.

Il discorso del Capone si inseriva nel dibattito, a lui coevo, ingeneratosi sulla questione relativa alla presenza di feudi e benefici durante il dominio longobardo in Italia.

Capone individuava in Giannone e Muratori i due corifei delle distinte opinioni, riportando che, fino al Muratori, l'opinione più diffusa fu quella che attribuiva l'introduzione dei feudi in Italia ai Longobardi; da Muratori in poi, essa venne attribuita ai Franchi, loro successori. Teoria, quest'ultima, molto diffusa alla quale, riporta Capone, aderirono gli scrittori più famosi, quali Grande, Pecchia, Femia-

²⁰³ Ivi, p. 92.

²⁰⁴ R. PESCIONE, *Corti di Giustizia*, cit., pp. 350-51.

²⁰⁵ G. VALLONE, *Evoluzione giuridica*, cit., p. 94.

²⁰⁶ *Ibidem*.

²⁰⁷ G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, cit., p. 112.

ni, Dragonetti, Guarani²⁰⁸. Essa trovava fondamento nella mancanza di vocaboli o riferimenti riconducibili alla materia feudale, all'interno delle leggi longobarde. L'unico a prendere le distanze da tale posizione fu Valletta, il quale si rifaceva all'opinione del Giannone, di cui daremo conto più avanti.

Capone, in merito all'argomento, non si allineò ad alcuna delle divergenti posizioni, collocandosi, invece, tra le due. Egli riconosceva che i feudi non poterono derivare all'Italia dai longobardi, in quanto la fine del loro regno è datata 774 e, come noto, i feudi ereditari che si svilupparono prima in Francia, comparvero in Italia soltanto con la costituzione di Corrado il Salico, del 1026, anche se il Muratori la postdatava al 1037²⁰⁹.

Nel periodo longobardo tuttavia, osservava il Capone, erano concessi gli *officj*, ossia i primi e i più nobili *beneficj*, i quali comprendevano oltre al godimento della terra, anche il vantaggio del comando. L'*officio*, secondo Capone, era dunque un beneficio e, a supporto della sua tesi, rimandava alla legge di Rotari che prescriveva la *riversione* dei beni che un uomo libero avesse ricevuto, in qualità di Gasindio, di Duca o come ossequio ad un privato, in caso di morte con o senza eredi. In tale disposizione Capone ravvisava, in riferimento a quei beni, il carattere di un beneficio a vita,²¹⁰

Lo stesso Rotari, in un'altra disposizione, aveva previsto che i figli, nel succedere al padre, dovessero tenere come proprio quanto avessero acquistato nel servire il Re o qualche grande, così com'erano i giudici *et quod foris in exercitu adquisierit*²¹¹.

Gli *offici* furono i germi dei nascituri feudi; nel seguente passo, che riportiamo per intero, si può seguire la ricostruzione logica del Capone a sostegno delle proprie posizioni, attraverso l'esegesi della terminologia che definisce il carattere feudale di qualcosa. Scrive Capone:

Di beneficj (si dice) non si trova vestigio ne' monumenti longobardici. E questa proposizione passi per ora. Ma gli officj e prefettoriali e palatini certamente vi furono, quelli dei Duchi, dei Conti, degli Sculdasci, de' Castaldi, de' Gasindj, che in Francia furono elevati a feudi generalmente sotto Carlo il Calvo, e in Italia dopo Corrado il Salico. È dunque mestieri esaminare se fino al punto dell'acquistata trasmissibilità fossero dati con carattere feudale. Il carattere feudale consiste nell'obbligo di una spezial fedeltà verso il signore e nell'obbligo meno principale per altro del servizio. Infatti, la fedeltà è di essenza; il servizio è di natura e si dà il feudo franco, cioè immune da ogni servizio, ma non mai dalla fedeltà. Or la fedeltà era così essenziale appo i longobardi negli ufficiali prefettoriali, palatini ecc... che

²⁰⁸ Ivi, pp. 132-33.

²⁰⁹ Ivi, p. 133.

²¹⁰ Ivi, p. 135.

²¹¹ *Ibidem*.

formavano la classe detta per eccellenza dei fedeli; e il consiglio del Re negli affari di Stato usciva da loro come costa da più leggi e segnatamente da' proemj degli editti mentovati di sopra. Titolo che preservò quando in Italia i beneficj si rendettero frequentissimi e si applicava a lor possessori, nel secolo XII, come da costituzione di Lotario. Il servizio militare che era unito, come in Francia, al potere civile, per cui si chiamavano Giudici, quei che v'erano investiti, dipendeva tanto da loro, ch'essi erano i capi della milizia e menavano gli esercitali alla guerra. Eravi anche il servizio non militare, il quale si prestava da' Gasindi²¹².

Dunque, non è vero che nelle leggi longobarde non vi sia traccia di materia feudale; secondo l'autore vi è l'essenziale e tutto ciò che se ne poteva avere, per il tempo che quel popolo regnò in Italia. Capone ricorda, inoltre, come l'origine della feudalità sia, di comune accordo, ravvisata nelle nazioni dell'antica Germania che si spinsero verso il Mezzogiorno d'Europa e come i Longobardi fossero da lì provenienti²¹³. A conclusione del suo discorso, scrive, per quanto riguarda l'area geografica trastiberina:

Sembra dunque doversi concludere che i Longobardi, se non conobbero i feudi adulti e fatti ereditarij, gli ebbero della prima età cioè temporari e vitalizj²¹⁴.

Per quanto attiene alla comparsa dei feudi nell'area geografica cistiberina, ossia i territori del Regno di Napoli, qui elementi di feudalesimo vi furono; rileviamo dal volume del Capone che, secondo Giannone, i feudi furono introdotti nel Sannio e nella Campania, dai Longobardi, e nella Puglia e nelle Calabrie, dai Normanni; Pecchia, Testa e Fimiani, ritennero, al contrario, che l'introduzione fosse ascrivibile ai Normanni, sia nel Regno di Napoli che in Sicilia. Dragonetti, rifacendosi al Giannone, cercò di provare che prima dei Normanni, la feudalità, introdotta dai franchi in Lombardia, fosse penetrata nei principati di Benevento, Salerno e Capua²¹⁵.

Il Capone sosteneva il bisogno di distinguere tre tempi diversi: fino alla caduta del regno longobardo; da Carlo Magno ad Ottone I; da Ottone I in poi.

Per quanto riguarda il primo periodo, non vi furono feudi, alla stregua della Longobardia maggiore, se non i primi lineamenti rinvenibili nelle Gastaldie; nel secondo periodo, Capone riteneva non verosimile che, nei principati di Benevento, si potessero adottare le mode dei francesi loro nemici; nel terzo periodo, dal 963 in poi, quando venne Ottone I, essendo le leggi dei Re italici accomunatesi alle regioni

²¹² Ivi, pp. 133-34.

²¹³ Ivi, pp. 134-35.

²¹⁴ Ivi, p. 138.

²¹⁵ Ivi, pp. 146-47.

cistiberine, si ebbe la comparsa dei benefici e il loro radicamento, che con Corrado divennero patrimoniali e furono chiamati feudi²¹⁶.

Capone sosteneva tuttavia che, prima della disposizione di Corrado, nel Regno di Napoli fosse già presente l'estensione agli eredi della concessione, e riportava gli esempi di Pandolfo Testadiferro, principe di Capua che, nel 964, concesse la città di Isernia a suo fratello Landolfo, con la clausola *tibi et heredibus tui*, e di Pandolfo I che concesse la terza parte di Montemalcone, ad un suo parente con l'analoga clausola²¹⁷.

In risposta ai sostenitori della più tardiva comparsa della feudalità nel territorio del napoletano – che asserivano trattarsi di concessioni in allodio e, dunque, di smembramenti della sovranità – Capone rispondeva in modo molto più dettagliato di quanto non lo avessero fatto Dragonetti e Guarani, ricordando che piccoli dinasti non avrebbero voluto ridimensionare ulteriormente il proprio dominio, in un periodo così fortemente contrassegnato dalle guerre, senza legarsi con qualche vincolo ai concessionari²¹⁸.

In merito all'ipotesi che si trattasse di riduzione di sovranità, Capone articolava in cinque punti la sua risposta:

- avendo avuto le concessioni a seguito di richieste fatte da congiunti e da vescovi, come poteva essere richiesta ad alcuno una *diminutio* di essa?
- vennero concesse per lo più terre con possibilità di costruire castelli, torri, mura, e regalie minori, ma non venne concessa la facoltà di battere moneta o fare leggi;
- la stessa clausola *tibi et heredibus*, implicava il ritorno al concedente in caso di mancanza di eredi, sancendone, di fatto, l'inalienabilità;
- la presenza della clausola *absque contrarietate Comitum, Castaldi, Judicis*, sarebbe stata inutile in caso di distacco assoluto del territorio da quello del concedente;
- la clausola che puniva chiunque turbasse il concessionario, attribuendo la metà degli introiti della pena al concedente, rimanendo a questi il diritto di vendicare le turbative, secondo Capone, confermava la sua tesi.

In risposta all'ipotesi avanzata, tra gli altri, dal Pecchia, che si fosse trattato di semplici donazioni allodiali, Capone rilevava che, nelle concessioni, ci si riferiva ai concessionari in termini di *fedeli* e la fedeltà, a differenza del servizio militare che non era di essenza del feudo, era implicita ed essenziale nei benefici²¹⁹.

²¹⁶ Ivi, p. 148.

²¹⁷ Ivi, p. 149.

²¹⁸ *Ibidem*.

²¹⁹ Ivi, p. 155.

Sulla giurisdizione dei feudatari, Capone osservava come, presso i franchi, il loro servizio fosse doppio, in quanto a quello militare si aggiungeva il reggere la giustizia, mentre nel Regno di Napoli, al tempo di Federico II, il servizio feudale era solo militare e solo successivamente si aggiunse la giurisdizione ai baroni²²⁰.

Il dibattito sulla presenza del feudo in età longobarda, come emerge dalle pagine del Capone, ha interessato lungamente la storiografia regnicola. Tra i sostenitori della comparsa del feudo con il longobardi e i normanni ricordiamo: Freccia, Giannnone, Fighera, Rosa, Fustel de Coulange, Poggi Errico, Poggi Girolamo, Cibrario, Denina, Grimaldi, Montano, Maffei. Tra coloro che sostenevano la comparsa del feudo con i Franchi e i Normanni: Cuiacio, Muratori, Pecchia, Fimiani, Pertile, Schupfer, Vesme e Fossati, Bianchini, Albini, Bertolini. Gli autori incerti o che sostenevano un'opinione che si collocava tra le due: De Luca, Guarani, Winspeare, Savarese, Dragonetti, il più volte citato Capone, Pagnoncelli, La Mantia, Emiliani-Giudici, Gloria, Alianelli.

In un volume del 1886, il deputato del Regno, avvocato Antonio Rinaldi, tentò di trovare la quadra in merito al dibattito sulla comparsa dei feudi nel Mezzogiorno²²¹. Da quanto si evince dalla premessa del volume, la controversia sulla comparsa del feudo nel meridione d'Italia giunse addirittura dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale con sentenza del 1 giugno 1881, dichiarò che non poteva entrare nel merito di *disputazioni* storiche, in quanto la Corte attendeva alle violazioni di leggi e non alle credute offese alla storia²²².

Al contrario di quanto dichiarato dall'alto tribunale, il Rinaldi ribatteva che entrare nel merito di tali controversie sarebbe dovuto essere nell'indole e nella missione di tale corte, perché avere la certezza o meno della presenza del feudo, in un dato tempo nella nostra storia, corrispondeva a sapere se fosse stata in vigore una legge o un diritto consuetudinario, piuttosto che un altro, e questa era una questione di diritto e non di fatto²²³.

Con riferimento alla disputa, il Rinaldi affermava la necessità di suddividere il periodo longobardo, in due fasi: fino alla caduta del Regno, di cui faceva parte il Ducato di Benevento, vi furono le cause e i primi elementi sconnessi del feudo, ma non l'ordinamento feudale; bisognava ammettere, invece, sulla scorta dei documenti che, nel secondo periodo, dopo la costituzione del Principato di Benevento, l'ordinamento feudale fu portato allo stesso livello di sviluppo che si ebbe sotto i Franchi²²⁴.

²²⁰ Ivi, p. 170.

²²¹ A. RINALDI, *Dei primi feudi nell'Italia meridionale ovvero nuovo contributo alla critica storica dei primi feudi*, Ernesto Anfossi Libraio Editore e Commissionario, Napoli 1886.

²²² Ivi, p. 4.

²²³ *Ibidem*.

²²⁴ Ivi, pp. 22-3.

Non negava, il Rinaldi, che i sovrani longobardi avessero fatto concessioni ai propri fedeli, tuttavia, non vi era nulla in tali concessioni che potesse far ipotizzare una concessione di potestà signorile sugli abitanti delle terre donate o sopra un qualunque distretto, essendo questo il nodo della questione. Rinaldi riteneva che tali concessioni di terre e di città furono fatte in allodio, in quanto la giurisdizione rimase al re e ai suoi funzionari, altrimenti si sarebbe alterata la Costituzione fondamentale del Regno. A sostegno della sua tesi, citava un passo di Hegel che così scriveva:

[...] il seguito dei Re e principi longobardi componevasi soltanto di quei tali che si erano legati a loro personalmente per incondizionata fedeltà e che erano perciò chiamati fedeli (*fideles*). Essi servivano non solo per officio (*ministerium*) e per mercede (*beneficium*), ma anche per la fede che avevano giurata. Essi partecipavano agli onori del principe alle sue ricchezze al suo potere. Ma potea dirsi – riprende il Rinaldi – che avessero mai acquistato diritti signorili come conseguenza di benefici? No perché ebbe a notare lo stesso Hegel che il legame era tutto di favore, non era un rapporto contrattuale, sì bene morale, come quello di famiglia²²⁵.

Non vi è nulla nelle fonti che confermi la concessione di suolo con poteri politici, dipendenti dalla natura del possesso territoriale; se di vassallaggio si vuol parlare era vassallaggio personale e non feudale²²⁶.

Il dibattito che ha così interessato la gran parte degli autori ed intellettuali napoletani, e non solo, va inscritto in quella visione di tipo conflittuale che lungamente, tra Settecento e Ottocento, ha dominato la tradizione storiografica e che identificava la feudalità con un ostacolo rilevante volto ad inibire lo sviluppo economico, sociale e civile. Tale visione rappresentava il precipitato di una visione dicotomica e non storicistica della storia, che collocava da un lato tutte le forze motrici del progresso e dall'altro tutte le forze della conservazione e della reazione, impedendo «di leggere quell'insieme di trasformazioni interne assai significative che ha interessato la fisionomia della feudalità moderna»²²⁷.

Come messo in evidenza dalla letteratura storiografica più recente, la feudalità non è stata un ostacolo all'affermazione della sovranità diventando, a seconda dei contesti, parte fondamentale o accessoria dello Stato giurisdizionale, soggetto attuatore della giustizia regia, partecipando al governo del territorio.

Lo Stato giurisdizionale, come ha rilevato Musi, non poté non tener conto nella sua genesi e nel suo sviluppo, di un sistema di rapporti, di un reticolo di giurisdi-

²²⁵ Ivi, p. 93.

²²⁶ *Ibidem*.

²²⁷ A. MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna 2007, p. 45.

zioni in cui, soprattutto nell'Europa centro-orientale e nell'Europa mediterranea, il peso della feudalità fu assai rilevante²²⁸.

Recentemente è stato messo in evidenza lo stretto rapporto esistente tra l'evoluzione dei grandi Stati feudali nel Mezzogiorno e la formazione delle istituzioni territoriali-amministrative; queste ultime, denominate dalla storiografia con il termine di *città di casali*, incarnavano la tipologia amministrativa prevalente, nata dal processo di territorializzazione degli istituti feudali che si impose, in età moderna, nel Regno di Napoli, e raggruppavano da pochi a decine di centri organizzati gerarchicamente intorno ad una «terra» o una piccola città²²⁹.

Si è già fatto riferimento, nelle pagine precedenti, all'operazione di trasformazione, compiuta a partire dagli anni '30 del Cinquecento, di riorganizzazione istituzionale e giudiziaria degli istituti feudali, che vide il consolidamento del principio del barone come *iudex ordinarius loci*, ossia l'essere considerato alla stregua di un ufficiale regio; il mantenimento della struttura verticistica dei feudi nelle mani della più fidata aristocrazia, da parte della corona, da un lato, e il fare cassa attraverso l'alienazione dei beni dei baroni ribelli, dall'altro; la ricompattazione dell'equilibrio giurisdizionale ed amministrativo interno dei feudi stessi, attraverso i privilegi di riconferma e le nuove investiture.

Il feudo andò configurandosi come elemento costitutivo e funzionale della nuova struttura dell'ordinamento e il disciplinamento della successione *mortis causa* secondo la primogenitura, finì per rappresentare la garanzia per il sovrano che l'apparato amministrativo-giurisdizionale del Regno, «sarebbe rimasto saldamente nell'ambito delle casate fedeli alla Corona»²³⁰.

La politica di Carlo V, dunque, mirò alla frantumazione dei grandi patrimoni feudali dei baroni che erano stati ostili alla corona d'Aragona, da un lato, mentre favorì l'aggregazione dei grandi patrimoni feudali e, quindi, di estesi poteri giurisdizionali, per i baroni fedeli. Questa riunione in una sola entità, *unum corpus*, andrà a costituire quel nuovo complesso feudale, individuato con il termine *Status*.

Come ha rilevato Cirillo, l'indicatore di tale nuovo equilibrio giurisdizionale ed amministrativo, interno a questi istituti, è negli incartamenti della Sommaria, in cui il termine *Status*, fino agli anni Trenta del Cinquecento, è utilizzato soltanto in riferimento a tre grandi complessi feudali, mentre lo stesso termine tra Cinquecento e Seicento, sarà utilizzato in riferimento a circa 120 complessi feudali²³¹. La territorializzazione che prese corpo nel primo Cinquecento, palesò la volontà della

²²⁸ Ivi, p. 48.

²²⁹ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 267.

²³⁰ A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo*, cit., vol. I, p. 167.

²³¹ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 270.

corona a mantenere i grandi Stati feudali in punti nevralgici del territorio, nelle mani di una ristretta élite feudale fedele alla Spagna.

La logica che risiede nella dislocazione delle grandi signorie baronali (che posseggono i grandi Stati feudali del Regno) non va cercata nel nuovo quadro politico che si instaura nel Cinquecento, né tantomeno nei macroindicatori proposti, di volta in volta, dalla storiografia. La costituzione in determinati territori di grandi Stati feudali è da ricercare nella preesistente geografia politica, almeno a partire dalla seconda metà del Quattrocento. Così ogni grande signoria del Regno si caratterizza per l'aggregazione di diversi Stati feudali nati con precise funzioni militari e di controllo di importanti territori, città, porti, assi viari, a difesa delle «porte del Regno» o a controllo di alcuni vitali settori produttivi e commerciali²³².

La politica degli Asburgo nei confronti delle grandi famiglie della nobiltà regnicola si compose di diverse strategie finalizzate al controllo attento delle stesse: la devoluzione al fisco o il ridimensionamento dei beni feudali, come già detto; il mancato aiuto in caso di forte indebitamento interno di alcune grandi casate; il controllo delle politiche matrimoniali, al fine di decretare l'estinzione di alcune o la promozione di altre grandi casate; il consenso alla formazione di nuovi accorpamenti feudali.

L'esito finale di tale politica che influirà sulla mutazione genetica della feudalità del Regno di Napoli, sarà quella che Galasso ha definito la trasformazione da potenza politica a potere economico rilevante della nobiltà feudale. Nel Seicento, si registra la presenza di centinaia di piccoli baroni iscritti nei Cedolari del Regno e, nella seconda metà del secolo, grazie al mutamento genetico di cui sopra, verrà meno quel rapporto privilegiato tra i baroni storici e i propri vassalli che, attraverso l'utilizzazione della faida, aveva permesso il reclutamento di piccoli eserciti feudali nelle comunità vassalle²³³. La nuova nobiltà, i cui esponenti paleseranno sempre più i propri interessi rapaci, incrinò il rapporto con i sudditi.

Ha scritto De Frede:

[...] se alcuni esponenti dell'antica classe non hanno smesso un senso del dovere pubblico e sono infatti ancora investiti di incombenze di pubblico interesse, in azioni militari o più spesso nella lotta al brigantaggio e nella caccia ai corsari barbareschi e, insomma, in imprese dignitose, i nuovi feudatari, che sono i più, fanno vita di oziosi possidenti, intesi a rifarsi delle spese affrontate per l'acquisto dei feudi [...]. Nessuna meraviglia, dunque, che le popolazioni, acquistate per denaro insieme con le terre, dovessero esser vittime di questa

²³² Ivi, tomo I, p. 277.

²³³ Ivi, tomo I, p. 319.

ingenerosa feudalità nuova, la quale, nonostante l'opera di disciplina e di repressione del governo spagnuolo, attuata attraverso la legislazione di Carlo V e la polizia dei viceré, non solo continuava ad usare l'antico modo vessatorio nei rapporti con i sudditi, ma in molti casi inferiva vieppiù portando nel trattamento delle genti una rozzezza forse non conosciuta in passato dalle grandi famiglie baronali²³⁴.

Caratteristica della politica spagnola, finalizzata al continuo fabbisogno di denaro, fu il dar vita ad un vero e proprio mercato del feudo che incise sul processo evolutivo del sistema amministrativo. Con il richiamo in demanio di alcuni Stati feudali attraverso la devoluzione, la corona spagnola procedeva, in un secondo momento, alla loro vendita. Cirillo ha messo in evidenza come degli oltre 80 Stati feudali storici del Regno di Napoli presenti agli inizi del Cinquecento, almeno 15 furono smembrati, fra Seicento e Settecento, con tutte le conseguenze negative in merito al funzionamento della loro sfera amministrativa:

[...] invece, meno di 70 di questi istituti (e delle comunità che ne fa[ceva]no parte) si organizza[ro]no nello stesso arco di tempo, con una propria ricca ed articolata vita amministrativa²³⁵.

La frantumazione dei grandi complessi feudali inciderà sulla burocrazia interna delle corti feudali, per la riduzione del personale feudale che affiancherà il governatore, e il processo coinciderà con la produzione di norme relative al governo delle università finalizzate al rafforzamento della sfera di amministrazione, che vedranno stabilire i margini di autonomia delle università rispetto alle corti feudali, a partire dalla seconda metà del Seicento in avanti.

B) Gli STATI TERRITORIALI, LE CITTÀ, LE *UNIVERSITATES* – La quasi totalità delle *universitates* presenti nel Regno di Napoli era compresa all'interno di città con vaste forie, o all'interno di *città di casali* (Stati territoriali) che, alla fine del Quattrocento, coincidevano ancora con l'involucro degli Stati feudali storici. Lungamente la storiografia ha considerato l'*universitas* come l'unica unità amministrativa, a livello locale nel Regno di Napoli, contrapposta al baronaggio ed in grado di interloquire con il potere centrale. Approdi storiografici molto recenti delineano uno scenario molto più affollato e, soprattutto, molto più segmentato, a livello istituzionale, dal punto di vista giuridico-politico. La suddetta utilizzazione degli Stati feudali come elementi di territorializzazione e la sopravvivenza di alcune famiglie storiche

²³⁴ C. DE FREDE, *Rivolte antifeudali nel Mezzogiorno e altri studi Cinquecenteschi*, De Simone Editore, Napoli 1984 [2ª edizione riveduta e accresciuta], pp. 13-14.

della feudalità regnicola permisero alle comunità di organizzarsi all'interno degli involucri feudali, e di dar vita ad aggregati amministrativi. Tale elemento permise il consolidamento di quella tipologia di ente locale maggiormente diffusa sul territorio del Regno, che è la *città di casali*; lo sfaldamento di alcuni Stati feudali storici, al contrario, favorì la polverizzazione delle unità amministrative.

Come evidenziato da Cirillo, le fonti della Sommaria parlano di almeno quattro tipologie amministrative esistenti nel Mezzogiorno moderno: città con casali, città senza casali, città di casali, terre senza casali.

Da quanto si evince dalle fonti, il termine *universitas* veniva utilizzato dal centro in riferimento alle comunità intese come soggetto fiscale; con tale termine, almeno dal periodo angioino, si indica l'istituto amministrativo.

L'istituto dell'università indica, per tutta l'età moderna, semplicemente il rapporto privilegiato che alcune comunità hanno instaurato con il regio fisco, ma va tenuta poi in debito conto la gerarchia tra i centri all'interno di uno stesso territorio²³⁶.

Quando il centro intendeva far riferimento alle realtà territoriali del Regno, dal punto di vista non fiscale, bensì giuridico-politico, utilizzava i termini di *città*, *Stato*, *Terra* o *casale*.

Gli stati territoriali rappresentano la tipologia amministrativa maggiormente diffusa all'interno del Regno di Napoli, in età moderna, presentandosi sotto la forma di *città di casali*, ossia città che si identificano totalmente con i casali, che si configurano non come la struttura urbana al centro del suo spazio territoriale, ma come il sistema di casali²³⁷.

Gli stati territoriali, ancora nel Quattrocento, coincidevano con gli antichi Stati feudali; tuttavia, tra Cinquecento e Seicento, in alcune province del Regno, quali Contado di Molise, Provincia di Basilicata, Principato Ultra e alcune zone cilentane di Principato Citra, si registra una grande frammentazione amministrativa delle comunità, precipitato dello smembramento dei grandi Stati feudali. Contrariamente, nella gran parte delle province del Regno, come Calabrie, Abruzzi, Terra di Lavoro, la quasi totalità del territorio di Principato Citra e diverse aree pugliesi, verrà consolidato e rafforzato il quadro amministrativo delle antiche aggregazioni interne degli Stati feudali storici in mano alle antiche famiglie, o alienati interamente a nuovi lignaggi fedeli.

²³⁵ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 322.

²³⁶ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 201.

²³⁷ A. MUSI, *Mercato S. Severino. L'età moderna*, Plectica, Cava dei Tirreni 2004, p. 19.

Vennero così a formarsi i nuovi soggetti amministrativi – le *città di casali* –, all'interno dei quali potevano essere comprese diverse università, le quali andarono organizzandosi con una gerarchia interna rispondente al territorio, e si dotarono di strumenti di rappresentanza, quali i Parlamenti generali²³⁸.

La strategia adottata dalla Camera della Sommaria, ai fini dell'ammodernamento dell'apparato statale, fu volta a perseguire un modello istituzionale che disgreasse dall'interno l'unità degli Stati territoriali, promovendo i casali ad università autonome e legandoli, così, indissolubilmente al centro.

Tale attività di scorporamento dei casali diede origine a non poche problematiche in tema di giurisdizione, in particolare, relativamente alla frammentazione delle corti di giustizia civili (in alcuni casi anche criminali), diretta conseguenza dell'infeudazione di nuovi singoli casali. Sorsero conflittualità tra le corti della catapania e della bagliva, generalmente possedute dalle città, e le corti di giustizia feudali, per la risoluzione delle quali la Camera di Santa Chiara diede mandato ai magistrati della Vicaria affinché, congiuntamente ai magistrati cittadini, potessero rimedio al problema dei fori separati, presente in centinaia di centri del Regno²³⁹.

Anche le Udienze furono chiamate in causa relativamente alla risoluzione del problema derivante dallo smembramento degli Stati territoriali, ossia la mancata coincidenza tra territorio giurisdizionale e territorio catastale, che verrà risolto solo con la nascita degli onciari.

Le competenze delle *universitates* meridionali andarono definendosi sin dal periodo normanno-angioino, a discapito della sfera della giurisdizione feudale, lungo direttrici che tesero a ridurre al minimo le grandi differenze amministrative originarie tra i luoghi e tra le diverse regioni politiche che, fino all'unificazione normanna, appartenevano a sfere politico-istituzionali assai diverse.

Al governo di Carlo I viene riconosciuta una certa continuità con il periodo svevo, in riferimento alle procedure e agli ordinamenti amministrativi. Nei suoi rapporti con la classe baronale, Carlo d'Angiò seguì la linea di condotta normanno-sveva, fondata su di un rigoroso controllo, ad esempio, dei titoli legittimanti il possesso dei feudi, chiedendone l'esibizione – pena il reintegro alla corte degli stessi –, o alla comminazione di pene severe nei confronti di coloro che incorrevano nell'omissione del servizio feudale²⁴⁰. La fiscalità del controllo regio arrivò al punto che venne sancito il divieto per ogni feudatario di presentarsi a prestare l'omaggio

²³⁸ Vedi G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit.

²³⁹ I privilegi di giustizia, di cui godevano le principali città del Regno e gli Stati territoriali, prevedevano l'elezione dei propri giudici, in quanto, in qualsiasi reato, era competente il foro della città di residenza, cfr. G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 46.

²⁴⁰ G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, cit., vol. I, *Il Mezzogiorno angioino-aragonese*, p. 47.

feudale al sovrano senza aver prima ottenuto, da parte del Giustiziere, la lettera di attestazione di morte e di giusto titolo di possesso del predecessore, delle ragioni di diritto alla successione, del nome del feudo, con l'indicazione della sua rendita annua e del servizio da rendere per esso alla Regia Corte.

Ai fini della successione feudale, fu reso perentorio il termine di un anno e un giorno dalla morte del predecessore, per presentarsi di persona davanti al re e rivendicare il diritto a subentrare nel possesso in questione, sia per i *viventes iure Francorum* che per i *viventes iure Longobardorum*²⁴¹.

Nel periodo angioino si ebbe, inoltre, una maggiore intensificazione del controllo centrale sulle amministrazioni comunali. In particolare esso si concentrò sulle responsabilità dei comuni per i danni arrecati a boschi, giardini, difese, sia del re che dei suoi fedeli, e per i danni dovuti a ladri e ricettatori; sull'obbligo dei comuni di compilare gli elenchi di tutti i possibili contribuenti alle *generales subventiones* nel loro territorio; sull'elezione dei giudici da parte delle terre demaniali e dei maestri giurati da parte di quelle baronali ed ecclesiastiche e sulle qualità da richiedersi negli eletti²⁴².

Sulle differenze giuridiche tra i comuni dell'Italia centro settentrionale e quelli del meridione, ha fatto il punto Pini parlando di comune politico, nel primo caso, dove si utilizzò il termine *communitas*, con riferimento ad una comunione di beni o di volontà, e di *universitas*, nel secondo caso, termine che rileva un dato di fatto riconosciuto – l'insieme di tutti gli uomini del luogo – dall'autorità²⁴³.

Il termine, come spiegato da de Jorio, proviene dalla parola greca *σύμπαν* (la totalità, l'insieme, il tutto) con significato di

Universum, quasi conuniversum, idem ac communio universorum, sive plurium, vel singulorum in unum collectio [...] Undè optimo jure à nostris Universitas definitur ut sit plurium Corporum inter se distantium collectio, uno nomiae eis specialitè deputato [...] quamvis talem Universitatem significare Collegium, sive corpus aliquod eorum, qui in Civitate simul coeunt²⁴⁴.

Il termine *universitas*, secondo Senatore, rimanda ad uno specifico ente collettivo «che si autogoverna entro certi ambiti e con determinati poteri tradizionali, in dipendenza da un'autorità superiore di varia natura (regia, feudale, cittadina) con la quale contratta in occasioni ordinarie e straordinarie (dedizioni, rese, passaggi di signoria e di dinastia) sia la propria costituzione e la riforma della stessa, sia le moda-

²⁴¹ R. TRIFONE, *La legislazione angioina*, L. Lubrano, Napoli 1921, p. 33.

²⁴² Ivi, pp. 26-65.

²⁴³ Cfr. A.I. PINI, *Città comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, CLUEB, Bologna 1986.

²⁴⁴ C. DE JORIO, *Tractatus de privilegiis universitatum*, Caroli Porsile Regii Impressoris, Napoli 1713, p. 2.

lità, talvolta anche la consistenza delle proprie contribuzioni in denaro e servizi»²⁴⁵. La stessa forma giuridica e istituzionale connota realtà insediative e politiche assai diverse tra di loro, dal villaggio rurale alla città, alla sua stessa articolazione interna.

Senatore rileva come tale termine, che ha così lungamente caratterizzato il panorama istituzionale delle realtà meridionali, sia in realtà caduto nell'oblio molto presto, come molti termini del linguaggio politico-amministrativo degli antichi stati italiani, a seguito della esperienza napoleonica e, successivamente, dell'unificazione nazionale. L'autore suppone che tale celere marcia verso l'oblio sia derivata da un atteggiamento delle *élites* meridionali che, all'indomani dell'unità nazionale, cominciarono ad utilizzare dei termini che potessero essere condivisi, al fine di avvicinare la storia dei propri luoghi a quella più generale. Con tale operazione, sottolinea l'autore, si operò la sostituzione del termine università con quello di comune, sottraendo con il primo termine ad una forma imperfetta del secondo. L'università, tuttavia, afferma Senatore, non è una forma imperfetta del comune; nella dottrina il termine *universitas* è utilizzato per connotare qualsiasi ente corporativo dotato di personalità giuridica ed autonomia. Dal punto di vista giuridico, e anche storiografico, si potrebbe dire che l'*universitas* è il genere e che il comune è la specie²⁴⁶.

L'interesse nei confronti dell'istituto comunale nell'Italia meridionale, in ambito storiografico è sempre stato meno vivo rispetto a quello mostrato per i comuni dell'Italia centro-settentrionale, e la notevole messe di studi sulle realtà comunali ha contribuito ad appiattire l'interpretazione su quell'unico modello di sviluppo urbano, spingendo alla vana ricerca di tale tipologia anche nell'Italia meridionale, sottovalutando la reale dimensione urbana del Mezzogiorno e bollandola, in termini molto generali, come tipicamente feudale²⁴⁷. Corrao ha sostenuto che la legislazione urbana meridionale si configura come la *probatio regia* alle tradizionali forme amministrative locali e come il prodotto del sistema pattizio tra comunità urbane e monarchia²⁴⁸.

Un'interpretazione su cui concorda la storiografia più recente, che rivaluta il protagonismo delle città nella dialettica politica meridionale, non più appannag-

²⁴⁵ F. SENATORE, *Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in A. BARTOLI LANGELI-A. GIORGI-S. MOSCADELLI, *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 92, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale degli Archivi, Roma 2009, p. 447.

²⁴⁶ Ivi, pp. 449-51.

²⁴⁷ Per un bilancio storiografico sull'argomento cfr P. CORRAO, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel Medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in R. DONDARINI (a cura di), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo*, Atti del Convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993, Cento 1995.

²⁴⁸ Ivi, p. 36.

gio esclusivo, secondo la lettura storiografica tradizionale, della monarchia e della feudalità²⁴⁹.

Secondo Senatore, sarebbe molto più proficuo, ai fini della migliore comprensione del fenomeno istituzionale *universitas*, inquadrarne la storia nell'ambito più vasto del fenomeno comunitario europeo, «recuperando da un lato gli aspetti teorici e giuridici della forma *universitas* che rimasero efficaci lungo tutto l'*ancien régime* e che videro fiorire nel meridione, fino al XVIII secolo, una specifica letteratura e manualistica giuridica, approfondendo dall'altro la riflessione sul linguaggio politico all'interno dell'università e sui rapporti tra essa e le istanze politiche superiori»²⁵⁰.

Per quanto riguarda la realtà moderna del Regno di Napoli, sarebbe, tuttavia, riduttivo far coincidere le competenze dei centri amministrativi con quelle spettanti alle singole università:

L'istituto dell'università indica, per tutta l'età moderna, semplicemente il rapporto privilegiato che alcuni singoli centri hanno instaurato con il regio fisco, ma va tenuta poi in debito conto la gerarchia tra i centri all'interno di uno stesso territorio. Insomma, oltre ad un territorio fiscale si è in presenza di – richiamando il concetto pregnante di Fioravanti – un territorio giuridico²⁵¹.

L'istituto territoriale prevalente nel Mezzogiorno era, dunque, costituito dalla città di casali che nelle fonti, e solo a partire dal Settecento, verrà indicata come Stato territoriale. Oltre il 50% dei centri del Regno di Napoli, in età moderna, si raggruppava in tali comprensori territoriali che riproducevano la stessa geografia del feudo medievale – con una città principale, altre città e casali sparsi sul territorio –; il centro principale non prevaleva dal punto di vista demografico sui casali, e tra i vari centri dello Stato vi era una dipendenza gerarchica ai livelli produttivo, di concentrazione dei beni e delle élites. L'organo di rappresentanza di tali istituti territoriali era costituito dal Parlamento Generale, in cui trovavano espressione tutti i rappresentanti delle comunità facenti parte dello stesso, le quali, nel Seicento, saranno interessate da un processo di chiusura oligarchica. Nonostante il processo di promozione di molti casali ad università autonome, che comincerà a partire dal Seicento e si rafforzerà nel Settecento, con l'acquisto dell'autonomia fiscale, essi, sul

²⁴⁹ Sulle capacità di proiezione nello spazio circostante e il ruolo di direzione e controllo dello stesso da parte delle comunità cittadine del Sud Italia vedi G. VITOLO (a cura di), *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed Età moderna*, Laveglia editore, Salerno 2005; nello stesso volume, sulle tipologie delle città meridionali in relazione alle loro funzioni vedi A. MUSI, *Né anomalia né analogia: le città del Mezzogiorno in Età moderna*, pp. 307-12.

²⁵⁰ F. SENATORE, *Gli archivi delle universitates meridionali*, cit., p. 456.

²⁵¹ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 333.

piano dei rapporti amministrativi territoriali, continueranno a far parte dei vecchi Stati territoriali.

Tutti i centri di queste città di casali, università autonome o no, continuano a godere di una serie di diritti, anche pecuniari, e ad essere sottoposti a una serie di oneri per le spese universali²⁵².

L'importanza che hanno avuto, per la migliore conoscenza della realtà delle istituzioni territoriali meridionali, i capitoli stipulati tra sovrano e corpi politici del regno, consistenti in un elenco di suppliche delle comunità al sovrano, è testimoniata dalla possibilità di analizzare la duplice prospettiva dei soggetti coinvolti e sviluppare un discorso sugli interessi in gioco, sulla politica e sulla cultura giuridica di ognuno di essi. Come ha osservato Terenzi, gli statuti rappresentano l'esempio più chiaro di quella partecipazione alla costruzione della norma dal basso che ha rappresentato, in sede storiografica, uno degli elementi di rivalutazione del ruolo delle città del Mezzogiorno medievale, per definire un modello che superi la semplice constatazione di analogie e differenze con quello centro-settentrionale²⁵³. Va, tuttavia, ricordato che le posizioni in merito alla contrattazione erano lungi dall'essere paritarie, per cui essa va sempre ricondotta ad una sfera di rapporti asimmetrica, il cui precipitato si riscontrava nella pratica della supplica, in cui chi supplicava riconosceva la superiorità del destinatario della stessa. Le pratiche e i luoghi di contrattazione potevano essere: i parlamenti²⁵⁴, le trattative per i capitoli e la contrattazione a mezzo corrispondenza o ambascerie. Per le città, non era tanto importante la sede parlamentare ai fini della trattativa, tenuto conto del fatto che non sempre esse partecipavano al Parlamento; ciò che invece era politicamente rilevante era la pratica dei colloqui bilaterali fra i loro rappresentanti e la corte²⁵⁵.

I soggetti destinatari delle grazie e dei privilegi, va ricordato, potevano essere gli Stati territoriali, le terre, i casali, le città e relative forie, ma non le *universitates* singolarmente.

Cirillo ha rilevato come si sia diffusa tra gli Stati territoriali del Regno di Napoli, in particolare da quando si smise la convocazione del Parlamento Generale,

²⁵² Ivi, pp. 336-37.

²⁵³ P. TEREZI, *Una città superiore recognoscens. La negoziazione fra L'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, in «Archivio Storico Italiano», Anno CLXX (2012), N. 634, Disp. IV (ottobre-dicembre), pp. 620-21.

²⁵⁴ Il Parlamento generale del Regno di Napoli fu rivitalizzato dalla dinastia aragonese, anche se, a livello istituzionale, non può essere comparabile con le Cortez catalane e aragonesi, essendo un luogo in cui venivano meramente comunicate le intenzioni e i progetti della monarchia, e in cui avveniva la mediazione tra questa e i corpi politici del regno.

²⁵⁵ Ivi, p. 624.

l'usanza di avere propri rappresentanti nella corte napoletana, nonché madrilena, al fine di poter ottenere privilegi ed altro. Esempio calzante, riportato dall'autore, quello di Amalfi; in linea di continuità con le direttrici politiche della Spagna adottate, tra Cinque e Seicento, nei confronti di alcune importanti città regie che ricoprivano un ruolo centrale nella costruzione del nuovo sistema di potere politico, il patriziato delle città amalfitane venne investito da un processo di integrazione, legandosi attraverso forti vincoli di fedeltà alla Spagna, contribuendo alla costruzione di un'idea di nobiltà che non fosse né antagonista né inferiore a quella della capitale del Regno²⁵⁶. Scrive Cirillo sulle principali famiglie dello Stato di Amalfi:

È il momento in cui quest'aristocrazia, che controlla lo Stato di Amalfi, è presente con propri rappresentanti alla corte vicereale e madrilena²⁵⁷.

Il percorso politico della genesi dei capitoli si compiva attraverso tre tappe: deliberazione delle richieste da parte del consiglio dei cittadini; presentazione delle suppliche al sovrano; invio di un privilegio regio alla comunità contenente i capitoli presentati e le risposte del sovrano²⁵⁸.

La peculiarità del comune meridionale, secondo Galasso, è percepibile soltanto se letta all'interno della storia meridionale e dei suoi problemi, condizionata dalle stratificazioni della lunga permanenza bizantina, dalle incursioni moresche, dalla debole interferenza dell'impero, dalle manifestazioni di autonomia dei ducati e dei principati longobardi, con una cultura e una vita sociale e di scambi molto più fitta di quanto non lo sia stata quella del nord Italia²⁵⁹.

Per Galasso, si può cominciare a parlare di un vero e proprio diritto amministrativo locale con il regno di Roberto, quando sorsero le consuetudini cittadine che andranno a sostanziare quel diritto pubblico delle *universitates* che fu anche diritto comune del Regno. Il cosiddetto regime forte angioino, tuttavia, non fu immune da una serie di compromessi volti a mediare la durezza del suo impatto con il paese, sia con il baronaggio che con i comuni, senza dimenticare quello «eminente e più generale» alla base del rapporto con la Chiesa e con gli ecclesiastici²⁶⁰.

²⁵⁶ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo II, p. 76.

²⁵⁷ Ivi, pp. 76-7; sul ruolo della aristocrazia di Amalfi cfr. ID., *Forgiare il casato. Il patriziato cittadino tra vocazione imprenditoriale e governo municipale: i Bonito di Amalfi nell'età moderna*, in *Patriziato, nobiltà e potere politico nella Campania moderna*, a cura di A. Musi, Salerno 1999, pp. 81-118.

²⁵⁸ P. TEREZANI, *Una città superiore recognoscens*, cit., p. 625.

²⁵⁹ Cfr. G. GALASSO, *Dal comune medievale all'Unità. Linee di storia meridionale*, Laterza, Bari 1969.

²⁶⁰ ID., *Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, cit., p. 56.

Così si assiste, da re Roberto in poi, ad una continua mediazione in merito alla diminuzione del pagamento delle collette, delle franchigie e di dogana, dell'esenzione dai servizi, del rispetto dei capitoli e dei privilegi, fra cui quello che i cittadini non potessero essere citati in giudizio fuori della patria di appartenenza. Con i Capitoli di San Martino le università esprimono un mastrogiurato da loro eletto a cui viene assegnata, fra l'altro, la custodia delle fiere. Le stesse, oltre ad essere dotate di sigilli da re Roberto, sono autorizzate a rogare gli strumenti di interesse comunitario attraverso notai pubblici e seguono i diritti per l'elezione dei giudici annuali²⁶¹.

Contemporaneamente, si operò creando i presupposti per instaurare un'autonomia finanziaria delle *universitates* attraverso lo strumento dell'apprezzo che introdusse la valutazione dei redditi mobili ed immobili dei membri dell'*universitas*, anche se domiciliati fuori di essa, e l'investitura di una serie di competenze – polizia campestre, lavori e opere pubbliche, amministrazione patrimoni comunali, questioni di usi civici e di terre comuni, annona e sua normativa, competenze in materia giudiziaria – al fine di irrobustire la personalità amministrativa delle *universitates*.

Va, tuttavia, rilevato che sarà con l'età aragonese e la legislazione di quel periodo, che si avrà il consolidamento dell'istituto dell'*universitas* attraverso un continuo ampliamento della sfera dell'amministrazione.

Le *universitates* del Regno di Napoli si dividevano in due tipologie: demaniali e feudali; cittadine e rurali. A partire dalla seconda metà del Quattrocento, si operò quella trasformazione da istituto di natura privata a istituto di natura pubblica, attraverso il riconoscimento legale delle norme e consuetudini di tali enti, raccolte in appositi repertori, dietro assenso regio, in cui si registravano tutti gli statuti, le grazie, i privilegi di cui godevano le *universitates*. È quel processo che porterà, sostanzialmente, alla nascita del diritto pubblico territoriale, uno degli elementi che sostanziano, come rileva Fioravanti, lo Stato giurisdizionale. Secondo l'autore, la chiave di lettura della genesi dello Stato moderno deve essere quella del processo di integrazione, della costruzione dell'orizzonte comune, che è evidentemente cosa diversa dall'emersione di un soggetto nuovo capace di espropriare i poteri delle vecchie amministrazioni di ceto e di luogo, in quanto portatore del principio di sovranità, affermando la legge generale ed astratta sui particolarismi. Lo strumento principe di tale processo non è, dunque, la legge bensì il contratto, inteso non in senso civilistico ma "costituzionale", stipulato solennemente tra il signore e le forze e gli interessi insistenti sul territorio, ma che può anche essere operante in modo consuetudinario e solo parzialmente tradotto in forma scritta²⁶².

²⁶¹ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 187.

²⁶² M. FIORAVANTI, *È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno?*, cit., p. 43.

Ciò che dunque caratterizza lo Stato moderno europeo, e la tradizione costituzionale che ne deriva, è questa complessità, che nel concreto della esperienza storica significa continua intersecazione tra i nostri due lati [quelli della concentrazione del potere e quello della partecipazione e del consenso, che tende a limitarla] . Infatti, da una parte, la costruzione del potere sovrano dovrà continuamente misurarsi con le forze particolari, e mentre si espande dovrà anche accettare limiti ed offrire garanzie né potrà facilmente imporsi prescindendo dall'elemento della partecipazione e del consenso; e dall'altra, sul versante più propriamente costituzionalistico, quelle medesime forze particolari, spesso legate all'antico mondo dei ceti, ma anche a quello nuovo delle città, lotteranno per mantenere un loro spazio garantito, ma sempre più con la consapevolezza di appartenere ad un intero politico più ampio, entro cui cercheranno perciò di inserirsi, dando al suo processo di costruzione il loro contributo, il loro consenso, la loro partecipazione²⁶³.

Il problema relativo alla legislazione statutaria nel Mezzogiorno non è affatto semplice da impostare e risolvere, come ricorda Muto, in quanto accanto agli statuti venivano richiamati di continuo, dagli organi delle comunità, le consuetudini, i privilegi, i capitoli e le grazie che, nel corso degli anni, erano stati riconosciuti dai sovrani e dai feudatari²⁶⁴.

Le consuetudini potevano avere ad oggetto rapporti di diritto civile, quali quelli afferenti la materia matrimoniale, i patti agrari, i rapporti di successione, i rapporti tra le famiglie appartenenti ai seggi nobiliari, in alcuni casi potevano interessare l'attività giudiziaria. I privilegi erano atti sovrani che afferivano a diritti personali o reali, come potevano essere i privilegi giurisdizionali accordati ai cittadini. I capitoli erano norme che regolamentavano il funzionamento di uffici o di magistrature, mentre le grazie avevano contenuti vari relativi a casi specifici in deroga dalle norme generali²⁶⁵.

Su questo *corpus* giuridico vennero a inserirsi gli statuti, disposizioni che interessavano le modalità di accesso alle cariche amministrative delle *universitates* e le formalità per l'esercizio delle stesse.

Muto ha schematizzato i punti salienti che furono oggetto dell'ampia produzione statutaria:

- Età minima di eleggibilità, fissata normalmente a 25 anni;
- Divieto di consanguineità e di parentela tra gli eleggibili;

²⁶³ M. FIORAVANTI, *Il costituzionalismo nella dimensione sovranazionale: il caso europeo*, in ID., *Costituzionalismo*, Laterza, Bari 2008, p. 2.

²⁶⁴ G. MUTO, *Istituzioni dell'Universitas e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, vol. IX, *Aspetti e problemi del Medioevo e dell'Età moderna*, tomo II, Edizioni del Sole, Napoli 1991, p. 41.

²⁶⁵ Ivi, p. 42.

- Obbligo del giuramento di *fidelitas* prestato davanti al capitano, figura rilevante nell'organizzazione urbana, il quale convocava e presiedeva il consiglio, dirigeva la discussione e, in caso di parità, il suo parere era decisivo;
- A lato del consiglio operavano gli eletti o i sindaci, alla stregua di un esecutivo, con vincoli da parte del consiglio in materia di spesa pubblica;
- Il consiglio aveva facoltà deliberativa in merito alle entrate, alle spese, all'elezione degli ufficiali;
- Non rieleggibilità immediata negli uffici comunitativi;
- Obbligo del sindacato per i titolari di uffici;
- Formalità da osservarsi per gli appalti;
- Presenza del notaio o del cancelliere alle sedute, con obbligo di conservazione delle scritture²⁶⁶.

Oltre alla definizione delle fisionomie di parlamento e consiglio, in età aragonesa, venne ad essere caratterizzata la struttura dell'esecutivo delle *universitates* nonché l'allargamento a compiti di natura amministrativa della giurisdizione dei giudici mentre la figura del sindaco conservò le funzioni prevalentemente in campo finanziario, e quella del baiulo venne fortemente ridimensionata a favore del capitano²⁶⁷.

Per molto tempo, la lettura storiografica relativa alle *universitates* meridionali ha conservato una visione statica legata alla definizione data dalla legislazione aragonesa, per cogliere uno slancio innovativo soltanto con il Settecento riformatore.

In un lavoro recente, Cirillo, raccogliendo l'invito di Galasso a prendere in esame l'*universitas* in modo dinamico e soprattutto diacronico, ai fini di cogliere il formalizzarsi delle nuove funzioni che la interessarono in età moderna, ha concentrato la sua analisi sulla lenta evoluzione amministrativo-istituzionale delle *universitates*, precipitato della normazione prodotta dalla Camera della Sommaria, attraverso lo strumento delle *decisiones*²⁶⁸.

L'analisi di Cirillo ha affrontato alcuni punti problematici, quali le competenze delle *universitates* e le specifiche prammatiche prodotte in merito, con particolare attenzione al ruolo giocato dalla Sommaria; il rapporto tra feudo e *universitates* nel lungo periodo; il rapporto tra *universitates* e gli altri soggetti amministrativi periferici, quali città e Stati territoriali.

In merito alle competenze delle singole *universitates* e, in particolare, agli ufficiali e gli uffici di cui si componevano, agli inizi del Cinquecento, nella figura del sindaco si concentravano le attribuzioni di procuratore della *universitas*, da un ver-

²⁶⁶ *Ibidem*.

²⁶⁷ *Ivi*, pp. 42-43.

²⁶⁸ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit.

so, e quelle di cassiere, dall'altro. L'esigenza di differenziare le finanze pubbliche da quelle private cominciò a farsi sentire lungo il corso del secolo e già alla fine dello stesso vennero emanate alcune prammatiche che insistevano sulla separazione fra contabilità privata e pubblica.

Nel 1559, a mezzo di prammatica veniva introdotto il divieto per i sindaci o qualsiasi altro custode della cassa dell'università, di utilizzare il denaro universale per i propri bisogni o, comunque, per l'utilità di amici e parenti, con pena pari al quadruplo della somma utilizzata²⁶⁹.

Il sindaco, dunque, era il depositario delle rendite dell'università, delle quali ne disponeva insieme agli eletti dopo averne fatto l'introito con essi. Egli era tenuto ad adempiere in tutto a tale compito senza lasciare *residui* (crediti da esigere o pagamenti in sospeso) al suo successore, pertanto, poteva avvalersi del capitano di giustizia per costringere i debitori ma, rileva il Santamaria, «poiché a quel tempo tutto era violento nelle disposizioni legislative, poteva tanto egli che ogni altro esattore procedere alla carcerazione di fatto dei debitori»²⁷⁰.

Nel Seicento, vennero promulgate nuove norme che introducevano ulteriori misure contro la malversazione di denaro pubblico e la conseguente dilapidazione, che andavano dalla responsabilità degli amministratori, garantita dal proprio patrimonio, fino all'amministrazione controllata e agli arresti per gli amministratori rei²⁷¹. Importante sarà l'istituzione della figura del cassiere che, a partire dalla riforma degli *Stati discussi*, fortemente voluta dal Tapia, gestirà la cassa pubblica.

Con bando della Regia Camera della Sommara, dell'11 novembre 1681, vennero introdotti il divieto per i sindaci di vendere i frutti *in erba* dei beni universali e l'obbligo, per gli stessi, di vigilare affinché i beni o le gabelle universali fossero appaltate a mezzo di asta pubblica alla quale non potevano prender parte gli stessi sindaci, i baroni, gli ecclesiastici ed altre persone sottratte alla regia giurisdizione²⁷².

Con il passare del tempo e attraverso la lenta azione della Camera della Sommara, pur restando il sindaco responsabile del bilancio pubblico, si andò verso forme di controllo della finanza locale sotto la supervisione del tribunale fiscale.

Come messo in evidenza da Cirillo, attraverso lo studio delle fonti della Sommara, ciò che maggiormente incise nella sfera amministrativa fu la separazione della carica di sindaco da quella di procuratore dell'università²⁷³. Scrive l'autore:

²⁶⁹ D.A. VARIO, *Pragmaticae*, cit., Prammatica V *De Administratione universitatum*, tomo I, pp. 75-76.

²⁷⁰ N. SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, R. Marghieri, Napoli 1881, p. 407.

²⁷¹ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 192.

²⁷² A. DI FALCO, *Il governo del feudo*, cit., pp. 234-35.

²⁷³ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 192.

A partire dalla Guerra dei Trent'anni, tutte le università più grandi hanno un proprio procuratore presso i tribunali della capitale e un secondo (spesso affiancato da un dottore in legge) presso la Regia Udienza, incaricati di difendere i diritti delle comunità dalle angherie baronali o dall'esosità del fisco²⁷⁴.

Accanto alla figura del sindaco, partecipavano all'amministrazione municipale gli eletti che rilasciavano mandati per una somma maggiore di cinque carlini, e i razionali, anch'essi scelti dal generale parlamento e deputati a ricevere il conto dagli altri amministratori.

Nel testo delle prammatiche, rileva Santamaria, risalta la particolare attenzione prestata all'obbligo di rendicontare, quasi a cercare «di garantirne in tutti i modi responsabilità di coloro che se lo debbono ricevere»²⁷⁵.

Tuttavia le leggi da sole, si sa, non bastavano, bisognava garantire la loro osservanza al fine di potere beneficiare degli effetti che, attraverso la loro emanazione, si voleva produrre. Da questo punto di vista, la scarsa efficacia del sistema rendeva vano ogni tentativo legislativo di correggerne le aberrazioni. L'amministrazione scellerata, infatti, servile alla soddisfazione dell'interesse privato, sommata al già indiscriminato drenaggio di mezzi da parte della Corona spagnola, peggiorarono la situazione delle *universitates*, che si caratterizzarono sempre più per la cattiva gestione delle risorse, quasi mai funzionale agli interessi della collettività.

Altra figura di rilievo, nell'organigramma universale, era il mastrogiurato, responsabile dell'ordine pubblico, con competenze che potevano variare a seconda del luogo in cui esercitava²⁷⁶; l'unico requisito comune agli statuti dei differenti luoghi in merito a tale ufficiale, era la prescrizione della qualità di cittadino e dell'obbligo di residenza relativi al centro in cui operava²⁷⁷.

Cirillo scrive che la carica di giudice, tuttavia, restava quella più importante; la sua funzione, a seconda dei privilegi, poteva essere più o meno ampia. I giudici, generalmente, amministravano la giurisdizione civile relativa ai reati contemplati dalla legislazione statutaria del luogo: contratti, testamenti, pignoramenti²⁷⁸.

²⁷⁴ Ivi, pp. 192-93.

²⁷⁵ N. SANTAMARIA, *Il diritto feudale*, cit., p. 408.

²⁷⁶ Convocazione del Parlamento, svolgimento del ruolo di polizia notturna, vigilanza sulle fiere, esercitando la giustizia, durante il loro svolgimento, al posto del capitano e del baiulo, giudizio congiunto con i giudici annuali, cooperazione con i sindaci per rimuovere gli abusi amministrativi, elezione del sovragiurato, a lui sottoposto, sovrintendenza all'elezione degli apprezzatori e vigilanza nella formazione dell'apprezzo da questi compilato.

²⁷⁷ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 193.

²⁷⁸ Ivi, p. 194.

Ma di quanta *potestas statuendi* godevano le *universitates* e quanto ampia era la loro *iurisdictio*?

Abbiamo, più sopra delineato, quel percorso che tra XIII e XIV secolo portò le città meridionali a trasformarsi da semplici *terre*, ossia parti di province del regno governate dal regio fisco e dai signori feudali, ad *universitates*, ossia istituzioni amministrative e politiche gestite anche dai cittadini, con demani, terre comuni, entrate autonome e rappresentanti eletti a suffragio universale, con propri rappresentanti che mediavano con il potere centrale.

Nel corso del Seicento, la vendita e lo smembramento di diversi Stati feudali, la gemmazione di numerose attività, attraverso la promozione di molti casali al rango di *universitas*, portò allo smembramento delle giurisdizioni, delle corti feudali, ma anche delle corti della bagliva e della catapania. Tale processo complicò il quadro di riferimento rendendo difficile l'individuazione del territorio giurisdizionale di competenza delle singole corti che andarono moltiplicandosi, «come non [era] facilmente individuabile la ripartizione dei territori “amministrativi” di competenza delle corti della bagliva e della catapania delle nuove università di casali nate dallo sdoppiamento dall'università madre»²⁷⁹.

Il baronaggio non era più titolare esclusivo della giurisdizione all'interno dei propri stati, ma vi erano *universitates*, famiglie del vecchio patriziato locale che, molto spesso, detenevano costole di giurisdizione. Non è raro imbattersi in casi in cui il secondo grado di giudizio era stato venduto *in feudum* ad *universitates* a loro volta infeudate. Un esempio ci è fornito dalle carte relative ad un procedimento aperto nella Reggia Camera della Sommaria, per il pagamento da parte dell'università di Oliveto Citra della tassa annuale sulla giurisdizione delle seconde cause che aveva acquistato *in feudum* nel 1573²⁸⁰.

La *ratio* di tali attribuzioni la si può ravvisare, oltre che nella volontà di ricomporre un equilibrio tra comunità e feudatario a livello giustiziale, anche nel favorire la creazione di un alto tasso di conflittualità, derivante dall'alterità di possesso dei due gradi di giustizia – uno al feudatario e l'altro all'*universitas* – favorendo, così, la penetrazione dei tribunali regi. Nell'ottica dello Stato giurisdizionale, l'intervento dello Stato era limitato ai casi di rottura dell'equilibrio tra i poteri inferiori; era l'unica occasione per poter effettuare la manutenzione dell'ordinamento, ossia quel processo di adeguamento di norme assai risalenti nel tempo alle condizioni del presente, apportando allo stesso tempo, delle innovazioni all'ordinamento stesso.

Della confusione giurisdizionale, molto spesso, ne approfittavano le stesse *universitates* dando luogo ad episodi di abuso di potere o di giurisdizione che andarono

²⁷⁹ G. CIRILLO, *La cartografia della feudalità del Regno di Napoli nell'età moderna*, cit., p. 27.

²⁸⁰ A. DI FALCO, *Il governo del feudo*, cit., p. 239.

sedimentandosi nel corso del tempo e di cui lo Stato, prima o poi, ne avrebbe chiesto conto.

Lo strumento che, nel lungo periodo, permise al potere centrale di effettuare tali operazioni di verifica della legittimità del possesso e dell'esercizio dei poteri concessi in delega, venne approntato da Alfonso il Magnanimo, additato dalla tradizionale letteratura storiografica come il responsabile dell'anarchia feudale che caratterizzò il regno. Tale strumento furono i *Regi Quinternioni* nei quali venivano registrati tutti i feudi e i relativi poteri concessi in *feudum*, garantendo, così, la mappatura delle quote di potere pubblico distribuito sul territorio. Il provvedimento risulterà di estrema importanza quando lo Stato centrale comincerà a chiedere conto a baroni ed *universitates* o a singoli corpi detentori di quote di giurisdizione, della qualità del possesso di quel potere e della sua legittimità, in occasione di particolari congiunture di riassetto istituzionale o di alternanza delle dinastie sul territorio.

Un esempio calzante è rappresentato dalla lite tra Regio Fisco ed università di Putignano e di Fasano, sull'esibizione del titolo e dell'acquisto dei corpi di scannaggio, catapania e piazza, ai fini del pagamento, al regio fisco, della tassa su di essi, dal giorno del loro acquisto. Nella causa accesa nel 1720, durante il vicereame austriaco, importante fu l'utilizzo dei Regi Quinternioni ai fini dell'accertamento del legittimo possesso²⁸¹.

Cirillo ha osservato che l'irrobustimento delle *universitates* non fu conflittuale ma piuttosto simbiotico, per una parte dell'età moderna, con quello del feudo; nel Cinquecento, la burocrazia dei grandi Stati feudali sopperiva a diverse funzioni che gli ufficiali delle *universitates* ancora non svolgevano, in quanto non erano stati raggiunti livelli di efficiente burocratizzazione delle stesse, alla stregua di quella che interessò le corti baronali e le grandi città²⁸². Questo perché, scrive Cirillo, si era ancora in presenza di un numero ridotto di università che accorpavano numerose decine di casali e, in più, la collocazione dell'università nella terra principale dello Stato feudale comportava che fosse la corte feudale, da più tempo strutturata, ad assolvere a quelle funzioni sostitutive, in particolar modo, nei casali. Scrive Cirillo:

[...] Per cui, ad esempio, l'erario baronale, e non il cassiere dell'università, raccoglie le quote dei donativi per i vassalli degli Stati feudali; in molti casi lo stesso erario è incaricato di raccogliere, nei casali, le contribuzioni focatiche²⁸³.

Nel Seicento, come abbiamo visto, il quadro venne a mutare con la frammentazione di alcuni grandi complessi feudali, e con la politica portata avanti da parte del

²⁸¹ Ivi, pp. 239-40.

²⁸² G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, pp. 198-200.

²⁸³ Ivi, pp. 200-01.

centro e della Sommaria volta a far acquisire maggiore autonomia alle *universitates*, sino ad arrivare al Settecento quando, in periferia, il mutamento fu completato e cominciarono ad accendersi conflitti insanabili tra *universitates* e baronaggio.

Ancora nel Settecento, durante il vicereame austriaco, vennero pubblicate due prammatiche che si rifacevano a precedenti statuizioni: la prima ribadiva i contenuti di due provvedimenti precedenti, rispettivamente del 1650 e del 1682, riguardo al diritto all'autonomia amministrativa delle *universitates* e al divieto di interferenza per i baroni o loro ufficiali, in modo diretto o indiretto, negli affari dei centri amministrativi (gabelle, affitti o altro); l'altra confermava le norme di buona amministrazione contenute nelle prammatiche 18 e 20 del titolo *De Administratione universitatum*.

La continua attività di reiterazione delle norme, fenomeno caratterizzante la realtà napoletana di antico regime, si rendeva necessaria al fine di riequilibrare le forze interessate alla gestione delle risorse locali che, di sovente, attuavano forzature all'interpretazione delle leggi. Molta importanza nell'amministrazione delle università ebbe il *ius consuetudinis*, in quanto erano molto diffuse le sfumature differenti relative a *universitates* distanti anche solo pochi chilometri. La congestione di norme e usi tendeva a creare «situazioni particolari nelle quali non si prospettava mai un confine giuridico preciso e stabile, ma si rincorrevano bizantinismi e interpretazioni personali e *sui generis*»²⁸⁴.

Certeza del diritto e umanizzazione delle pene

La funzione essenziale del potere è sempre stata quella dell'amministrare la giustizia tanto che, nel diritto comune classico, con l'espressione *iurisdictio* si rimandava alla potestà del giudice di accertare il diritto e stabilire l'equità, con riferimento a situazioni soggettive meritevoli di tutela secondo la consuetudine²⁸⁵.

Secondo i giuristi medievali, infatti, il titolare del potere si configurava come un giusdicente, ossia il produttore di prescrizioni giuridiche, mai completamente libero e mai completamente vincolato, intento a svolgere la *ratio* di una certa norma per applicarla ad una certa fattispecie²⁸⁶.

All'interno del Regno di Napoli tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, fu compiuta un'operazione di aggregazione della gran parte dei feudi

²⁸⁴ V.A. TUCCI, *La dinamica del potere feudale. Il modus eligendi dei sindaci nelle università calabresi nel XVIII secolo*, in «Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Rivista Storica Calabrese», XXVIII, n. 1-2 (2007), p. 2.

²⁸⁵ N. PICARDI, *La giurisdizione all'alba del Terzo Millennio*, Giuffrè, Milano 2007, p. 21.

²⁸⁶ M. MANNORI, *Per una preistoria della funzione amministrativa*, cit., p. 347.

intorno a 100-120 Stati feudali e, soprattutto, a seguito dell'acquisizione da parte della feudalità del mero e misto impero, si operò una riorganizzazione delle corti di giustizia. La sede di queste ultime, in cui esercitava il capitano o il governatore, venne collocata nella comunità principale dello Stato feudale, con giurisdizione su tutto il territorio. Fu in questo periodo, come ha rilevato Cirillo, che cominciarono le conflittualità tra le corti di giustizia e le corti della bagliva e della catapania, nominate dalle università, e la concorrenza prodotta, verso le corti territoriali, dalle magistrature centrali²⁸⁷.

Nel corso del Seicento, la vendita e lo smembramento di diversi Stati feudali, la gemmazione di numerose università, attraverso la promozione di molti casali al rango di *universitas*, portò allo smembramento delle giurisdizioni, delle corti feudali, ma anche delle corti della bagliva e della catapania. Tutto ciò complicò il quadro di riferimento in quanto non sempre risultava chiaro quale fosse il territorio giurisdizionale di competenza delle singole corti che si erano moltiplicate, come non sempre era intelligibile la ripartizione dei territori amministrativi di competenza delle corti della bagliva e della catapania delle nuove università di casali, nate dallo sdoppiamento dall'università madre²⁸⁸.

Ad una situazione legislativa caratterizzata da un complesso di stratificazioni normative estremamente eterogeneo e caotico, di difficile interpretazione ed utilizzazione, si accompagnava un'alta conflittualità giurisdizionale, che rendeva estremamente ardua la possibilità di affermare la certezza del diritto. Si aggiungeva, inoltre, lo iato tra il momento formale e quello prammatico del diritto, nel quale trovava spazio l'attività interpretativa della *scientia iuris*, che doveva adattare un diritto vetusto, quello comune principalmente, ad una società profondamente diversa da quella per la quale tale diritto era stato creato.

Nel periodo precedente a quello della codificazione, due erano le possibilità di azione riservate ai giuristi e ai magistrati: la libera interpretazione evolutiva dottrinale o la mera interpretazione letterale delle leggi. L'adozione della prima recava seco la conseguenza di impedire il formarsi di soluzioni chiare ed univoche; l'adozione della seconda, ossia l'applicazione letterale delle vecchie leggi, era men che mai auspicabile, in particolar modo nella sfera del diritto criminale.

Le antiche leggi, molto spesso, prevedevano delle pene estremamente crudeli rapportate all'entità del reato, nella quasi totalità degli antichi stati italiani. Un esempio è fornito da alcune disposizioni angioine che prevedevano la pena di morte per i casi di bacio violento e furto superiore ad un'oncia. Come ha osservato Alessi Palazzolo, la prassi giudiziaria tendeva a correggere l'eccessiva durezza della pena

²⁸⁷ G. CIRILLO, *La cartografia della feudalità del Regno di Napoli nell'età moderna*, cit., p. 25.

²⁸⁸ Ivi, p. 27.

ottenendo, tuttavia, come conseguenza la formazione di giudicati eterogenei e l'impossibilità di pervenire a certe categorie giuridiche, senza tener conto che essi non attenuavano minimamente la crudeltà delle pene²⁸⁹.

Il continuo emergere del divario tra teoria e prassi contribuiva sempre più a screditare, tra Sei e Settecento, gli strumenti di certezza interni al sistema giurisprudenziale. Sappiamo che i mezzi tipici di certezza endogiurisprudenziale nel diritto comune erano rappresentati dalla *communis opinio*, dalla letteratura consiliare e dalle sentenze dei tribunali anche se queste ultime, come sottolinea Lombardi, valevano più come opinioni di dottori che come precedenti giudiziali, essendo pubblicate privatamente da giuristi giudici²⁹⁰.

Il problema evidente, molto sentito in seno alla comunità dei giuristi del tardo diritto comune e sul quale si è concentrata l'analisi di Alessi Palazzolo, era relativo al contrasto tra un'esigenza di certezza del diritto e l'esigenza di umanizzazione delle pene.

I più sensibili all'esigenza di certezza del diritto, come il Rapolla, arrivavano persino a rivendicare la mera applicazione dell'antica legislazione con le estreme conseguenze che questa prevedeva. Era una posizione che aveva fatto breccia nelle fila dei giuristi di formazione storico-erudita che, non credendo più nei criteri di certezza elaborati dall'interpretazione e dalla dottrina, tendevano a vedere nella legge, seppur antica e crudele, l'unico punto di orientamento stabile²⁹¹.

Vi era, d'altro canto, un fronte di giuristi, tra i quali ricordiamo il Briganti, tendente a fornir soluzioni che non privassero la giurisprudenza della sua funzione mediatrice tra legge e caso concreto, nel solco della tradizione del diritto comune, come l'eliminazione delle norme desuete che fornivano copertura alla discrezionalità dei giudici²⁹².

Un altro illustre giurista napoletano del XVIII secolo, Domenico Moro, seppur condividendo la linea di preservazione della funzione mediatrice della giurisprudenza, si mostrava propenso alla disapplicazione delle disumane norme antiche, tentando di dimostrare che la loro desuetudine fosse stata formalizzata da una pronunzia dell'autorità politica, formalmente equiparabile ad una legge, in quanto suo convincimento era che la legge doveva essere sempre posta a base dell'ordinamento.

Va da sé che la linea prevalente – sostenuta dai vari De Rosa, de Angeli, Gizzarello, Maradei – restava quella che, sottolineando la molteplicità delle fonti legislative

²⁸⁹ G. ALESSI PALAZZOLO, *Furto e pena: aspetti del dibattito nel tardo diritto comune*, in «Quaderni Fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno», 2 (1973), pp. 537-38. Un esempio sulle capacità di aggirare la durezza della pena viene riportato dall'autrice in nota 8, segnalando l'espedito del matrimonio come *escamotage* alla pena di morte per il bacio violento.

²⁹⁰ L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano 1967, p. 192.

²⁹¹ G. ALESSI PALAZZOLO, *Furto e pena*, cit., p. 550.

²⁹² Ivi, pp. 551-52.

nonché la diversità delle previsioni in esse contenute, spianava la strada alla discrezionalità del giudice e all'arbitrarietà della sentenza²⁹³.

Tra i penalisti classici del Cinque-Seicento, la metodologia più diffusa, al fine di adeguare le pene alla nuova realtà sociale, fu quella di pervenire ad un'interpretazione restrittiva della norma attraverso il raffronto tra *ius commune* e *ius proprium*, sottolineando il carattere correttivo del secondo²⁹⁴.

Il problema del rapporto tra i due diritti, *commune* e *proprium*, ha costituito una costante nella giurisprudenza meridionale di antico regime, in quanto influiva sul problema metodologico dell'attività di interpretazione, condizionata dalla stratificazione del *ius Regni*. Da un lato *ius commune*, dunque, e dall'altro costituzioni, capitoli, prammatiche in un rapporto di costante equilibrio che dava adito a canoni interpretativi molto elastici.

Il problema investiva in modo alquanto preoccupante le corti di giustizia locali, per le quali molto pochi erano i riferimenti uniformanti dal punto di vista della pratica giurisprudenziale. Se molte furono le pubblicazioni relative agli stili di giudizio praticati nei supremi tribunali napoletani, molto poco, se non quasi nulla, esisteva in relazione alle corti locali, sia regie che baronali.

Tale stato delle cose emerge chiaramente nelle pagine introduttive di una delle pratiche criminali per i tribunali minori, più in voga nel XVIII secolo nel Regno di Napoli, ad opera di Tommaso Briganti. L'autore ammoniva chiunque intendesse cimentarsi nell'amministrazione delle corti di giustizia locali utilizzando unicamente la preparazione basata su quanto era stato scritto sui massimi tribunali dai giuristi regnicoli, in quanto le corti locali non godevano delle stesse prerogative di tali alti tribunali. Scriveva Briganti:

Ritorni pure nelle nostre contrade alcun professore, per quanto egli sia ben istruito e consumato nella pratica de' supremi tribunali di Napoli; se volesse porre in uso quel medesimo che dettan le pratiche del S. R. C. o della Vicaria, e quello che colà veduto avesse praticare durante il tempo dei suoi impieghi ed esercizi : s'ingannerebbe grossolanamente e si invilupperebbe a molte pene di contravvenzioni [...] Che potrà egli sapere di quali delitti sotto pene severissime sian tenute le nostre corti, di farne i rapporti alle Regie Udienze? Di quali ne possiamo sperar o no la rimessione? Di quali ci sia lecito o vietato il comporre e 'l transigere? Punti come tanti altri consimili che dipendon la maggior parte de' reali dispacci non dati alle stampe; ma da tempo in tempo mandati alle province e soltanto a' governatori con ordini circolari delle Regie Udienze notificati; e dee credersi essere affatto ignoti a' professori di Napoli come cosa non di loro ispezione ed importanza²⁹⁵.

²⁹³ Ivi, p. 565.

²⁹⁴ Ivi, p. 575.

²⁹⁵ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale raccolta dal dottor Tommaso Briganti avvocato e giureconsulto gallipolitano con brevi note e commenti nel rapporto dell'attuale legislazione e giurisprudenza per l'avvocato Francesco de Marco*, Gabriele Marotta Libraio Editore, Napoli 1842, p. 6.

Le parole di Briganti pongono l'accento su alcuni nodi spinosi caratterizzanti l'universo giuridico di antico regime: il rapporto corti locali – Regie Udienze ed il problema dell'*altercatio iurisdictionum*, interessante le due istituzioni in merito ai rispettivi confini giurisdizionali; l'uso e l'abuso delle pratiche di composizione e transazione delle pene; il problema dell'avocazione da parte dei tribunali napoletani, che ingenerava un flusso centripeto – dalle province verso la capitale – delle cause; il non sempre chiaro dettato normativo riguardante la tipologia dei reati di competenza dei singoli tribunali, e le infinite possibilità di interpretazione delle stesse da parte dei giudici, alla base delle annose liti relative ai casi di turbativa di giurisdizione.

L'esercizio della giurisdizione tra dottrina e pratica

I conflitti tra le magistrature regnicole in Età moderna

In un interessantissimo lavoro di qualche anno fa avente ad oggetto la parabola del feudalesimo nel corso dell'età moderna, Musi ha rimarcato come il ricorso, da parte del potere centrale, alla costituzione di tribunali superiori che rispondevano ad esigenze di attivazione di momenti di coordinamento amministrativo, nonché di controllo, abbia rappresentato la razionalità di antico regime che utilizzava, ai fini fiscali e di governo militare del territorio, le giurisdizioni particolari²⁹⁶. Fu in tal modo che si aprì la strada alla penetrazione dei tribunali regi all'interno di zone, fino ad allora, di esclusivo appannaggio dei feudatari.

Abbiamo più volte sottolineato, nelle pagine precedenti, il riordino dei feudi che, a partire dall'età di Carlo V, ebbe luogo all'interno del Regno di Napoli, grazie al quale i poteri giurisdizionali – sempre più preminenti dal punto di vista politico ed economico, per la loro posizione tendenzialmente autonoma all'interno del feudo – si presentavano compatibili e complementari al programma centripeto del governo. L'implemento dei poteri giurisdizionali era conferito non per un utilizzo funzionale all'interesse del singolo feudatario, bensì a vantaggio generale dell'ordinamento e della sua stabilità.

Da un lato, la feudalità si adoperava ad introdursi nella struttura centrale dello Stato e la Corona favoriva tale inserimento; dall'altro, la stessa amministrazione periferica subiva un processo di assimilazione e di adattamento ai criteri dell'accenramento e del controllo sovrano.

Venne ad essere messa in discussione non tanto la titolarità dei poteri giurisdizionali del feudatario, del resto sempre più ampi nel proprio feudo, quanto l'esercizio privato degli stessi poteri. Analizzando il contenuto delle prammatiche *De baronibus*, si registra come, nel 1536, una serie di interventi legislativi in materia,

²⁹⁶ A. MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, cit., p. 69.

che recuperavano anche precedenti statuizioni, tese a rimarcare i limiti dell'azione baronale²⁹⁷.

Tale evoluzione del rapporto feudale rimandava allo svolgimento delle relazioni all'interno dell'apparato ministeriale del Regno la precisazione di diritti e poteri ed i limiti dei feudatari derivanti dalla nuova veste che essi avevano assunto. La prammatica VIII del titolo *De baronibus*, tendeva a limitare l'utilizzo della giurisdizione e del mero e misto impero, soltanto ai baroni o signori che ne avevano il legittimo possesso. L'amministrazione dell'alta giustizia e la giurisdizione criminale, scrive Musi, furono i campi in cui si misurò la possibilità di conquistare concreto potere politico e la feudalità, titolare del *merum imperium*, non si configurò come antista-ta, bensì come parte dell'amministrazione nello Stato giurisdizionale²⁹⁸.

Per quanto atteneva all'esercizio degli stessi poteri giurisdizionali, il feudo risultava inserito nell'apparato del Regno «in un rapporto beneficiario ma essenzialmente funzionale con il viceré e il Collaterale»²⁹⁹. Essi rappresentavano, infatti, i due organi istituzionali ai quali si rivolgevano, in prima istanza, i baroni nel denunciare turbative giurisdizionali da parte di altre magistrature regie. La riorganizzazione dello spazio delle province, caratterizzato da un'enorme dissimmetria tra diffusione delle corti feudali di prime e seconde cause di competenza baronale e la larga maglia delle Udienze, ebbe come conseguenza, rileva Visceglia, una complementarietà conflittuale, in quanto l'inglobamento dei poteri giudiziari dei baroni nella piramide del potere di derivazione regale, e la conseguente delega di poteri e funzioni, non evitava la conflittualità con i tribunali provinciali di grado superiore³⁰⁰. Tale conflittualità era conseguenza anche delle modalità che governavano l'accesso agli uffici di giustizia sia nel circuito regio che in quello baronale, fondate su di una venalità e un clientelismo onnipervasivi che avevano ragione di esistere proprio per i vantaggi che, dal mero punto di vista economico, offriva il loro ottenimento.

I conflitti giurisdizionali tra Udienze provinciali e corti feudali costituirono un grande intralcio nell'amministrazione della giustizia, creando lungaggini e complicazioni destinate a protrarsi per anni.

Le Regie Udienze rappresentavano, nei confronti del foro baronale, il grado superiore e, molto spesso, solevano avocare a loro le cause baronali avvalendosi del

²⁹⁷ In particolare la prammatica III che richiamava i baroni al dovere di garantire ai propri vassalli le condizioni per un'esistenza ispirata ai valori di pace e giustizia; la prammatica VI, che richiamava i principi di giusta pena, ai quali dovevano conformarsi i baroni e i loro ufficiali nell'esercizio del proprio ufficio.

²⁹⁸ Ivi, p. 52.

²⁹⁹ A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo*, cit., vol. I p. 323.

³⁰⁰ M.A. VISCEGLIA, *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Unicopli, Milano 2002, pp. 68-72.

principio secondo cui la cognizione, a seguito della negligenza dell'ufficiale competente, si trasferiva al magistrato immediatamente superiore. Durante il Viceregno, l'Udienza incarnò le funzioni di tribunale competente di prima istanza per tutti i casi riservati alla regia sovranità e di appello delle corti inferiori.

Ma quali erano le rispettive competenze, soprattutto, in materia criminale? La competenza del foro baronale, in base a quanto ricaviamo dal manuale di pratica criminale delle corti baronali e regie, di Tommaso Briganti, era *ex officio* nei seguenti casi: per tutti quei reati che prevedevano una pena detentiva *et ultra* tranne quelli in cui non fosse prevista la pena detentiva, per i quali era necessaria una querela di parte. In realtà, anche per i reati che prevedevano la pena *ultra relegationem*, non sempre la corte locale aveva facoltà di poter procedere *ex officio*; infatti, come spiega Briganti, nei casi di lesa maestà e di falsa moneta, che pur comportavano tale pena, essa non poteva procedere *ex officio*, in quanto tali reati erano di stretta competenza dei tribunali regi superiori. Ancora, nei casi di lenocinio (sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione), le corti inferiori potevano solo *inquirire*, carcerare e poi trasmettere gli atti alla Vicaria, mentre nei casi contro i famosi ladroni, aggressori di strade e latitanti di boschi, dovevano trasmettere gli atti alla Regia Udienza³⁰¹.

Nei delitti pubblici, ossia *omicidj*, veleni, falsità, parricidi, violenze pubbliche, peculato, plagio e tutta una serie di reati contemplati nelle *Istituzioni* di Giustiniano, le corti inferiori potevano procedere *ex officio*. Si procedeva in tal modo anche contro tutti i perturbatori della quiete pubblica, contro i delinquenti *per conspirationem*, contro le falsità, i testimoni vacillanti, nei casi di ratto, sodomia, adulterio e stupro³⁰², nei casi di offese a persone ecclesiastiche, vedove e pupilli, nei casi di effusione di sangue, causata da bastone o da pietra, durante una rissa, o di dispregio della propria giurisdizione, contravvenendo ai bandi pretori, o di delinquente colto in flagrante e di correità nel delitto.

Nel lento processo di affermazione della sovranità all'interno del Regno di Napoli, occorre tener presente un ulteriore strumento utilizzato dagli apparati regi al fine di una più capillare penetrazione nelle province e di una più efficace limitazione del potere giurisdizionale del baronaggio: la delegazione straordinaria *ad modum belli*. Era questa una procedura, generalmente, utilizzata in caso di guerra ma che, in particolari contingenze, era oggetto di delega alle Udienze, al Commissario di Campagna e alla Vicaria. Tale procedura contemplava tempi ristrettissimi per lo svolgimento dei processi, la formulazione delle sentenze di condanna in poche ore, al massimo in un giorno e, in caso di arresto in flagranza, il procedere con *la forza*

³⁰¹ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale*, cit., vol. I, pp. 95-6.

³⁰² Per questi ultimi due reati, durante il viceregno austriaco fu emanata prammatica che aboliva la procedura *ex officio* ed introduceva la necessità di una querela di parte. Ivi, p. 96.

delle spade e punire i banditi sul luogo dell'arresto, senza l'osservanza delle formalità di rito.

Fuit aliquorum ponio quod quando preses cum Regia Audientia procedunt ad modum belli non teneantur tali casu observare solemnitates iudicii, sed nulla lege servata possint proceder levato velo de facto & multare reos pena mortis³⁰³.

Fra le magistrature autorizzate a servirsi di questo particolare rito, le Regie Udienze e il Commissario di Campagna procedevano *ope legis*, mentre la Vicaria doveva chiedere autorizzazione al governo. Nel caso in cui i Presidi avessero ricevuto mandato a perseguire i malviventi, l'accordo di tale facoltà era vincolato alla presenza di almeno uno degli uditori dell'Udienza, con facoltà di esercizio di voto in sede di giudizio³⁰⁴.

Molto spesso, questo speciale potere attribuito alle Udienze veniva considerato esclusivamente per le interessanti possibilità di lucro che offriva ed il suo utilizzo si traduceva in un ulteriore strumento di vessazione per le popolazioni³⁰⁵.

Sulle origini della concessione di tale modalità di intervento riservato alle Regie Udienze così scriveva il Pollice:

Octava praeminentia Regiarum Audientiarum est procedere ad modum belli et levato velo: enim prorex pro quiete publica et ad finem extirpanda bannitos et malefactores regni tranquillitatem perturbantes, tribuit Regis Audientis talem potestatem taliter procedendi et praecipua causa ob quam movetur ad concedendam talem auctoritatem fundatur in incorrigibili sceleratorum audacia, quae non patitur regnum esse quietum et transitum esse securum [...] ³⁰⁶.

Sull'origine dell'istituto della *potestas ad modum belli*, invece, scriveva:

Originem habuit tales potestas procedendi ad modum belli quando populus romanum ab initio suae foundationis sine certa lege et imperio vivebat et practicabatur in delictis enormibus videlicet contra grassatores, latrones publicos et alios pro criminibus diffamatos sed excrescente hominum malitia qui talis postestate abutebantur fuit vetitum ne amplius tali potestate uterentur et solum talis potestas remansit penes Reges aliosque Principes superiorem non recognoscentes³⁰⁷.

³⁰³ A. POLICE, *De Praeminentiis Regiarum Audientiarum Provincialium*, Ex Typographia Iacobi Raillard & Sumptibus eiusdem, Neapoli 1690, p. 257.

³⁰⁴ R. TRIFONE, *Il procedimento penale "ad modum belli" o "ad horas" presso le Giunte di Stato a Napoli nel sec. XVII*, in *Scritti Giuridici raccolti per il centenario della casa editrice Iovene*, Napoli 1954, p. 161.

³⁰⁵ A tal proposito vedi il caso riportato in A. DI FALCO, *Il governo del feudo*, cit., pp. 68-9.

³⁰⁶ A. POLICE, *De Praeminentiis*, cit., p. 234.

³⁰⁷ Ivi, p. 235.

La normativa che regolava il ricorso all'intervento secondo il rito *ad modum belli* era contenuta nella prammatica X *de Officio iudicum*, al capo 48; l'utilizzo di tale modalità d'intervento era previsto:

- per i furti commessi in strada pubblica e campagna, incendi, così *de case o pagliare*, dentro e fuori dei luoghi abitati, come di selve, di boschi e di seminati o di *vittuwaglie* riposte nell'aree, purché fossero dolosi e non casuali;

- li *recatti* ancorché non esatti con effetto, purché se fosse venuto ad atto di sequestrare la persona in parte remota asportandola *de loco ad locum*;

- l'armare per la campagna con armi proibite, a modo di *forasciti* in comitiva, et numero di quattro persone almeno, quando però col *decto armare* commettevano delitto, ancorché per prima non se trovassero inquisiti d'altro delitto, *etiam* che non siano pigliati in *fraganti* con le dette arme, così s'armeranno dentro come fuori di strada;

- li ratti violenti fatti in campagna a donne di qualsivoglia condizione;

- li delitti che si commetteranno *more pyratice* in mare; comprendendo in tutti li predetti casi *etiam* li complici³⁰⁸.

Al capo 37 della stessa prammatica si precisava:

Le dette Udienze non facciano da qua in avanti ordine a capitani demaniali né pure baronali che loro invino nota di delitti gravi che succedono in detti luoghi, non intromettendosi nelle cause predette se non in caso d'aggravio eccetto quando parrà loro di far ordine che diano avviso di furti e rompimenti di strada pubblica, che succedessero né loro territorj o di alcuna comitiva che andasse armando per la campagna nel qual caso siano detti capitani obbligati a darne loro avviso, acciocché possano darci il rimedio che è conveniente³⁰⁹.

Nella sua compilazione il Police dedica un capitolo relativo al furto e alla relativa pena da irrogare ai committenti, cercando di chiarire quando fosse previsto l'intervento della modalità *ad horas*, in simili fattispecie. Secondo lo *jus Regni* per i furti al di sotto di un augustale non era prevista l'irrogazione della pena di morte, ma veniva irrogata la fustigazione, la marcatura in fronte e l'esilio; al di sopra dell'augustale era contemplata l'amputazione della mano; solo al di sopra dell'oncia era prevista la pena di morte³¹⁰. Tali disposizioni vennero mitigate dal Consiglio Collaterale stabilendo, con apposita *decisio*, che la privazione della vita non dovesse essere praticata se non nel caso di *magno furto* o se si fosse riscontrato il concorso di altre aggravanti quali

³⁰⁸ D.A. VARIO, *Pragmaticae*, cit., tomo III, Prammatica X *de Officio Iudicum*, p. 75.

³⁰⁹ Ivi, p. 74.

³¹⁰ A. POLICE, *De praeminentia*, cit., p. 239.

[...] *fracturta domorum seu discassatio, vel clavibus adulterinis de nocte commissum fuerit et cum aliis circumstantis gravantibus delictum ut puta esse commissum a personis barbīs adulterinis utentibus*³¹¹.

A conferma di quanto detto nel paragrafo precedente, in merito alla mitigazione delle pene grazie alla mediazione dei giuristi del tempo, il Police rilevava che, ad esempio, a fine XVII secolo, le statuizioni comminanti la marcatura della fronte per il furto erano invalide e la pena che prevedeva l'amputazione della mano per i furti superiori ad un agustale non era da tempo applicata.

Alla stregua di quanto accadeva per questi delitti, anche per quelli rientranti nella categoria più sopra citata con il nome di *magno furto* e relative aggravanti, la pena di morte non veniva applicata, e il Police riporta una sentenza emessa dalla M.C.V. (Gran Corte della Vicaria) del 17 novembre 1690, relativa al processo contro Giuseppe Cuccari. Questi, patrocinato dallo stesso Police, si era reso reo di un furto con scasso, compiuto di notte nella casa di Rosa Bellino, di un valore di undici ducati, e venne condannato a vita ai remi, previa fustigazione, nonostante sul suo capo pendesse già una condanna ai remi di cinque anni per un altro furto compiuto in precedenza.

Nei casi di furti dati in strada pubblica poteva essere applicato il rito *ad modum belli*, scriveva Police:

*Disrobator stratarum dicitur qui in via publica unicum tantum furtum committit, sed necessario debet fieri in strata publica et cum armis, est differt a publico latrone quia latrocinium potest committi non solum in itinere sed in domibus, sed disrobatio non datur nisi succedat in strata publica*³¹².

In merito alla competenza giurisdizionale contesa tra corti baronali ed Udienze, nei casi di furti in strada pubblica era negata ai baroni la remissione dei vassalli, non trovando applicazione, dunque, il principio del *giudice dell'origine*³¹³. Per quei reati rientranti nella categoria di delitti capitali era prevista la possibilità, da parte della Vicaria e della Regia Udienza, di avocare l'*inquisizione* e *conoscere* dei delitti compiuti altrove, anche se il reo si fosse già stato inquisito presso una corte inferiore,³¹⁴.

Nonostante una così netta definizione dei casi e delle rispettive competenze, erano numerosi i ricorsi presso il Collaterale, presentati dalle corti inferiori che richiedevano interventi per limitare l'abuso dell'utilizzo del rito *ad modum belli*, da

³¹¹ *Ibidem*.

³¹² Ivi, pp. 247-48.

³¹³ *Ibidem*.

³¹⁴ Ivi, p. 248.

parte delle Regie Udienze, per avocare a loro le cause.

I presidi tendevano a fare un largo utilizzo del rito *ad horas*, tentando di applicarlo ad ogni fattispecie, con la finalità di ingerirsi nelle cause di competenza baronale, dando luogo, così, ad un alto tasso di conflittualità tra le diverse magistrature. Il nodo problematico, relativo all'utilizzo di tale procedura, era costituito dall'incertezza sulla qualità dei crimini perseguibili con tale rito. A complicare il già non del tutto chiaro panorama, contribuì la decisione del Collaterale di ammettere l'utilizzo di tale procedura per quei crimini definiti *delitti di male esempio*, lasciando ai presidi la facoltà di stabilire, volta per volta, l'ascrizione del reato in tale categoria, per poi chiedere l'autorizzazione a procedere al Collaterale³¹⁵. Dunque, i presidi avevano la facoltà di promuovere l'intervento secondo il rito *ad modum belli*, dandone avviso al Collaterale, attraverso l'autonoma valutazione di un crimine, bollandolo come *delitto di male esempio* e andando, così, a turbare i privilegi baronali.

La conflittualità tra le magistrature di prima istanza e quelle superiori andò aumentando quando lungo il corso del Cinquecento e, soprattutto, nel Seicento, irruppe la polarizzazione dell'unità dei poteri giurisdizionali, acuendo il danno sociale, attraverso la vendita parossistica delle giurisdizioni che portò a casi in cui, sullo stesso territorio, gravavano poteri di giustizia riconducibili a più feudatari nella competenza o nell'istanza.

Tale situazione tendeva ad ingenerare l'intrusione della corte superiore nelle cause di quella inferiore, creando evidenti problemi alla macchina di amministrazione della giustizia. La problematicità della questione affiora dal contenuto di un regal dispaccio del Tanucci, del 1759, riportato dal Briganti nel suo manuale destinato ai governatori delle corti locali.

Nel testo del dispaccio si decretava che:

[...] appena introdotte le cause nelle corti demaniali e baronali del Regno siano civili, siano criminali si sia introdotto l'abuso pernicioso [...] di spedire dalla G.C. Vicaria civile e criminale infinite provisioni di inibire le corti in prima istanza, senza avere le parti motivo di gravarsi de' decreti definitivi delle corti locali [...] mi comanda SM prevenire a VE faccia intendere alla GC che non metta mano alle cause se non dopo finite nelle corti locali³¹⁶.

Il problema di questo abuso non riguardava soltanto la Vicaria in quanto, come viene riportato più avanti dal Briganti, anche le corti delle seconde e terze cause, e le Regie Udienze erano solite spedire provisioni inibitorie alle corti inferiori, da quanto si evince dal dispaccio del 1751, emanato sempre dal Tanucci, nel quale si

³¹⁵ E. DANZA, *Tractatus de pugna doctorum*, Typographia Laurentii Valerii, Montefusco 1636, pp. 442-44.

³¹⁶ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale*, cit., vol. II, p. 104.

comandava «alle Udienze e alle corti locali di seconde e terze istanze» di porre freno a tale abuso di spoliazione delle cause praticato nei confronti delle corti di prima istanza³¹⁷.

In un contesto generale di estrema confusione e di continua prevaricazione, si inseriva il delicato compito di governatore delle corti locali, che doveva essere di non facile esecuzione, proprio per le complessità che caratterizzavano le province del Regno di Napoli, dai punti di vista legislativo e di coordinamento e sincronia tra gli apparati.

Giurisdizioni civile e criminale: esercizio e turbative

Le giurisdizioni feudali hanno rappresentato lo strumento di misura delle relazioni di potere a livello locale, che andarono a complicarsi nel momento in cui, sullo stesso territorio, venne a crearsi una duplice feudalità, attraverso la scissione tra giurisdizione civile e criminale.

Se, durante il Quattrocento e il primo Cinquecento, la concessione delle giustizie rafforzava il feudatario in quanto unico titolare, lungo il corso del Cinquecento e, soprattutto, nel Seicento, irruppe la polarizzazione di tale unità e di questi poteri, a causa del gravare sui territori di poteri di giustizia riconducibili a più feudatari nella competenza e nell'istanza. In linea generale, si è lungamente considerato che il feudatario titolare della giurisdizione criminale fosse preminente sul territorio rispetto al titolare della giurisdizione civile, in quanto maggiore poteva essere la sua capacità coercitiva, in ragione delle enormi possibilità intimidatorie di cui poteva godere. Questo anche perché, come sottolineato da Galasso, il rilievo giurisdizionale del feudatario non derivava necessariamente dalla consistenza finanziaria delle relative entrate, quanto dalla possibilità di pressione politica, psicologica, morale e materiale sulla popolazione a lui soggetta, esercitabile attraverso il controllo e la gestione delle carceri, la gendarmeria locale e la cancelleria dei pochi atti pubblici o di significato pubblico³¹⁸.

Dal punto di vista della dottrina prevalente in materia di diritto feudale, invece, il titolare della giustizia civile era da ritenersi preminente sul territorio, in quanto era il barone civile colui che veniva riconosciuto dal sovrano come suo feudatario; era, sempre, il barone civile colui che prestava il ligio omaggio al sovrano, il giuramento di fedeltà, colui che riceveva le lettere di assicurazione dei vassalli, che

³¹⁷ *Ibidem*.

³¹⁸ G. GALASSO, *Aspetti e problemi della società feudale napoletana attraverso l'inventario dei principi di Bisignano (1594)*, in AA.VV., *Studi in memoria di Federigo Melis*, Giannini, Napoli 1978, vol. IV, p. 262.

prestava al sovrano il servizio feudale e riceveva, da questi, l'investitura del feudo. Anche perché, come rilevato nelle pagine precedenti, la giustizia civile era *cohaerens territorio*. Il possessore della giurisdizione criminale, secondo la dottrina prevalente, figurava nei confronti del re come un semplice possessore di quel solo corpo feudale, niente affatto differente dal possessore di qualsivoglia altro corpo concesso in feudo senza giurisdizione³¹⁹.

Il problema, assai risalente nel tempo, che vedeva coinvolti i titolari delle diverse giurisdizioni, fu alla base della prammatica emanata da Ferdinando il Cattolico, dal titolo *de jurisdictionibus invicem non turbandis*. L'occasione per tale provvedimento fu fornita dalla lite tra l'Ospedale di S. Caterina Novella dell'Ordine di S. Benedetto della Congregazione Olivetana, sito nella terra di S. Pietro in Galatina, titolare della giurisdizione civile nei casali di Torre Paduli, Aradeo e Atteolo, contro il titolare della giurisdizione criminale che operava turbando la giurisdizione dell'Ospedale, tentando continuamente di trasformare i reati civili in criminali al fine di sottrarre le cause al primo e lucrare nella composizione di piccoli reati che venivano fatti passare per più gravi³²⁰.

A tal proposito, il sovrano sentì la necessità di rimarcare che il possessore della giurisdizione criminale poteva avere la cognizione soltanto nei casi di reati espressamente citati nella prammatica, ossia per tutti quei delitti per i quali era stabilita la pena di morte naturale o civile o per *troncamento di membro*.

La giurisdizione, dunque, poteva essere differente nel genere – criminale e civile – e nell'istanza – primo, secondo e terzo grado o appello –; tali differenze erano alla base dell'alto tasso di conflittualità tra detentori giurisdizionali.

Molto importante, in merito alla preminenza tra titolari delle giurisdizioni civile e criminale, risulta la testimonianza riportata in una fonte molto rara nel suo genere, ossia all'interno della pratica civile e criminale manoscritta da Giovan Nicola Del Mercato e destinata ai membri della propria famiglia che avessero intrapreso il suo stesso percorso professionale di governatore.

A proposito della preminenza tra barone civile e barone criminale, citando la dottrina di Freccia, così scriveva: *Baro civilis dicatur versus Baro*³²¹.

³¹⁹ Archivio di Stato di Napoli, Pignatelli Aragona Cortes, b. XCIX, *Fatto e ragioni a pro del Magnifico Barone dell'Orria contro al Magnifico Barone di Gioi sopra la giurisdizione mista del detto feudo d'Orria*; per un approfondimento sulla lite vedi A. DI FALCO, *Il governo del feudo*, cit., pp. 328-32.

³²⁰ G. GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli continuata da Ginesio Grimaldi, in cui si contiene la polizia delle leggi e dei magistrati di questo Regno cominciando dal II Alfonso re Aragonese per tutto il tempo di Ferdinando il Cattolico*, nella Stamperia Simoniana, a spese di Andrea Migliaccio, Napoli 1767, tomo V, p. 316.

³²¹ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 69, fasc. 25, f. 147v.

Stessa citazione ritroviamo riportata da Vincenzo de Vita, il quale a proposito degli ufficiali baronali così scriveva:

Officialis baronis tantum, qui civilem habet jurisdictionem in publicis parlamentis per Universitatem conficiendis debet intervenire, et non officialis criminalis, qui si vult tantum assistere potest ad sui libitum, et non denegatur ei assistentia, ex quo ille, qui civilem iurisdictionem habet, est verus baro³²².

L'alterità del possesso giurisdizionale nelle diverse istanze – primo, secondo e terzo grado di giudizio– dava luogo ad un'altra tipologia di problemi afferenti alle possibilità di ingerenza del mastrodatti della corte di secondo grado su quella di primo. Riporta il Grimaldi:

[...] e ben spesso avviene che ad un Barone la giurisdizion delle prime cause si appartenga, e delle seconde ad un altro, onde poi surta è la difficoltà se il Mastrodatti delle seconde cause ingerir si possa nel ricevere, e stipolare gli obblighi presso la corte del suo giudice, che occorron farsi per le cause dei privati, ed incusargli poi ed applicarne la pena alla stessa sua corte senza che in tal guisa lesa rimanga la giurisdizion del giudice delle prime cause³²³.

Il problema si era posto nella causa sorta tra la città di Chieti, titolare della giurisdizione delle prime cause, e il Vescovo della stessa città, titolare della giurisdizione delle seconde cause, in merito alla possibilità per il Mastrodatti del giudice laico delle seconde cause, che assisteva lo stesso giudice anche per cause private tra cittadini, di percepire gli emolumenti relativi a queste ultime cause, i quali, secondo quanto la città di Chieti sosteneva, non potevano essere incamerati dall'attuario delle seconde cause, perché la competenza della corte di secondo grado era relativa soltanto *alle appellazioni*.

Ancora una volta, a conferma della pluralità di interpretazione tipica del mondo di antico regime, la dottrina su tale particolare causa si mostrò divisa³²⁴.

Ufficiali baronali tra diritto formale e diritto pratico

Uno dei principi indiscutibili in merito a quello che doveva essere il ruolo del feudatario all'interno dell'organigramma della giustizia, a partire dall'affermazione

³²² V. DE VITA, *Repertorium Generale, sive Recollectio Rerum Notabilium occurrentium tam in Scolis, quam in Palatijs practica tam juris civilis, quam Pontificj, tam juris Communis, quam Jusris Regni et observantia hodierna*, Ex Typographia Carilli Cavalli, Napoli 1644, p. 197.

³²³ G. GRIMALDI, *Istoria delle leggi*, cit., pp. 316-17.

³²⁴ Ivi, p. 317.

della *reductio ad unum*, fu che i Baroni fossero i giudici ordinari dei propri vassalli; principio recepito dalla giurisprudenza della più alta magistratura del Regno, il Consiglio Collaterale³²⁵.

Il barone, in quanto giudice ordinario, aveva la facoltà di istituire un baglivo nelle sue terre, anche se a partire dal secolo XIV, la magistratura baiulare regredì «ad una natura di competenza genericamente annonaria, integrandosi funzionalmente con gli *iudices* cittadini, mentre, il titolare della giurisdizione piena sembra divenisse il capitano»³²⁶.

Il capitano non sostituì le preesistenti magistrature locali, venendo, in tal modo, a porsi il problema del coordinamento di queste con la nuova figura, la quale assurse, così, a magistrato sovraordinato, delegato dal feudatario a ricevere le impugnazioni.

La scissione tra la magistratura capitaneale e quella baiulare, secondo Pescione, fu una conseguenza dell'incremento della popolazione e avvenne durante il periodo angioino³²⁷. La figura del capitano divenne funzionale all'azione livellatrice della monarchia, volta a ricondurre le *universitates* – che godevano di differenti gradi di autonomia, frutto dei patti di resa o delle differenti capacità di contrattazione con i vari sovrani che si erano alternati sul territorio – ad un modello unico che, pur continuando a garantir loro quegli spazi di relativa autonomia, veniva monitorato attraverso la presenza di un funzionario regio, il capitano, appunto³²⁸.

Tra XIV e XV secolo, il numero di questi magistrati di prima istanza aumentò notevolmente al punto tale che assusero a veri e propri vicari dei Giustizieri, dai quali mutuarono la vastità della giurisdizione. L'omologia che venne creandosi tra ordinamento e procedure del tribunale del Giustiziere provinciale e quelle delle corti feudali fu un tratto caratterizzante le magistrature del Mezzogiorno di Italia³²⁹.

La figura del Giustiziere, infatti, istituita nelle province da re Ruggero, concentrava nelle proprie mani il mero e misto imperio col diritto di giudicare in materia criminale, potere che, progressivamente, passò nelle mani dei baroni a partire da Carlo I d'Angiò, fino all'abuso di tali concessioni perpetrato da Alfonso d'Aragona.

Nelle città del Regno, l'ufficio del capitano, che cominciava ad aver nome e carattere di governatorato, cominciò a crescere di importanza e la sua competenza

³²⁵ G.F. DE PONTE, *De potestate Proregis Collateralis Consilii et Regni regimine*, Ex Thytopographia Haeredum Tarquinij Longi, Napoli 1621, fol. 7.

³²⁶ G. VALLONE, *Istituzioni feudali*, cit., p. 134.

³²⁷ R. PESCIONE, *Corti di giustizia*, cit., p. 175.

³²⁸ G. VITOLLO, *Le radici medievali del Mezzogiorno moderno*, in G. VITOLLO-A. MUSI-G. IMBRUGLIA-L. MASCELLI MIGLIORINI, *Storia del Regno di Napoli. La grande opera di Giuseppe Galasso*, in «Nuova Antologia», n. 249 (gennaio-marzo 2009), p. 261.

³²⁹ A. MUSI, *Il feudalesimo*, cit., p. 92.

variava da luogo a luogo – a volte con attribuzioni di baglivo, a volte di mastro giurato – anche perché i baroni regolavano l'ordinamento giudiziario dei loro stati secondo criteri personali e spesso disparati e le città demaniali variavano le attribuzioni capitaneali a seconda delle esigenze locali³³⁰.

Nella prima età moderna, le corti feudali del Regno di Napoli persero la natura di *consilium*, smettendo il ruolo di organi di giustizia partecipativa per diventare sempre più macchine complesse, apparati amministrativi con ranghi superiori ed inferiori, regolate come abbiamo precedentemente rilevato, da norme di carattere generale tendenti a creare uniformità a livello procedurale. Il barone, dunque, non poteva esercitare direttamente la funzione giustiziale, pur essendo considerato il giudice ordinario dei suoi vassalli, ma doveva servirsi di ufficiali in possesso dei requisiti necessari a tali mansioni. Il governatore o capitano, a seconda che possedesse o meno il titolo dottorale, esercitava la giustizia di prima istanza; il capitano doveva essere coadiuvato da un assessore nella fase di giudizio. Generalmente, la durata dell'incarico era annuale e alla fine del periodo l'ufficiale era sottoposto alla pratica del sindacato³³¹.

³³⁰ R. PESCIONE, *Corti di giustizia*, cit., pp. 184-85.

³³¹ Cfr. A. DI FALCO, *Il governo del feudo*, cit., in particolare vedi cap. II.

Ufficiali di giustizia e diritti locali

Un caso di studio: Giovan Nicola Del Mercato

La famiglia Del Mercato rappresenta un esempio molto interessante di quella che Moscati ha definito come *borghesia di provincia*, per la quale si riscontrano alcuni elementi comuni – quali una specializzazione familiare, una ponderata strategia matrimoniale e precise tecniche di trasmissione del patrimonio – funzionali all’ascesa sociale e all’iscrizione ai ranghi della nobiltà³³².

Famiglia di medi proprietari terrieri, con diversi fondi dislocati tra Laureana ed Agropoli, i Del Mercato operavano nel commercio di fichi secchi con la capitale, attività abbastanza lucrosa, che permise la possibilità di emergere definitivamente fra la borghesia provinciale, con l’acquisizione della laurea in legge da parte di alcuni suoi membri, come anche Giovan Cola³³³.

Il giovane venne avviato alla carriera magistratuale in ossequio di una tradizione familiare che, nel settore, vantava illustri antenati; a partire dal nonno, suo omonimo, persona molto stimata, negli ambienti delle magistrature napoletane, tanto che il consigliere Giovan Francesco Sanfelice, come ricordato precedentemente, nel giorno dell’acquisizione del dottorato di Giovan Cola junior, gli riservò parole di grande stima³³⁴. Lo zio, D. Francesco Del Mercato, fu uomo che svolse la sua attività prevalentemente nei Governi ecclesiastici, mentre un altro zio, Francesco Antonio del Mercato, divenne segretario del Sacro Regio Consiglio.

Nel 1640, Giovan Cola si addottorò e l’anno seguente ottenne l’approvazione all’esercizio degli uffici di giustizia baronale da parte della Regia Giunta degli

³³² Cfr. R. MOSCATI, *Una famiglia “borghese”*, cit.

³³³ G. CIRILLO, *Generi contaminati. Il paradigma della storie feudali e cittadine*, in A. Lerra (a cura di), *Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in Età Moderna*, Lacaita, Manduria-Bari-Napoli 2004, p. 193.

³³⁴ Vedi *infra*, p. 18.

Approbandi, uno dei membri della quale, Giovan Camillo Cacace, Presidente di Camera, si offrì di procurargli un governo, o di accontentarlo in ogni sua richiesta, al fine di essere, a sua volta raccomandato allo zio del giovane.

L'attività di governatore di Giovan Cola si svolse quasi interamente nelle zone del Cilento, con qualche incursione in Calabria, nello Stato di Cutri, ricoprendo anche cariche di mastro di Fiera di Mercato Cilento ed esercitando il giuspatronato della Venerabile Cappella di San Michele di Laureana Cilento³³⁵. La fortuna di Giovan Nicola fu dovuta alle relazioni intessute, sin dai tempi dell'università, con la famiglia Sanfelice, dalla cui amicizia ne derivò una brillante carriera di governatore, quasi sempre legata al circuito feudale facente capo al principe della Rocca. La probità mostrata nello svolgimento delle sue mansioni, gli procurarono la benevolenza delle popolazioni presso cui prestò servizio e la fama nonché la stima raccolte in tali luoghi furono alla base del passaggio al servizio della casa Doria d'Angri³³⁶.

L'autorevolezza acquisita nel suo campo lo portò anche a scrivere un *Trattato de' Principi e loro uffiziali di giustizia e di guerra*, un *Commento agli Statuti del Cilento*, e una *Prassi giudiziari e forense*, destinata a chi avesse intrapreso il suo stesso percorso.

Quest'ultimo trattato risulta di particolare interesse perché dedicato all'attività dei governatori baronali, schiacciati tra un diritto formale, scollato dalla realtà della società di riferimento, e una prassi giudiziaria che si mostrava estremamente elastica, aperta a particolari declinazioni territoriali che complicavano ulteriormente il raggiungimento di quella certezza del diritto, esigenza particolarmente sentita nella società di antico regime.

Pratica giuridica e forense: la dottrina tra *jus commune* e *jura propria*

Dall'indice del trattato scritto da Giovan Cola del Mercato, possiamo vedere quali fossero le tematiche richiedenti il costante confronto con la dottrina e le leggi del Regno.

Esso si compone di cinque libri così organizzati: il primo libro presenta due parti, la prima dal titolo *De introductione et ordine totius judiciariis processus* e la seconda consta di un libello dal titolo *De causis prohibitis officialibus baronum*; il libro secondo è interamente occupato dal titolo *De appellationibus*; il terzo libro dal titolo *De Arbitris*; il quarto libro si compone di una *Miscellanea praxis de juditiis quae summarie trattari solent*; il quinto libro è dedicato alla *Praxis Criminalis totius ordinis processus, tam absente quam presente*.

³³⁵ A tal proposito vedi A. DI FALCO, *Il governo del feudo*, cit., pp. 304-05.

³³⁶ Ivi, p. 306.

L'attenzione viene subito richiamata dal libello posto a margine del primo libro, riguardante le cause che non rientravano nella sfera di competenza degli ufficiali baronali.

Abbiamo fatto riferimento, più indietro, alle infinite possibilità di conflittualità che venivano a crearsi tra le varie magistrature periferiche in merito alla cognizione dei delitti, conseguenza della mancanza di una normativa di riferimento abbastanza certa. Fu probabilmente sulla scorta di tali precedenti, nonché per meglio definire gli ambiti delle proprie azioni, che il del Mercato ritenne opportuno rimarcare i limiti posti all'attività dei governatori baronali.

Gli ufficiali baronali non potevano *conoscere* i delitti di lesa Regia Maestà, *nec de appellationibus officialium delegatorum regiarum, et de officialibus fraudantibus Regiam Curiam nec de feudis quaternatis, nec de crimine false monetae*³³⁷.

Gli ufficiali baronali non potevano, inoltre, dispensare tortura *ex processu informativo*, né tantomeno *fuorgiudicare* (ossia giudicare in contumacia), *cum brevitate termini dierum XV*, in caso di assassinio con *scoppetta*, non potendo procedere, in questo caso, alla composizione degli inquisiti, né esercitare la commutazione delle pene³³⁸.

Questo perché, nel 1647, fu emanata una prammatica che, nei casi di delitti con arma da fuoco, conferiva la delega speciale *omni appellatione remota* alla Vicaria e alle Regie Udienze, con le preminenze della Gran Corte della Vicaria, e con l'abbreviazione del termine di quindici giorni³³⁹; essa, di fatto, modificava la normativa precedente che aveva introdotto l'obbligo per i governatori demaniali di fare relazione, mensilmente, sui delitti con arma da fuoco, esentando da tale obbligo i governatori baronali³⁴⁰.

Il processo informativo, come spiega il Briganti nel suo trattato – tra i più usati nel XVII secolo –, si attivava nei casi in cui fosse stata presentata querela di delitto grave presso la corte, perchè si sarebbe potuto arrecare un danno evidente all'accusato se il giudice, non conoscendo ancora l'identità del reo, lo avesse portato in giudizio solamente per una querela; la *ratio* era ispirata al principio *sola accusatio neminem facit esse reum*³⁴¹. Dunque, il giudice era tenuto, una volta ricevuta la querela, ad informarsi segretamente sulla sussistenza del reato e sulla veridicità dei fatti, attraverso l'esame dei testimoni; questo era il processo informativo, durante il quale il governatore non poteva dispensare la tortura nei confronti dell'accusato, al

³³⁷ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 69, fasc. 25, f. 147v.

³³⁸ Ivi, f. 148r.

³³⁹ Prammatica V *De Ictus scopictae*, del 28 maggio 1647.

³⁴⁰ Prammatica IV *De Ictus scopictae*, del 1° settembre 1638.

³⁴¹ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale*, cit., vol.I p. 122.

fine di indurlo alla confessione, tantomeno nei confronti dei testimoni, per estorcer loro qualcosa. A proposito dell'importanza del processo informativo Briganti scrive:

Da questa segreta informazione, che processo informativo nominiamo, dipende il tutto, ed una volta mal presa, ne derivano i torti, i danni, i gravami, i pregiudizj, che forse e senza forse saran poi irreparabili. [...] Le informazioni sono i carri che trascinano i giudici alle sentenze, le quali son figlie, parti e conseguenze delle informazioni e da loro ricevano la loro base e sostegno tutti i decreti³⁴².

All'informazione seguiva l'inquisizione, ovvero:

una certa diligenza fatta dal giudice ad investigare qualche delinquente per pubblica utilità la quale diligenza procede ex mero officio con procedere bensì la fama ovvero gli indizio acciò possa venire alla condensazione del delitto commesso³⁴³.

A proposito del processo inquisitorio, ha scritto Garlati:

Il processo inquisitorio, espressione immediata della progressiva erosione della centralità dei privati nella giustizia criminale e, contemporaneamente, dell'utilizzo di quella stessa giustizia come strumento di misurazione dell'efficacia del potere politico, con conseguente ingresso del soggetto pubblico 'Stato' nella dinamica processuale, vive sulla e della parola dell'imputato e non esita a ricorrere a mezzi di forza pur di ottenerla³⁴⁴.

In merito alla facoltà di comporre e commutare o transigere le pene, la prammatica IV *de Baronibus* stabiliva che baroni ed ufficiali, nella punizione dei malfattori, non dovessero incorrere nell'abuso del privilegio di comporre, permutare e graziare.

La facoltà di commutare le pene, da corporali in pecuniarie, era contenuta all'interno delle quattro lettere arbitrarie e prevedeva due possibilità di attuazione diverse a seconda delle circostanze: la composizione che si applicava quando il reo era confessso; la transazione che si applicava, invece, quando si avevano soltanto indizi sulla reità di una persona, senza prove o confessione. In buona sostanza, la composizione era una vera condanna penale, che commutava la pena afflittiva in pena pecuniaria, mentre, la transazione non era condanna dipendente dalle prove fornite ma, permanendo il dubbio su queste, si ammetteva l'accusato ad essa.

³⁴² Ivi, p. 123.

³⁴³ L. CERVELLINI, *Direttorio della pratica civile e criminale con l'aggiunta della pratica del sindacato degli ufficiali non meno utile che necessario*, a spese di N. e V. Rispoli, Napoli 1714, p. 9.

³⁴⁴ L. GARLATI, *Il "Grande Assurdo": la tortura del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in «Acta Historiae», vol. 19, (2011), issue 1-2, p. 83.

La differenza in termini giuridici tra le due pratiche stava nel fatto che la composizione cadeva in *re certa*, mentre la transazione cadeva in *re dubia*, provocando una differenza nelle tariffe di commutazione della pena, per cui la somma pecuniaria necessaria alla composizione era maggiore di quella necessaria in caso di transazione.

La pratica delle transazioni e delle composizioni si attivava soltanto a fronte di una libera richiesta e dalla spontanea volontà dell'inquisito, almeno secondo quanto disponeva il dettato normativo, e le commutazioni erano vincolate alle remissioni da parte di tutti coloro i quali, di diritto, avevano ragione di querelare e di accusare i delinquenti, ossia i parenti che si trovavano nel medesimo grado della successione³⁴⁵.

Giunto alla composizione, il reo aveva quindici giorni di tempo per provvedere al pagamento, decorso i quali, se non avesse adempiuto al pagamento, non sarebbe stato ritenuto *composto*, permanendo la pena inflitta.

La facilità di accesso a tale forma di pena alternativa, che ingenerava un circuito di corruzione, di abusi e di giustizia tarata sulle possibilità economiche delle parti, aveva già portato alla promulgazione di una prammatica del 1566, nella quale si prendeva atto del fatto che l'impennata dei delitti fosse una diretta conseguenza della possibilità, da parte dei rei, di ricorrere alla composizione; pertanto, venivano dichiarate nulle tutte le composizioni, tranne quelle praticate nel Tribunale di Capuana, nella Vicaria, davanti ai Governatori e Uditori di Provincia, o davanti ai giudici ordinari dei luoghi di domicilio delle parti³⁴⁶. Il problema riguardava anche i diversi gradi di giudizio, per cui un reo, condannato nel primo grado, poteva ottenere la composizione nel secondo grado e così via a salire nei gradi. Anche in questo caso, si cercò di attenuare il problema con una prammatica del 1602, con la quale si faceva divieto alla Vicaria di *comporre* i rei condannati dalle corti baronali, senza averne fatto prima relazione al Consiglio Collaterale ed averne ricevuto l'autorizzazione.

Riprendendo le fila del discorso sugli atti proibiti agli ufficiali baronali, il del Mercato, sulla scorta di quanto stabilito dalle leggi e dalla dottrina, riportava che ad essi era vietato: intromettersi nelle cose spirituali; il poter concedere licenza per imporre gabelle alle università; il fare composizioni in materia fiscale; riservare o promettere lo sconto di una pena o di una condanna; apporre, in una sentenza, i termini dell'esilio o di altro, ad arbitrio del barone; *conoscere* le cause relative alla nobiltà; mutare la volontà dei testimoni ed imporre la pena di morte³⁴⁷.

³⁴⁵ Prammatica VII *De Compositionibus*, del 1559.

³⁴⁶ Prammatica VI *De Compositionibus*.

³⁴⁷ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 69, fasc. 25, f. 148r.

Nei casi di abuso o di vessazione da parte del barone titolare della giurisdizione criminale o dei suoi ufficiali di giustizia, il barone titolare della giurisdizione civile poteva intervenire; in questo caso il del Mercato si rifaceva alla dottrina tradizionale che così si esprimeva:

Baro civilis potest comparere pro suo interesse, quando baro iurisdictionis criminalis maletracta suos vassallos³⁴⁸.

La *ratio* alla base di questo principio, consolidato nella dottrina, ci viene fornita da De Jorio che così scrive:

Prima: qui interest Domino Iurisdictionis civili, ne subditi talent macerentur a Domino iurisdictionis criminalis, ut indè pro se reddentur Vassalli inutiles; Secunda: quia illet qui habet iurisdictionem criminalem non est Baro, nec Dominus loci, sed est iudex vassallorum, nullunque subiectionis, aut competentia ius habet in subditos; nisi perpetrato aliqui crimine: Tertia potior ratio est: quia cum Dominus iurisdictionis criminalis malè agit cum Vassallis, potest cogi ad vendendum iurisdictionem, in cuius quidem emptione praefertur Dominus civilis iurisdictionis³⁴⁹.

Il titolare della giurisdizione criminale non era dunque considerato alla stregua di un barone, di un *dominus loci*, ma era considerato come un semplice giudice dei vassalli del luogo su cui esercitava la giurisdizione. Il principio ebbe la sua rilevanza, soprattutto per quanto riguarda la parcellizzazione giurisdizionale avutasi durante il lungo periodo di dominazione spagnola, quando la separazione delle giurisdizioni, civile e criminale, e le loro alienazioni a titolari diversi, raggiunse l'apice. Separare la giurisdizione criminale dalla titolarità feudale comportava la possibilità di esercitare un più stretto controllo da parte del centro e delle sue magistrature.

Nel caso in cui fossero stati gli ufficiali della giurisdizione civile a delinquere, essi sarebbero stati puniti dal capitano della giurisdizione criminale³⁵⁰.

A livello generale, la giurisdizione sugli ufficiali macchiatisi di reati, durante il loro ufficio, spettava alla Vicaria, secondo quanto stabiliva una costituzione emanata dalla regina Giovanna II e ribadita da una prammatica del 1599 del Conte di Olivarez; veniva fatta eccezione per i Sindaci, gli eletti e i baglivi, per i quali la giurisdizione era in capo ai giudici ordinari delle terre a cui appartenevano.

³⁴⁸ V. DE VITA, *Repertorium Generale, sive Recollectio Rerum Notabilium occurrentium tam in Scolis, quam in Palatijs practica tam juris civilis, quam Pontificj, tam juris Communis, quam Jusris Regni et observantia hodierna*, Ex Typographia Carilli Cavalli, Napoli 1644, p. 25.

³⁴⁹ C. DE JORIO, *De Privilegiis Universitatum*, Typis Carolus Porsile Regii Imoressoris, Napoli 1713, p. 301.

³⁵⁰ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 69, fasc. 25, f. 149r.

Il principio era stato fatto proprio anche dalla dottrina, infatti il Grimaldi, a tal proposito, così scriveva:

El Reggente Tappia va spiegando in quali casi e in qual modo la G. Corte proceda a riconoscere i delitti degli ufiziali e vegnendo a parlar degli ufiziali de' Baroni, qualor commettano eccessi nel loro impiego; sostiene che debbano essere riconosciuti dalla G. Corte, benchè avessero i Baroni la giurisdizione delle seconde e terze cause. Ma promuove il dubbio, qualor gli fusse stata conceduta dal principe la giurisdizione colla espressa clausola di potere conoscere di tutte le cause, che giudica la G. Corte della Vicaria³⁵¹.

Naturalmente, all'interno della stessa terra il barone non poteva avere due ufficiali dello stesso genere, e qualora un ufficiale fosse stato turbato nell'esercizio della propria giurisdizione, poteva procedere, egli stesso, all'arresto del responsabile, in ossequio alla dottrina prevalente (Tapia), ma anche secondo quanto stabilito nel proemio agli Statuti di Cilento.

L'attenzione del governatore del Mercato alla declinazione territoriale derivava dal fatto di aver ricoperto quasi sempre i suoi incarichi nel territorio della baronia di Cilento.

Gli statuti hanno rappresentato un elemento di definizione del processo di identità territoriale, come ha rilevato Cirillo, ed alcuni vennero ampliati nella prima metà del Cinquecento, soprattutto per quelle zone strategiche, come lo erano le terre dei principi di Salerno, i Sanseverino, in quanto importante cerniera lungo la via per le Calabrie.

Per quanto attiene alla baronia di Cilento, nel 1493, i sovrani aragonesi avevano concesso degli statuti, nel momento in cui essa era ritornata al demanio regio.

Infatti, fu appunto re Ferrante d'Aragona, nel corso della sua tenace lotta contro il baronaggio, prevaricatore delle stesse potestà sovrane, a promuovere, con le sue prammatiche e relative istruzioni, il risveglio delle locali autonomie e a favorire la compilazione di statuti, simboli della libertà municipale, anche se coordinati con i principi generali dell'unitario regno di Napoli³⁵².

Successivamente, nel 1531, i Sanseverino integrarono i precedenti statuti con nuove capitolazioni, al fine di legittimare il dominio della famiglia, eliminando qualsiasi forma di pattuizione contenuta nelle precedenti capitolazioni ed ampliandole, in quanto carenti nella regolamentazione di alcune materie³⁵³.

³⁵¹ G. GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, cit., tomo II, p. 42.

³⁵² P. EBNER, *Economia e società nel cilento medievale*, cit., vol. I, pp. 362-63.

³⁵³ G. CIRILLO, *Spazi contesi*, cit., tomo I, p. 236.

L'intervento dei Sanseverino, dunque, tese a potenziare la sfera dei regolamenti amministrativi della baronia di Cilento. L'integrazione del 1531 fu volta a meglio disciplinare l'attività dei governatori, assessori e capitani. Si stabilì, ad esempio, che i viceprincipi (governatori), assessori e capitani, dovessero restare in carica per un anno e che, alla stregua della maggior parte delle altre terre, dovessero alla fine del loro mandato, sottostare al sindacato. Siamo ancora in quella fase, iniziata con gli aragonesi, di omologazione delle norme amministrative delle zone periferiche.

Gli statuti aragonesi, infatti, tesero all'omologazione della legislazione amministrativa nelle comunità periferiche, fornendo norme generali sulle elezioni municipali, sul funzionamento degli uffici e dei consigli cittadini, sull'amministrazione delle gabelle e del denaro pubblico, sulle competenze e sugli emolumenti degli ufficiali cittadini.

La normazione statutaria interessò prevalentemente le città e gli Stati territoriali, sancendo quel passaggio dalle consuetudini orali alle regole scritte che, successivamente, furono ratificate dal baronaggio titolato e, poi, dalla Camera della Sommaria.

Cirillo ha sottolineato l'importanza della produzione statutaria di fine Quattrocento ed inizio Cinquecento in quanto, oltre ai regolamenti urbani e rurali e la descrizione del funzionamento degli uffici della bagliva (regolamenti campestri, danni dati), della catapania (vigilanza su pesi e misure) e della portolania (vigilanza sui regolamenti sanitari, annonari, edili, controllo sui prodotti e sui prezzi dei mercati locali) «emerge anche il rapporto gerarchico, a livello di gestione amministrativa dei beni comuni, tra la città (o la terra) e i rispettivi casali»³⁵⁴.

Come rilevato anche da Ebner, negli statuti si riflettevano gli interessi e la vita economica e sociale delle comunità oppure gli interessi che afferivano a materie quali la distribuzione e la coltivazione dei terreni, la conservazione del patrimonio boschivo e dei pascoli, i prezzi dei prodotti delle locali industrie delle pelli, del latte, delle lane, o dei prodotti agricoli, ittici e artigianali, i salari operai, i danni e i furti nelle proprietà demaniali, patrimoniali delle università e dei singoli³⁵⁵. Naturalmente, il loro equilibrio si stabilizzava su piani diversi a secondo del territorio di riferimento.

È acquisizione pacifica della storiografia che la compilazione organica degli statuti è risalente alla seconda metà del secolo XV, tuttavia, Ebner ravvisa gli indizi di una prima riunione delle norme consuetudinarie in epoca più antica, riscontrabile nei *banni* dei baiuli, sottolineando l'utilizzo di espressioni desuete per il tempo o di prezzi e valute risalenti ad epoche precedenti³⁵⁶.

³⁵⁴ Ivi, p. 235.

³⁵⁵ P. EBNER, *Economia e società nel Cilento medievale*, cit., p. 365.

³⁵⁶ Come ad esempio, il valore delle pene espresso in augustali, la moneta aurea di Federico II. Ivi, n. 103, p. 364.

Al livello degli equilibri amministrativo e giurisdizionale, la corte della bagliva, quasi sempre nel possesso delle università per le competenze di cui era dotata, entrava molto spesso in conflitto con la giurisdizione feudale del governatore o con le altre corti della bagliva, sorte a seguito della gemmazione di altre università, su di uno stesso Stato territoriale.

Per tutti i delitti commessi durante l'amministrazione dagli amministratori universali, quali sindaci, camerlenghi, baglivi, ecc., la competenza non era degli ufficiali baronali, bensì, come rileva il Del Mercato, competente a livello giurisdizionale era il tribunale della Vicaria, in ossequio al rito numero 49. Esso, infatti, prevedeva appositamente la competenza a conoscere gli eccessi degli ufficiali degli altri luoghi, esclusivamente se fatti nell'esercizio dei loro uffici. Un rito che, sebbene emanato ai tempi della regina Giovanna II, trovava ancora applicazione nel XVIII secolo. La competenza della Corte della Vicaria veniva estesa anche ai casi di reati e violazioni perpetrate dagli ufficiali baronali, in quanto i feudatari non avevano la facoltà di punire i propri ufficiali³⁵⁷.

Il funzionamento delle corti inferiori di giustizia: i riti della Gran Corte della Vicaria

«Uno dei maggiori e più bei documenti per la storia della procedura e dei nostri ordinamenti», e che, «non solo in relazione ai tempi, meriterebbe la incondizionata ed universale ammirazione se fosse meglio conosciuto», era rappresentato, secondo il Pescione, dai riti della Gran Corte della Vicaria³⁵⁸.

L'emanazione di tale ordinamento giudiziario, relativo alle norme che i giudici e la burocrazia di tale tribunale erano tenuti ad osservare, si era resa necessaria per il continuo crescere del numero di magistrati, di ufficiali di cancelleria e loro dipendenti – precipitato delle dinamiche clientelari e premiali tipiche d'antico regime – e per definire una volta per tutte il numero preciso di giudici e burocrati necessari in tale tribunale.

In realtà, dovremmo utilizzare il plurale, in riferimento al tribunale, in quanto la corte della Vicaria nasceva dall'unione di due tribunali la Gran Corte e la Corte della Vicaria, e i riti vennero emanati prima della loro unione.

³⁵⁷ G. GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli, in cui oltre de' riti della Gran Corte della Vicaria compilati per ordine della regina Giovanna II, si contiene la polizia delle leggi e dei magistrati di questo Regno sotto al dominio del re Alfonso I e Ferdinando I*, nella stamperia di Giovanni di Simone, Napoli 1752, pp. 58-9.

³⁵⁸ R. PESCIONE, *Corti di giustizia*, cit., p. 107.

La Gran Corte, distinta dal Consiglio della Corona, aveva assunto il carattere di supremo tribunale regolarmente funzionante, in giurisdizione ordinaria, per gli appelli e le cause di speciale competenza. Il carattere di vero e proprio organo giudiziario le venne conferito ai tempi di Guglielmo I, il quale ordinò che le sentenze dei camerari provinciali dovessero, in grado di appello, essere promosse dinanzi a questo tribunale, cosa che per esso comportò un notevole aumento della mole di lavoro³⁵⁹. Scrive Pescione:

Perciò si crearono due altri giudici chiamati Giustizieri di Regia Corte e detti anche da alcuni Luogotenenti reali, che insieme al gran giustiziere dovevano giudicare le cause civili e penali che il re credesse opportuno rimettere loro³⁶⁰.

In quest'epoca, la competenza della Corte raggiunse il suo completo assetto, in quanto le venne riconosciuto il diritto alla cognizione dei diritti di lesa Maestà, sia divina che umana, delle cause relative ai feudi quaternati e le loro parti, e di cognizione relativa agli appelli per tutte le sentenze di tutti i magistrati ordinari e straordinari.

Con la venuta di Carlo I d'Angiò, le sue competenze andarono aumentando a detrimento di quelle del tribunale della Corte dei Pari, già attenuate di molto da Federico.

Il tribunale, meglio noto come Corte del Vicario o della Vicaria, venne creato a seguito delle vicende politiche e personali dei primi re angioini anche se sul momento della sua fondazione, come rileva Pescione, non sembra esservi concordia tra gli studiosi.

Pescione riporta che dovendo re Carlo partire per battersi con Pietro di Aragona, che gli contendeva il possesso della Sicilia, volle che suo figlio, Carlo II, fosse nominato vicario del Regno durante la sua assenza e che venisse assistito, nelle decisioni relative agli affari di Stato, da un'assemblea di uomini competenti in "sagacia e dottrina"³⁶¹.

Il tribunale che ben presto cominciò ad interessarsi ai più importanti e delicati affari di giustizia, avrebbe dovuto avere una validità temporale limitata al rientro di Carlo I, tuttavia, con l'ascesa al trono di Carlo II, continuò a servire il sovrano, estendendo il suo operato anche al periodo di regno di Roberto d'Angiò. Fu infatti in un diploma di Roberto, datato 12 dicembre 1307, che vennero definite le rispettive competenze tra il tribunale della Gran Corte e il tribunale della Corte del Vicario, in particolar modo, precisando quelle del secondo dei due tribunali supremi.

³⁵⁹ Ivi, p. 86.

³⁶⁰ Ivi, pp. 86-7.

³⁶¹ Ivi, p. 95.

Le sue competenze si estendevano a tutti quei reati per i quali, al tempo dell'imperatore Federico, doveva essere adita la Magna Curia, ed in particolare: nei casi di violenze che, comunque, riguardassero baroni o ecclesiastici; interveniva, inoltre, in provvedimenti di eccezione in sostituzione della Corte Regia e, in appello, sulle cause di gravami presentate dinanzi alla Corte del Giustiziere.

La Corte del Vicario, tuttavia, non poteva ingerirsi in quelle cause relative ai feudi o interessanti il fisco, né accogliere appelli contro i giudicati delle corti inferiori³⁶².

I due tribunali vennero unificati alcuni anni dopo la venuta di Alfonso di Aragona, e le competenze della Gran Corte della Vicaria non cambiarono in modo rilevante, rispetto a quelle definite sotto il governo angioino per i due tribunali, registrando una diminuzione delle stesse soltanto in materia fiscale.

L'attività riformatrice di Alfonso, posta in essere tra 1442 e 1450 – anche se il Pescione indica quella del 1449 come la prima riforma del sovrano aragonese³⁶³ – fu la più importante e fu destinata a durare lungo tutta l'età viceregnale.

Galasso ha rilevato che la riforma interessante Sacro Regio Consiglio, Regia Camera della Sommaria e Gran Corte della Vicaria, diede origine ad uno schema tipico da Stato moderno, con una Cancelleria, una segreteria del sovrano, un organo per le competenze amministrativo-finanziarie, uno per la giustizia civile e criminale ed una corte suprema di appello e di cassazione³⁶⁴.

Gregorio Grimaldi, nel volume IV della sua opera *Istoria delle leggi e dei magistrati del Regno di Napoli*, pubblicata nel 1752, dedicato proprio ai riti delle Gran Corte della Vicaria, riporta che tale tribunale nacque dalla fusione di ben tre, e non due, tribunali: la Gran Corte, la Corte del Vicario e la Corte del Capitano o Governatore della città di Napoli.

I primi due tribunali vennero uniti con Alfonso, mentre la corte del Capitano di Napoli durò almeno, secondo l'autore, fino ai tempi di Carlo V³⁶⁵.

La compilazione dei riti viene attribuita alla regina Giovanna II, la quale diede incarico ad una squadra di savi giureconsulti di definire l'organigramma, nonché le regole procedurali di riferimento, per il funzionamento interno dei due tribunali, la Gran Corte e la Corte del Vicario. Procedure che, come rilevò Giannone,

[...] non furono in un tratto stabilite, ma da tempo in tempo col consiglio de' suoi savi, Giovanna le dispose, e si crede che la maggior parte fossero state emanate dall'anno 1424 infino al 1431³⁶⁶.

³⁶² Ivi, pp. 101-02.

³⁶³ Ivi, p. 105.

³⁶⁴ G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, cit., vol. I, *Il Mezzogiorno angioino-aragonese*, pp. 736-37.

³⁶⁵ G. GRIMALDI, *Istoria delle leggi e dei magistrati*, cit., p. 10.

³⁶⁶ La citazione è riportata *Ibidem*.

Il Grimaldi precisa che molte delle disposizioni emanate al tempo della regina Giovanna, erano state prodotte dai sovrani precedenti ma, nel corso del tempo, erano state alterate e corrotte, tanto da non servire più come orientamento per i giudici quanto, piuttosto, come origine di confusione. La regina, allora, diede l'incarico ai suoi giureconsulti di *ammendare e spogliare dei cambiamenti e delle alterazioni* le disposizioni, riducendole al loro vero senso e di unirle in un unico corpo³⁶⁷. Scrive Grimaldi:

Adempirono quei a tali comandi; ma per la poca critica e scelta dottrina che in tali tempi regnava non badarono nè a correggerli e a rapportarli con chiarezza, né ad unirli insieme con ordine e metodo; veggendosi spesso in un luogo un Rito che tratta di una materia e indi dopo molti, leggesi la medesima in un altro replicata [...] e una tal duplicazione o contrarietà nasceva o perché ciascuno da' mentovati due Tribunali alle volte uniformi e altre volte eran diversi stili nel giudicare o nell'ordinazione de' giudizi serbavansi laonde gli uni erano dall'altri diversi³⁶⁸.

La compilazione di tali riti – la cui pubblicazione, in un primo momento, venne datata dal Grimaldi all'anno 1420, salvo poi fare ammenda dell'errore precisando che la data era relativa ad un privilegio concesso dalla regina Giovanna II alla città di Napoli – fu oggetto di numerosi commenti a partire da quella di Annibale Troisio del 1542, di Giovan Francesco Scaglione del 1553, fino alla ben più nota edizione di Prospero Caravita del 1560.

La raccolta dei Riti della Gran Corte della Vicaria, secondo Pescione, funse da sprono per Alfonso d'Aragona che, avendo vissuto per qualche tempo alla corte di Giovanna II, una volta incoronato re di Sicilia, in mancanza di una raccolta di norme procedurali per il suo nuovo regno, ne ordinò una compilazione sulla falsariga dei riti del Regno di Napoli. Essa venne pubblicata in Sicilia col titolo *Ritus Magnae Regiae Curiae ac totius regni Siciliae Curiarum*, meglio conosciuta sotto il nome di *Rito Alfonsino*³⁶⁹.

La compilazione dei riti della Vicaria si presenta di difficile lettura, non essendo organizzata in parti e sezioni atte a dividere i campi interessanti sia le norme procedurali per i giudici e le altre figure che coadiuvavano la loro attività all'interno dei tribunali, che le norme disciplinanti casi e modalità d'intervento dei tribunali, nonchè le singole fattispecie, di diritto civile e criminale.

Naturalmente, non si deve ritenere che i poco più di trecento riti potessero esaurire l'intero spettro di azione dei tribunali di riferimento e di manifestazione

³⁶⁷ Ivi, p. 11.

³⁶⁸ *Ibidem*.

³⁶⁹ R. PESCIONE, *Corti di giustizia*, cit., p. 107.

dei reati che potevano essere di loro competenza, tuttavia forniscono una congrua casistica di quelli più frequenti.

Il Grimaldi precisa che, nonostante la regina Giovanna II ne avesse ordinato l'osservanza a mezzo di una costituzione, i riti non persero la loro natura di consuetudini e di stili particolari dei due tribunali, Gran Corte e Corte del Vicario. Scrive Grimaldi:

Sebene la Reina Giovanna avesse in essa [costituzione] detto che dovesse avere una tal compilazione de' Riti la osservanza nelle due Corti; nulla però di manco intese ella, che lo stesso dovesse aver luogo in tutte le altre Corti del Regno; perocchè essendo queste sottoposte a quelle, quinci ne seguiva, ch'erno obbligare a serbare quegli stabilimenti, che in essi serbavansi³⁷⁰.

A sostegno di quanto affermato, Grimaldi cita numerosi tra i massimi esponenti della dottrina giuridica regnicola e non solo, a partire da Andrea di Isernia – citato, a sua volta, da Pietro Uries che aveva scritto: *Ritus non solum in ipsa M. C. Vicariae, sed etiam in omnibus aliis Regni Curii sunt observandi* – ad Annibale Troise, Prospero Caravita fino al Reggente Petra.

Il secondo rito dal titolo *de ordine et numero official. M. C.*, volto a porre freno al crescere del numero degli ufficiali presenti nelle due corti, fissò a tre il numero di giudici che dovevano esser presenti all'interno della Gran Corte e della Corte del Vicario, assecondando la volontà della regina Giovanna di porre fine a tale degenerazione.

L'organigramma si completava, inoltre, con il numero di tre mastrodatti³⁷¹, più altri tre a loro sottoposti, due fiscali³⁷², un erario³⁷³, successivamente chiamato Ufficiale percettore della Gran Corte, un avvocato fiscale³⁷⁴, un procuratore³⁷⁵, un *contestabile*³⁷⁶, un carceriere e un *trombetta*³⁷⁷.

³⁷⁰ G. GRIMALDI, *Istoria*, cit., p. 16.

³⁷¹ Una specie degli odierni cancellieri che in alcuni casi avevano anche mansioni notarili e di ufficiali giudiziari; tenevano l'archivio e conservavano in appositi registri tutti gli atti che giornalmente si redigevano in Corte, nonché la copia di tutti i bandi e di tutte le composizioni fatte.

³⁷² Figura preposta a curare le citazioni, le denunce e le notifiche per conto del fisco.

³⁷³ Ufficiale destinato all'esazione dei denari provenienti dalle pene o dai diritti o altre esigenze che si facevano nelle due corti.

³⁷⁴ Avvocato che originariamente assisteva nella Magna Curia quando si trattavano questioni feudali o che interessavano il patrimonio regio. Poco per volta assunse sempre più le funzioni di pubblico accusatore, e senza il suo parere non si poteva procedere alle commutazioni di pena o alle composizioni.

³⁷⁵ Una specie di sostituto dell'avvocato per il disbrigo di pratiche di importanza minore e di ordinaria amministrazione.

³⁷⁶ Un ufficiale preposto alla guardia del tribunale.

³⁷⁷ G. GRIMALDI, *Istoria*, cit., pp. 17-8.

Con l'unione dei tribunali della Gran Corte, della Corte del Vicario e del Capitano di Napoli, e la nascita della Gran Corte della Vicaria, il numero di giudici salì a sette: quattro preposti alle cause criminali e tre a quelle civili³⁷⁸.

Successivamente, durante il periodo di Filippo III, scriveva il Tapia, nella ruota della Vicaria criminale furono aggiunti, ai quattro giudici, due Regi Consiglieri al fine di mitigare il rigore di questi ultimi e, nella Vicaria Civile, vennero create due Ruote, composte di tre giudici l'una. Al tempo in cui scriveva il Grimaldi, altri due giudici erano stati aggiunti all'unica ruota criminale del tribunale, per giungere, infine, alla creazione di una seconda ruota criminale, con l'aggiunta di un altro Avvocato fiscale.

I riti che vanno fino al numero 46 fissano alcune regole procedurali alle quali dovevano attenersi tutti gli ufficiali, più sopra elencati, afferenti alle rispettive competenze.

Il rito 46 emenda la costituzione di Federico II che fissava le cause di competenza di tale tribunale, stabilendo per tutte le altre, civili o criminali, che «dovessero gli Attori convenire i Rei dinanzi ai giudici del di loro domicilio; ed in caso di gravame fusse lor permesso in detto Supremo tribunale ricorrere»³⁷⁹.

La regina Giovanna, a mezzo di costituzione, stabiliva che la Gran Corte e la Corte del Vicario potevano perseguire qualunque persona, di ogni ordine e grado e provenienza, con accusa, con denuncia o *ex officio*, senza trovar limiti dinanzi a privilegi o indulti.

Il rito 47 riporta un elenco delle cause particolari in cui la Gran Corte e la Corte del Vicario potevano procedere, come ad esempio nel caso di guerra privata (duelli o zuffe), in caso di privato carcere, in tutte le pene fiscali, vincolando, però, la denuncia di tali reati all'onere della prova, da parte dell'attore³⁸⁰.

Il rito 48 stabiliva che, nei casi di residenza dei due supremi tribunali diversa da quella di Napoli, essi godessero del potere di sospensione di ogni giurisdizione civile e criminale delle Corti dei luoghi interessati, avendo la cognizione di tutti i reati, civili o criminali, commessi in essi. Notava il Caravita, tuttavia, che non era mai accaduto che la residenza dei tribunali fosse stata diversa da Napoli ed il Reggente Petra riteneva tale preminenza ancora vigente ai suoi tempi³⁸¹.

Il rito 49 fissava la competenza dei giudici dei due tribunali sulle cause relative ai reati commessi dagli ufficiali, sia regi che baronali, nell'esercizio del loro ufficio.

³⁷⁸ Il Cagnazzi riporta che il primo incremento del numero dei giudici ne prevede quattro per la ruota criminale e due per quella civile, sulla base del dettato della prammatica I dal titolo *De Offic. Magist. Iustit.*, emanata da Carlo V; L. DE SAMUELE CAGNAZZI, *Notiziario Ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Camera di Santa Chiara*, Napoli 1801, p. 143.

³⁷⁹ G. GRIMALDI, *Istoria*, cit., pp. 54-55.

³⁸⁰ Ivi, pp. 55-56.

³⁸¹ Ivi, p. 58.

Il rito 50 riconosceva alla Gran Corte il potere di cognizione delle cause feudali, sia per i feudi quaternati (quelli registrati nei Regi Quinternioni) sia per i non quaternati o rustici (per i quali non si pagava l'adoa né il relevio in quanto poderi atti a coltura e pascoli); con Alfonso d'Aragona tale giurisdizione passerà al Sacro Regio Consiglio.

Un rito molto importante è il numero 84, nel quale si stabiliva l'osservanza di tutti i Capitoli e le Costituzioni del Regno concessi dai sovrani precedenti.

Sottolinea Grimaldi:

Questo Rito al giusto riflettere di Prospero Caravita deesi ora intendere di quelle leggi e Costituzioni che non fussero state alterate e corrette da i Riti; giacchè essendo stati questi promulgati per ordine della Reina Giovanna II ne siegue che son venuti a derogare alle antiche leggi nelle parti ove sono alle medesime contrarj³⁸².

Il rito 98 faceva obbligo, per i giudici della Gran Corte, dopo aver esaminato ed osservato il processo in quella corte, di emettere la relativa sentenza assieme al Reggente, con il quale essi presiedevano.

Interessante risulta essere la normativa che regolava il comportamento da tenere con i banditi, che andava ad emendare le norme già date da Federico II. Queste ultime stabilivano che era permesso ai banditi entro il termine di due mesi, a cominciare dall'emissione del bando, di potersi presentare davanti al Gran Giustiziere o al Giustiziere provinciale, senza che in tale lasso di tempo potessero essere molestati; trascorso tale lasso di tempo, veniva concesso loro il tempo di un anno per consegnarsi ad un ufficiale regio il quale, a spese dei banditi, avrebbe dovuto comunicarlo al giudice del luogo, affinché inviasse loro *lettere di sicurtà*.

Nel rito 135 della regina Giovanna, veniva ribadita la possibilità per i banditi di presentarsi dinanzi a questi commissari, i quali dovevano riscuoter dai banditi tredici tari³⁸³ come diritto per ogni bando, da conservarsi per la Gran Corte.

Nel rito successivo, si ammetteva la possibilità per i commissari di potere procedere alla composizione con i banditi di tutto il tempo durante il quale erano stati latitanti e per il tempo che avrebbero dovuto trascorrere in carcere, a patto che in tali composizioni curassero il vantaggio della Regia Corte³⁸⁴.

Questi due riti risultano molto interessanti, in quanto ci fanno capire che la politica contro il brigantaggio perpetrata durante l'età moderna dalla corona spagnola nel Regno di Napoli, oscillante tra punizione e perdono, non rappresentò

³⁸² Ivi, p. 85.

³⁸³ Il tari era una moneta di uso corrente nel Regno di Napoli pari a due carlini.

³⁸⁴ Ivi, p. 123.

assolutamente nulla di nuovo rispetto a quanto praticato dai precedenti sovrani, per arginare un fenomeno endemico come quello del brigantaggio che così lungamente ha segnato la storia del regno di Napoli prima, e dei primi anni di vita del Regno di Italia, poi³⁸⁵.

In merito alle composizioni dei reati, si stabiliva che nei casi di procedimento *ex officio*, per obbligo penale o per denuncia di altri, il tribunale della Gran Corte non poteva dar luogo alla composizione del delitto denunciato, senza previo accordo con la parte lesa (rito 272). Tale rito era ancora in osservanza ai tempi di Caravita, il quale osservava che il termine di denunciante, usato nel rito, faceva riferimento alla parte lesa, cosa sulla quale concordava anche il Grimaldi³⁸⁶.

Le composizioni andavano fatte esclusivamente in presenza dei giudici del tribunale, del mastrodatti e dell'erario (rito 273) e, per la Gran Corte, era consentita la composizione di tutti i reati, fatta eccezione per quelli di eresia e lesa maestà (rito 274).

Il rito 100 fissava il divieto per gli avvocati di patrocinare cause in Ruota, se non rispettando rigorose formalità, specificate nei riti seguenti. Il rito 101, ad esempio, fissava l'ordine dei posti a sedere in Ruota a partire dal dottore più anziano seguendo fino al più giovane, per poi passare dall'avvocato più anziano al più giovane, «poiché a quei tempi era permesso a taluno di esercitar l'avvocazia senza che fusse dottorato»³⁸⁷.

Il rito 102 stabiliva che nessun avvocato potesse entrare in Ruota se non a seguito di chiamata da parte dei giudici ebdomadari.

Ritornando alle composizioni da parte della Gran Corte, il rito 276 ne limitava la possibilità nei casi di delitto pubblico e privato, se questo non fosse stato provato da parte dei testimoni o per confessione dello stesso reo³⁸⁸.

Interessante dal punto di vista della vigenza delle norme longobarde, in piena età moderna, alla quale abbiamo dedicato precedentemente alcune pagine, è il caso del rito 280, il quale nella Gran Corte non ammetteva la ripulsa dei *sacramentales*. Essi erano, nel diritto longobardo, coloro che giuravano – oltre al convenuto al giudizio – a sostegno della prova del convenuto, ed erano scelti tra i suoi parenti più prossimi in numero vario (da un minimo di tre ad un massimo di settantadue), esprimendo e consacrando la solidarietà del gruppo gentilizio³⁸⁹.

³⁸⁵ Per una lettura della politica regia di età moderna nei confronti delle bande armate nel Mezzogiorno d'Italia vedi F. GAUDIOSO, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizione e perdono*, Mario Congedo Editore, Galatina 2003.

³⁸⁶ G. GRIMALDI, *Istoria*, cit., p. 235.

³⁸⁷ Ivi, pp. 100-101.

³⁸⁸ Ivi, p. 237.

³⁸⁹ [www.treccani.it/enciclopedia/processo_\(Enciclopedia_Italiana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/processo_(Enciclopedia_Italiana)/).

La validità di tale rito in piena età moderna è testimoniata dal Caravita, il quale ammetteva – come riporta il Grimaldi – che esso non solo era, ma doveva essere, ancora applicato tra le persone che vivevano secondo le norme del diritto longobardo.

Altro rito interessante le popolazioni viventi *jure longobardorum* era il numero 292, nel quale si comandava a ciascun tribunale di concedere, in fase processuale, i *mundualdi* alle donne litiganti che vivevano secondo il diritto longobardo. I *mundualdi* erano i curatori delle donne longobarde tenuti ad assisterle in sede di giudizio e nella redazione dei contratti. Il Grimaldi riconosceva che, ad inizio Settecento – periodo in cui egli pubblica la sua opera – vi erano dei luoghi, come in Abruzzo, in cui vigeva, ancora, il diritto longobardo³⁹⁰.

Nel buio delle folte tenebre: come orientarsi nel variegato panorama della dottrina

I riti della Vicaria rappresentavano il riferimento per l'attività di celebrazione dei processi, civile e criminale, delle corti inferiori di giustizia, sia regie che baronali. Il governatore baronale, dunque, grazie ad essi avrebbe potuto orientarsi in quella vera e propria giungla di norme e di interpretazioni dottrinarie stratificatesi nel tempo e, non sempre, univoche in merito a singole fattispecie. In realtà, non era proprio così.

Quali erano, dunque, le coordinate per non rischiare di perdersi in tale confuso panorama? La risposta la troviamo, ancora una volta, nell'opera del Briganti, il quale consigliava sei buone regole da utilizzare per orientarsi all'interno delle contrapposizioni dottrinali.

Innanzitutto, secondo l'autore, occorre essere abbastanza intelligenti a non voler scegliere come modello le idee di un giurista estero per provare un'usanza del Regno di Napoli, perché le loro dottrine sarebbero state coerenti con gli usi e gli statuti dei loro paesi o a tenore e forma delle leggi romane, senza aver considerazione di molte leggi del “nostro regno” che hanno corretto, modificato o abolito il diritto romano³⁹¹.

Secondo la prima regola fissata dal Briganti, bisognava attenersi sempre alle dottrine più recenti, provenienti dai nuovi interpreti e trattatisti.

La seconda consisteva nello stabilire quale, tra le dottrine contrastanti, fosse più solidamente fondata nei principi della legge e sostenuta da un ragionamento logico in quanto non avendo, le opinioni dei dottori, forza autoritativa ma soltanto probabile, almeno dovevano essere sostenute dalla ragione. Naturalmente per fare ciò,

³⁹⁰ G. GRIMALDI, *Istoria*, cit., p. 253.

³⁹¹ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale*, cit., vol.I, p. 54.

ricordava il Briganti, era necessario che il fruitore, a sua volta, fosse congruamente formato e preparato.

Se le due opinioni contrastanti fossero risultate alquanto bilanciate tra loro, e siamo alla terza regola, si sarebbe dovuto stabilire, sulla base dei *curricula* degli autori, quale delle opinioni fosse la più autorevole.

La quarta regola prevedeva che in caso di cause relative al foro ecclesiastico ed essendovi discordia tra i dottori, bisognava seguire la dottrina dei canonisti, «siccome i legisti in quelle del foro secolare»³⁹².

La quinta regola del Briganti stabiliva che in caso di discordia tra dottori bisognava schierarsi dalla parte in cui stava la Chiesa.

La sesta regola consisteva nell' appurare a quale età i dottori avessero elaborato la propria dottrina, perché, secondo Briganti, essendo impossibile che nel corso della vita non si cambi opinione, sarà sicuramente più autorevole la dottrina scritta in un'età più avanzata «da un vecchio giureconsulto di capo e mento canuto di quel tanto che in età immatura insegnato avesse un giovane bizzarro e di fresche guancie»³⁹³.

Queste le regole del Briganti per poter affrontare il sentiero della giustizia e non camminare carponi nel buio delle *folti tenebre*, essendo proprio questa la parte più difficile della professione del giurista, in quanto il numero delle *quistioni* era davvero immenso e teso ad aumentare con il crescere del mondo.

Pratica criminale e *iura propria*: a) Il processo ai fratelli di Costanzo; b) Il furto alla taverna Lazaruolo

Una fonte preziosissima per orientarsi tra le pieghe di un ordinamento eteronomo composto di sedimentazioni giuridiche, assai risalenti nel tempo, che dovevano trovare applicazione in un contesto sociale diverso rispetto a quello per il quale erano state emanate, fornendo molteplici modalità di declinazione alla giurisprudenza, è rappresentato dalla raccolta di alcune delle sentenze emanate da Giovan Nicola del Mercato, durante gli anni di servizio prestati come governatore feudale, prevalentemente in Cilento.

Abbiamo, precedentemente, fatto riferimento alle linee di tendenza principali, soprattutto in materia di diritto criminale, tracciate dalla dottrina più autorevole³⁹⁴, che cercavano di stemperare la durezza e la crudeltà delle pene corporali previste dalla normativa del Regno, con riferimento, soprattutto, ai casi di furto di lieve entità.

³⁹² Ivi, p. 56.

³⁹³ Ivi, p. 59.

³⁹⁴ Vedi *Infra* il paragrafo *Giurisdizioni e certezza del diritto nel dibattito del diritto comune*.

Abbiamo, ora, grazie a questa fonte rara nel suo genere, la possibilità di verificare, attraverso un caso concreto, se il dettato formale riportato dai tanti manuali di pratica di giustizia civile e criminale fosse pedissequamente osservato e se il dettato delle norme trovasse una corrispondente effettività, in termini di comminazione delle sanzioni.

Ci viene offerta, inoltre, la possibilità di capire il procedimento e il ragionamento alla base di una sentenza di un giudice di corte baronale, nonché i riferimenti alla dottrina e lo stile di giudizio più influente sulla curia stessa.

A) IL PROCESSO AI FRATELLI DI COSTANZO – Il caso interessa il processo ai danni di Agostino di Costanzo, cittadino di Tropea, della provincia di Catanzaro, imbarcato come marinaio su di una tonnara di stanza presso Agropoli, in Cilento³⁹⁵. All'interno del magazzino della Tonnara, in base a quanto si evince dall'esposizione dei fatti riportata dal governatore, cominciò una discussione molto accesa tra Agostino e il fratello, Costantino, che ben presto assunse i toni di una rissa violenta. Agostino, senza pensarci molto, imbracciò un archibugio e il fratello, spaventato, trovò riparo all'interno del magazzino; a questo punto, Agostino esplose un colpo di *scoppetta* (archibugio) verso la porta del magazzino perforandola e ferendo lievemente il fratello Costantino³⁹⁶.

Il governatore del Mercato, a seguito dell'arresto del reo, procedette con il prendere l'*informazione* circa l'accaduto, cominciando ad ascoltare Costantino, il quale aveva citato il fratello che, a sua volta, era in attesa di processo e detenuto presso la corte di giustizia di Agropoli, ricadente sotto la giurisdizione del duca di Laureana, Giovan Francesco Sanfelice.

La fase dell'informazione era, come abbiamo visto, molto importante ai fini del processo, anche perché dalla qualità della stessa, come diceva il Briganti, dipendeva la sentenza.

La causa in questione rientrava nella sfera del processo *criminale* e, a tal riguardo, in base al dettato dei più diffusi manuali di pratica degli ufficiali baronali, una volta vagliata con ogni possibile diligenza, da parte del governatore o capitano, una denuncia, querela o semplice accusa, si doveva procedere con l'*informazione* ai fini di un buon processo.

Rileviamo che, nella fattispecie in oggetto, si propone uno di quei casi per i quali era prevista la possibilità da parte della corte di giustizia di intervenire *ex officio*, ossia senza la presentazione di una querela.

³⁹⁵ Il centro di Agropoli, posseduto da Ferdinando Sanseverino, principe di Salerno, dopo la ribellione di quest'ultimo, pervenne alla Regia Curia e, successivamente, venne venduto, nel 1533, a Giovanni de Aierbo, per la somma di cinquemila ducati.

³⁹⁶ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 73, fasc.lo 1, ff. 170, Casus 4, agosto 1665.

Il procedimento *ex officio* era inibito alle corti inferiori quando la tipologia del reato risultava di diretta competenza dei tribunali regi; ad esempio: i reati di lesa maestà divina o umana, di falsa moneta, i casi di procedimenti contro famosi ladroni aggressori di strade e latitanti, nei quali occorreva trasmettere gli atti alla Regia Udienza.

La corte baronale poteva procedere *ex officio*, in base al diritto del Regno, come scrive lo stesso del Mercato, *in omnibus delictis delictis in quibus imponit pot. pena mortis civilis, vel naturalis aut membris abscisio ex cap. Regni*³⁹⁷.

Il caso in questione, tra l'altro, richiama il rito 68 della Vicaria, in quanto siamo in presenza di effusione di sangue avvenuta durante una rissa causata *da un bastone o da una pietra o in qualsivoglia altro modo*. Come sottolinea il Briganti, del resto,

Intendo effusione di sangue purchè sia notevole e di considerabil riflesso perché se mai scaturisse da graffiatura, rascagnatura e lieve scissura di cute, poichè *vulnus leve non est vulnus* cessa questa eccezione né potrà procedersi *ex officio*³⁹⁸.

Di più, nel caso specifico riportato dal governatore cilentano, vi era il colpo di archibugio sparato con intenzione di nuocere, anche se privo di conseguenze gravi, per il quale era contemplata la pena di morte, secondo la prammatica I del titolo *De Ictus scoppittae*, ed anche una pena di mille ducati, in base alla prammatica emessa dal duca di Medina, nel primo di settembre del 1638.

Ma proprio in questo frangente si presenta in tutta la sua portata quello che era la singolarità del Regno di Napoli, ossia che la legislazione ordinaria, le norme generali, venivano ad essere tradotte in modo diverso a seconda della collocazione geografica, in quanto dovevano fare i conti con le capitolazioni e gli statuti particolari delle zone in questione.

Infatti, come rileva Del Mercato, per quanto riguardava la possibilità di procedura *ex officio* riservata ad alcune tipologie di reati, ci si trovava di fronte ad alcune limitazioni che venivano poste dal capitolo XLV degli Statuti di Cilento³⁹⁹. Le corti inferiori, come ricorda il Briganti, a differenza della Vicaria che poteva a suo arbitrio procedere *ex officio*, dovevano osservare Costituzioni, riti, capitoli e prammatiche⁴⁰⁰.

Il capitolo citato dal governatore cilentano, dal titolo *Capitulum quod curia non procedat ex officio in predictis, nisi prout in capitulis declaratis continentur*, recitava nel modo seguente:

³⁹⁷ *Ibidem*.

³⁹⁸ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale*, cit., vol.I, p. 97.

³⁹⁹ ASSA, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 65, fasc.lo 1, *In delicto qualiter procedetur*, ff. 266v.

⁴⁰⁰ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale*, cit., vol.I, p. 95.

Item statutum et ordinatum est per eandem Universitatem, quod contra delinquentes in predictis capitulis aut eorum singulis procedi non possit sine accusatore vel denuntiatore, preter in aliquibus capitulis positis et declaratis, in quibus clarius continetur quod officiales ex officio suo procedant, in quibus officialis teneatur precise inquirere et procedere secundum quod in unoquoque ipsorum capitulorum continetur⁴⁰¹.

I capitoli degli Statuti di Cilento, dal numero XIII al numero XL, erano dedicati ad enunciare, in modo dettagliato, tutta una serie di reati e le rispettive modalità di punizione, rappresentanti le tipologie più frequenti registrate in quei territori, in particolar modo, relativi ai danni dati in campagna.

È proprio sulla scorta di tali peculiarità che l'espletare l'attività magistratuale presso una corte minore di giustizia rappresentava un elemento di primaria importanza e di approfondimento prammatico necessario ai fini del perfezionamento della preparazione e della verifica delle personali attitudini nelle discipline giuridiche. Ecco perché un ministro come Tapia, volle fortemente rimarcare l'importanza della conoscenza del diritto vigente nel Regno di Napoli e della pratica, all'interno della prammatica del 1631 che regolamentava le modalità di accesso agli incarichi di amministrazione della giustizia, dalle corti inferiori a quelle supreme⁴⁰².

Ritornando al processo riportato da Del Mercato, essendo questo celebrato in Agropoli, città che pur non rientrando più tra i territori della baronia di Cilento di essa ne conservava la legge comune, dunque, secondo il ragionamento del governatore fatto in ossequio allo statuto, in quel luogo era inibita la facoltà di procedere *ex officio*. Anche perché nei casi in cui tale facoltà fosse stata concessa, non sarebbe stata necessaria la presenza di un accusatore.

L'istituto dell'*Accusatio* era molto rilevante nei casi di diritto criminale, tanto che del Mercato, all'interno del suo manuale, gli dedica appositamente un capitolo.

Accusatio est remedio ordinarium, Inquisitio extraordinarium; così scriveva il governatore, aggiungendo *Accusatores sunt necessariis qua sine accusatores nemo damnatus*⁴⁰³.

L'attore che dava origine all'accusa era la parte lesa e senza la sua azione non vi poteva essere giudizio e, dunque, neanche condanna; alla stregua di quanto accadeva per la modalità *ex officio* che non sempre era praticabile, la mancanza di una parte lesa querelante faceva venire meno uno dei tre soggetti che componevano il processo criminale.

⁴⁰¹ P. EBNER, *Economia e società*, cit., vol. II, *Statuti di Cilento*, p. 146.

⁴⁰² Sugli esiti della riforma introdotta dalla prammatica vedi A. Di Falco, *Il governo del feudo*, cit., pp. 101- 22.

⁴⁰³ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 65, f.lo 1, *In delicto qualiter procedetur*, ff. 267r.

In caso di delitto grave, così come quello di competenza della corte di Agropoli, non bastava soltanto un libello, alla stregua dei delitti più lievi, ma l'accusatore doveva costituirsi e, con giuramento, doveva deporre sui fatti e il loro svolgimento, al fine di perfezionare la querela. L'accusatore era tenuto ad obbligarsi ad una pena pecuniaria – una sorta di cauzione –, nel caso l'accusa fosse risultata infondata. L'accusatore di origini straniere doveva obbligarsi versando una cauzione *de iudicio sisti in loco iudicii* e, in ogni caso, l'accusatore era tenuto a dar cautele delle spese⁴⁰⁴.

Nel Regno di Napoli, non vi erano eccessive limitazioni al diritto di querelare – *accusatio omnibus regulariter est permessa*⁴⁰⁵ – tuttavia, per quanto riguardava le querele per ingiurie, ne disponevano le persone rientranti entro il quarto grado di parentela dell'offeso mentre, come stabiliva la prammatica 8 *de compositionibus*, il diritto di querela nei confronti dell'omicida competeva, soltanto, a quei congiunti ai quali, *ab intestato*, avrebbe dovuto deferirsi la successione del defunto.

Esposti i fatti ed espletata, da parte del governatore, la fase della *inquisitio*, sentendo i testimoni e la parte lesa, del Mercato riporta il dettato formale delle varie pene previste per la serie di reati riscontrati nella singolare fattispecie, rimarcando la possibilità prevista, per questo caso, di procedere secondo la modalità *ex officio*.

Il governatore riporta anche che, secondo il diritto vigente nel Regno di Napoli, nel caso di delitti per i quali erano previste pene di morte naturale o civile, o scissione di membri non era prevista per i baroni la possibilità di poter commutare la pena, anche se per i casi di *parva crimina* la possibilità di mitigare, rimettere o di mutare *corporalem in pecuniariam* era contemplata⁴⁰⁶.

Del Mercato utilizza le leggi del Regno, come le prammatiche n. 5 del titolo de *officio just.* e n. 9 del titolo *de officio Magistri iustitiarum*, come viatico per la sua dissertazione, dedicando anche alcune righe su chi doveva effettivamente considerarsi barone nel Regno scrivendo:

Baronibus vero quibus sunt concessae 4 litere arbitrarie quae literae consistent in quatuor Regni Capitulis videlicet exercere volentes 221. cap. praevia 222; et cap. iuris censurae 223 et cap. n. suorum licet p. hec capitula possint de certis maleficijs componere; non tamen possent excedere modum solitum et arbitrari cum boni viri nisi parte etiam concordata⁴⁰⁷.

Il governatore procedeva spiegando che da quanto si evinceva dalla ricostruzione dei fatti, il colpo di fucile non era stato esploso *de facie ad faciem* benché, durante

⁴⁰⁴ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale*, cit., vol.I p. 99.

⁴⁰⁵ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 65, f.lo 1, *Qui accusare possunt*, ff. 267r.

⁴⁰⁶ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 73, fasc.lo 1, ff. 170r.

⁴⁰⁷ *Ibidem*.

l'informazione, Costantino avesse esposto di trovarsi nel magazzino, e non fermo dietro la porta in modo da poter essere ferito.

Pertanto, del Mercato concludeva:

Quo ad poenam corporalis ex quo non tetigit eius Constantium personam nec investimentis non pot. dici in personam offensi. Et ideo in isto casu non requirer partis remissio [...] et ideo iuridicem et iustitia pot. commutari poena in persona d. Augustini⁴⁰⁸.

Alla fine, veniva approvata la commutazione della pena per il reo, nonostante si fosse partiti dall'enunciazione di leggi che, per una tale fattispecie, prevedevano la comminazione della pena di morte. Applicando la commutazione della pena, il governatore ha ritenuto di far rientrare il crimine nella categoria dei *parva crimina*, esercitando una interpretazione, in modo del tutto deliberato, della dottrina prevalente, citando le dissertazioni di Campagna, le opere di de Marinis e di Rovito.

È chiara ed evidente l'opera di forzatura operata dal governatore, tipico della funzione magistratuale del tempo che, a fronte di leggi eccessivamente severe, emanate in tempi molto più remoti, mirava ad aggiornare attraverso l'interpretazione delle stesse, un ordinamento antiquato; era l'attività di manutenzione delle norme.

B) IL FURTO ALLA TAVERNA DI LAZARUOLO – Il caso riportato nelle pagine a seguire è tratto, ancora, dalla preziosissima fonte tramandataci dal governatore Del Mercato, risulta di interesse, se possibile, ancor più rilevante, in quanto meglio strutturato nella sua redazione, con maggiori dettagli sullo svolgimento dei fatti e delle fasi del processo. Interessante, soprattutto, perché ci proietta nel vivo di una questione che, pure, è stata oggetto, anche se solo di recente, di una riflessione da parte della storiografia, prevalentemente giuridica. La questione è quella relativa alla tortura, una delle pratiche di antico regime utilizzata ai fini della ricostruzione della verità processuale, il cui utilizzo era contemplato, anche nei confronti dei testimoni, in una sorta di comparazione con l'inquisito.

Il tema della tortura è stato uno degli argomenti privilegiati nel dibattito tra gli autori illuministi, testimoniato dalle molte pagine dedicategli nell'intento di porre in rilievo la barbarie insita in tale pratica facendo, però, riferimento esclusivamente al tipo di tortura-fine, ossia quella inflitta come pena per un reato.

Trascurato nella temperie illuministica fu, invece, il tema relativo alla tortura-giudiziaria, che avveniva nel corso del processo e che riguardava, molto spesso, i testimoni. Generalmente, per tortura si intende

⁴⁰⁸ Ivi, f. 171r.

[...] qualsiasi procedimento giudiziario con cui si cerchi d'estorcere all'imputato o ad altro soggetto processuale, piegandone con forza o con artificio la contraria volontà, una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, al fine ultimo di definire il giudizio fondando la sentenza sulla verità così ottenuta, qualsiasi procedimento che abbia questo contenuto e questo fine rientrava, o diciamo rientra, nel concetto di tortura giudiziaria⁴⁰⁹.

Caratteri distintivi della tortura giudiziaria, dunque, erano la *giudiziarità*, ossia l'essere strumentale rispetto alla attività giudiziaria; la *legalità*, il fatto che fosse riconosciuto il suo utilizzo da una norma giuridica; l'*istituzionalità*, ossia che fosse praticata dai soggetti realmente detentori del potere.

Essa era funzionale alla ricostruzione di una verità processuale, ossia una presa di coscienza dell'impossibilità di ricostruire la verità dei fatti e, dunque, il ricostruire una verità quanto più verosimile, da parte del giudice, sulla base degli elementi da lui raccolti.

Garlati ha rilevato come anche i più fieri oppositori illuministi della tortura-pena non furono altrettanto risolti nel condannare l'applicazione della tortura-giudiziaria, se anche il Pagano, «propugnatore di riforme processuali per il suo tempo ardite», si schierò a favore di essa, ritenendo necessaria la vessazione dei testimoni⁴¹⁰. Dunque, osserva Garlati, lo scopo era quello della verità ad ogni costo, non tenendo conto della qualità di quella verità stessa.

Nel Regno di Napoli, la pratica della tortura, per dirla con il Briganti,

[...] si costuma [...] in due tempi: I in vista del solo processo informativo *nullis datis defentionibus*; II, dopo date le difese al reo, anche in grado di ripulsa, spedita la pubblicazione, e dati a percontare gli atti al fisco, all'accusatore e all'avvocato del reo⁴¹¹.

La prima modalità, originariamente accordata nel 1313 dal re Roberto soltanto al reggente della Vicaria, era nel tempo entrata a far parte anche delle prerogative delle Udienze; essa venne ratificata dalla prammatica 10 del titolo *de Officio iudicum*, che disciplinava i reati per i quali le magistrature provinciali potevano intervenire con il rito *ad modum belli*.

Rex Robertus [...] statuit quod Iustitarius Provinciae Principatus contra famosos disrobatores statarum & homicidas publicem diffamatos, procedere poterat juris ordine non servato, solum habendo Deum prae oculis, hodiern ver in quibus delictis Regiae Audientiae possint

⁴⁰⁹ P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, voll. 1-2, Giuffrè, Roma 1953-54, vol. I, p. 5.

⁴¹⁰ L. GARLATI, *Il grande assurdo*, cit., p. 83.

⁴¹¹ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale*, cit., tomo II, p. 32.

procedere ad modum belli, [...] proinde illa potestas torquendi reos ex processu informativo quae in M. C. V. vocatur praeminentia, in Provincia vocatur potestas ad modum belli⁴¹².

Le corti inferiori, regie o baronali, invece, non avevano facoltà di potere applicare la tortura *nullis datis defentionibus*, ossia durante il processo informativo – «il modo più violento e straordinario che possa mai immaginarsi», a detta del Briganti –, ancorchè a tutte fosse concesso il *mero et misto imperio* e, alle corti baronali, anche le quattro lettere arbitrarie⁴¹³.

Le corti inferiori potevano dare il tormento *datis defensionibus*, ossia compilato il termine delle *difese* e delle *ripulse*, in quanto la prima modalità non veniva riconosciuta dalle leggi comuni e dalle leggi del Regno e risultava concessa, in via straordinaria, soltanto ai tribunali collegiati.

Naturalmente, se alla fine della compilazione degli atti di tutte le difese fossero state palesi la reità e la piena prova del delitto, non si sarebbe dovuta somministrare la tortura, essendo, questa, soltanto un rimedio sussidiario.

Ragionare sulla somministrazione o meno della tortura era possibile quando dagli atti non emergeva, a livello indiziario, la piena prova di *convincenza*, e non potendo, dunque, condannare il reo a pena ordinaria e, tantomeno, assolverlo, si ragionava in base agli elementi a disposizione, sull'ipotesi di applicazione della tortura.

Nel caso in cui il reo, con le sue difese, non avesse contribuito ad indebolire gli indizi, era allora prevista la tortura *ad eruendam veritatem, ne delicta remaneant inulta*, permessa dalle leggi comuni e del regno.

In caso di confessione durante la tortura, il reo sarebbe stato punito secondo pena ordinaria, tuttavia, in caso di negazione del delitto anche a seguito del tormento, gli indizi si estinguevano.

Briganti elenca le specie degli indizi che potevano portare il giudice delle corti inferiori a praticare la tortura. Essi erano: *indizi lievi non sufficienti*; *indizi sufficienti*, relativi al caso ora riportato; *indizi più che urgenti ultra torturam* o *multum urgentia* per i quali il giudice poteva optare se dare il tormento o condannare a *pena straordinaria*. In caso di somministrazione di tortura e confessione, allora la pena doveva essere straordinaria, mentre, in caso di negazione a seguito di tortura, il giudice doveva condannare a *pena straordinaria minore*, perché «sebbene la tolleranza del tormento abbia debilitati e snervati gli indizi, conciosiachè sono questi molto urgenti»⁴¹⁴.

⁴¹² A. POLICE, *De Praeminentia*, cit., p. 235.

⁴¹³ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale*, cit., tomo II, p. 33.

⁴¹⁴ Ivi, p. 34.

Quarta specie degli indizi era quella degli *indizi indubitati*, o *urgentissimi*, per i quali le corti collegiate potevano scegliere se applicare la pena o dare il tormento, secondo il dettato della prammatica 12 *de Officio judicum*. Nel proemio della prammatica, si possono percepire dei sintomi di cambiamento, in merito all'immobilità delle leggi nel Regno di Napoli o, quanto meno, una volontà in tal senso che sottolinea il compito di chi regge il governo a fare in modo che l'ordinamento di riferimento sia il più chiaro possibile. Lo riportiamo di seguito:

Essendo officio proprio di chi governa non solo fare di nuovo quelle leggi che parranno a proposito per lo buon reggimento de' popoli, e il rivocare, correggere e mutar l'altre, che per esperienza si conoscerà non essere utili, e convenienti ma di più ancora con provvisioni e costituzioni nuove e particolari decidere le controversie e dubitazioni de' dottori eleggendo fra quelle l'opinione che sarà più conveniente alla buona amministrazione della giustizia e buon governo, ancorchè forse l'altra fosse più ricevuta e riputata più comune. Per tanto essendo in questo Regno molte volte posto in dubbio se per gli indizj indubitati nelle cause criminali ne' delitti atroci ed esemplari si può venire ad imporre la pena ordinaria di morte naturale, che meriterebbe il Reo se fosse convinto; ed essendo stata abbracciata l'opinione più benigna ed equa che non si possa dare detta pena ordinaria; tuttavolta essendo moltiplicati i delitti in tanto numero, e per lo più commettendosi con cautela tale, che non se ne può avere cognizione, sebbene vi sono indizj indubitati di maniera che si viene quasi a deludere e burlar la giustizia; ci è paruto con voto e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, colla presenta prammatica [...] ordinare che nelle cause che da qua in avanti si tratteranno, ancorchè i delitti si sieno già commessi, possano i giudici de' Tribunali Regi seguire l'opinione di dare per indizj indubitati la pena ordinaria, non ostante qualsivoglia decisione fatta in contrario per lo S. C ed altri tribunali. [...] Dichiarando quest'indizi indubitati che sono tali, che provati legittimamente inducono la mente del giudice a credere fermamente il delitto esser commesso dall'inquisito quietando il suo intelletto in questa fera credenza⁴¹⁵.

Briganti segnala che tale prammatica venne mal interpretata dalle corti inferiori, in quanto credettero che la possibilità di praticare la tortura in presenza di indizi indubitabili fosse estesa anche ad esse, finendo con abusare di tale pratica e rendendo necessaria l'emanazione della prammatica XIII dello stesso titolo che riservava tale facoltà soltanto ai tribunali collegiati come Sacro Regio Consiglio, Gran Corte della Vicaria, Camera della Sommaria e Regie Udienze⁴¹⁶.

Nella pratica giudiziaria diffusa tra Cinque e Settecento, si operava dunque, un'equiparazione ai fini della tortura tra testimone ed imputato pur occupando, nel processo, posizioni assolutamente diverse e la tortura del teste, alla stregua di quella dell'imputato, non veniva assolutamente messa in discussione.

⁴¹⁵ Prammatica del cardinale Zapata, del 20 settembre 1621.

⁴¹⁶ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale*, cit., vol. II, p. 35.

Unica distinzione operata era che il tormento dato al testimone, tuttavia, doveva essere più lieve di quanto non lo fosse quello per il reo; ad esempio, in caso di tormento a mezzo di *inflizione* della corda, strumento tra i più utilizzati in tale pratica, esso doveva esser dato per una sola volta e per non più di mezz'ora al massimo.

L'irrogazione della tortura giudiziale al testimone, diventava una regola generale nel momento in cui il giudice avesse ritenuto che uno dei testimoni non dichiarasse intenzionalmente fatti che, secondo egli, avrebbe dovuto conoscere.

Scrive Garlati:

E sulla verità presunta, che ribalta ogni logica probatoria, cosicchè non è il magistrato a lasciarsi sedurre dai fatti, ma ad imporre ai fatti la propria verità precostituita, si regge l'intera impalcatura della tortura. Così colui che nega di essere stato presente al fatto, quando si ritiene invece verosimile il contrario, e dichiara perciò di non avere visto né di sapere nulla, subisce la tortura perché si nutre il sospetto che maliziosamente celi la verità, a meno che egli non riesca a provare la sua effettiva assenza⁴¹⁷.

È proprio quanto sembra accadere nel caso, riportato dal Del Mercato, del furto alla taverna di Lazzaruolo.

Veniamo ai fatti: il giorno 18 marzo 1670, Sabato Pisano, *tavernaro* della taverna de Lazaruolo, compare nella corte di Cannicchio e denuncia il furto di una cassetta in cui era contenuta una somma compresa tra i 70 e gli 80 ducati, con *anelle et altre coselle*, avvenuto la notte precedente nella taverna, presentando querela *contra inquirendos*⁴¹⁸.

Le evidenti tracce ritrovate sul luogo del delitto, permisero di ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire che i ladri erano penetrati all'interno della taverna passando dal tetto, per salire sul quale si erano serviti di una pertica ritrovata appoggiata al muro della stessa taverna. Inoltre, nel magazzino attiguo alla taverna, di proprietà di tale Biasi Pisano, venne ritrovata una cassetta, corrispondente a quella descritta dal querelante. Deposero su tali fatti Sabato Rascio, Carlo Rascio, Biasi Pisano – a lato del cui nome compare la dicitura, *qui est de bona conditione et fama querelantis* – Domenico Petillo e Franco Rascio.

Riporta Giovan Nicola Del Mercato, ufficiale inquirente su questo delitto:

[...] et come inteso ch'era stata rubata detta taverna, insorse pubblica voce et fama tanto in decia terra de Cannicchio et in detta marina de Lazarulo la notte del detto martedì avessero fatto detto furto conforme al presente se dice per tutti li cittadini de detti luochi che Giovanni dello Russo et Pietro Costantino figlio e genero di Titta dello Russo *alias pezzente*

⁴¹⁷ L. GARLATI, *Il grande assurdo*, cit., p. 99.

⁴¹⁸ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 73, fasc.lo 1, ff. 267r.

habitante nel monasterio in detta marina la notte del detto martedì avessero fatto detto furto e che aveano *cositi* [cuciti] li denari dentro il materasso et buttata detta cascia dietro il magazzino caduto de Biasi Pisano, che però furono subito carcerati. Lo depone Domenico Rascio, Antonio Rentio, Biasi Pisano⁴¹⁹.

Il governatore procedette nell'elencare gli indizi a carico dei presunti inquisiti, riportando prima la testimonianza di Bartolomeo dello Russo, fratello di Giovanni – uno degli inquisiti – il quale confermò che Giovanni e Pietro si allontanarono dal monastero manifestando l'intenzione di andare alla taverna, facendo ritorno verso l'una della notte e raccontando allo stesso Bartolomeo di essere entrati nella taverna dal tetto, seppur non vide loro portare indietro alcunché.

Quello che il del Mercato segnala come *inditium II* è la testimonianza di Sabella dello Russo, sorella di Giovanni e Bartolomeo, nonché moglie di Pietro Costantino – l'altro detenuto inquisito – la quale confermò il recarsi dei due presso la taverna salvo, però, addebitare l'ingresso in essa al solo Giovanni; secondo quanto riporta-tole dai due, il marito, Pietro, era rimasto fuori.

Compiuto il furto e sbarazzatosi della cassetta, Pietro ripose i denari in un faz-zoletto e tornato a casa nascose la refurtiva all'interno del materasso del suo letto⁴²⁰.

A seguito di tali testimonianze, Del Mercato ascoltò anche le deposizioni di Giovanni, in sintonia con quella data dalla sorella, e di Pietro, il quale, al contrario, negò i fatti esposti, affermando di aver declinato l'invito di Giovanni a recarsi alla taverna, e di essere restato a casa.

A questo punto, data l'incongruità delle versioni fornite, il governatore *dato ter-mino ad se defendendum*, optò per riascoltare i testimoni e gli inquisiti sotto tortura. Da quanto si evince dal repertorio del processo, il governatore si attenne al rispetto della procedura prevista dal dettato normativo che, come abbiamo più sopra ripor-tato, poneva il vincolo per le corti inferiori, regie e baronali, di poter irrogare la tortura soltanto dopo aver compilato il termine delle difese e delle repulsioni.

Del resto, il solo sospetto non era requisito sufficiente per potere infliggere una condanna, come riporta lo stesso governatore nel suo manoscritto di pratica civile e criminale:

Suspicionibus n. quid non damnatur, sed torquetur ad veritatem eruendam, et si tortus non confitetur absolvitur⁴²¹.

⁴¹⁹ *Ibidem*.

⁴²⁰ Ivi, ff. 267r-267v.

⁴²¹ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 65, fasc.lo 1, *De considerationibus ante sententiam criminalem*, ff. 337v.

Il governatore, dunque, pose sotto tortura i due inquisiti e la testimone Sabella dello Russo. A seguito del tormento, Pietro continuò a negare i fatti, attribuendo a Giovanni suo cognato il furto, mentre Sabella ratificò la sua precedente deposizione, aggiungendo che Pietro diede una parte dei denari al di lui fratello, Antonio, presente, tra l'altro, la notte del furto. Un'altra parte del bottino fu da Giovanni versata nelle mani di sua suocera Lucrezia Volpe, e una terza parte, ancora, la ricevette la stessa Sabella che, a sua volta, la girò a suo cognato Antonio, conservando, però, un anello d'oro.

Giovanni dello Russo, ratificando sotto tortura la sua prima deposizione, aggiungeva che il furto aveva fruttato 120 ducati, dei quali venti erano finiti nelle sue mani e, poi, consegnati alla suocera, in presenza di sua moglie Marta. Altri 20 ducati, in potere di Pietro, vennero da questi consegnati a suo fratello, e altri 20 consegnati a Sabella, moglie di Pietro.

A seguito delle deposizioni fatte sotto tortura, il racconto presentava ancora numerose contraddizioni, quali le versioni discordanti di Pietro e Giovanni, l'entità del bottino – 120 ducati secondo gli inquisiti contro i 70 al massimo 80, secondo il tavernaro – per finire alla somma di quanto spartito che raggiungeva la cifra di 60 ducati.

Anche le versioni fornite da Giovanni e Sabella *sponte facta ante torturam* erano discordanti in quanto il primo incolpava Pietro, mentre la seconda incolpava Giovanni. Pertanto annotava il governatore essere *coram dictis in tortura reperiuntur mendaces*⁴²².

Il problema, in base a quanto scritto dal governatore Del Mercato, era relativo a Pietro Costantino, il quale anche sotto tortura aveva continuato a negare i fatti. Scrive Giovan Nicola:

[...] sed difficultas est q. si tortus negat aut non ratificat eius depositionem non pot. condenari sed debet relascirit sub fideiussoria cautione [...] Unde cum ipse Petrus fuerit tortus pro dicto furto et nihil est confessus non pot. repeti tortura sine alijs novis inditijs⁴²³.

Dunque, non era contemplata la possibilità di poter, in mancanza di nuovi indizi, sottoporre nuovamente a tortura il presunto reo se, dopo una prima irrogazione del supplizio, questi non avesse confessato il delitto.

Il governatore Del Mercato si peritò di specificare quando si sarebbe potuto parlare di nuovi indizi, scrivendo: *indicia dicuntur noua quae a primis differunt specie vel substantia*⁴²⁴. In mancanza di questi nuovi indizi, era contemplato il rilascio dietro cauzione.

⁴²² *Ibidem*.

⁴²³ *Ivi*, ff. 268r-268v.

⁴²⁴ *Ibidem*.

Una prassi processuale che non poneva, alla stregua dei nostri tempi, al centro delle sue soluzioni normative l'individuo e la tutela dei suoi diritti, bensì la finalità del rito stesso e, pertanto, il testimone veniva privato della libertà senza la possibilità di potere pagare un fio⁴²⁵. Scrive Garlati:

Il teste, secondo, le fonti viene torturato pro *habenda veritate* (al pari dell'imputato), e se pensiamo che l'imputato è torturato in quanto considerato egli stesso mezzo di prova e *testis contra se*, allora l'estensione della tortura al testimone non solo appare meno incomprensibile, ma addirittura rispondente ad una precisa logica interna del processo stesso⁴²⁶.

Molto discusso nella dottrina era il caso del testimone *contrarius*, ossia di un testimone che in successive deposizioni si contraddiceva o quando, essendoci più testimoni deponenti su di un medesimo fatto, le versioni risultavano incongruenti tra loro.

Il secondo caso, che sembra essere quello più simile a quello del processo riportato dal Del Mercato, veniva regolato dalla dottrina attraverso la misurazione della maggiore integrità e dignità di colui che chiama rispetto al chiamato, giustificando, dunque, la tortura del soggetto con un indice minore di reputazione; in caso di pari dignità non era ammessa la tortura per alcuno e le deposizioni si annullavano reciprocamente. Questo ci aiuta anche a capire perché a margine del nome di uno dei testimoni del processo era stata aggiunta la dicitura: *qui est de bona conditione et fama querelantis*.

Il teste, generalmente, veniva chiamato una prima volta a deporre e, successivamente, era richiamato a ratificare quanto dichiarato in prima istanza, davanti al reo.

«Ogni modifica generava varietà, ogni difformità produceva contraddizione, ad ogni esitazione corrispondeva una vacillazione»⁴²⁷ ed il teste poteva essere, così, condannato e punito per falsità.

Briganti, in merito alla possibilità di una seconda deposizione difforme dalla prima da parte di un teste, avvisa che se, tra le due deposizioni, il teste avesse avuto contatti con la parte avversa, non bisognava dare credito alla seconda deposizione, ritenendo veritiera e, pertanto, valida la prima data. Il giurista del Settecento riteneva molto buona la disposizione del Sommo Pontefice che permetteva la possibilità di cambiare la deposizione *incontinenti*, negando di poterlo fare *si correctioni suae interposuerit intervallum*⁴²⁸.

⁴²⁵ L. GARLATI, *Il grande assurdo*, cit., p. 87.

⁴²⁶ Ivi, p. 89.

⁴²⁷ Ivi, p. 92.

⁴²⁸ T. BRIGANTI, *Pratica Criminale*, cit., vol. I, p. 245.

Compito del giudice, secondo quanto scrive Briganti, doveva essere quello di convincere i testimoni fiscali alla ripetizione e ratifica di quanto dichiarato nella prima deposizione e, in caso di fallimento in tale intento, poteva carcerarli per quindici giorni, come sospetti di subornazione, senza per questo macchiarsi di una coartazione ingiusta dei testimoni, ma agendo secondo la legittima autorità accordata ai giudici dalle leggi⁴²⁹.

Nel caso in cui dopo la detenzione ancora non si fossero convinti e permaneva uno stato di contrarietà tra le due deposizioni, il giudice poteva sottoporre i testimoni, in qualità di spergiuri, ad un giusto tormento.

Secondo Moro, altro illustre giurista del Settecento – definito da Briganti «il più moderno scrittore dei nostri tempi» –, il problema si poteva risolvere eliminando il giuramento nella prima deposizione del teste, in quanto non permetteva la possibilità di ammettere eventuali contraddizioni che sarebbero potute nascere, anche per dimenticanza o per non aver ricordato bene, e non per forza per un intento di nascondere la verità. La mancanza di giuramento rendeva possibile l'eventuale eliminazione di contraddizioni senza particolari formalità, convincendo il testimone e appurando la verità senza sottoporlo a giuramenti falsi e tortura⁴³⁰.

In merito alle difformità tra le deposizioni rese che generavano vacillazioni, scrive il governatore del Mercato nelle pagine del libello processuale:

Quia mendacium est falsa significatio vocis cum intentione fallendi unde ratione mendacij.

Et sic mendacium facit inditio ad torturam. Immo variatio et vacillatio est sufficiens inditium ad torturam de p. se; et sic tanquam novum inditium supervienens contra ipsum reum semel confessum poterit item torqueri docet Marsili⁴³¹.

Ai nostri occhi, potrebbe risultare strano che la moglie di uno dei rispettivi sospetti rei venisse sottoposta a tortura alla stregua dei presunti responsabili del furto; tuttavia questa era una pratica molto diffusa e consolidata, anche ai livelli della dottrina, nel processo di antico regime. Si sottoponevano, pertanto, a tortura principalmente le persone che vivevano sotto lo stesso tetto, in base al presupposto che, per la condizione di commoranti, dovessero presumibilmente essere a conoscenza dello svolgimento dei fatti. Pericoloso poteva risultare la condizione di domestici o, semplicemente, trovarsi ad abitare nelle prossimità di una casa all'interno della quale si fosse verificato un crimine.

Molta importanza era conferita alla condizione sociale dei soggetti sottoposti a tortura. Questa poteva essere impartita in ragione dello *status* del soggetto; i testi-

⁴²⁹ *Ibidem*.

⁴³⁰ L. GARLATI, *Il grande assurdo*, p. 93.

⁴³¹ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 73, fasc.lo 1, ff. 268r.

moni vili potevano essere torturati già soltanto per questa loro qualità. Diventava, dunque, importante dare una descrizione di cosa si intendesse per condizione di viltà, su cui non sempre c'era accordo nella dottrina tanto che, per alcuni, era intimamente collegata alla professione, per altri, al godimento di una buona o cattiva fama, per altri ancora, essa era determinata dalla condotta di vita.

Il vile, a differenza del teste che poteva essere torturato una sola volta, poteva essere torturato due volte; in ragione del suo stato e in ragione della ratifica delle sue dichiarazioni⁴³². Ma non bastava, in quanto se le due deposizioni non fossero state coerenti tra di loro, poteva essere torturato una terza volta, per indurlo a confermare una delle due deposizioni rese. Dunque, una visione della funzione salvifica della tortura – avallata dalla dottrina del tempo – necessaria a purgare i vizi del teste, in modo da poter ottenere il maggior numero di informazioni ed assicurare alla giustizia il maggior numero di malfattori.

Tale visione della tortura, cardine della prassi processuale, cozzava inevitabilmente con quella della testimonianza come dovere civile, elemento cardine a livello dottrinale, tanto che la tortura del testimone che si presentava spontaneamente, veniva praticata nella totalità dei casi, proprio perché al giudice risultava sospetto quel presentarsi spontaneamente, specie nei casi in cui si trattava di una persona vile.

Questo rappresentava, inevitabilmente, la diretta conseguenza del fatto che l'*ordo iudiciarius*, come rilevato da Rossi,

[...] elaborato entro il sistema di riferimento del diritto comune ruota infatti, in campo penale, intorno alla convinzione che si debba perseguire il risultato della piena confessione del *reus*; giungere per altra via alla prova della sua colpevolezza non è sufficiente: occorre far sì che egli ammetta davanti al giudice senza reticenze e riserve mentali il reato commesso e partecipi in tal modo attivamente ed in positivo al funzionamento della macchina giudiziaria, concorrendo a sanare quel *vulnus* inferto alla pace della comunità che egli stesso ha provocato con il suo comportamento antisociale ed illecito, anzi, sempre più spesso in età moderna, come dimostra l'affermarsi della centralità del *crimen laesae maiestatis*, antisociale in quanto anti-giuridico, poiché diretto a negare od inficiare il pieno esercizio dell'autorità sovrana del principe e dei suoi legittimi rappresentanti⁴³³.

Se all'inquirente, in buona sostanza, appariva di aver raggiunto dei livelli di prova di colpevolezza del reo abbastanza significativi ma non sufficienti per giungere ad una condanna, egli poteva ricorrere alla tortura al fine di avere una confessione ad avallo degli elementi probatori in suo possesso.

⁴³² L. GARLATI, *Il grande assurdo*, cit., p. 96.

⁴³³ G. ROSSI, *Aspetti medico-legali della tortura giudiziaria nella quaestiones di Paolo Zacchia*, in *Alle origini della medicina legale (1584-1659)*, a cura di A. Pastore-G. Rossi-P. Zacchia, Franco Angeli, Roma 2008, pp. 163-64.

È, tutto sommato, quanto venne fatto dal governatore Del Mercato, che assecondando le voci che circolavano nel paese sulla colpevolezza di Pietro Costantino e di Giovanni Russo, in merito al furto avvenuto nella taverna, procedette alla tortura dei rei e dei testimoni, al fine di giungere ad una verità processuale che fosse sufficiente a giustificare l'erogazione di una condanna.

La difficoltà, per il governatore, era rappresentata dal fatto che a fronte di una confessione resa da parte di uno dei sospetti rei ed avallata dalle testimonianze rese dai testimoni, anche in regime di tortura, vi fosse la reticenza da parte di colui che, a detta degli altri complici, aveva materialmente compiuto il furto. Pietro Costantino, infatti, aveva negato per ben due volte – anche sotto tortura – la sua partecipazione al furto, ratificando la versione resa in prima istanza. A tal riguardo, Del Mercato così scriveva:

Torturae suppositus, et nihil confessus et in ead negationem persistens in ratificatione; si alia inditia per accusationem contra dictum Petrus non producuntur non posse alia torqueri, sed venire liberandum in forma et ex observantia MC ac totius Italiae⁴³⁴.

Pertanto sulla scorta di quanto emerso dal processo cognitivo e sulla base delle generali consuetudini italiane, il governatore pervenne alla seguente sentenza:

Ex quibus ipsum Petrum Costantinum condendari ad exiliandum ex provinciam triendium;
et ipsum Ioanne usi confessum, et alias de furto insin. ad remigandum pro quinquendium in Regijs triremibus ut e decreto curiae Cannicchi⁴³⁵.

Diversamente da quanto capitato nel caso illustrato precedentemente, la condanna all'esilio non prevedeva la possibilità di transazione della pena, secondo quanto lo stesso Del Mercato scrive nel suo manuale di pratica civile e criminale:

Num fas sit condendare in exilium non pote. transigendi, ut multi faciunt. Ego dico qn qa facultas illa commutandi penam non potuit baronibus reservari [...] Sed MCV qdo vult condendare alique. qp exulet vel solvet id a Collaterale consilio impetrat.

Ideo exilio dato, non potuit mutari in poena pecuniaria Novar. In prag. 42 n 5 de offic magistr iudit dicente ipsa prag q non potuit qs damnari in exilium non pot transigendi que edita est a D. Pedro Giron 27 februarij 1585. Poenam n temporalem vel perpetuam, iudex non revocat vel minuet post sententiam⁴³⁶.

⁴³⁴ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 73, fasc.lo 1, ff. 270r.

⁴³⁵ Ivi, ff. 270t.

⁴³⁶ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 65, ff. 340.

Tale divieto di commutare le condanne all'esilio, secondo quanto recitava la dottrina prevalente e quanto sancito dalla normativa vigente, venne introdotto in una prammatica creata *ad hoc* per porre fine al costume invalso, nella Gran Corte della Vicaria, di procedere alla commutazione anche nei casi di reati per i quali era necessaria l'autorizzazione del viceré.

La prammatica venne emanata per il caso specifico di tale Giovanni Andrea Sbano, condannato all'esilio per due anni dalla città di Napoli, per i crimini commessi, il quale riuscì ad ottenere la commutazione della pena in Vicaria; nella prammatica così si comandava:

[...] vi ordiniamo che dobbiate rivocare ed annullare, siccome Noi in virtù della presente rivochiamo, ed annulliamo il detto decreto fatto in detta causa del detto Gio: Andrea, e procederete alla determinazione e spedizione della causa predetta come se detto decreto fatto non fosse e da qua in avanti ne' decreti di condannazione d'esilio, o in altra pena non vi si debba apporre simile clausola di pagamento di danari nel modo che si è apposta nel detto decreto di Gio: Andrea, e non farete il contrario, per quanto avete cara la grazia Regia e servizio di S. M.⁴³⁷.

Del resto, come riporta Del Mercato nell'apposita sezione del suo manuale di pratica, dedicata alla condanna all'esilio, *aliud est poena, aliud multa. Poena omnium delictorum coercitio est. Multa cum specialis peccati animadvertio pecuniaria est*⁴³⁸.

La possibilità di ricorrere ad una sentenza alternativa era prevista nei casi di *delicti non atrocibus*, per cui *electa poena post sentetiam variari non potuit: et sic iudex in formanda pronuntiatione habet arbitrium*⁴³⁹.

Ritornando al caso specifico trattato da Del Mercato, la condanna di Pietro Costantino risultò più lieve proprio in ragione del fatto che, nel suo caso, non si riuscì ad ottenere, attraverso l'irrogazione della tortura, una confessione relativa al compimento del furto, per cui gli venne attribuita soltanto la complicità.

La pratica civile: eredità longobarde nella regolazione dei rapporti giuridici

Una delle particolarità giuridiche del Regno di Napoli, come abbiamo rilevato nelle pagine precedenti, era rappresentata, oltre che dalla eteronomia dell'ordinamento, dalla presenza, in alcune aree geografiche, di consuetudini antichissime che facevano riferimento al diritto longobardo che, in piena età moderna, regolavano ancora alcuni istituti giuridici nelle province.

⁴³⁷ D.A. VARIO, *Pragmaticae*, cit, tomo III, p. 127.

⁴³⁸ ASSA, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 65, ff. 340r.

⁴³⁹ *Ibidem*.

L'influenza dell'Editto di Rotari, emanato nel 643, e delle successive integrazioni operate da Grimoaldo, Liutprando, Rachi e Astolfo, che diedero vita all'*Edictum regum longobardum* – codificazione delle *antiquae leges patrum*, contenente consuetudini e volontà dei sovrani su cui si riverberò anche l'influenza del diritto romano –, fu destinata ad una longevità straordinaria visto che, quasi un millennio dopo, alcune consuetudini trovavano ancora applicazione nel regno di Napoli. Un'influenza che si manifestava nel diritto privato, in particolare, nelle fattispecie inerenti al patrimonio dei singoli e ai contratti civili.

L'interesse storiografico in merito alla vigenza delle consuetudini longobarde nel meridione d'Italia, che ha interessato principalmente gli storici del diritto nella prima metà del secolo scorso, fu alla base di un interessante dibattito, alla stregua di quanto occorre, nel secolo XVIII, tra i giuristi del Regno di Napoli.

Uno dei massimi storici del diritto del XX secolo, Romualdo Trifone, avversò la tesi secondo la quale, in riferimento all'area salernitana, gli usi civici di queste popolazioni furono sopraffatti dalle consuetudini longobarde, in modo tale da «trasformare gli abitanti del Principato in altrettanti longobardi»⁴⁴⁰.

Il riferimento polemico del Trifone era rappresentato dal lavoro di Luigi Genuardi, *La lex consuetudo romanorum nel principato longobardo di Salerno*, pubblicato sulla stessa rivista nel 1916, secondo il quale la testimonianza di Andrea d'Isernia sul fatto che ancora, nella prima metà del secolo XIV, vi fossero persone viventi secondo il diritto romano e persone viventi secondo il diritto longobardo, avrebbe avuto valore relativo.

Trifone riteneva che invece di una sovrapposizione degli usi longobardi a quelli romani, si fosse creata, piuttosto, un'ibridazione tra vecchie e nuove norme di vita giuridica con una modalità differente rispetto a quella riscontrabile in altri territori che avevano subito la stessa dominazione. Scrive Trifone:

Tale conclusione era naturalmente basata sull'idea della persistenza dell'elemento romano dopo la conquista longobarda e quindi della coesistenza più o meno lunga di Salernitani viventi a legge longobarda e di salernitani viventi a legge romana⁴⁴¹.

Trifone, attraverso la disamina di alcuni documenti, dimostrò come, ancora, nel secolo XIII vi fossero, nel salernitano, persone che in sede di giudizio dichiaravano al giudice di vivere secondo il rito del diritto romano, nell'intento di poter vedere applicata al loro caso una specifica consuetudine inerente alla condizione giuridica della donna. Secondo il diritto romano, infatti, la donna godeva, nei rapporti regio-

⁴⁴⁰ R. TRIFONE, *La lex consuetudo romanorum nelle carte salernitane del XIII secolo*, in «Archivio Storico per la provincia di Salerno», Anno VI – I della nuova serie, Fasc. I (agosto-settembre 1932), p. 11.

⁴⁴¹ Ivi, p. 13.

lati dal diritto civile, di alcuni benefici che non venivano riconosciuti neanche agli uomini; cosa che non capitava nel diritto pubblico, nel quale vigeva una disparità di trattamento tra i sessi. Secondo il diritto giustiniano che, di molto, aveva stemperato le differenze tra maschi e femmine, la donna poteva assumere la tutela dei minori nel momento in cui, in mancanza di un tutore testamentario, ne avesse fatto domanda. A livello consuetudinario, spiega Trifone analizzando i documenti, ci si era spinti oltre in quanto, nei casi da lui riportati, le donne agivano nei contratti offrendo garanzie alle controparti, per assicurare l'adempimento degli obblighi assunti. Dunque, ci si era spinti oltre il diritto scritto, con la consuetudine, attenuando sempre più le differenze giuridiche tra maschi e femmine:

Questa consuetudo era romana perché sviluppava principi e tendenze che, sotto l'influenza della Chiesa, aveva affermato il diritto giustiniano⁴⁴².

Per i longobardi, la donna non poteva avere dei livelli di emancipazione come quelli consentiti dalla consuetudine, al contrario, ella veniva sottoposta alla tutela perpetua e al divieto di poter disporre dei propri beni mobili e immobili in maniera autonoma, ossia senza l'intervento del *mundualdo*.

Rileva Trifone che, nel salernitano, andarono affermandosi usi più elastici rispetto a quelli tipici del mondo longobardo come, ad esempio, l'affermarsi della possibilità per i mariti di creare dei *mundualdi* testamentari al posto di quelli legittimi, per quando non sarebbero stati più in vita, con finalità di garantire la moglie da eventuali esercizi distorti del *mundio* da parte dei designati per legge. Nella pratica salernitana, la donna veniva lasciata quasi libera di disporre dei propri beni, soprattutto, dal momento in cui fu invalsa la pratica, da parte dei mariti, di lasciare la carta di trasmissione del *mundio* direttamente alle mogli, affinché queste le consegnassero a chi meglio loro aggradasse⁴⁴³.

Precedentemente a tale *degenerazione* salernitana, la donna, secondo il diritto longobardo, non poteva contrarre obbligazioni, alienare o maritarsi senza il consenso del *mundualdo*.

Nell'Italia settentrionale il matrimonio longobardo aveva conservato nella loro integrità i diritti del marito in tutta l'estensione della forma primitiva anche quando mancava una costituzione formale del *mundio* sulla sposa; ed invece esso aveva subito una evoluzione profonda ed anche singolare sul terreno dei rapporti fra la parentela originaria della donna e il marito di lei⁴⁴⁴.

⁴⁴² Ivi, p. 18.

⁴⁴³ Ivi, p. 19.

⁴⁴⁴ P. VACCARI, *Aspetti singolari del matrimonio nell'Italia meridionale*, in «Archivio Storico Pugliese», Anno VI, fasc. I-II, p. 43.

Possiamo, tuttavia, registrare come ancora in piena età moderna, la diffusione della tutela del *mundio* nella zona del Principato Citra fosse tutt'altro che desueta o attenuata, a testimonianza della vigenza delle consuetudini di origine longobarda e, dunque, di persone che al momento di stipulare un contratto si dichiarassero come viventi secondo le norme di diritto longobardo. Questo soltanto per rimarcare, ancora una volta, che nell'affrontare la complicata realtà del Regno di Napoli in antico regime, non sempre le generalizzazioni o la costruzione di modelli risultano funzionali ad una migliore lettura della stessa.

Un esempio ci viene offerto, ancora, dalla preziosa fonte del Mercato, in particolare dalla raccolta di *responsa* stilati da Giovan Nicola del Mercato nella sua lunga carriera di governatore feudale.

Il 5 marzo del 1545 compaiono, dinanzi al giudice, da una parte la signora Marta Morra, tutrice degli eredi di Francesco Lupo, insieme al fratello di lei, Corrado Morra, *mundualdo* eletto, e dall'altra, Antonio Lupo. Il caso, relativo alla corresponsione di un canone annuo gravante su di un terreno che la signora Morra aveva locato ad Antonio Lupo e che era ubicato all'interno di un territorio feudale di cui la famiglia Del Mercato era titolare, viene riportato da Giovan Cola in quanto direttamente coinvolto nella stessa causa, in qualità di erede di Francesco Antonio Del Mercato, titolare del feudo *delli Mattarelli*, in cui era situato il terreno⁴⁴⁵. Il dato, per noi rilevante, è che si registra il ricorso alla utilizzazione del *mundualdo*, il rappresentante della donna che vive *iure longobardo*, a metà del secolo XVI, nella terra di Laureana Cilento.

Secondo il diritto longobardo, la donna maritata doveva essere assistita da un proprio *mundualdo* non soltanto quando disponeva della sua *quarta*⁴⁴⁶ o comunque di beni propri, ma anche quando accordava il proprio consenso agli atti di disposizione compiuti dal marito sui beni comuni o sui beni dello stesso⁴⁴⁷.

La presenza delle molteplici dominazioni nel Mezzogiorno italiano, dunque, fu alla base del processo di stratificazione degli usi giuridici nell'ambito della sfera del diritto privato e familiare; ha scritto Valentina Varrastro:

Le donne viventi secondo il diritto longobardo o franco, ad esempio, continuano per secoli ad essere soggette alla tutela perpetua, il *mundio*, in base al quale per qualsiasi loro atto giuridico esse dovranno ottenere l'autorizzazione di un uomo, il *mundualdo*. Le donne che

⁴⁴⁵ Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 73, fasc.lo 1, ff. 217r – 220t.

⁴⁴⁶ Conosciuta nel diritto longobardo con il nome di *morgencap* ossia il dono che il marito faceva alla sposa il giorno delle nozze, consistente in una serie di beni mobili e beni fondiari.

⁴⁴⁷ Ivi, p. 44.

⁴⁴⁸ V. VERRASTRO, *Una società multiethnica nella Basilicata medievale e moderna*, in «Lucani nel mondo, Basilicata Regione Notizie», XI, 1-2, 1998, p. 198.

invece vivono secondo il diritto romano continuano ad agire senza bisogno di *mundualdo* né altra specie di tutore. Riflessi di tale situazione si riscontrano ancora in documenti del XVI secolo: il 6 dicembre del 1546, ad esempio a Saponara, [...] Donna Altabella Petitti dichiara di vivere *jure franco* e per questo agisce col consenso del proprio coniuge e mundualdo. Il 16 febbraio 1570, a Tito, Ippolita de Cava dichiara di vivere *jure longobardo*. Vent'anni dopo, nel 1592, donna Lucia Impunto di Senise dichiara invece di vivere *jure romano*⁴⁴⁸.

La sopravvivenza di queste consuetudini che condizionavano così fortemente il mondo dei rapporti giuridici e patrimoniali delle popolazioni delle province del Regno di Napoli, e, dunque, la società nella sua realtà quotidiana, rendeva necessaria, se non indispensabile, la presenza di un corpo di ufficiali di giustizia che avessero una solida preparazione e una altrettanto solida conoscenza dello *ius Regni*.

A voler delinearne la fisionomia e le peculiarità, bisognava tener conto del precipitato di oltre un millennio di storia sulla matrice consuetudinaria dello stesso. La profonda cesura determinata dall'avvento del *ius longobardorum* aveva dato l'avvio, nel Mezzogiorno, alla formazione di un ordinamento nazionale specifico, con una sua particolare ed autonoma fisionomia. Fu questa la causa principale del grande dibattito che interessò i giuristi del Regno, sul finire del secolo XVII, e che continuò per tutto il secolo seguente, sulla questione della continuità o della discontinuità del diritto romano, nell'ambito del quale

[...] l'adesione ad una tesi piuttosto che all'altra non era priva di significato. Schierarsi a favore della discontinuità in molti casi fu un chiaro indice d'apertura nei confronti di una visione dialettica e dinamica della storia, che certamente non collocava l'esperienza giuridica romana in una dimensione quasi metastorica⁴⁴⁹.

Che la presenza longobarda nell'Italia meridionale avesse lasciato segni indelebili, per molti aspetti, sul sistema giuridico era convinzione di uno dei massimi giuristi meridionali del XVIII secolo, Domenico Alfeno Vario, il quale nello schierarsi a favore della tesi della discontinuità aveva avuto modo di rimarcare come sia Ruggero II che Guglielmo II avessero acconsentito alla sopravvivenza del diritto longobardo, stabilendo una gerarchia delle fonti legislative che voleva, in prima istanza, il ricorso alle costituzioni regie, per passare, in caso di *lacuna legis*, alle consuetudini e, in ultima istanza, alle leggi romano-longobarde, definite *monimenta iuris communis*⁴⁵⁰.

⁴⁴⁹ I. DEL BAGNO, *Saggi di storia del diritto moderno*, Laveglia Editore, Salerno 2007, p. 31.

⁴⁵⁰ Ivi, p. 32, n. 55.

Giovan Battista de Luca, nella sua opera *Il dottor volgare*, in merito alla gerarchia relativa alle leggi da applicare su singole fattispecie, precisava che l'ordine da seguire era inverso rispetto a quello dato sulle diverse specie di leggi esistenti; le ultime diventavano le prime. Così scriveva:

[...] la statutaria, o consuetudinaria del luogo particolare, benchè suddito alla Città dominante e del suo contado, o distretto, si attende e prevale allo statuto o legge della Città dominante; la quale si attende in sussidio, quando non vi sia statuto del luogo particolare. E ciò camina quando dallo statuto del luogo particolare non si disponga, che dove esso non ha provisto, si ricorra alla ragion comune, la quale debba supplire, [...] In terzo luogo si deve attendere la sudetta legge particolare del Regno o Principato la quale rispetto delli proprii sudditi a quella soggetti e in materie che cadano sotto d'essa prevale alla ragion comune, che occupa l'ultimo luogo in difetto delle suddette⁴⁵¹.

Con la riscoperta del diritto romano, a seguito del ritrovamento del *Digesto*, anche nel Regno di Napoli, si ebbe una ripresa di quella tradizione normativa, nelle forme del *ius commune* anche se, come abbiamo visto, non vi fu una sua diffusione o preminenza, come nel passato.

A tal proposito è proprio Pecchia a ricordare come le consuetudini della città di Bari fossero figlie delle leggi longobarde, e furono poi approvate dai «re Ruggieri» e messe in forma scritta da Andrea di Bari e dal non meno celebre giureconsulto Sparano e che, al tempo in cui scriveva il Pecchia, come egli stesso afferma, erano ancora in piena osservanza. Ma gli esempi fatti dall'autore sono molteplici:

Molto parimente ritengono del Longobardo le Consuetudini d'Aversa comentate da Nunzio Pelliccia, quelle di Capoa da Flavio Ventriglia, quelle di Catanzaro da Gianfrancesco Paparo, quelle di Amafi compilate da Giovanni Agostaracci, quelle di Gaeta ed altre⁴⁵².

Ed ancora:

Né le nostre napoletane, ricevute anche da' Surrentini si discostano di molto dal Longobardo e si son trovate intrigatissime, e non ancora assodate per l'uso del Foro, ciò appunto è advenuto, perché Napodano Sebastiano, che fu il primo a farvi il commento, ebbe la boria di maritarle col diritto di Giustiniano, al quale esse derogano; donde di necessità uscirne dovettero parti spurj: sempre più poi imbastarditi dall'essersi gl'interpreti succeduti al

⁴⁵¹ G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge Civile, Canonica, Feudale e Municipale nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione e comodità maggiore di questa provincia*, Nelle stamperie di Giuseppe Corvo, Roma 1673, pp. 91-92.

⁴⁵² C. PECCHIA, *Storia civile*, cit., tomo I, p. 250.

primo chiosatore, messo da parte il testo, affaticati a spiegar la chiosa, che fino a jeraltro è passato come un'oracolo: e tale è appunto con quel *videtur quod sic* e *videtur quod non*. Né potea adivenire altrimenti, posciacchè quella ch'esser dovea questione di fatto, fu ridotta a questione di diritto. Dovea Napodano insegnarci, come l'aveano intese *ab immemorabili* i nostri cittadini, e come a' suoi tempi decidea la GC non già qual'era il suo sentimento. Né Giureconsulti posteriori aveano a divertirsi sopra il *sic* e'l non *sic* di Napodano; ma ricercar doveano fra le carte vecchie il come l'avea spiegate il Tribunale *ab immemorabili*; il che non era forse loro sì difficile allora. Le consuetudini ricercano esempj e non ragioni: la pratica decide e non già la teorica⁴⁵³.

Per esercitare l'amministrazione della giustizia nel Regno, la conoscenza di prammatiche, Costituzioni, riti e capitoli in esso vigenti, assurgeva a *conditio sine qua non*, al fine di poter disporre di quel *know how*, necessario al buon governo del territorio. Era questa un'esigenza fortemente sentita negli ambienti ministeriali del Regno, maggiormente sensibili alla funzione giustiziale e alla capacità di miscelare dottrina giuridica ed esperienza pratica.

Tutto questo era reso necessario dal fatto che, in base a quanto si evince dalle pratiche civili e criminali maggiormente in voga tra gli ambienti dei giuristi, era necessario coniugare la priorità delle leggi da applicare, con le lacune che le stesse presentavano rimandando alla normazione storicamente precedente. È questo uno degli aspetti più rilevanti nel mondo giuridico di antico regime che molto ha contribuito alla rilettura dell'idea stessa dello Stato assoluto inteso come Stato sovrano in cui prevaleva su ogni altro diritto, quello del re. Il problema si presentava quando la volontà potestativa del re appariva lacunosa in merito a specifiche fattispecie, per cui i giudici erano legittimati, ogni volta che incontravano tali lacune, appunto, non ottemperate nelle ordinanze dei sovrani, a far rivivere i diritti particolari nelle loro sentenze⁴⁵⁴.

Una modalità di procedere che viene suggerita da Tommaso Briganti nelle pagine a premessa della sua opera destinata ai giudici delle corti regie e baronali, a proposito di una singola fattispecie e della legge da applicare, era la seguente:

Cercherò dunque, se venga determinata dalle regie prammatiche e ritrovandolo deciso in termini netti e chiari alle medesime determinerò d'appigliarmi [...] Se dalle regie prammatiche il mio punto non ritroverò per avventura deciso, con cammino retrogrado mi accosterò a' riti, che pure fra di noi han forza, e vigore di legge; [...] Se dalle regie prammatiche e da' riti non sarà il mio punto toccato, scorrerò i capitoli del regno, che pura sono vive leggi de' nostri monarchi; [...] e se né dalle prammatiche né da' riti, né da' capitoli potrò trarre

⁴⁵³ *Ibidem*.

⁴⁵⁴ M. FIORAVANTI, *Stato e costituzione*, in ID. (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, cit., pp. 12-13.

lume, mi resterà d'indagarlo nelle costituzioni del regno, che da noi devonsi osservare. [...] In mancanza poi di tutte le leggi del regno, riducendosi la controversia a' puri termini generali della ragion comune, necessariamente mi converrà indagare la discifrazione del mio articolo dalla ragion comune e dalle leggi romane⁴⁵⁵

Il dato rilevante, oltre a quello che ci fa intendere le modalità di approccio all'ordinamento da parte degli ufficiali di giustizia, è che viene sottolineato il carattere di diritto vivo, ossia ancora vigente e, dunque, mai abrogato, di norme antichissime quali le costituzioni e i capitoli che, ancora nella seconda metà del Settecento, regolavano i rapporti all'interno della società del Regno di Napoli, qualora non vi fosse una specifica norma più recente emanata dal sovrano.

Si comprende meglio il senso della riforma del 1631, relativa alla necessità di sottoporre ad esame coloro che aspiravano agli uffici di giustizia nel Regno di Napoli, attraverso una prova di conoscenza del diritto vigente nel Regno.

A tutto questo, si aggiungevano le declinazioni territoriali delle norme che regolavano i rapporti delle popolazioni a livello cittadino, che erano frutto della normazione statutaria, di cui abbiamo già dato conto nelle pagine precedenti. Si può capire come l'attività del giudice, nel momento in cui il dettato della legge, sia regia che comune, fosse lacunoso – in quanto ai legislatori poteva capitare di non poter provvedere a regolare tutti i casi – dovesse riempire quel vuoto, avendo i magistrati il dovere, come riporta il Briganti,

[...] di provvedere in tutti i casi omissi e non preveduti, che necessariamente sono stati lasciati alle di loro mani ed alla loro giudicatura, per regolarli e terminarli secondo il ben pubblico ed il vantaggio della società civile⁴⁵⁶.

Naturalmente, le sentenze dei giudici inferiori non avevano, né potevano avere, forza di legge, alla stregua di quelle emesse dai supremi tribunali napoletani, ovvero da tribunali *collegiati*.

Quando venivano a mancare, per una singola fattispecie, sia la legge, sia le decisioni di supremi tribunali, l'ultimo approdo era quello fornito dalla dottrina che avrebbe dovuto guidare il giudice nella decisione.

⁴⁵⁵ T. BRIGANTI, *Pratica*, cit., tomo I, p. 32.

⁴⁵⁶ *Ivi*, p. 34.

APPENDICE

PRAXIS OFFICIALUM INDITIARIA ET FORENSIS

Summa totius ordinis iudicarij pro tironibus quo volunt admitti ad tribunalia (f.352)

Primo. Iudicium quod est

Est discussio causa eque coram competente iudice solemniter agitur.

2 Iudicium a quot personis constituitur.

A tribus personis necessarijs, nempe Actore, Iudice et Reo.

Plenissimus uero faciunt Iudicum, Iudex, Actor, Reus, Nuntius, Actuarius, Procurator et manus militaris

3 Iudicium quotuplex est

Multiplex est secundum Marantam et diversa sunt Iudicia diversimode' considerata Lex gult tam est triplex, Civile, Criminale et mistam. Ubi imponitur poena mortis naturali, aut civilis vel membris abscissio dr criminale, ceterae non civili bus.

Mistum est species per se, et constituent tertiam speciem et iurisdictio explicandi questiones civiles.

4 Iudicium coram quibus intentatur

Aut coram Iudice temporali, aaut spirituali: nam ab his duo bus totus regitur mundus

5 Quid est forma Iuditij

Aut erit summarium aut ordinarium vel extraordinarium

Summarium est duplex: summarium et summarijssimus. In hoc Regno omnes causae sunt summariae: servare tam ordinem iudicarium nocere non pot.

In casis summarijs libellus non est necessarius: sd talis qualis petitio in actis redata

Nec conclusio et primus actus quo fit habet vim conclusi.

In summarijs iudicij modici praeiuditij possunt testes pala examinari praesentibus parti bus et primus actus contradictionis habet vim contestationis.

Et in his summarijs iudicij non fit publicatio nec conclusio: sed facultas ad dicendum que est loco ipsarum

6 Iudicium summarijssimus quod sit

Est illud de quo agitur infra summam duorum Augustalibus in quo iudex in praesentiam partium terminata oretenus quopro sini justum ur.

7 Instantia quod sit

Est excitatio iuditij quae fit a litis contestazione usq; ad sententiam diffinitiva et is vocatur ordo iudicarijs

Instantia infra quo tempus perit

- 8 in causa civili perit pro triennium in criminali per biennium l. properandum c de uditis Ubi fallit in casus fisci et Regiae Camerae
- 9 Iudicium est quibus constat
Ex libelli oblatione litis contestazione, pubblicazione, conclusione, monitione ad dicendum et ad sententiam sequitur deinde appellationis iudicium
- X Iudicium ceptum ordinarie man possit summarie produci
Si non est protestatus quo possit variare substantialia uditis ordinarijs omictere non pot.
- XI Arma actoris que sunt
Sunt libellus, supplicatio, compositio, mandatum, citatio, quae continent intentionem Actoris, claram
- XII Iudicium quando est nullum
Quando Actor sine actione experitur
- 13 Libellus quod est
Est declaratio mentis Actoris circa actionem intentatam aut intentandam Vel est brevis set ordinata scriptura clara continens et iudici et parti demonstrans intentionem agentis
- 14 Libellus quot indemnitates requirat
Plures scilicet quis quod coram quo iure operatur et a quo
- XV Primus actus iudicialis qualis est et quod faciendum quando incipiendum est
Presentatur libellus sit contra supplicata sive contra petita et intimatur Reo
- XVI Quid erit cautius agere in iudicio
Cautius agere est legitimare personam constituere procurator iurare de calumnia et dare cautionem experatur
- XVII Citatio ubi facienda
Regulariter personaliter facienda est de persone vel domi suae colitae Robitationis Vagabundi non previa informatione de eorum incertitudine citantur per edictum cum termino unius mensis ad comparendum
Quando citatio fit extra civitatem debet fieri in presentiam duorum testium
- 18 Citationis effectus qualis sit
Indivitur praeventio unde est dare iudicium cumulatione il procedit quo in citatione praesudii
- 19 iudicium unde capit vires
A citatione, quae intimati set ingrea sex menses alias et circumducta iudicium
- 20 Citatio quotuplex est
Sex species examina Maranta ver recte concipiatur citatio n.50
Ordinaria vero est illa quae fit quo marciam demandato Curiae
- 21 Relatio Naturijs an sit necessaria
Est de substantia iudicij et sita ipsa non volet sententia et debet apponi dies mensis et annus nomen et cognomen citati et coram quibus ut usi et fras....
- 22 Contumaciae an incusandae
Nisi contumaciae incusentur tempore debito circumducantur et ei, incusantur nisi instante actore et elapso mense requiritur ad primam side nova venit citando

- 23 Resu citatus an teneatur comparere
Quando citatur in loco tato tenetur comparere dies sequenti alias incusator prima contumacia enter ? vero tenetur comparere ingra terminum a iudicio ei statum aliter die sequenti incusatur primae et deinde nisi compareat infra tres dies incusatur ultima contumacia praga 3 de ord judic.
- 24 Quatuplex Reus citandus est
Si est civis in iudicio in unoqueq actum citandus si est exter ultima contumacia incusata
- 25 Contumacia quotuplex est
Triplex est notoria vera et praesumpta
- 26 citatus est pluriuso iudicibus coram quo tenetur comparere.
Coram iudice maiore
- 27 Absentia an admittantur
Regulariter admittatur sed fallit si mat...alligatur
- 28 Reusa an accuset contumacia contra actorem non comparentum
Comparente reo citato et non actore Reus accusat contumaciam contra actorem et actor ulterius non auditur nisi venerit de comparendo in poterum?
- 29 copia citationis an danda sit
Danda est sumptibu acrois sed non de
- 30 Reus comparens pro se vel procurator quo po. Opponere
Primo debet opponere exceptiones
- 31 quae sunt exceptiones quae pot opponere multae sunt Nemope, declinatoriae dilatoriae et peremptoriae
Sub declinatoriae continetur declinatoria fori ut iudicis suspitio et opponenda est ante constationem alias ipsa executitur pro litis contestationem et in tris debe intento quo alias processus sit nullus
- 32 exceptiones dilationis praesent
Prima est declinatoria fori que est contines
- 2 carentia est incompetencia cationi
- 3 legitimationis personae
- 4 cautionis expensarum
- 5 exhivitionis scripturarum in libello mentinatur
- 6 obscuritatis libelli
- 7 reconventionis
- 8 laudationis seu nominationis in autore
- 9 exemptionis
- X Termini ad denunciandum
- XI Hostica
- XII Interitus principalis
- 33 Exceptiones ingra quo tempus opponendae
Dilatoriae usq ad litis contentatem
Peremptoriae usq ad sententiam modifikatione p 30 dies post sententia vel mandatum de comparendo intimatur ex prag 8 de dilation.
- 34 exceptiones declinatoriae vel dilatoriae in quibus causis non opponentur
In causis habentibus executionem partes liquidationem instrumenti obligatione

De Instantia rei (lib. V, Cap. 29, f. 323)

His completis et elapso termino dato percunctandum: Reus instabit pro sua liberatione et innocentissimus daclarari stante sua defentione, ex qua sunt elisa omnia inditia et indubio petit audiri cum eius avvocato et procuratore.

Praedicta instantia intimatur quaerelanti et curiae coadiutori: Qui possunt se opponere quo stante atrocitate et tam maximis urgentissimis inditijs contra ipsum inquisitum, in stari ut subijciatur questionibus et tormentijs maxime ad sciendum complices et fautores; qua dicta inditia quae magis urgent ed defectu congruae probationis eius defensione non sunt sublata et ita petit.

Et sic videtur quod inquisiti pertinaces sunt se excusando non enim culpabiles qua non sunt confessi, nec inditia sunt urgentia: et contra pars et fiscalis acriter se opponunt.

2 Nempe quando inditi sunt pro et contra quis non est torquendus sed debet absolvi [...] Nec Rex aut Imperator potest mandare ut absque; inditijs sufficientibus torqueatur debet [...]

3 et sic torqueri nemo potest sine legitimis inditijs [...] tortura cessat ubi aliqd contra indicia viget.

Tortura ergo indiget iniditijs praecedentibus alias si ex ea sine illis fuerit extorta confessio est si millies fuerit confessus non praeiudicat Brun de indit et tort n. 47 q V et q 6 n. 8 fol. 349 et 351 ubi dicitur quod non potuit deveniri ad condendartionem ut n. 27 inditium remotum a delicto non est sufficiens ad tortura [...]

Inditium e demonstratorium adminiculum ad veritate eruendam [...] quod tortura est remedium subsidiarium intelligendae veritatis, ad quo non est deveriendum nisi certi modi probandi deficiant et inditia tamen urgeant contra Reus ut ex Msrjili et alijs dixi hic cap X et 13 et cap 16 § 4 et ad praeludia Statutorum Cilenti cap 13 et ad eruendam veritatem inventa Brun q 6 n 1 de indit et tort[...]

Velle ergo huic cumulare quae sint hec inditia satis laboriosum est et indigitau locis praedictij et docet Bar. [...]

4 Et primo quod stat in pecore judicij an inditia sint sufficientia pro tortura [...] Quia de eis non potuit dari certa doctrina Puteos de Sijnd vers Tortus cap 3 n 18 et 27 fol 344. torturae imponendae terrena(?) necessaria Bal lib V [...]

vel an sufficiat unum vel plura inditia [...] Primo quod indicia sint certa probata pro duos testis [...] secundum quod sint verisimilia; 3 quod probabiliter [...]

Adeo quod si quis spontem se submictat torturae non torquetur et aliquando torturam potuit inferi est innocenti [...] quod tortura incoheri debet a magis suspecto et subrogatum lici testium ideo arbitrari iudici.

Et facilior ad torturam causae debet in his quae commictuntur occultem Alex lib 6[...] Maximi quando adsunt praesumptiones in specie licet pro inquisitum probatum sit pro aliquos testes de eius bona fama in genere. Praesumptio in specie tollet prasumptione in genere [...]

Praesumptio iuris et de iure dicitur probatio evidens [...] in generali faciliores; sed in particulari ueriores [...] Probatio bonae famae praeiudit probationi malae famae[...]

Verum est quod una coniectura elidit aliam ex Grammatico decis 8

Tamen probatio magis certa vincit minus certam, et in probatione temporis praefertur probans de hora Baldo l de rebus [...] Potuit etiam ut quis morans in aliquo loco et est conversatione segregitur clam, et facto delicto redat ad eiusdem locum et dicant illi quo erant ibi quod tota die immoravit cum eis, ut quedam acicus mamoni fecit et alter quo de nocte dormiens surrexit e latere exivit et in nocte viliae nativiatis dominus occisit praesbiterum quo ad ecclesiam ibat et postea rever. fuit ad dorminedum com eo cum quo cubebat(?)

Ideo fama bona generaliter probata non aufert indicia specialia inquisiti [...] et magis creditur duobus testibus deponentibus in specie quo mille in genere [...] Proinde iudex debet investigare de hora commissi primitius et si a socijs epecto aliquo modo abivit et coniecturas investigare si substinent nec ne' Baldo [...]

Na si ex defensionibus congruenter non evacuaverit inditia infertur tortura in subsidium et quomodo nihil aliud deficit nisi Rei confessio, si tortus substinet, purgati inditia et relaxatur novis supervenientibus inditijs . innocensa reputatur is contra quem indicia non reperiuntur[...]

Item ut inferatur tortura , Accusator vel curiae coadiutor debet instare ut torqueatur alias torqueri non potuit[...]

Et quid si vulneratus debet quod non fuit offensus ab inquisito talis aversio offensi facit inditiato et praesumptione innocentiae pro Reo adeo quod non possit torqueri licet alias fuisset sufficiens ad torturam [...]

Sic et quando testis in mortis articulo revocat se extraiudicatur non habere in consideratione post sententiam.

In contrarius farit ...

De Ratificatione dictorum in tortura (lib. V, Cap. 32, f. 328)

Quia confessio facta formidine tormentorum per se vel pro procuratorem pot. revocari ut Brunum de indit. Et tort. Vers sexto principaliter n 20 fol 350 ubi distinguit quo si constat de tortum praesumitur confessio meticolosa hic ta metus si praecesserunt inditia non infingit confessionem. Aut non constat de tormenti set praesumitur spontanea et hanc putata veritate .

Sic itaq confessio facta in tortura regulariter ratificari debet no confessio rei facta in tormentis non habetur pro explorato facinore nisi perseverata et dr facta in tormenti si ad pedam cordae ducitur ligatus et sic timore inducitur a iudice vel terrore quo nisi incontinenti confireatur subijecit tormentis quae non praeiudicat, nisi perseveret late Puteus de sijnd et torus cap 1 n 3 et sic non valet nisi perseverut consensus extra locum torturae ut non immineat metus tormentorum idem Puteus tortura cap 9 fol 320. Foller. Par 3 tertiae partis n 81 docet quo confessio facta in tormentis est ratificanda extra locum et aspecta torturae in publico testimonio Bal lib 3 364 n 4 ut Brunum de indit. Et tort. Vers sexto principaliter n 20 fol 350 ubi distinguit quo si constat de tortum praesumitur confessio meticolosa hic ta metus si praecesserunt inditia non infingit confessionem. Aut non constat de tormenti set praesumitur spontanea et hanc putata veritate .

Sic itaq confessio facta in tortura regulariter ratificari debet no confessio rei facta in tormentis non habetur pro explorato facinore nisi perseverata et dr facta in tormenti si ad pedam

cordae ducitur ligatus et sic timore inducitur a iudice vel terrore quo nisi incontinenti confireatur subijecit tormentis quae non praediudicat, nisi perseveret late Puteus de sijnd et torus cap 1 n 3 et sic non valet nisi perseveret consensus extra locum torturae ut non immineat metus tormento rum idem Puteus tortura cap 9 fol 320. Foller. Par 3 tertiae partis n 81 docet quo confessio facta in tormentis est ratificanda extra locum et aspecta torturae in publico testimonio Bal lib 3 364 n 4

Dr perseverara quando post factam confessionem in tormentis reducitur ex locum torturae in loco publici udit et coram Notario et personis punici confitetur l 2 de custodia reorum puteus 43 fol 331 et sic dr quos in confessione perseverare quoties diversis temporibus confitetur idem ibidem n 28 fol 335 Bar li bdivus severus n 3 et 4 uni additio tt de question. Malem ergo faciunt sudice si statim post tormenta faciunt ratificare ad bannum quia instata metus Bal l 2 uni add n 11

Ideo est expectandum per diem et noctem naturalem [...]solitum est tres dies et tres noctes expectari ut fiat hic ratificatio solutus vinculis et catenis alias non posset condendari [...] Perseverantia requiritur in torto alias de ea non sit facienda mensio perseverare debentur quando post torturam sladim pro diem et noctem reducitur coram notaro et iudice in loco publico[...] et tunc scribendum apud acta quo sponte confessus fuit licet tormenta praecesserunt [...]

Quae confessio perseverata an possit revocari contraris sunt in hoc concludit [...]quo si confessio in tormentis facta praecedetibus inditijs revocatur et non perseveret facit semiplenam probationem et in ea cugatur persistere cum novis tormentis [...] si non rarificat inditia sunt purgata [...]

Confessio cum inditis coadiuvata facit ut confessio illam revocare non possit; item ut non possit appellari

Quando vero confessio facta in tortura non indiget ratificazione esplica Scialoja tit. de tortura cap XI a n 6

Confessio facta in tortura ut probet contra receptatores debet repeti cum citatione illius adversus quae confessio facta est Novarius prag 6 n 6 de receptor tu et dixi procedi in confessione facta socijs criminis cap 13 n 25

Sententia foriudicationis Cap. 16, fol. 283

Sententia foriudicationis servatur in arca duabus clavibus clausa detinenda tabilino: quarum una debet detineri pro Regentem MC et aliam pro ipsius Magnifici Fisci Patronum ut quandocumque dubietas aliqua super ea oriatur impromptu nit de rectitudine et vliditate seu ipsius nullitate sententiae precessus et actorum apparere ex ca recitata in d. pragmatica que h d licet Tapia lib 2 Jur Reg fol 271 it q ad sevatur

Ad quo nota primo in qta sit considerazione resi sta apud superiores Dum acta eius foiudicae tam caute veniant conservanda. Agitur n de duo bus reus magnis De purganda s. Republica quae fuit ca impulsiva ipsius condendae ibi tu sic facinorosi debita poena plectaritur.

Et de conservando hominum vita: siqdem acta nulliste fabrivata sint et sententia nulliste lata pro quibus facit nolo mortem peccatoris sed ut magis convertatur et vivat: si propter peccata delictorum infligitur poena penitentia relevamus iusta illud culpa ottendimus

poenitentia placus: Beatus qui pot dicere castigasti me et eruditus sum quasi jnnenculus indomitus Jerem 31 c18

Ideo ex utraq parte ur negotium ec arduum tam pro òblico que privato beneficio mazime in hac nostra Provincia Principatus Citra que ab initio seculi his abundavit: NA et qdam lucanus eul, biscentorum exulus capud prope Pandosiam que et ipsa Acheronte Fluvio irrigatur Alezandrum epirotarum Rege veruto occisit ex livio lib 8 decade 1 fol 144 Id evenit 320 ann ante adventum Christi Dominum nostri ut probavi in pref ad Rub Consuetudinarum Cilenti vol et nelle ut nec Virgilius 7, Aeneid. Id non auctorasset illis in versinus

Horrida precipui cui gens assuetaq multo

Venatu nemorum duris Acquicola glebis

Armati terram exercent: semper q recentes

Et propter oportunitates accommodas Sijlvarum et nemorum Latibolum et mansio reproborum per cohortes et trumas insidiantium disrubando et occidendo uocitari a Roberto huius Regni Rege in cap Reg Div iam ubi Campag n 7. Quod Innotescens Sisto Pontifici max ut itineranti bus succurreret motivavit ecclesiam seu nomen episcopatus Capudatijs eccellendum et a bea transferenda in terra Diani ut Latis probavi ad praeludia statuto rum Cilenti cap 8 n 16. Cum publice utile sit sine metu et periculo per itinera commeari l1 1 tt de ijs q deicc

Ad quorum multionem factae sunt pragmaticae de exulibus huius Provinciae Gubernator directae et Joes Grandis tractum scripsit de Vello Exolum et cum tanta delinquentium turma in his nnis diebus at a prebuit librum scriber della guerra che fando i latroni que situavimus lib 7 in tractatu de Prencipi

Bannitus n dr hostis patriae Castren cons. 426 n 2

Guditur proinde Resi sta fequens ardua et quotidiana: et si de ipsa copiare post antiquos scripserint Rovitus in has Rub, in Novario et ex Nostris elegantis Angelus Scialoija a terra Novi grandem librum Posteritati reliquerit, Me ..ideo pigebit, quae ipsi diffuse tractarunt. Hic sub paucis §§ seriatim restringere quantum in se estenda Ordo Praxis foriudicandi de qua verba fecit Foller vers Foriudicentur.

Praxis Criminalis

De iniuris fol. 251t.

Cap. Primum

1 Ad huius ornatus vide Tullium lib 1 offic fol mihi 26 ubi addentes Tartag cap 4 prax crime t par 2 cap 4 et oio Novario in rub prag. De Iniurijs et quae fusius congerit Riccius collect 3777 Thorius C rerum judicatarum casu 60 a n 66

2 Cause omnes dividuntur in Civiles, Criminales, Capitales: Criminales non capitales status et fama, et de muneribus et honoribus, De quibus et in quibus admictatur Procurator Alber. De Rosat in l serv quoq n 25 de procurat.

3 Iniuria non fit re et verbis l 1 4 iniuriam tt de iniuris et pluriuso mis. feri 5 fol et verbo explicit clarus § iniuria nd quo Bar cos 108 Riccius collect 1875.

Iniuria ex affectum fit damnum ex culpa l q servum tt de action et obligatt

Itm iniuria fit aut fraude tu q Luc de Penna in l1 infin ...

4 Iniuria aut in corpus infertur aut ad dignitatem aut ad infamiam d l 1 § infamiaa tt de iniuria

Aut per se ipsum aut p alio l xi item aut tt eod et contra utrunq agi posse si mandavero ibid.

5 iniuriarium actione tenetur obijciens alicui crimen post restitutionem a principe factam latem Cravetta cos 168; Vel improverans alicui turpiter gesta suorum vel impropria matris et patris l 3 in princ tt de liber et post et quae poena si his obijcientibus Bal lib 3 n 2 Unde informatur mulier si aliquis ei dixerit agi alius te desponsavi Bal lib 3 cos 230

6 Elevans manus vel ense aut baculum ad versus alique iniuriarum acione tenetur et si non pervisserit ex l item apud xv § 51 qspulsatus 1 tt eod ad quo vide Thesau decis 229 et de iur Reg ex Const Asperitatem Per quo extrahens tantum arma contra aliquem peritar ad duplicatam poena asportationis armo rum teste Arnon cpit 74 et cpit 55

Nam inter atroces iniurias est aliquis gradus unde iniura verberationis est grandis licet sin dolore pulsatio fiat ut probat Boer q 168 n 10 Percutiens cum baculo seu expilans barbam usq ad sanguinem exclusive tenetur in x uncijs parti et xx curia probat Gram decis 17 n 1 et quod si ex d percussione sequatur vulnus vel mors ibid in fit et decis 25 et qual iter iracundiae calor excuset in delictis Boer sup n 15 16 et 17 Bal lib 2

Iniuria facta manu vacua est si ad sit effusio sanguinis no dr atrox Bal l sed 51 praetor tt de in ius vocand

7 Dicitur n quos offesus si provocatur ad iram Caepolla cautel 571 n 3 unde provocatus pot provocante cum armis offendere vide Boer decis 169 et de excessu punitru Arnon soliloq 22 scilicet poena pecuniaria vel alia quae non sit corporis afflictiva idem soliloq 23 et sic provocatus regulariter non excusatur fel e dlecti filij n x de exception et sic n 9:

8 Si qs dixerit Tu metiris pro gulam salvo verbo aut honore tuo adhuc iniuriarum astio agio pot Vivius lib 2 cpit 5 Alber in l quae omnia n 2 tt de procur vide Bal lib V cons 351

Sed contraria ibid decisio (?) Castr n 2dr q crudelis est quo negligi famam suorum: Unde dicens tuo mentirij excussatur quo a provocatus, quod restinge et declara quod FEL d. c. dilecti filij an 12 Bal lib. 1 cons. 45 et novissimi Franc de Petris cons 16 n 8 Actio iniuriarum quando qs (cui supra) tentatur et quando non oltra cons 53 non datur nisi contra illum quo animum iniuriandi habuit et animus talis praesumitur quali verba aut facta sunt Rom const 96 et vide cons seq. Et qd si dicatur verum distinguit tom 2 Comu opin tit de jniurijs fol 517 n 16. Infamiam vel defectum altrius qs detegere non debet sine causa ut late proseguere Gramat. Decis 37 per totam ubi n 12 debet quod in Regno ex his non proceditur ex officio et ex quibus veris iniuriosij iniuria irrogatur Caravita Rit 310 a n 25 usus infinem

9 Per literas missinas iniuriosas verbalem iudicari iniuria debet Prat. Rup crim 17 n 25. Iniuria facta e libello dicitur verbalis Rom cons 378 Marant. Fol 70 n 106.

X Qui non patitur, ut loco publico quis sedent iniuriatur l. 13 51 quis me tt de iniur

XI Item quo facit fumus ut noceat superiori: Vel si superior aquas civiat (?): misi fiat casae iniuriae iniuriarum actione agi non potuit l. penul. tt de iniur l 8 tt 51 servit vendicet Caepolla cap 53 Ang pen dl penul § 51 inferio. tt de iniurij

Item pauperem aliquem vocare iniurios est vide Luc de Penn l meminimus cos 6 (quando et quibus quarta pars VC lib X et alia multa in materia idem in l 3 C de Castr pecul lib 12 12 Agere autem qs iniuriarem et pro se et pro alium potuit tu puta pro procuratorem rem

quo pro alijs solere intervenire l XI § agere tt de iniurijs et administrator generalis hac actione agere pot. l. 17 tt. Eod

13 Universitas non pot. remittere iniuriam factam Particularibus personis [...] licet possit agere pre eorum iniuria ut n.1 et particulares pnt proseq causam sli universitas fuit negligens in proseguendo ibid n 9

14 Regulariter Principalis offensus pot solum agere pro iniuria sibi illata quia iniuria non fit volenti et io. Agi non pot non tamene rellitur puia aliquando iudex pro publico bene et interesse agere plnt probat Gram. Decij 37 infine.

Sic pater pro filio, maritus pro uxore et omnis que habet alios in pote. Sed non est contra liberi pro patre aut uxor pro marito alijs q consanguinis et pretendere possun aliqua pecuniarium interesse sed tantum mo. Affectionis vide Bart.....ad finem Pascal par 1 cap x ubi Pratus de patr pot. [...]

In his, in quibus consideramus animi affectum et iniuria tunc offenso uno de dono assentu caeteri offensi Jas in l q Romae § Chrijsogonus n 53 tt de verb obligat sic iniuria facta uni de familila totiq; agnationi facta censetur Ita qp inibita actio competit Ricc collect 138 [...] Unde filius fam sine consensu patris est legitimus accusator in causa criminis publici Alex in l. ille a quo § 51 q s tt ad trebell. Adde Marant sup n 67 et 68

Et si fratres neclenerint pot soror agere pro morte patris, et puniri facere delinquentes Franch decis 100

Sic permittitur coniuncto eneq iniuriam et vulcisci mortem propinq et feminis [...] Nam offensus facta uni de domo seu familia atticit omnes uni costi()rater animi affectus et iniutua: secq uno in ijs in quibus agitur de commictenda poena conventionali. Unde iniuria facta uni de agnatione non censetur facta toti agnationi quantum ad hoc ut obq competat actio iniuriarium sed censetur omnibus illata ad finem ut nemo de illa familia possit e[sser] e testis neq; Iudex ex Jas et alijs d. § Chrisogonus docet Pascal de patr pot. par 4 cap 7 n 8 ubi est Pratus fol 620 et idem Pratus respons crim 17 n 1

15 Dominus quo locavit fundum non agit: sed colonus l V § dominum tt de iniuris sed vide quoddini statuto 24 gl 7 fol 204 Cilenti

Si uero Damnum datum sit in proprietate et puto qp domino competit ex quo actio arborum furtim cesarum ante venditionem venditori competit Recchus de consid iniur fol 122 n 37

16 Pro iniuria facta servo agit proprietarius non usufructuarius l XV § si usufructum tt de iniur et duo competent actiones iniuriam [...]

17 Sic pro iniuria facta Vassallo utrum aget dominus innoc in c contigat de sent excom [...] Sin autem servus in quo habeo usumfructum fecerit mihi iniuriam adversus dominum noxali[?]

Iudicio expariri potere

18 Iniura facta socio meo in itinere mihi facta versus jmo et facta vicino meo [...] licitem repellam et defendam Barr auth ut defuncti seu funera eorum n 7 et 8

19 Is autem quo iure publico usitur non versus iniuriae faciendae ca hoc facere juris enim executio non habet iniuria: nam quae facent iure potestatis ad iniuriarium actionem non pertinent l iniuriarum actio

Secus si quis iniuste fecit carcerare Riccius collect 1875 add Maranta fol 70 106

20 Pro iniuria facta Magistratui idem magistratus potest essere iudex vide Ricc collect 138 et in tom 2 Comun opin fol 517 n 19 Ubi officialis erit iudex competens pro iniuria sibi illata respectu dignitatis et officij, vide Franch decis 722 in fin. Adde Thorum alleg X XI et 12.

Secus si ut personae privatae annuit Sanfelic decis 63 n 1 Pratus loc vic REsp 18 in princ Vel in suum famulum Bar in l 51 quis forti § 51 quos tt de penis

21 Error in persona cui fit iniuria facit ut non oriatur actio iniuriarum l 3 tt de iniurijs: iniuriam actio multis modi excusatur Pascal de patr pot par 1 cap X n 45 quo in capitulo supple in materia

Quoties deficit actio propria qua possit dolus vindicari datur actio de dolo: in criminali bus quotiescumque aliquis dolo aliquo et fallacia damnus alicui dedit si neq; sit sit falsum aut alicud huius modi crimen legitimum aut publicum tunc competit stallionatus persecutivo, scribit Duarenus tit. de pignoratizia actione contraria cap 9

22 qui autem possint esserer sudice in causa iniuriarum vide l V tt de iniurijs et dicum cap seq n 7.

De captura possessionis feudi vassallati cum iurisdictione fol. 143 (157)

Cap 47

1 Prosequens eande materia de qua in precedenti capitulo fas mihi est inseri capturam possessionis alicuius Oppiidi quo moltoties commicti solet in parti bus prout ex sequenti demonstratur

In Dei noe Amen: Anno domini 1564 Regnante die 28 mensis iulij presentis anni 7 inditionis in Casali Prignani pertinentiarum Baronia Cilenti. Nos iudex t Franciscus Cppola terrae Rocca Cilenti publicus pro totum Regnum Notarius et testes subscripti presenti scripto publico instruento fatemur declaramus et testamur qual iter hodie predicto die accersitij et convocatij nobis ad praeces nobis factas pro parte magnifici Jo Vincentij Manezolae de Neapoli procuratoris ad infrascripta signanter Videlicet. Magnifici Domini Bescardini Rotae de Neapoli pro ut de eius procuracione constare vidimus pro instrumentum in pergameno scriptum in Civitate Neapolis per manus egregij notarij Ascanij Sargentij de Neapoli sub die 20 presentis mensis julij ad dictum Casale Prignani et dum essemus ibidem in dicto casali et proprie in platea publica ipsius caslij coram nobis et honorabili Alesandro de Concilio, pro presenti anno sindico ipsius casali set Antonio de Marrone et Paulo Vecchio esectij pro isto anno in cod casale nec non et infrascriptij alijs civibus et hominibus casalis praedecti.

Maiorem et seniore partem civium et hominum casalis praedicti immo totam universitatem et nomine ipsius facientibus et rapresentantibus ut dixerunt congregati set coadunatis in universitate in dicto loco ad sonum campanae ac vocatis ad infrascriptum actum perficiendum voce praeconia ut moris est per Jacobus de Stasio baiulum dicti casalis ibidem praesentem et medio suo juramento testificantem se vocasse voce praeconia ut moris est ne dum subscriptos sijndicum electos cives et nomine ibidem existentes venim et. debes alios nomine dicti casalis ibidem dictam universitatem et hominibus existentibus et intelligenti bus quo supra nomine. Dictus procurator asserit coram nobis, diebus proxime praeteritis in publico testimonio constitutum magnificum Dominum d. Joannem de Aierbo de Neap cum assensu regio impetrato et obtento vendi disse et alienasse titulo venditionis

et alienationis pro fustem uire proprio et imperpetuum et assignasse eid Domino Berardino Rotae praesenti exementi pro se vide licet eiqumque heredibus et successoribus imperpetuum tria casalia vulgariter nominata Casale Prignano, Casale Milito et Casale de Puglisi de Baronia Cilenti, Provinciae Principatus Citra, cum eorum palatijs hominibus vassallis vaxellorumque, redditibus mero mistoque imperio, banco justitiae et cognitione primarum et secundarum causarum civilium criminalium et mixtarum imperium et galidij potestate quatuor literis arbitrarijs et cum omnibus alijs iuribus actionibus et pertinentijs quibusquinque et integro eorum et civis liber ipso rum statu verum cum annua perceptione adohaе ducatorum 70 de presenti introitus ordinarijs et de iure Baronum dictorum casalium et eniuslibet ipso rum et eorum bonis et membris quibusquinque non computatis praesentibus et in eorum defectu supra primis introijtibus directis et iuribus ordinarijs et de iure varonum terrae Agropolis pro [...] ducatorum quatuor mille de carolinis argenti ac constituisse se eiusque heredes dicta tria casalia per simplex consitutum nomine, et pro parte dicti Domini Berardini eiusque heredum et successorum tenere et possidere donu de eisde casalibus fuerit pro dictorum Domin. Berardinum aut alium seu alios eius nomine capta reali set corporalis possessio ita qua pro sibi liceret quandocumque; volaerit dictum constitutum revocare et ad se avocare ex corporalem possessionem praedictam capere et apprehendere pro ut hic et alia claius apparere dixit ex publico instrumento ex inde fieri rogato pro manus N Circij de Mari de Neap die X presentis mensis quibus omnibus sic avertis. Prefatus procurator qua sup nomine volens mandatum praedictum in se factum per dictum dominum Berardinum circa capturam possessionis praedictae dictorum casalia exeq et uti potest eid domino Berardino concessa revocandi dictum constitutum et adse advocandi corporalemque possessionem capiendi et apprehendendi ex in dicti constituti in dicto instrumento appositi revocando dictum constitutum in d instrumento contentum et ad se dicto nomine advocando et omni meliori via videlicet coram nobis cepit et apprehendit ex corporale adeptus fuit veram realem corporalem vacuum pacificam et expeditam possessionem etdicti Casali Prignani stando et morando in dicta platea ambulando et deambulando pro eam et omina alia faciendo quae actum faciendae et apprehendendae iurae reali set corporalis possessionis praedictae denotant et inducunt parificem et q.ete nemine contradicente immo praesentibus et existentibus dictis universitat et hominibus et de hoc se contentantibus et praedictu omnibus consententibus et eorum consensum et voluntatem praestantibus et promictus ex nunc in antea recognoscere ditum dom Berardinum et eius heredes et successores in eorum et dicti casalis verum utilem ac vero et utiles domino set patronos. Verum exprite (?) reservantibus exemptiones immunitates capitula prerogativa ei set dicto casali concessat et concessa per predecessores dominos Casalis praedicti et omnia quaecumque; de quibus fuerint et sunt in possessione et illis fruuntur(?) potiuntur et gaudent quas et quae eidem confirmari debent et de novo concedi a dicto domino berardino petierunt coram nobis et capta possessione dicti csalis similiter accessimus ad quo dicta dominum sitam intus dictum casale ubi banca iustitiae regi solet t iustitiam singulis comparntius lamentantibus et ipsam petentibus ministrat. Qui magnificus procurator cum in edaem curia pro magnifico Hectore Vulpe ad pms ipsius casalis prignani locumtenentem et aliorum casalium Mileti et Puglisi eit corpolariter introductus praesentibus assistentibus et consententibus pro cdicta Universitate dictis ho minibus et

personis visstute dicti praecalendati instrumenti emptio et pote. D domino Berardino in eo tributa et ex omni alia meliori via adepta guit corporalis vacua parifica et expedita possessio ipsius curiae ac meri et misti imperij omnimodumque jurisdictionem civilis criminali set mistae accipiendo virgam. Praefate locumtenentem praedicti casali pro regimine justitiae in manibus tenere solet et cum capro(?) tribunali sedendo in dicta banca ubi officialis pro iustitia ministrando sedere solet singulis comparenti bus in has ministrando, nec non et alia faciendo merum et mistum imperio et omnimodo jurisdictionem civilem criminalem et mista denotantia pacifico et quete nemine contradicente.

Qua sic continuata possessione exivimus a dicto casali et non consulimus ad quendam locu eminentem extra dictum casale loco ubi dicitur quo terre et territorium dicti casalis conspiciebatur ad uberiores cautelam divti Bernardini et eius heredum et successorum cum essemus ibidem, Praefatus procurator quo supra nomine similiter cepit et apprehendit corporalem seu quasi possessionem territorium dicti casali set eiusdem casalis in eo existetibus similiter pacifice et quete nemine contradicente.

Et non divertendo ad alios actus extrancos sed continuatis actibus nos predicti iudex notarius et testes personal iter accesimus in casale mileti et cum essemus ibidem in platea publica dicti casali coram nobili Alex concilio sijndico in presenti anno dicti casali set tt de tt electis Replicabis omnia praedicta et si plura loco sint.

Unde ad futuram rei memoriam d t det Procurator acqsvit me uti persona publica ut de praedictis omnibus conicere deberem publicum instrumentum.

Nota qp Princeps pro ingressum civitatis principalioris alicuius Provinciae apprehendi ca possessionem universalem cum iurisdictionali apparatu acquisit totius provinciae possessionem

Capij decis 1 n 11

De Contumacijs incusandis (fol 41t) (55t)

Facta relatione: et reversis cotationibus originali bus incuria ut ex RRovito prag. Vide citationibus: citatus non comparet accusatur contumaciae: nam pro citationem precedentem contrahitur contumaia Scialoija prax foriud. Cap 7 n 8 alios non valet ut pro ipsos.

Hoc autem in Regno Neap servatur quod considerata itinerum ed distantiae loci longinquitate dicitur quod intra tot dies compareat et ipso citando intimato experatur dionu labatur ultima illius temporis dies, quod lapso sequenti die si non ant festivus incusatur prima contumacia postmodum labantur tres alijs dies sive feriali vel non feriali et quinto die si non est feriatu accusatur ultima contumacia: sin autem citandus ut extra Regno ubi degit assignantur sexaginta dies quibus elapsis eccusantur contumaciae ordine predicto ut ex prag relatione de ord judit relate pro Riccium in collect 2104 in fin uni dicitur etiam procedere si citatio fuerit facta non apposito die quo citatus comparere dicit intelligendum contra ut veniat ad primam vel quanto citius comparere potuerit Puteus decis 213.

Unde si citatus habitata in loce juditij citatus uno die, alio die sequenti debet comparere alias prima die iuridica hora causarum accusatur contumacia Scialoija ubi sup n 11 Tapia lib

3 jur Reg fol 48 ad cuius ornatum vide Gallup par 2 cap 4 ubi Don Fanciscus Verde n 52 dicit quod contumacia est superbia qua quid tumidus alteri obdi(?) contendit Potuit accusare pro actuarium etiam absente iudice Maranta par 6 ver Rute concipiatur citatio n 68 sed si non accusentur contumaciae suis temporibus circumducuntur et debet de ovo citari Additio ad Sanfel dicis 364 lib 3 fol 243 de quibus citationibus alia ibi multa dicit. Die Mensis Anni Cura sedente Parte istante fuit incusata prima contumacia informa contra T de T non comparentem . Actuarius nota quod si dies contumaciae est festum incusatur alia dei curiali etiam si nonrigatur curia dummodo praetereti (?) regi si volvisset ex Ritu 225 Maranta d n 68 etiam dicitur . Die t non fuit recta curia ob festum Divi t et sic si plures succedunt dies festivi: Citatus debet comparere prima die iuridica post faesta qua casus quo verricat mandatum suspendi sed non relaxat Arnon prax Judic cap 16 et ideo incusatur contumacia alia die iuridica immediate sequenti etiam quod non regatur Curia dummodo p[raeter]it regi si volverit ex Ritu 80 215 224 et 225 ad quae vide Foller in prax crim ver accusentur conrumaciae et Scialoja d cap 7 Deinde expetatur par tres alios dies continuos in quibus connumerantur etiam dies feriali postea quarta die iuridica accusatur ultima conrumacia Tapia lib 3 fol 48 n 53 Juris Reg et si in ipsa die erit festum dicas tu supra quod non fuit recta Curia (fol 42) et sic habes quinque dies ad comparendum a die citationis Maranta loc cit n 67 Riccius d collect 2104 Dies n termini non computatur in termino ex Ritus 223 Arnon cap 18 prax Judic Guid pap q 270 ubi dicitur quod in literis compulsorijs vide licet domini tibi terminum hinc ad tres dies et tunc debet computari l 3 4 doniq tt de minorib Quia nunc fit computatio de momento ad momento l 1 dies tt quando appelli cit et pro mbundanti(?) potitur die executionis minime computata. Unde aliq debent absque alio termino ne permptorio expectato: sed hoc non est verbum morigerantum q semp debet ec peremptorium ex Riccio d collect 2104 ad finem et sic melius est dilare tu infra tres dies precise et permptorie compareat et tunc ultimo die debet comparere alios proceditur in eius contumacia Nicolinus par 1 n 11

In primis citationibus semper expectatur tridum Ritus 120 quo elapso accusatur ultima contumacia Carov Rit 129 n 8 prag 17 et 26 de off judic Maranta sup n 67 et sin in quanto die accusatur ultima contumacia novarius in sub de citationibus n 15 sed si comparet ante tempus assignatum pot incontinenti procedi ad ulteriore Var in l a filia 62 alumno tt ad trebell

Unde infertur quod citatio debet semper eec peremptoria ad permptorium non pot viniri de iur com nisi praecedentibus tribus citationibus quorum quali bet durat x diebus et sic dicitur citatio permptoria ac sint tria edicta quodlibet contnens intervallum x dierum : secundum dicitur peremptorium quanto fit unica citatio in quo dicitur perempatorie compareata Riccius d collect 2104 et sic hodie in Regno sufficit una cum expectatione tridut post diem comparitionis e Const edictorum dicit Maranta d par 6 par vers Rect concipiatur citatio n 68 alios graveretur In omnibus n casibus quae requerunt sulemnem processum et non perfectionum vel arbitralem idest in quibus servatur strepitus iudiciorum consuetus et figura necesse est permptorium ad sententiam audiendam vel genera dum praediudictium demi Sepe citationibus ubi glos de verbi signific Bar in l peremptionis n 4 tt de judit sed cum aliter fit necesse e cut exprimatur peremptorium sententia clam Sepe de ver [...] brevem terminum statuerit tenetur exprimere causam in citatione ut non habeat

causam appellandum de in integr rest e citaris i fin gl e in fin d dilatt et licea iusta ratione in hoc nostro Regno causae sint summariae Rit 2 Marant loc cit n 72 Non propterea iudex debet adeo angustare terminum quod non possint Partes eorum iura proponere: Hinc nimis auctare brevius quod fieri non pot ut dn d Caesear de Petronijs loc cit fol mihi 431 et videndus Riccius ideo (42t) Citatio continens brevem terminum pro non facta habere Novarius praga X § 20 n 11 et de offi iudic et sic citano debet ec congrua q a in iudicis notem non est per.. et mutare ordinem iudicij et praesumitur in alijs gravare iudex q brevem terminum in citatione statuit d c i de dilatt ad quod vide Riccium collect 1516

Unde in dicta citatione non tenetur in prima curia comparere citatus sed elapsotidue in ultimo peraemptorio et non condendatur in expensij fastij in d primae contumacia Arnon cap XV prax iudic Secus si non fuisset peremptorium ut ibi pp en: et si est persona Potens nunc sufficit unica citatio Arnon soliloq 94 . ideo adveniente die ultimi peremptorij citatus vocandus est a tubita vel serviente curia aut ob alius eius loco, dicta curia sedente Caravita ex Ritus 209 alias ne e Contumax ex Ritus 34 ed dixi in praxi crim cap XV 7 n 2 et dicitur vide licet Die Mensis Anni Talis de t comparvit Curia pro tribunali sedente et ultimam contumaciam incubavi contra t det informa petens en condendari ad quantitatem in citatione contentam et procedi contra ipsum ut iurij Actuarius

Hoc de iure com et Regni: quia de iure nostro municipali Baroniae cileni sciendum est quod antiquatus hoc Baroniam constans numero 36 vel plurium casaliu unica virga regebantur sub olim domino Principis Salerni qua unicum constitubat gubernatorem cuius residenti erat in Rocca cileni et qua labrios erat sigulis diebus dictum Gubernatorem adire ab unaquaque parte nos erat curia regere ter it hedomodo scilicet die martis die jouis et die sabati Pro ut in Vallo S Angeli Fasanellae in terra Ottati bis in hedomodam ibi Gubernator tenetur inc scilicet die martis et die Veneris die sabati est in potestate gubernatorij pre esse ut me gubernatore ibi testor servatum et in d S. Angelo die lunae die jouis et die sabati et non ultra ex eorum privilegio curia regi pot, ut in eorum cap incipiente: Item si supplica chel Capitano de dicta o seu locotentente non post tener corte excepto tre di della settimana cil il lunedì giovedì et il sabato come si è osservato per il passato. Placet ut in [.....] et sic extinta illa in comuni apud nos iurisdictione principis , Remantit hanc consuetudinem in particulari: et proinde citatus verbi gra die lunae prima curia quae regitur die martis incusatur prima contumacia Die vero jouis transit et non incusatur ultima: sed incusatur die sabati non sit festum et non incusatur die lunae: sed in die matris in qua reguntur curia et si dies iste sit festivus expectatur alius dies curualis registrando i actis quod in illa die sabati in qua cadebati curia non fuit recta ob festus et dicitur Die non fuit recta curia ob festus Divi. Et quando pstea cadit alia curia scilicet matis die tu supra

Contumacias cum accipimus qui nullatenus (?) et legitime evocatus non obsequitur, tam de iure quam de consuetudine que esset altera lex cum inveteratissimo stylo cum id facere possit et debeat et non fecit ex Duarino de re iudic cap 3 fol mihi 1365

Dicitur instante Quia contumax non dicitur nisi instante parte Marante infr n 15 et eius contumacia accusata Osaschius decis 3 Ideo si actor non insstit citatio et contumaci essentialiter deserte Afflict in constitutione edictorum n 27 Maranta d vers Recte concipiatur citatio n 68 et sic dixi ito criminali cap XV § 7

Hoc addas : quod reo latitante et non comparente fit missio in possessionem ex secundo

decreto dummodo creditum constet quo instrumentum Bal lib 4 cons 128 n 3 vel quod duos testes Bal in l Fulcinus in hoc n 5 tt ex quibus caus in poss eatru Afflic in const contumac n 7 Missio non in possessionem ex primo decreto sex requisita recensit Bal lib 4 cons 7 tu deas infra n 13 et a net quando facit fructus suos Bal ibid et quo ordine e quae requirantu de sub stantia in primo decreto Bal lib 4 cons 69 et cos 261 lib.

Hinc de stijlo si praedicta desint: ita quod debitum liquidari debet quia omnia quae causae cognitiones desiderant per libellum expediri non pnt l omnia 73 tt de reg et in contumacia statuatur terminus dierum otto ad probandum eius incumbentia ex Caravita Ritu¹³³ in fin et Tapia dicit quod proceditur ad ulteriora lib 3 fol 83 jur Reg Judex n cui nihil est probaum saldem per iuramentum calumniae nullam missionem in possessionem facere pot Bal lib V cos 104 n 7 et cos 313 n 2 etiam dicit quod sententia lata nullis praecedentibus probationibus est si sit bis vel ter confirmata ex equi non potest. Ideo compilato processu fit missio in possessionem pro mensura declarat debiti et contumax pro presente et ut presens tractatur novarius prag 2 n 15 de contumacibus Abb in c cum in iure n 7 de off et pot jud delig et fiun t actus incumbetes nullo termino expectato ita quod potest procedi ad diffinitivam absque alia citatione ad sententiam ex Franch decis 457 Ricc collectt 2051 et ab ista sententia appillari non potest Afflic in const si quis pot lite n 2 Absenti autem condensato quliter succurrat vide Bal in l divus in 2 lectura n 8 tt de in integr restit Decretum iudicis contra contumacem nunq revocari nisi satisfiat causae q est interpositus Ang. Peru in l eu q tt de priuet cred Ideo si postea venerit reus prefectis esperti auditur et q invet C de Bon avet jud poss sed Arnon d prax judico cap 20 dicet quod est in electione actoris an petat se misti in possessionem e primo decreto vel dari terminum in contumacia Maranta par 6 vers et advertatur circa contumacias x si conventus sit acrione personali ut p const contumacem uni Afflit n 2 et quodi in actione reali ibid n 9 sed melius de reali personali et mista loqtr Alber de [.....]Decretum primum ad hoc ut interponatur contra contumacem o portat primum constare de contumacia Ang peru in l si finita § 51 pfures n 2 tt de dam inferto et Bart julianus n 19 viris citationibus relationibus et contum[.....]

Primum autem decretum es quando quos reputatur contumax unde dicitur agravvatio prima qual actori aliquod applicator facta pro iudicem parti conventae propter contumaciam: sed ut iuleat plura requiruntur. Primo quod causa intententur qua e causa non intentata non potuit emanere decretum vel interlocutorio iudex; Secundo quod causa sit vera et non falsa: falsa in causa vitiat missionem; Tertio quod reus citetur vel moneatur Bal lib 2 cons 340; Quarto quod citatus sit contumax vel quasi contumax; Quinto quod aliqua fiat summaria probatio saldim per iuramentum; Sexto quod li queat iudici qua iudex non debet de facto procedere; sed ex gestij eleganter propter Bal pro bon iura hec probat lib 4 cons 57 n 1; et hoc ordina pervenitur ad primum decretum et quo contra facit iudex fatui et stulte procedit idem Bal 9 lib 4 cos 69. Missio non potuit in ordinis lite fieri; idem Bal in l ait praetor 23 § ait praetor n 3 tt ex quibus caus maior. Ideo missio in possessionem e primo decreto multis ex capiti bus impugnari potuit de quibus elegantur Rom cons 69 a n 9 et alia multa advert Riccius collect 1517 et idem Rom con 454 adde folij auth et quo De cautela quando auos mictitur in possessione ex primo decretum et postea fit secundum decretum quo itenon mictatur in possessionem docet Aret Iustit de offic Judic infin et vide omnino Giurb decis 169 ubi quando e lesio et melius in decis 112. Et si non volet primum

nec secundum decretum Rom 8 cons 454 n 15. Pars propter contumaciam condendara in aliqua interlocutoria ad expensas et solvis licet obtineat diffinitivam in principali ille non recupera Castr in l si patroni § quo fideicommissariam n 3 tt ad trebell Franch Decis 331 n 2. Cum vero J (?) persistat in contumacia tunc actor peti se micti in possessum ex secundo decreto: Contumaci contracta post tres menses procedi ad secundum decretum vide Novari prag 4 de ord judit Tapia lib 3 fol 31 Jurij Regnii et quando missus in possessione ex primo vel secundo decreto faciat fuistus suos Soccinus reg 324 que refert Tapia sup fol 77 et condendatio in expentis ante litis contestatio nec multi sunt casus et 29 recitata speculatis tit de esperti § 3 a n 9 et nunc judex iterum vel personal iter vel domi vel pro praeconi citari faciet reum quo si comparet et reficit expensos purgat contumaciam de quo scripsit Tapia tit li bfol 87 de purgatine contumaciae et auditur ex integro: Absens n quando succumbit ur (videtur?) potius succumebre ex eius absentia quo propter ullam causam poterit contra probare docendo de impedimento vel aliter Ang Peru in l 51 ideo n s tt de eviction et sic habes quod antequo concedatur tenuta ex primo decreto debet citari pars ad dicendum causam quare tenuta dari non datur ex primo decreto Bal lib V cons 16 n 2 et si non venit judex facit decretum ut immictatur in possessione et instud vocatur se cundum dectratum Menoch de arb Jud casu 6 ubi dicit quo non statim sed arbitrio judicij attenda qualitat causae fit et tenet Alber de ros in rub si in caus jud Constito tamen de duonus de debito et de contumacia: Jmmo in r dectetyo requiritur dotus seu sateis datio Bal lib 3 cons 58 n 4 et vide decisio e une cos 259 ubi et quae et quot requirantur in interposicione secundi decreti et ut heres patiqatur mistionem ex debito defuncti. Olim missio fiebat super omnibus bonis debitoris hodie vero (?) pro mensura declaret debiti tame et si fiat ultra mensuram crediti, judex modum excedit, explicit Jdem alber et qu iures c.de bom ast judic et an potuit quod debitorem contumacem hoc rescindi vide Bal lib V cos 283 n 1 n 513 Sed quando est presens et non nolo respondere neq defendere tunc fit missio contra cum tanq contra contumacem et goc verum si tacet sed it expresse debet nolo defendere hanc rem; tunc in actionibus realibus et in hijs in quibus quos convenitur ratione possessionis statim fit translatio ad actorem quae habet vim secundi decreti Bar in lib non solu 29 tt di noxalibus: sed creditor quo bona sui debitores ex secundo decreto adjudicas superfluum suae executionis quod in substatione obtulit ad debitoris commodo tenetur deponens alias ipso iure nullum etir secundum decretum quod interponeret Giusta decis 53 2 4 De qua materia supple ad Marant vers et advertatur circa contumacias n 12 abi additio Nam quo patitur secundum decretum dicitur habere rem pro derelicto Bal lib 2 cos 44 n 5 An delegatus vel minor magistratus possit mictere in possessionem ex primo decreto disputat det in l iuvere cavere a n 9 tt de jurisd om jud et DD in l ex quae § magistratibus tt ad municip.

Si vero actor per mensem non accusaverit contumacias: elapso mens e(?)bitur iterum citare Nam ingra mensem requitur reus ut veniat ad primam ad dicendum que quod et quare contenta fieri non debent et ipso non vemente incusatur d ultima contumacia et mandatur ut solvat non autem punitur ut contmax Ang peru cons 60 n 1

Si vero citatus est exterus: Actor intra duos mense potuit accusare contumacias et postea ds expirata per ritus 123 ubi Caravita n 8 Muscat g tribunali n 8 par 1 sed Maranta ind vers Reste concipiatur citatio n 67 ad medicum debet quod debet dari tantum tempus infra

quod possit commodem comparere attenta distantia loci et illo ultimo die comparitiem accusatur prima contumacia et postea expectatur per triduum quo elapso accusatur ultima ut dixi n 4. Si citatus habitat extra Regnum datur dilatio 60 dierum quorum ultimus dies accusatur prima contumacia et postea expectatur pro tres alios dies continuos ex ritu 120 et si dies contumaciae erit festum incusatur alio die curiali ex Maranta sup n 67 ex dixi hic a principio.

Assa, Archivi Privati, Del Mercato di Rutino e Monteforte, b. 73, fasc.lo 1, ff. 217r – 220t.

Responsa

Factum tale est: a 5 de Marzo 1545 Marta Morra tutrice dell'heredi del quondam Francesco Lupo con il consenso de Corrado Morra suo fratello mundualdo eletto da una parte et Antonio Lupo dal'altra parte. La detta Marta asserisce tenere in nome de detti heredi una terra laboratoria con arbori d'olive nelle pertinentie de Lauriana et proprio dove si dice s. Pietro, quale Marta loca et concede titulo locationis et imperpetuum assignavit detto Antonio sub annuo rendim. Sive censuo quaranterorum sex olei solvendorum anno quolibet imperpetuum p dicto Ant. In festa nativitatis domini jesu xsti cuius libet anni Domino Fracisco Antonio del Mercato et suis heredibus et successoribus et qui dictus Antonius ex nunc in antea et imperpetuum anno quolibet solvere habeat dictum renditum quarantenorum sex olei predicti tenentibus feudus nominatus delli Mattarelli, ex quo terra ipsa est pars dicti feudi et obliga se. Bona o[mn]ia mediante istrumento publico producto fol.,

Li successori del detto Antonio si devideno li suoi beni hereditarij et anco se devideno il detto rendito con che Gio Batta Lupo se ne paghi tre et tre altri Nicola Lupo sopra l'altri bemi.

A 6 ottobre 1604 per uno strumento facto tra il dr Gio Cola del Mercato utile padrone del detto feudo con Lucretia Bammacara moglie del Detto Gio Batta, se declara ch'essendo debitore p ca de detti tre quarantini d'oglio Gio Batta Lupo possessore de suddtto territorio dello pennio al detto Dr Gio Cola in ducati 31 per li quali detta possessione steva attictata a Sebastano pectorina et per tutto il 1603 dovendosi ducati 34. Lucretia Bammacara moglie del detto quondam Gio Batta disse voler pagare detto dinaro con che si li restituise detta possessione; et cosi il detto Dr Gio Cola utile padrone del dett ofeudo volento gratiosamento agere con detta Lucretia, et Lorenzo Bammacaro suo padre, spontem non cum dicto sed omni melorivia cessit et renuntiavit et titulo cessioni pro fuste (?) iure proprio et imperpetuum cessit. Dictis mag.no Laurentio et Lucretiae patri et filia insolidum omnia iura, obligationes acriones spectantes et spectantium ipsi domini jo Nicolas talia qualia dummodo non officiat ipsum jo Nicolaus cedentem directem nu indirectem, citra tamen praeiudictium iuricum spectantius dicto domini jo nicola supra dictei possessione dictorum annuorum quarantenorum trium olei, nu non aliorum quarantenorum trium olei si de facerit d Sidoni Mondella et Nicolas correi obligati in alijs triius et hoc pro dictis ducatis 34 quos manualiter recepit.

Nec non (eod instrumento) fui conventum ex pacto speciali qp detta Lucretia vidua dicti Jo Batta Lupi, cum consensu voluntate et assensu dicti magnifici Laurentis sui patris praesentis,

ut supra praestantis de eius propria et spontanea voluntate cum iuramento promisit Lucretia praedicta continuare, correspondere et pagare dictum censum quarantentorum trius olei pulpanum q olivande lampartis imperpetuum anno quolibet modo et forma pro ut debeat et tenebatur dictus eius bvir tanquam possessor dicti possessionis servata forma d. personariae et alianum cautelanum. Et incipere et facere primam solutionem praedicta annatae in festivitate nativitatis domini nostri iesucristi pro dicti presentis anni 1604 et sic continuare in futurum imperpetuum super possessione praedicta cum dicta reservatione ut supre dicto d.ri Jo Nicolao utili domino dicti feudi de Mattarellis, eius heredibus et successoribus cum pacto qp si defecerit a solutione praedicta donna Lucretia tam pro dicta prima annata, quam pro aojs futuris annatis, quolibet anno in dicta dia et festivitate praedicta liceat et licitum sit dicto domini Jo Nicolao, eius heredibus et successoribus propria auctoritate capere et accipere penes se possessiones praedicto tanquam verum dominum et patronum dictae possessionis sine decreto curiae vel alio actum iudiciario, vel liquidare presens instrumenti via ritus MC ut ex dicto instrumento cum partis rescissoris et exequivis.

Alia conventio inter correos

Dopo questo instrumento facto con detta donna Lucretia dicono le parti che fero no altro accordio fra di loro essi lupi senza saputa però d'esso Gio Cola; cioè per detta possessione dello pennino seu S. Pietro pagasse la detta Lucretia seu sua figlia maritata con Geronimo Bello quarantini quattro d'oglio l'anno et du altri le pagasse Pietro Lupo altro correo ex detto Niculao, dell'altri tre sopra la possessione doe si dice lo felisto seu lo pennino; et così continuorono pagare metre vissero cioè il detto Gironimo et su afiglia et genero per li detti quattro et lo detto Petro per li du quarantini.

More detto Pietro et lascia herede il clero o chiesa de Lauriana: il quale clero nel anno 1649 vende la detta possessione dello pennino seu felicto ad Albinio de Sancti con peso dre pagare decti quarantini due d'oglio l'anno al dr Gio Cola del Mercato mediante publico instrumento in actis.

Et perché Francesco Monaco ultimo possessore de dicta possessione de S. Pietro o pennino per la quale rendeva detti quarantini quattro non le pagò per lolti anni a segno che doveva quarantini 20 d'oglio il prezzo del quale assorbea più de ducati 40. il Dr Gio Cola del Mercato juniore servatis servandis pro la Corte de Lauriana n'ottese esequtorio a 19 Xmbre 1658.

Et perché n'anco detto Francesco tractò pagare però esso Giò Cola comparve de nuovo a detta Corte et senza haver cognitione del suddetto istrumento facto con detta Lucretia da suo avo: asserì dovere consegnare sopra detta possessione dello pennino delli quattro quarantini d'oglio l'anno atteso l'altri due continuò a corrispondere Pietro Lupo et il predetto Albinio de Sancti possessore della possessione del detto Pietro Lupo et però fè instansia astringendo Francesco e sua moglie a pagare detti 20 quarantini d'oglio una coll'interessi con declarare che detto Monaco con sua moglie incederutn in commissione et in casu de renitentia declarando devoluto al detto feudo per detti quarantini quattro d'oglio tanatum; atteso l'altri due d'oglio s'ha r.a et receue del detto Albinio et hoc et cum animo dividendi debitum predictum; ut si et qnus pro se eat in augu.m feudi facit ita p praesens nulla inferatur praeiudictium iuribus quesitis et habendi recursum ad alia bona ipsorum de Lupo.

Et per detta corte servatis servandis qui detto debito de quarentini 20 d'oglio a ragione

de quattro quarantini ogn'anno debiti fu declarato che inciderunt in commissum lo detto francesco monao et moglie et però fu detta possessione dello pennino incorporata al detto feudo de mattarellis con il suo libero stato et ordinato che ne fusse posto in possessot Gio Cola come in effecto ge fu posto et al presente con detta autorità lo tiene.

Al presente li Reverendissimo prieti de Lauriana sono comparsi in detta corte et ottenuto sequestro seu mandato al detto Albinio de s.ti sotto pretesto che non si deveno più ad esso Giò Cola li detti due quarantini d'oglio mentre s'ha pigliato il primo fundo, sopra lo quale steva fundato et deriva il detto rentito de quarantini sei et per qual che tocca al sequestro: se responde che non può cominare

Primo: mentre detto Albinio comperò da detto preti con detto peso correspndere ad esso Gio Cola; et esso Giò Cola sta in possesso exigerle, bisognava che iuris ordine s'indirizzassero contro esso Gio Cola et non incipere a sequesto contra forma iuris per un rendito ch'essi medesmi l'assignano.

Secondo: che detto preti non poteano esser in giudizio stante detto assegnamento facto senza assolvernosì del G.

Per giustizia mentre 23 anni sono che essi vendirono et detto Albinio comperò et multo tempo pria il detto Pietro Lupo come debitore del detto feudo corrispose ad essi utili padroni del detto feudo esso Gio Cola et suoi antentati con detti pagamenti hanno acquistato ins ad rem illa ad qđ faciunt nefata per Riccium collect 1631.

Pro eius resolutione: Videndum primo, quae nam forma contrastus si illa quem fecit Marta de Morra et ut eplicat Fran Curtis tract. De Feudis 4 par n 91 contrastus libelli in propria significatione sumptus dr, quolibet vel vassalus vel emphiteuta volunt rem feudalem vel emphiteutilem imperpetuum concedere qui contractus largo modo appellatur emphiteuticus; licet proprie contrastus emphiteuticus sit a directo domino ut ibi ex Bar et alijs docet; sic est Bal in rub. de alienat, feudi n 1 notat qđ pars feudi potuit alienari pro libellum est sine voluntate domini est dum hic libellus contractus emphiteuticus imperpetuum celebratus et n. 4 d_t qđ natura libelli est, qđ comuniter et regulariter constimatur imperpetuum et sic si in aliquo instrumento contineatur qđ alique res sit concessa ad libellum intelligitur perpetua; et And tit. de alienat. Feudi n.4 d_t, sicut conceditur alienatio inter agnatus proximos; sic si ad libellum unus alteri dederit .scilicet qđlo erat successurus sine hoc valebit. Dicitur libellus quasi brevis scriptura; interdum contractum emphiteuticum appellamus aliquod voluntarium aliqđlo precarius, secundum usus loquendi notantur ut pro Bal in tit quibus modis feud ammittit § aut libellario. In casa autem numero ipsa charta dictum territorium (quod pars feudi e dixit) con ussit titulo locationis imperpetuum sub praestatione annuorum quarantnonum olei sex solvendorum Francesco Antonio de Mercato et tenetibus feudum delli mattarelli, ut in thema.

Et sic ipsa concessio habet principaliter spectum ad ipsam praestationem magis, qui ad beneficium et amorem; et tunc vassallus cessante solvere tale censum pro triennium bene caderet a iure suo Jacobutis de Sancto Giorg tract fedu fol 41 col 1 n 2 et fol 42 col 1 n 5 Ideo si vassallus alienat iure proprio intelligitur concessum iure proprio, si iure libellario intelligitur libellarius, et sic talis intelligitur fuisse licentia, qualem possessionem posterior declarat eventus, ut pro not ponit Bal tit qđ iuris tit si vassallus q n 3

Ex illo contractus duo principaliter norantur: Primo quod illud territorium sit feudale: ibi

est pars dicti feudi: secundo qp pro eo debebantur utili domino dicti feudi sex quaranteni olei ibi solvendorum quolibet anno imperpetuum domino francesco antonio de mercato. Pro quibus se obligavit dictus Antonio Lupo correspondere singulis annis. Per cuius obligationes iura in corporalia sunt infixata ossibus, que separari non possunt docuit Bar in l in antiq lecturae pro quas pers nobis acquirit. Obligat Quod cum sit in stipulatione deductum firmum appellatur Instr de vir obligat in princ; et perpetuatur quia tempore non nollitur obligatio, ut ibid Sat si stipulatus ubi gli Obligatio. n imprimitur in nos, sicut character in anima, Bar ins nemo pot n 16 de leg 1

Et si un qui de heredibus fuisset facta mentio: Postquam heredes con successores dicti Antonij tenedo ipsus feudale fundum concessum et locatum inter se dividerunt reconducere, et relocare videntur tex est in Item quaesitur § qui impleto enim locati, dicens qui impleto tempore conducionis remansit in conductione: non solum reconduxisse videbitur; sed etiam pignorum ur durare obligatio ubi est Alber de rosate n x etima sine scriptis ut in fine d tex et l. sequentis XV n 1 Alber et locatur relocare ur (videtur) rem quolibet finito tempore locationis solutionem recipit Bar L quicunq n 6 l de apochis lib X

Sed in casu nostro fuit fatta concessio, et locatio imperpetuum ut legitur in thema. Unde filis solvendo debitum patris, eius hereditatem agnoviste non ambigitur tex est l l 2 de iur delib, Dum ea in divisione qui fererunt de bonis paternis Nicolaus et Jo Batta Lupi et dicto Jo Battae pervenit totum dictum fundum feudale com onere solvendi annuatim tres quarantenos olei: et dicto Nicolao pervenit aliud fundum burgensaticum ubi dr lo felicto seu lo pennino et cum onere solvendi tres quarantenos olei, se ad invicem quietando; et proctendo se non molestare: standuom est eorum convenioni.

Quia in traditione praedis potuit acquiri, et imponi servitus, sic pro illum te de Ang de pen in l duorum est titulum com praed et pactum mutat totaliter formam rei facit eundi cadere in aliam speciem Bal in l. via constitui n 1 tt (titulum) de serv. rust praed.

Maxime in divisionibus divisio. D. vicem obtinet emptionis, Bal D. S via constitui § quaecumque; [...]

Et sic, quod habuit originem ab uno acquirente unius heredi; ex hac divisione dilatatum et a pro eos quos in potem habemus videlicet pro filios, servos et homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus S acquiruntur tt de acqr. Rer. Dom. Acquiritur nobis pasto pro eos qui possunt per stipulationem nobis acquirere [...]

Unde est quod alter alteri stipulari potuit ei Curius iuri subiectus est ratione dominis obedientie vel usufructus, in terminis, singulariter d[istingui]. Ang De Perut. in l. stiupulatio ista § 51 qs insula n. 6 tt. De verb. Obblig. Relatus a' Curtio tract. De feud, par 2 n 62 vers. secundo principaliter: ha quae civiliter acquiruntur per eos qui in potestate nostra sunt acquirimus, veluti pro stipulationem quod naturaliter acquiritur, sicuti est possessio pro quemlibet volentibus nobis possidere acquirimus [...]

Quod ergo occasione rei tuae quaero a' te videtur procedere et acquiri [...]

Ideo li secundi debitores facti sunt rei debendi dicto feudo pro rata dicti canonis ex noua promissione non ex causa solum liberalitatis se d ex causa merae necessitatis quia poenes se retinebant heredum feudale ex ... erat liberalis existit l rem legata infin [...]

Qui n solvit debitum liberalitatem non exercet Castr pro illum tex. Unum ex familia

Qua voverunt exonerare dictum fundum de S. Pietro seu lo pennino et in se partem oneris

assumere consensu utriusque ; accedente validatur gl. per illum tex l. triticum 97 ver. cogitaverit tt de iur oblig Nam hi quo sunt in potestate, possunt verbis directis stipulari com directam quaerant actionem et una vox intelligatur sive sint in potestate reverntiali ut filius fam. sive obedientiali ut monachi sive dominica ut servi: natura (?) stipulatio eorum inventae sunt, ut alis quaerant docuit Bald l.1 n.20 et seq.

Hinc evenit quod Baro feudum augendo potest conditionem illius facere meliorem Paris de reintegr. Feud cap 98 n. 3 fol. 65 unde est quod faciens castrum in fundo fuedali, feudale est Bal in l 1 n 7 tt de rer divis

Immo res quod vassalli transactionem ex causa feudi quaesita efficitur feudalis Peregr de fideicommis. Art 4 vers superest. N 126 arg. L. item si fundi § huic tt, de usufr. Licet propriam feudi naturam non habeat iure tamen feudi censebitur ad tex. Cap 1 tit de feudo non habente propriam naturam feudi: unde fit quod res burgensatica si pro 30 annos steterit geudalis illis sortitur naturam ut e And probat idem Paris de reinteg feudi cap 97 fol 63 et Bal. Tit de controvers invest distinguit quod vassallus quo accepit feudum cum natura incrementi potest alteri sub simili pacto infeudare et sic tale pactum est reale et n 2 distinguit quod rest. Iure infeudatoris solvitur feudum et revertitur ad proprietatem cum suis commodis acquisitis et est ratio; quia materia erat sic ordinata neutraliter ex natura contractus: Ideo huic convenit Giurba decis 100 dicens n 51 quod res redditicia feudo allodialis est; census vero quo pro eo solvitur, feudalis

Ab anno 1649 quo tempore clerus lauriana vendidit possessionem ipsam dello felicto Albinio deSancti res et viginti sunt anni et multo plures elapsi sunt ab anno 1607 quibus successivis temporibus annuatim primo Nicolaus, de inde Petrus Lupo, pro dictis quarantenis duobus utili nostro feudo solverunt sine aliqua controversia: et cum hoc onere dictus Clerus vendidit; unde qui pro 30 annos rem aliq., ut feudum possedit et servitium domino exhibuerit q vis de ea non sit investitus; praescriptione tantum triginta annorum se tueri pot tex est tundus tit si de feudo defuncti contentio sit § si quis per. triginta

In Regno Siciliae servitia vocantur quae praestantur in peunia Sic And tit de Capitulis Corrad n 3 § 51 mulier in hostenditijs: quod si servitium pro feudo integro vel pro quota feudi non solviter Regie Curie sed alteri est debitum puta ex concessione Regia perinde est ac si Regie curiae solvatur sibi versus esse solutus l quo mandat tt de solut et l[...] et sic ipsi non quaeritur ex contractum facto cum primo conductore; sed ex conventionem sua propriam tacite facta ut [...]

Iste n privilegiatus rapresentat personam Regis qui ei dedit privilegium, quod ei debeatur servitium gl. est in l minor [...] et sic iste feudatarius qui possidit pro 30 annos feudum sine interruptione praestio servitio alteri cui debitum est ex concessione Regia presente adversario in Reno est severus ac si Regi praestitisset servitium concludit Aff list. in Const. Consuetudinem n 11 lib 3 et idem Afflict cap quidem obligavit de feud dat in vicem leg commis n 1 expresse distinguit quod pro dictam Const. Consuetudinem privatus contra privatum praescribit feudum spatio 30 annorum cum praestatione servitij: Idem est comprobavit Iser. [...] et plus distinguit quod si permansit quis tu meus homo triginta anni praescriptum est: et Bal [...] ex Innoc probat quod tutus auctoritate canonis inducentis praescriptionem, tutus est in conscientia, quando bona fide retinet ut n 8 e 2 de privil. in 6 et n 4 id Bal. Dicit si quis pro 30 distinguit praescribit ex iure civili quam ex corporali nata est et sic non obstat l acuiruntur [...]

et ibi loquitur de praescriptione proprietatis: sed hic loquitur de praescriptione utilis domini in qua sufficit possessio et correspondens, [...] quod possessio debet esse formis, idest tanquam feudalis sic. tt [...] et hoc modo loquitur l cum de in rem verso tt de usuris. Maxime si cum praescriptione accedit consensus adversarij; ut tt de dolo l 1 pro ut in praestationibus ut distinguit Bal n 8 et Fel cap ad audientiam n 18 de praescrip ad ornatum [...] in fine concludit quod ad hoc ut praescribatur valde vile dominium oportet, quod praescribens possideat tanquam vassallus praestando servitio vel sovendo canonem tex est d si quis pro 30 Alex cons. 188 n 10 lib 2 et cons 169 n 5 vers Tu est qui ad hoc ut aliquis et idem Afflict d si quis pro 30 n 2 deistinguit quod hec praescriptio habet locum in feudis contra privatum ex gl Mautini et idem Afflict. In praelud feud n 75 et 76.

In casu nostro apparet de cursu temporis excedentis spatium bis triginta et ultra sexaginta De praestatione canonis non ambigitur ab eo tunc facta ta (tangit?) a dicto Nicolao et Petro Lupo et post modum ab Albinio de Sancti ab anno 1649.

Ex quibus sic copulativem probatis inducitur investitura quaedam praesumpta qua vassallus erit tutus ita Isernia et alij in d si quis pro 30 ut declaravit Camerarius de profi. Fed alic. fol 8 col 1 lit C et Abb e ad auditiam de paescrip a n 14 concludit quod abi potuit praescribi subiectio puta [...] vel alterius citra Principe quod poterit praescribi census etiam si praestatur in signum subiectionis quia sicut potuit praescribi subiectionis ita et subiectionis signum; et Afflict in d Const Consuetudinem n 8 quaerit. An in ista praescriptione 30 annorum in lite quam habet cum privato de feudo possessor conventus debeat allegare titulum et bonam fidem et ex relatis ab eo d § si uis pro 30 confirmat quod ex quo ista praescriptio 30 annorum fuit inducta solum ex negligentia non petentis ius suum et non favore praewribentis quod in dicta praescriptione 30 annorum non oportet quod in iudicio probetur nec titulus nec bona fides et sic erit soccurus contra omnes ut ex Bar et alijs eleganter ibi comprobatur.

Nicolaus et Jo Batta Lupo dividendo paterna bona ad invicem potuerunt iniungere onera super rebus hereditarijs de debito hereditario.

Est n rei suae quolibet moderator et arbiter vulg. Iur ob quod convenit ut ex aequo: sic domino succurratur in suo directo dominio tuendo sicut et ipsi vassallo in suo tituli conservando ut ex Iser arguit Bar Camerar de probib feud alien fol 3 a e col 4 [...]

Nec quis potuit se paenitere in praeiudicium terij post ius quaesitum ipsi tertio idem Afflict e quid iuris pro alienationem n 18 ubi est probat quod si feci aliquem actum ex quo ius est quaesitum tertio non p[?] illum cctum revocare uni est casus quod in praeiudicium domini cui feudum pro alinationem illicitem factam fuit domino applicatum ipso iure non pot postea vassalus poenitere in praeiudicium domini cui fuit ius quaesitum quod tene manti in qui t.

Ideo quo ad servitium promissum pro vassallum domino agit ex stipulatu vel conditione vel actione ex moribus informata pro pactum tu ex And in praelud feud n 45 erga finem et sufficiunt x anni praescribendo annalis praestationes servitij allegato pacto, et non probato et ex possessione 30 annorum cum allegatione tituli praesumitur investitura docet Afflict in prae fed n 76

Nos vero(?) sumus in casu minus forti: non n negavit d Nicolaus Lupo nec Petrus Lupus eius successor quod non deberentur dicti duo annui quaranteni olei nec ipse Clerus recusavit immo [...] deberi confirmavit dummodo vendendo p[re]fatam possessionem dello Felitto,

hac lege vendidit detto Albinio ut solveret dictos duos annuos quarantenos olei ipsi Jo Nicolao utili domino dicti feudi; nec in praesenti dictus Albinus solvere relustat: sed solum dictus Clerus opponit quod dictus qua procedunt dicti sex quaranteni in consequentiam hi duo non debentur.

Cui obiectioni respondeo quod dum dictus Nicolas Lupo pro se recepit bona burgensatica (forte meliori conditionis) cum iniusto onere duorum quarentenonum olei ex dicta quantitate sex velinquendo possessione dello pennino cum complemento oneris, fieri potuit; ut ex gl fin in tit Constitutiones feudales domini Lotharij § si quis miles vers Quid ergo erit si duo fratres inter se bona fratris dividant, et uni soli feudum eveniat, quod erat antiquum; nu quid sine herede, mortuo fratre, ad qui devenit deferatur fratri aut domino: Respondet: Aut refutavit aut non: se refutavit, vel ad hoc regutavit, ut dominus eu de novo investiret et recte ad ipsum dominum revertitur alio quia fratri, ut ibi probat ex qua gl ibid Afflic n 23 tres format conclusiones ut ibi videre est: quando tertia est, quod si inter illos duos fratres facta sit divisio, et facta sit refutatio et ultra refutationem fuit pactum inter illos fratres initium ut ille cui praevenit feudum pro divisionem investiatur de nono a domino tanquam feudum novum, tunc feudum desinit ec paternum secundum Bald et And ibi relatos et islo Casu probat quo frater non succedit fratri et ideo mortuo receptore redit ad dominum tu Bald ibid n 5.

In casu nostro mortuo dicto Jo Batta Lupo de cuius consensu extans dictum fundum dello pennino affictatum Sebastiano pectorinae pro debito canonum praeteritorum non solutorum quarentenovum trium annorum ad petitionem Lucretiae Bammacarae uxoris dicti quondam Battae: ut legitur in relato instramento ubi de dictis praecibus fit mentio; ideo dicitur praecari, ut pro Bal tit quibus modis feud amm § aut si libellario n 1 et dictus Dr Jo Nicolaus senior de Mercato cessit, et renuntiavit ipsi Lucretiae et Laurentio eius patri pro quarantenis tribus annuatis solvendis citra tamen praeiudicium aliorum trius quaratenovum quos debebante dicto Nicolaus Lupo et Sidonia Mundella eius mulier cum pacto speciali, quod si dicta Lucretia cum iuramento obligata ad solutionem dictorum quaratenovum trium quod si defererit tam pro dicta prima annata quam pro alijs futuri, liceat et licitura si dicto dotori Jo Nicolao eiusque heredibus et successoribus. Propria auctoritate capere poenes se possessionem praedictam tanquam verum dominum et patronum dictae possessionis sine decreto iudicij: ut in thema

Et sic ipsa Lucretia de novo ur. investita novam obtinendo concessionem: novis pactis: et sic potuit hec res novam forma, assumere ut tt de acquir poss l si quis aut quem refert Afflic cap si quis miles n 24 tit Imp Lothar. Et sic iste contractus ex conventionone legem accepit idem Afflic cap de beneficio fratris n 7.

Cuius olei pensionem sive canonem cum per plures annos cessasset solvere Franciscus Monaco ultimus possessor merito conventus in Curia Lauriana pro quantitate viginti olei quaratenovum et condendatus: et sic iure merito cecidit a iure suo; dicit Jacebutius de Sanc. Giorg Tractatus de feud vers et cum pacto fol 41 a n 2. Causa privationis feudi est si vassallus cessaverit triennio solvere canonem docet eliganter Franc Curtius par 4 tractatus feud n 78 causa 39 et cadens ob culpam perdidit et meliorationes Consil Hodier ad decisio 300 n 6

Unde est quod postquam ipsa Lucretia recuperavit dictum fundum poenes se remansit non iure beneficij sed iure proprio secundum quod idem recuperavit tex est in tit quid iuris si

post alienationem feudi § profecto ubi in terminis And n 4 ponit casum habeo a te feudum voluntate tuavendo titio vel ad libellum concedo ut 5 habeat titius sibi hoc feudum et ad suum commodum et deinde reddat annuatim quinq; de inde recuperero feudum a Titio quia revendit mihi vel donat, vel est hoc feudum (quod ad libellum Tibi concessi pro quiq; annuis) ipse reconcedit mihi pro tot vel X annuis dicitur quod illud feudum (quod semel desijt ec. meu. pro alienationem) non recadit in causam feudi ut habeant iure beneficij et feudi, sicut prius habeba: sed habeo iure proprio emptionis: quia revendidit mihi illud Titius: aut habeo pro libello, sicut reconcessit mihi aut aliter ut donatione vel alio contractu secundum recuperarii illud: Ius ergo quod transtuli in Titius et postea recuperavi non habeo iure pristino sed habeo ut recuperavi Theorica est And d n 4 et n 6 replicat non tenebo pro feudo ad illa qui namque; ut prius tenebam; sed tenebo sicut est reconcessum mihi ad libellum a Titio: quia ab eo nunc habeo causam non a te [...] et paulo post adeo hoc verum quod si tibi refuto illa qui namque; annua quae a te dicor tenere in feudum nihil a modo a te tnebo; iure pristino: sed ad libellum mihi [...] a Titio tenebo tanquam ab io mihi collatum erit tament res feudalis ut dictum est; non recadet in pristinam causam: eruit n feud illa causa et in illo actu quo fuit requisitum [...] haec And et idem distinguit ibid Bal n 1 et n 2 vers et ideo not. Quod quando actus cecidit a sua substantia perpetuo non reintegratur, ut C de remis pig l solita providentia quae lex ad hoc notabilis distinguit et ultimo not. in fine ex vario genere contrahendi varios effectus provenire. Bal.

Ex quibus omnibus aperte concluditur quod Nicolaus et Jo Batta Lupo in divisione paternorum bonorum potuerint inter se minorare debitum canonem a praefata possessione de s Petro seu lo Pennino et super alijs eorum bonis transferre concens canonem iusta aequilibrium factae divisionis inter eos. Eo magis quia accessit consensus dominis Jo Nicolai de mercato senioris quia citra praeiudicium iurium quae habeat v. dicto Nicolao de novo cessit et renuntiavit praefatam possessionem dello pennino dicatae Lucretiae Bammacariae pro annui quarantenit trib olei in quibuyis dicta Lucretia se obligavit correspondere singulis annis et ex io vario genere contrahendi ex nova concessione et conventionem illud corpus dicta Lucretia recuperavit ut quod d tex tit quid iuris sit Videlicet expresse firmant And et Bal: ibidem cum pacto et condicione quod sia detta praestatione defeceri liceret ipsi domini Jo Nicolao seniori pro dictam possessionem propria auctoritate capere pro dicto onere trium quarantenorum olei ut clarem legitur dicto Instrumento producto; Constat ex actis Curiae Laurianae quod ultimus possessor Franciscus monachus et uxor pro plures annos ab ipsa annua praestatione recesserunt et sic merito a suo iure ceciderunt et dicto doctor Joannes Nicolaus Junior petijt devolutum pro Curiam declarari quod propria auctoritate peragere poterat dum dictus eius Ang pro se et suis heredibus et successoribus stipulavit: ea in petitione exprese cavendo quod nullum praeiudicium inferatur iuribus quesitus super dictis quarantnis diubus debitis a d. Albinio ecclesia igitur quae auxit et cultrix iustitiae est non patitur contra iustitiam aliquid fieri in se vel alterum tex est cap 1 § sed diversum de alienat feudi Casu aliena iactura locuplulari non debet ut tt [...] non solum debet cedere a molestia super dictos duos olei annuos debitos a dicto Albinio de Sancti sed est tenetur stare iustitiae pro alio quaranteno ad numerum trium pro quibus Dr Jo Nicolaus Senior iura reservavit praefacto instrumento novae concessionis: et ita de iure censeo Idem qui supra Joannes Nicolaus De Mercato Juniores.

INDICE DEI NOMI

- Agostaracci G., 163.
Ajello R., 17, 24, 27, 28, 34, 57, 58, 59, 62.
Albini P. L., 89.
Alessi Palazzolo G., 109, 110.
Alianelli N., 89.
Alfonso I il Magnanimo, 44, 133.
Alfonso II, 23.
Armando D. 12.
Ascione I., 5, 54.
Astolfo re dei Longobardi, 159.
Astuti G., 14, 50.
- Barra F., 5, 55.
Bartoli Langeli A., 97.
Baudi B. di Vesme, 89.
Bertolini F., 89.
Bianchini L., 65, 89.
Birocchi I., 24, 25, 28, 34, 35, 71.
Briganti T., 110, 111, 112, 115, 119, 127, 128, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 154, 155, 164, 165.
- Calasso F., 23, 36, 72.
Cancila, R. 12.
Cantalupo P., 22, 23.
Capone G., 64, 65, 69, 70, 85, 86, 87, 88, 89.
Caravale M., 41, 45, 72, 73, 74,
Carlo V, 42, 48, 51, 66, 68, 91, 93, 113, 135, 138.
- Carlo Magno, 70, 87.
Carlo di Borbone, 27.
Cavanna A., 35, 36, 51, 55, 60, 61.
Cernigliaro A., 5, 15, 48, 49, 91, 114.
Cervellini L., 128.
Chittolini G., 13.
Cibrario L., 91.
Cirillo G., 5, 13, 49, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 106, 107, 109, 125, 131, 132.
Comparato V. I., 18, 75.
Corrado il Salico, 86.
Corrao P., 97.
Cortese E., 72, 73.
Costa P., 38, 76.
Costantino A., 153.
Costantino P., 151, 152, 153, 157.
Covino L., 12
Cremer A., 60.
Cuiacio I., 89.
- D'Andrea F., 54, 71.
Danza E., 119.
De Angelis F. G., 55.
De Benedictis A., 41.
De Cava I., 162.
De Frede C., 92, 93.
De Giovanni B., 28.
De Jorio C., 96, 130.

De Leonardis G.F., 55.
 De Luca G. B., 89, 163.
 de Marco F., 111.
 Denina C., 89.
 De Ponte G. F., 54, 60, 123.
 De Samuele Cagnazzi L., 138.
 De Vita V., 122, 130.
 Del Bagno I., 18, 54, 57, 162.
 Del Mercato F. A., 183,
 Del Mercato G. N., 3, 9, 19, 20, 21, 22, 121,
 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 142, 143,
 144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155,
 157, 158, 161, 186, 196.
 Del Mercato di Rutino e Monteforte famiglia,
 121, 127, 129, 130, 143, 144, 145, 146, 151,
 152, 155, 157, 158, 161, 183.
 Dello Russo B., 152.
 Dello Russo G., 151, 152, 153, 157.
 Dello Russo M., 153.
 Dello Russo S., 152, 153.
 Dello Russo T., 151.
 di Bari A., 163.
 Di Costanzo fratelli, 142, 143, 196.
 Di Costanzo A., 143.
 Di Costanzo C., 143, 147.
 Di Donato F., 39, 62, 63, 64.
 Di Falco A., 3, 5, 8, 9, 12, 18, 54, 75, 78, 104,
 106, 116, 121, 124, 126.
 Dondarini R., 97.
 Dragonetti G., 86, 87, 88, 89.

 Ebner P., 21, 131, 132, 145.
 Emiliano-Giudici P., 89.

 Fasano Guarini E., 13.
 Fasoli G., 83.
 Federico II, 5, 35, 38, 43, 45, 66, 72, 73, 84, 89,
 132, 138, 139.
 Ferdinando I d'Aragona, 23.
 Ferdinando il Cattolico, 66, 121.
 Ferretti G., 66, 67, 68.
 Fighera O., 89.
 Fimiani C., 86, 87, 89.
 Fioravanti M. 14, 18, 36, 40, 41, 47, 56, 98,
 101, 102, 164.
 Fiorelli P., 148.
 Fiorelli V. 12.
 Fustel de Coulange N. D., 89.

 Galanti G., 57.
 Galasso G., 5, 14, 18, 29, 42, 44, 48, 49, 60, 61,
 92, 95, 100, 103, 120, 123, 135.
 García Gallo A., 73.
 Garlati L., 128, 148, 151, 154, 155, 156.
 Gaudioso F., 140.
 Genuardi L., 159.
 Giannone P., 24, 27, 28, 85, 86, 87, 135.
 Giorgi A., 97.
 Giovanna I, 45.
 Giovanna II, 45, 76, 78, 85, 130, 133, 135, 136,
 137, 139.
 Grimaldi C., 27.
 Grimaldi G., 23, 24, 26, 27, 28, 66, 89, 121,
 122, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
 141.
 Grossi P., 38.
 Guzmán Brito A., 72, 73.

 Imbruglia G., 123.
 Impunto L., 162.

 Langlet du Fresnoy N., 27.
 La Mantia V., 89.
 Liutprando re d'Italia, 159.
 Lombardi L., 110.
 Lupo A., 161.
 Lupo F., 161.

 Maffei D., 66, 67, 89.
 Manna G., 19, 23, 24, 27, 56, 57, 72.
 Mannori L., 41, 53, 108.
 Marino F., 89.
 Mascilli Migliorini L., 5, 123.
 Matteucci N., 14.
 Mattone A., 71.
 Mattozzi I., 41.
 Maturi W., 27.
 Melis F., 120.
 Meo C., 5, 55.
 Miletta M.N., 37, 71, 72.
 Minutoli F., 70.
 Montano O., 89.
 Morra C., 161.
 Morra M., 161.
 Moscadelli S., 97.
 Moscati R., 15, 125.

Muratori L. A., 85, 86, 89.
 Musi A., 5, 9, 12, 14, 15, 42, 48, 49, 74, 75, 90,
 94, 98, 100, 113, 114, 123, 195.
 Muto G., 102.

Napodano S., 163, 164.
 Noto M. A., 5, 12, 49.
 Novario G. M., 9, 75, 173.
 Novi Chavarria E., 12.

Oestreich G., 14.
 Ottone I, 87.

Pagnoncelli A., 89.
 Pandolfo Testadiferro, 83, 88.
 Paparo G., 163.
 Pastore A., 156.
 Pecchia C., 17, 23, 24, 26, 27, 65, 66, 67, 68,
 85, 87, 88, 89, 163.
 Pelliccia N., 163.
 Pertile A., 89.
 Pescione R., 16, 43, 44, 45, 50, 51, 55, 85, 123,
 124, 133, 134, 135, 136.
 Petillo D., 151.
 Petitti A., 162.
 Picardi N., 108.
 Pignatelli Aragona Cortes famiglia, 121.
 Pini A. I., 96.
 Pisano B., 151, 152.
 Pisano S., 151.
 Poggi E., 89.
 Poggi G., 89.
 Police A., 116, 117, 118, 149.

Quondam A. 28.

Rachi re dei Longobardi, 159.
 Rascio C., 151.
 Rascio D., 152.
 Rascio S., 151.
 Reinhard W., 14.

Rentio A., 152.
 Ricuperati G., 27.
 Rinaldi A., 89, 90.
 Rivero Rodriguez M., 48.
 Rol Benito A. L., 42.
 Rossi G., 156.
 Rotari, 86, 159.
 Rotelli E., 14.
 Ruggero II, 35, 73, 162.

Santamaria N., 104, 105.
 Savarese G., 89.
 Sbanno G. A., 158.
 Sbriccoli M., 18, 56.
 Schiera P., 14.
 Schupfer F., 89.
 Senatore F., 96, 97, 98.
 Sordi B., 41, 53.
 Storti C., 37.
 Stürner W., 73.

Terenzi P., 99, 100.
 Trifone R., 25, 26, 36, 62, 96, 116, 159, 160.
 Troyli P., 77.
 Tucci V. A., 108.

Vaccari P., 160.
 Valletta N., 68, 69, 70, 86.
 Vallone, G., 14, 83, 84, 85, 123.
 Vario D. A., 25, 77, 104, 117, 158, 162.
 Ventriglia F., 163.
 Verrastro V., 161.
 Visceglia M. A., 12, 14, 114.
 Vitolo G., 98, 123.
 Volpe L., 153.
 Volpe F., 20.

Winspeare D., 84, 89.

Zacchia P., 156.
 Zecchino O., 72.
 Zotta S., 54, 60.

INDICE

PREFAZIONE di Aurelio Musi	9
INTRODUZIONE - <i>Lo Stato moderno nel Regno di Napoli e la costruzione dell'apparato territoriale</i>	
- Il feudo nella riorganizzazione territoriale del Regno di Napoli agli inizi del XVI secolo	13
- Lo Stato moderno alla periferia: le corti, i governatori feudali	17
- <i>Practicae</i> ed uffici di giustizia	20
- Uno Stato feudale territoriale: la Baronia di Cilento	23
- Le Storie del Regno di Napoli: il rinnovamento neoumanista negli Studi giuridici tra XVII e XVIII secolo.	25
PARTE I	
I DIRITTI CONCORRENTI. CONFLITTI E DIALETTICA GIUDIZIARIA NEL REGNO DI NAPOLI IN ETÀ MODERNA	
<i>L'ordo juris e i tentativi di disciplinamento giurisprudenziale</i>	
Il panorama giuridico nel Mezzogiorno moderno	35
L'amministrazione della giustizia come strumento di affermazione della superiorità regia	43
Lo Stato giurisdizionale: l'ordinamento nelle terre feudali	48
<i>La ricerca dell'ordine: esigenze di uniformità giuridica</i>	
L' <i>exercitium</i> per la conoscenza dell'ordinamento	55
Uniformità dell'ordinamento nel feudo: tra <i>jus legibus constitutum</i> e <i>jus moribus receptum</i>	57
Tra ordine formale e disordine reale	
La realtà <i>tra le pieghe dell'ordinamento giuridico</i>	60
Regno di Napoli e diritto comune	66
Le interpretazioni della costituzione <i>Puritatem</i> nel dibattito storiografico contemporaneo	74
La conoscenza dell'ordinamento nel Regno di Napoli in Età moderna	76

PARTE II - GIURISDIZIONI E AMMINISTRAZIONE NELLE PROVINCE
DEL REGNO DI NAPOLI IN ETÀ MODERNA

<i>Politica statale, apparato feudale e universitates</i>	
L'armonizzazione dei poteri inferiori	83
Le controverse sfere della giurisdizione e dell'amministrazione:	
a) Il feudo; b) gli Stati territoriali, le città, le <i>universitates</i>	84
Certezza del diritto e umanizzazione delle pene	110
 <i>L'esercizio della giurisdizione tra dottrina e pratica</i>	
I conflitti tra le magistrature regnicole in Età moderna	115
Giurisdizioni civile e criminale: esercizio e turbative	122
Ufficiali baronali tra diritto formale e diritto pratico	124
 <i>Ufficiali di giustizia e diritti locali</i>	
Un caso di studio: Giovan Nicola Del Mercato	127
Pratica giuridica e forense:	
la dottrina tra <i>jus commune</i> e <i>jura propria</i>	128
Il funzionamento delle corti inferiori di giustizia:	
i riti della Gran Corte della Vicaria	135
<i>Nel buio delle folte tenebre</i> : come orientarsi nel variegato panorama della dottrina.	143
Pratica criminale e <i>iura propria</i> : a) Il processo ai fratelli di Costanzo;	
b) Il furto alla taverna di Lazaruolo	144
La pratica civile: eredità longobarde nella regolazione dei rapporti giuridici.	160
 APPENDICE	169
 INDICE DEI NOMI	193

